

Filippo Guttadauro - Fausto Davolio

L'assicurazione nei “piccoli” Comuni

*Normative, procedure,
metodologie, capitolati e modulistica*

PERUGIA
2007

La realizzazione dei vari formati con i quali si diffonde l'assicurazione nei "piccoli" Comuni è stata possibile grazie alla collaborazione tra Filippo Guttadauro, agente di assicurazioni - per conto dello SNA - e Fausto Davolio, libero professionista, esperto del settore Enti Pubblici, che ha espressamente concesso l'utilizzo parziale di propri elaborati e testi.

Con il contributo del



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Ideazione e realizzazione grafica



© 2007 Filippo Guttadauro - Fausto Davolio

Tutti i diritti, compresa la traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo e/o su qualunque supporto (ivi compresi i microfilm, i film, le fotocopie, e i supporti elettronici e digitali), nonché la memorizzazione elettronica e qualsiasi sistema di immagazzinamento e recupero di informazioni, sono riservati in tutti i Paesi.

L'assicurazione nei “piccoli” Comuni

*Normative, procedure,
metodologie, capitolati e modulistica*

*“Questi borghi rappresentano un presidio di civiltà,
concorrono a formare un argine contro il degrado idrogeologico
e spesso possiedono impianti urbani medievali,
antichi, di grande valore.
Riconquistiamo questi luoghi.*

*Essi sono parte integrante,
costitutiva della nostra identità, della nostra Patria.
Possono essere un luogo adatto alle iniziative di giovani imprenditori.
L'informatica e le tecnologie possono favorire questo processo.
La tendenza verso il ritorno ai piccoli centri è già in atto,
ben visibile nei dati preliminari dell'ultimo censimento.
Ma può diventare anche questa una grande avventura,
una opportunità da cogliere”.*

(Carlo Azelio Ciampi - Presidente emerito della Repubblica Italiana)

Sommario

p.	9	Presentazione <i>di Roberto Bianchi</i>
	11	Prefazione <i>di Gennaro Terracciano</i>
	13	Saluto <i>di Tristano Ghironi</i>
	14	Avvertenze
	15	Premesse
	17	Capitolo 1 Note di carattere generale
	17	1.1 Cenni teorici di risk management – sintesi
	18	1.2 Quadro normativo di riferimento
	21	1.3 Il “rischio” amministrazione comunale
	22	1.4 Progetto operativo
	22	1.4.1 Linee guida di intervento
	24	1.4.2 Descrizione del rischio
	24	1.5 Descrizione dell’attività
	27	Capitolo 2 Definizioni
	35	Capitolo 3 Trasferimento all’assicuratore di vari rischi
	35	3.1 Patrimonio comunale
	36	3.1.1 Incendio ed altri eventi
	36	3.1.2 Furto e rapina
	37	3.1.3 Elettronica all risks
	38	3.1.4 Danni indiretti
	38	3.2 Persone
	40	3.2.1 Infortuni generale
	41	3.2.2 Infortuni utenti servizi scolastici
	41	3.3 Responsabilità civili – Tutela giudiziaria
	46	3.3.1 RCT/RCO
	46	3.3.2 Responsabilità civile patrimoniale
	47	3.3.3 Responsabilità civile da inquinamento
	47	3.3.4 Tutela giudiziaria
	48	3.4 Veicoli
	49	3.4.1 Assicurazione RCA
	50	3.4.2 Assicurazione RCA Libro matricola
	50	3.4.3 ARD veicoli dell’Ente
	50	3.4.4 ARD veicoli di terzi
	53	Capitolo 4 Protocollo operativo
	57	Capitolo 5 Elementi di tecnica assicurativa

p. 67	Capitolo 6 Estratti del quadro normativo di riferimento
71	Capitolo 7 Gestione dei sinistri
71	7.1 Cenni di carattere generale
72	7.2 Operatività comune a tutti i tipi di sinistro
74	7.3 Definizioni, concetti base, locuzioni gergali
84	7.4 Sinistri incendio, furto, elettronica e patrimonio in genere
86	7.5 Sinistri infortuni e malattia
87	7.6 Sinistri di RCT / RCO – Inquinamento incluso
88	7.7 Sinistri di RC “Patrimoniale”
89	7.8 Sinistri di tutela giudiziaria
89	7.9 Sinistri RC Auto
92	7.10 Moduli denunce sinistri
103	Capitolo 8 Aspetti assicurativi codici dei contratti assicurativi Legge “Ex Merloni”
113	Capitolo 9 Modulistica allegata
113	9.1 Modulistica di tipo amministrativo
113	9.1.1 Bozza delibera/determina indizione trattativa privata
115	9.1.2 Bozza lettera invito
117	9.1.3 Bozza tavola riepilogativa offerte per lotto
118	9.1.4 Bozza proposta assegnazione
120	9.1.5 Bozza proposta aggiudicazione
121	9.1.6 Bozza delibera/determina aggiudicazione rami elementari
123	9.1.7 Bozza delibera/determina aggiudicazione RC Patrimoniale
125	9.2 Modulistica assicurativa
125	9.2.1 Schede per identificazione, analisi e valutazione dei rischi
139	9.2.2 Bozza moduli raccolta dati per congruagli
147	Appendice Capitolati
151	Assicurazione Incendio ed altri eventi
176	Assicurazione Furto e rapina
197	Assicurazione Elettronica all risk per beni a corrente debole
220	Assicurazione Infortuni generale e utenti servizi scolastici
238	Assicurazione RCT/RCO
255	Assicurazione RC Patrimoniale
271	Assicurazione Tutela Giudiziaria
285	Assicurazione RCAuto e garanzie accessorie
300	Assicurazione ARD veicoli dell’Ente
316	Assicurazione ARD veicoli di terzi

Presentazione

di *Roberto Bianchi*

La gestione della cosa pubblica è un'attività avvincente, se svolta con serietà e competenza, ma piuttosto complessa, soprattutto quando essa sconfini in ambiti tecnici ad alta specializzazione come le gare d'appalto, sotto le cui macerie rovinose sono finiti i sogni di gloria di tanti politici locali.

È per questo che, da diversi anni a questa parte, un numero crescente di amministratori, quando la ricerca della migliore proposta nella fornitura di servizi riguarda il settore assicurativo, ricorre alla consulenza di uno studio di brokeraggio cui vengono attribuite le necessarie caratteristiche di capacità professionale e di terzietà. La questione si riferisce, nel suo complesso, al risk management, all'analisi del pacchetto assicurativo in corso, alla stesura dei capitolati, alle modalità di individuazione delle corrette procedure di gara e, infine, alla valutazione delle offerte ricevute. In un secondo momento interesserà poi anche la gestione ordinaria dei sinistri.

Per lo più i broker, nel ricevere l'incarico, stabiliscono un rapporto non oneroso a carico dell'Ente pubblico, riservandosi di ricevere, dall'agente che si aggiudicherà i contratti assicurativi, una provvigione ricorrente per tutto il periodo di esistenza delle coperture. Ed è proprio dalla reciproca elisione del compenso che nasce il contenzioso tra le due categorie di intermediari professionali, consulenti gli uni e fornitori gli altri.

Nel tentativo di superare l'assioma secondo cui all'obiettivo carenza di professionalità specifica delle Pubbliche Amministrazioni debba necessariamente corrispondere il bisogno di ricorrere a consulenze esterne, la commissione Sna che si interessa del rapporto tra agenti e broker, prendendo spunto da una felice intuizione del professor Gennaro Terracciano, ha avviato una ricerca destinata a mettere a punto uno documento completo e di facile consultazione, capace di sostenere efficacemente l'attività dei diretti interessati e di consentire il superamento dell'attuale situazione di stallo.

Un strumento innovativo, dedicato a informare - e in qualche modo formare - gli agenti professionisti, ma che gli autori hanno inteso rivolgere anche ai funzionari dei "piccoli" comuni con meno di 5.000 abitanti, che rappresentano peraltro il 72% del totale. L'intento è naturalmente quello di dimostrare come, almeno in questo ambito dimensionale, gli agenti siano in grado di proporsi come valido supporto alle scelte dell'amministratore pubblico che intenda districarsi nella complessa materia assicurativa.

Dal momento che la sofisticazione delle problematiche è di norma direttamente proporzionale all'ampiezza della comunità, risulta comprensibile che i comuni di maggiori dimensioni e soprattutto quelli nei quali gli acquisti sono esercitati in forma consortile, associata o mediante società di servizi, decidano di attribuire ad un consulente esterno la gestione degli appalti per le coperture assicurative. Sarà pertanto compito degli autori proseguire il loro percorso e approfondire la ricerca nel senso più ampio possibile.

Su licenza ricevuta nel novembre 2005 dal 39° Congresso Sna di Riccione, dell'opera è stata realizzata una versione in compact disk contenente riferimenti documentali, legislativi-

vi, procedurali, metodologici e applicativi che consentono anche a coloro i quali non sono esperti della disciplina di orientarsi con una sufficiente autonomia.

La modulistica di supporto, in particolare i capitolati standard ad elevato contenuto tecnico accettati dalla maggior parte delle compagnie italiane, è stata messa a punto per soddisfare le esigenze più evolute dei comuni interessati e fornisce ampio riscontro operativo ai propositi dottrinali che hanno ispirato gli approfondimenti del gruppo di lavoro.

Gli operatori e gli amministratori pubblici interessati, potranno inoltre accedere al collegato sito www.piccolicomuni.it che completa le modalità di consultazione e contiene, tra l'altro, la download area del testo e dei relativi allegati.

Il documento elaborato da Filippo Guttadauro e Fausto Davolio, cui va rivolto un plauso sincero per la competenza dimostrata, sarà continuamente aggiornato nella sua versione on line per tenere il passo con l'evoluzione tecnica e normativa, tanto degli aspetti assicurativi che procedurali, in modo che l'Assicurazione nei "piccoli" Comuni possa mantenere invariato nel tempo il suo innegabile appeal tecnico e professionale.

Prefazione

di Gennaro Terracciano

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione ha sempre tradizionalmente operato in modo propulsivo e propositivo verso le categorie di operatori in qualunque modo interessate o collegate al mondo assicurativo.

È dunque in tale ottica che si inquadra anche l'iniziativa di raccogliere in modo ordinato le fonti normative, la giurisprudenza maggiormente rilevante è più recente (*rilevabile sul sito SNA*), e tutta una serie di altri materiali che possono riguardare l'attività contrattuale delle pubbliche Amministrazioni con specifico riferimento ai contratti assicurativi.

Ciò, evidentemente a beneficio tanto degli operatori, pubblici quanto degli operatori privati.

La finalità di tale opera di raccolta, quindi, vuole essere quella di fornire un utile strumento per agevolare l'accesso e la comprensione alla normativa sui contratti della pubblica Amministrazione per la parte che può avere rilevanza con riferimento al settore dei servizi assicurativi.

Con il nuovo testo unico sugli appalti pubblici, il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, lo Stato italiano ha recepito le direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, finalizzate al coordinamento delle normative sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e sugli appalti per i settori speciali.

Questo corpo normativo unitario, presenta alcune, interessanti novità.

Per quanto può riguardare il campo dei contratti assicurativi, si segnalano l'eliminazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare al di sotto di una certa soglia; l'introduzione di alcuni nuovi istituti previsti dalle direttive comunitarie (quali il dialogo competitivo, l'avvalimento ed altre figure ancora). Ed ancora, viene innalzato il limite per i lavori in economia e raddoppia il tetto della licitazione privata semplificata.

Tale importante riordino normativo, se da un lato ha introdotto importanti innovazioni e semplificazioni nelle diverse fasi del ciclo dell'appalto, sicché ne discende uno stimolo alla qualificazione e alla crescita tecnologica e professionale degli operatori economici, dall'altro lato ha tuttavia innescato le naturali incertezze interpretative che accompagnano ogni nuova legge.

Ebbene, in sede di prima applicazione del codice, la sollevazione delle prime questioni di illegittimità costituzionale da parte di diversi operatori; la mancanza di una giurisprudenza ancora consolidata sul nuovo testo; il mancato recepimento a livello regionale del decreto legislativo 163/2006, creano una situazione ancora caratterizzata da una certa incertezza soprattutto per gli enti che si accingono ad applicare la normativa nell'indizione di procedure di aggiudicazione.

Lo sforzo compiuto dallo SNA, che non ha evidentemente alcuna pretesa di esaustività, si prefigge di offrire, in ogni caso, agli operatori alcuni utili strumenti di orientamento, specialmente per le Amministrazioni locali che intendono pervenire ad una condotta omogenea, univoca e trasparente nell'impostazione delle procedure di aggiudicazione.

Si intendono fornire, cioè, modelli ed esempi di indirizzo organizzativo a cui le amministrazioni locali potranno attingere nella predisposizione degli atti di gara, e nella gestione

della gara stessa, fino all'ultimo anello della catena procedurale, costituito dalla stipula del contratto.

Il tutto, con l'auspicio che questo possa costituire un primo ausilio in un settore così delicato quale quello dei servizi assicurativi, disunendo in prospettiva il costo di preparazione delle procedure, riducendo la necessità di consulenze esterne o di intermediazioni. In tal modo potrà assicurarsi anche la necessaria trasparenza dell'attività amministrativa nel settore.

*Per la dedizione dimostrata
e il grande sforzo profuso,
ringrazio con calore e affetto,
anche a nome di tutti gli iscritti del
Sindacato Nazionale Agenti,
Vittorio Zenith, sapiente nell'interpretare
la delega ricevuta
e nell'armonizzare i lavori di ricerca,
Filippo Guttadauro appassionato
nell'elaborazione dei testi e nella creazione
grafica del libro e del sito,
Fausto Davolio utile nel trasferire
la sua esperienza di risk management
e di gestione dei sinistri
nella Pubblica Amministrazione.*

Tristano Ghironi

Presidente Nazionale Sna

Avvertenze

*“...La città ideale, non viene fondata perché sia felice una sola classe di cittadini,
ma perché sia felice l'intera “polis”...”*
(Socrate)

Alcuni appunti prima di addentrarci nel vivo della materia.

Questo elaborato, nelle sue varie forme di divulgazione, è destinato agli operatori degli Enti pubblici, nonché a tutti i colleghi interessati alla materia.

La forma discorsiva che abbiamo inteso mantenere deriva dal desiderio di essere meglio compresi dai funzionari pubblici. Ai colleghi assicuratori chiediamo lo sforzo di immedesimarsi: quando diciamo “Vs./vostro”, è perché parliamo direttamente all'Ente Pubblico.

Chi ha potuto preventivamente esaminare il lavoro ha segnalato alcuni salti logici: lungi da noi l'idea di nascondere od omettere norme, riferimenti o concetti, ma abbiamo privilegiato la sequenza utile e necessaria all'individuazione, da parte dell'Ente pubblico, di ciò che gli occorre.

Ricordiamo, a questo proposito, che l'obiettivo iniziale della commissione broker era la predisposizione di schemi di capitolati. Ci siamo tuttavia resi conto che i soli capitolati, di per sé stessi estremamente tecnici, non avrebbero sortito l'effetto sperato.

Per questo abbiamo ritenuto utile inserire tutti i capitoli di carattere generale atti a guidare l'utente non professionale alla comprensione di una materia così complessa. Tutto ciò senza avere la pretesa di scrivere un “trattato” di tecnica assicurativa, di risk management oppure di diritto amministrativo.

Abbiamo però riversato in questo elaborato, con tutta la passione di cui siamo capaci, ogni nostra conoscenza ed esperienza, sia tecnica che maturata sul campo.

Se con l'andare del tempo riscontreremo oggettive manifestazioni di interesse all'approfondimento, siamo fin d'ora disponibili all'istituzione di incontri o workshop che potrebbero avere rilevanza a carattere regionale, con modalità da definire in ambito SNA.

Ci scusiamo preliminarmente per gli involontari errori e/o imprecisioni. Vi invitiamo a segnalarceli inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@snapiccolicomuni.it. Mediante lo stesso strumento saremo lieti di accogliere i vostri suggerimenti, le vostre critiche, o le richieste di chiarimento, in modo da ottimizzare il risultato.

Già durante la gestazione dell'elaborato sono sopravvenute due nuove e importanti novità normative: il nuovo codice delle assicurazioni private, in vigore dal 1° gennaio 2006 ed il nuovo codice europeo degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, in vigore dal 1° luglio 2006. Mancano alcuni aspetti regolamentari. Ci siamo però resi conto che le novità legislative hanno intaccato solo marginalmente l'impostazione “filosofica” dell'approccio: la nostra soddisfazione deriva dalla consapevolezza di essere rimasti ancorati ai cardini della norma, sostanzialmente immutabili.

Ringraziamo il Sindacato nazionale agenti di assicurazione (Sna) e tutti coloro che a vario titolo hanno concorso alla realizzazione di questo “manuale” che speriamo possa essere uno strumento utile a tutti gli operatori del settore.

*Filippo Guttadauro
Fausto Davolio*

Dicembre 2006

Premesse

Premessa

Da oltre quindici anni chi scrive, ciascuno nel proprio ambito professionale (solo apparentemente antitetici), è a contatto quotidiano con le esigenze e le problematiche di natura assicurative della Pubblica amministrazione, ivi compresa la gestione dei sinistri.

In particolare gli Enti Locali hanno rappresentato una palestra nella quale ci si è a lungo esercitati, giungendo alla comune convinzione che occorresse fornire elementi utili a rendere armonica ed omogenea la trattazione dei rischi, delle coperture e della sinistrosità dei Comuni.

Lungi da noi superare le logiche delle appartenenze professionali, piuttosto che avere pretese di dogma o verità assolute. Ciò che abbiamo qui riportato è la *summa* di tutte le esperienze e conoscenze tecniche e pratiche maturate, che desideriamo mettere a disposizione di quanti, soprattutto all'interno dei "piccoli Comuni", sono interessati dalla materia.

Struttura dell'elaborato

Riteniamo in primo luogo opportuno indicare i criteri in base ai quali abbiamo strutturato l'elaborato, allo scopo di agevolarne la lettura ed i passaggi di riferimento.

È evidente che il percorso logico imporrebbe come sequenza:

- ▶ la dissertazione sulle teorie di risk management, per giustificare il ricorso ad alcune scelte piuttosto che ad altre;
- ▶ l'individuazione delle aree di intervento sul rischio;
- ▶ gli aspetti assicurativi (che rappresentano solo una parte di un corretto risk management) con indicazione dei rischi trasferibili all'assicuratore e delle modalità del trasferimento stesso, incluse le tecniche di finanziamento del rischio e la gestione della sinistrosità.

Crediamo che ciò implichi un notevole appesantimento della lettura, per così dire, e che quindi sia preferibile partire da una sintesi delle teorie di risk management che riteniamo utili e necessarie ad un Comune.

Definizioni

Per quanto stringati si cerchi di essere, su alcuni concetti occorre però chiarire l'esatta accezione dei termini, e quindi si impongono delle definizioni:

Azienda

- Un insieme di persone e di mezzi organizzati con determinati fini, sia pubblici che privati, quali la produzione e il consumo delle ricchezze. Presupposti essenziali affinché sia data vita ad una struttura aziendale sono le persone ed i mezzi necessari. (*C. Bazzano*)
- Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. (Codice Civile).

Nel nostro approccio sistematico le Pubbliche Amministrazioni sono considerate aziende erogatrici di servizi dalle particolari finalità e struttura.

Rischio

- ✓ Ogni azione ideata, progettata e poi concretizzata dall'uomo genera rischio.
- ✓ Rischio è anche l'incertezza determinata da fattori estranei alle attività umane (tempo, clima, catastrofi naturali e simili).
- ✓ I rischi si suddividono in:
 - ◇ **rischi puri** (talvolta anche rischi statici) che possono determinare esclusivamente perdite;
 - ◇ **rischi economici** (impropriamente anche rischi dinamici o speculativi) che possono determinare sia perdite che guadagni.
- ✓ Dal punto di vista assicurativo rischio è la probabilità che si verifichi un sinistro.

Il nostro sistema si occupa essenzialmente dei rischi puri, pur non escludendo a priori quelli dinamici, perché la Pubblica Amministrazione è soggetta in larga parte solo ai primi, se si eccettuano le P.A. costituite in aziende di produzione o di servizio.

Risk management

Funzione aziendale con il compito di identificare, valutare, gestire e sottoporre a controllo economico i rischi puri dell'azienda, cioè gli eventi che possono rappresentare una minaccia per il patrimonio fisico ed umano dell'azienda stessa e/o per le sue capacità di reddito.

Sistema

La concretezza del coordinarsi unitario e funzionale di più elementi di un tutto.

Il sistema da noi proposto è la concreta risultanza - unitaria, coordinata e funzionale - di tutti gli elementi di identificazione, analisi, valutazione e trattamento dei rischi gravanti sulla Pubblica Amministrazione.

CAPITOLO 1

Note di carattere generale

1.1 Cenni teorici di risk management - Sinistri

La definizione richiamata nella pagina precedente ha lo scopo di adottare una visione assai ristretta e tradizionale del risk management, che di suo è stato definito anche "il più lungo spago mai visto al mondo", allo scopo di focalizzare l'azione al raggiungimento di obiettivi precisi e definiti: la massima tranquillità e sicurezza delle Pubbliche Amministrazioni.

Aspetti qualificanti del risk management di base qui adottato sono:

- ⇒ un atteggiamento verso il rischio basato sulla quantificazione delle esposizioni (frequenza e gravità)
- ⇒ l'adozione di strumenti di controllo economico, cioè la valorizzazione delle esposizioni e la definizione di politiche di gestione orientate ad un risultato economico
- ⇒ in quanto parte del processo gestionale, la ricerca di criteri di ottimizzazione coerenti con la funzione - obiettivo aziendale.

Il punto qualificante dell'approccio di risk management alla gestione dei rischi puri d'azienda è riscontrabile nella coerenza e sistematicità dei singoli interventi concretamente operati.

Ciò consente di spezzare il rigido paradigma "rischio / assicurazione" e di abbracciare una più razionale e strutturata sequenza decisionale, in grado di ricondurre ad unità logica tutte le molteplici e variegate situazioni di vulnerabilità.

Detta sequenza, che si prefigge da ultimo la trasformazione del profilo di rischio iniziale nel profilo di rischio più coerente con gli obiettivi aziendali, si articola in sei fasi logico - temporali:

1. identificazione di tutte le situazioni in grado di generare perdite da eventi accidentali;
2. individuazione delle possibili alternative di gestione;
3. selezione del piano di gestione ottimale;
4. realizzazione dello stesso piano;
5. monitoraggio dei risultati;
6. eventuale aggiustamento e riallineamento delle tecniche di gestione utilizzate.

Ecco lo schema che illustra quanto sopra riferito:

SEQUENZA LOGICA		PROCESSI
identificazione del profilo di rischio	⇔	identificazione
↓		↓
individuazione delle alternative di gestione	⇔	gestione
↓		↓
scelta del mix di tecniche di gestione	⇔	valutazione
↓		↓
realizzazione del mix di tecniche	⇔	gestione
↓		↓
monitoraggio	⇔	identificazione
↓		↓
RIPRENDE: identificazione del profilo di rischio	⇔	RIPRENDE: identificazione



La pratica suggerisce tuttavia di utilizzare una logica di analisi per processi, in relazione all'omogeneità di obiettivi e competenze, piuttosto che quella rigidamente logico – temporale, così da ricavare la distinzione in tre macro – processi.

Il processo di risk management proposto, pertanto, è articolato nel modo classico secondo i seguenti blocchi di attività omogenee: identificazione, valutazione gestione.

Applicazione pratica del sistema

Per non tediareVi, gli aspetti meramente tecnici che illustrano i percorsi da compiere per identificare, analizzare e valutare i rischi sono riportati a parte.

Qui ci limiteremo a trascriverne la conclusione.

1. Nella Pubblica Amministrazione genericamente intesa, il vero rischio è rappresentato dalle attività che ciascun Ente, Azienda e simili può legittimamente esercitare e conseguentemente, in primo luogo, dal quadro normativo cui si riferisce l'Amministrazione, sia in generale che nello specifico.
2. A tale enunciazione di principio occorre adattare gli strumenti di prevenzione attiva e passiva: nel primo caso – in concreto – le misure di sicurezza e protezione degli ambienti, insediamenti e quant'altro; nel secondo il trasferimento dei rischi economici all'assicuratore.
3. Alla soluzione ottimale degli aspetti assicurativi si perviene solo dopo un'attenta ricostruzione storico-statistica dei sinistri avvenuti nel passato.
4. Gli aspetti gestionali del sistema sono tali per cui si è ricercata ed ottenuta la massima semplificazione procedurale possibile. In realtà il meccanismo del trasferimento dei rischi all'assicuratore secondo il sistema è il medesimo per tutti i tipi di Amministrazione, con le sole varianti della descrizione dell'attività svolta e degli aggiustamenti peculiari di ciascun segmento in cui si articolano gli Enti Pubblici, sia economici che non economici.

Per semplificare al massimo grado possibile possiamo concludere che "il risk management impone una serie codificata di domande a cui occorre fornire risposte sincere. Dalla loro comparazione ed elaborazione si perviene alla redazione dei progetti di protezione e prevenzione che includono anche il trasferimento all'assicuratore di una parte dei rischi aziendali" (F. Davolio).

1.2 Quadro normativo di riferimento generale

Le fonti normative basilari che abbiamo individuato, a valere per tutti i tipi di Amministrazione e specifiche per gli enti locali, sono riportate nelle tabelle che seguono, con l'avvertenza che sono state raggruppate secondo sequenza logica di utilizzo e/o materia:



Ord.	Tipo Norma	Data	Numero	TITOLO-DESCRIZIONE
01	Costituzione	–	–	Norme varie – in particolare Articolo 28
02	Codice Civile	–	–	Norme varie
03	Legge Cost.	18.10.2001	03	Modifiche al titolo V della parte Seconda della Costituzione, riguardanti la natura, i poteri e le competenze delle Regioni e degli altri Enti territoriali.
04	Legge	05.06.2003	131	Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale n° 3/2001.
05	Legge	20.01.1994	20	Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti
06	D.Lgs.	18.08.2000	267	Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
07	Legge	07.08.1990	241	Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi
08	Legge	31.12.1996	675	Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
09	D.Lgs.	30.06.2003	196	Codice in materia di protezione dei dati personali.
10	D.Lgs.	12.04.2006	163	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
11	D.M.	12.03.2004	123	Schemi di polizza tipo per le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative previste...dalla legge 109/94.
12	D.P.R.	30.03.2004	115	Criteri per il rilascio di fidejussioni.
13	D.Lgs.	19.09.1994	626	Sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro
14	D.Lgs.	14.08.1996	494	Sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
15	D.P.R.	27.04.1955	547	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
16	D.P.R.	30.06.1965	1124	Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
17	D.Lgs.	23.02.2000	38	Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17.05.1999 n° 144.
18	R.D.	18.11.1923	2440	Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato
19	D.P.R.	10.01.1957	3	Impiegati civili dello Stato
20	Legge	05.03.1961	90	Operai civili dello Stato
21	Legge	13.05.1975	157	Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato (DPR 10.01.1957 N°3) agli operai dello Stato
22	Legge	13.05.1985	190	Riconoscimento del ruolo e della figura dei "quadri"
23	Legge	23.10.1992	421	Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (riforma del pubblico impiego).
24	D.Lgs.	03.02.1993	29	Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'Art. 2 della Legge 23.10.1992 n° 421.
25	Legge	15.03.1997	59	Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (Legge Bassanini)



Ord.	Tipo norma	Data	Numero	TITOLO-DESCRIZIONE
26	Legge	15.05.1997	127	Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (Bassanini bis).
27	Legge	16.06.1998	191	Modifiche ed integrazioni delle Leggi 59/1997 e 127/1997, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle Pubbliche Amministrazioni (Bassanini ter).
28	Legge	08.03.1999	50	Deligificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi (Bassanini quater).
29	D.Lgs.	31.01.1998	80	Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa.
30	D.Lgs.	30.03.2001	165	Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
31	D.Lgs.	30.07.1999	286	Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione.
32	D.Lgs.	30.07.1999	300	Riforma dell'organizzazione del Governo
33	Legge	24.11.2000	340	Disposizioni per la deligificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.
34	D.P.R.	28.12.2000	445	Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A).
35	Legge	16.01.2003	3	Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione.
36	Legge	29.07.2003	229	Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (legge di semplificazione 2001).
37	Legge	06.07.2002	137	Delega per la Riforma e l'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici.
38	D.Lgs.	22.01.2004	42	Codice dei beni culturali e del paesaggio

NB:

Tutte le norme citate si intendono ovviamente con la dicitura "s.m.i.", ovvero nella versione frutto di "successive modifiche ed integrazioni" stabilite da altre norme.

L'elenco sopra riportato è lungi dal rappresentare una summa del complesso quadro normativo cui deve riferirsi un ente di diritto pubblico.

Intende però fornire un'idea d'insieme e sistematica di ciò che davvero interessa a chi è chiamato a porsi nell'ottica della gestione dei rischi, con particolare riferimento alle persone, alle responsabilità loro e delle strutture per cui operano ed ai beni.

Rimandiamo al capitolo 1.2 *Quadro normativo di riferimento* gli stralci più significativi delle norme sopra elencate.



1.3 Il “rischio” Amministrazione Comunale

Status giuridico di una Amministrazione Comunale e delle persone che per essa operano

1. I Comuni sono enti pubblici non economici rientranti nella “categoria” degli enti locali, il cui status è disciplinato dal D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
2. Ne consegue che i suoi Amministratori sono amministratori pubblici.
3. I dipendenti degli enti locali sono pubblici dipendenti, il cui status giuridico rientra come “fons normativa” nel D.P.R. 3/1957.
4. I segretari comunali sono a loro volta pubblici dipendenti, sotto l’egida, per così dire, dell’Agenzia per i segretari comunali, strutturata su base regionale.
5. I rapporti di lavoro tanto dei dipendenti quanto dei segretari comunali sono regolati da contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono attualmente alcune specifiche disposizioni di stampo assicurativo.
6. Non lo impone nessuna norma specifica ma tra i compiti di ogni comune esistono implicitamente i doveri di tutela e salvaguardia del patrimonio della collettività che l’ente rappresenta. Analogamente dicasi per la tutela dell’integrità fisica delle persone. Intendiamo dire che ogni amministratore e/o funzionario comunale, prescindendo dalle dimensioni, deve adottare forme di protezione di beni e persone usando la “diligenza del buon padre di famiglia”.
7. Lo status giuridico ed i criteri di identificazione e di trattamento dei rischi che gravano su di un Comune sono univoci. Intendiamo dire che nell’affrontare soprattutto gli aspetti assicurativi i concetti e le strategie da impostare prescindono dalle dimensioni: Torino, Milano, Roma, Abbiategrosso, Olbia, Passerano Marmorito, Amalfi, Olmo Gentile hanno tutti le medesime necessità: cambiano solamente le dimensioni ed i volumi, oltre naturalmente che le strutture.

Considerazioni riepilogative sul rischio

L’analisi dei dati di valutazione emersa dalle schede tecniche, unita al quadro normativo di riferimento, consente ora di individuare con sufficiente precisione il rischio e, una volta operate le necessarie valutazioni, di procedere al suo trattamento.

1. PIANO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Si tratta della parte più delicata e significativa del risk management, che però presuppone ulteriori informazioni e confronti più precisi e serrati. Questa, d’altronde, non è la sede, visto che il Comune adotta al proprio interno le necessarie procedure cui l’assicuratore non si può sostituire.

2. TRASFERIMENTO DI RISCHI ALL’ASSICURATORE

Occorre preliminarmente individuare le aree di rischio, che sono raggruppabili nei seguenti lotti:

- ▶ PATRIMONIO COMUNALE E BENI CULTURALI (ARCHIVI)
- ▶ PERSONE
- ▶ RESPONSABILITÀ CIVILI
- ▶ VEICOLI.



1.4 Progetto operativo

Eccoci ora giunti al vero proprio *redde rationem*: il progetto operativo in cui articolare il trasferimento dei rischi all'assicuratore.

1.4.1 Linee guida di intervento

Il complesso dei rischi gravanti su qualsiasi Comune può essere suddiviso nei seguenti lotti, come anticipato alla conclusione del capitolo 3:

- ◆ PATRIMONIO COMUNALE E BENI CULTURALI (ARCHIVI)
- ◆ PERSONE
- ◆ RESPONSABILITÀ CIVILI
- ◆ VEICOLI

All'interno di ciascun lotto si individuano poi le ulteriori specificazioni e ripartizioni che qui di seguito trascriviamo:

1. Patrimonio Comunale

Ci si occupa dei rischi relativi al patrimonio del Comune, che riguarda essenzialmente: FABBRICATI, CONTENUTI, COSE PARTICOLARI e VALORI.

Si tratta quindi di trasferire all'assicuratore l'onere economico del ripristino e/o della ricostruzione dei beni che siano nella legittima disponibilità del Comune, inclusi i danni indiretti.

Per esemplificare parliamo di:

- A. INCENDIO, fulmine, scoppi, implosioni ed esplosioni in genere.
- B. ALTRI EVENTI: Eventi socio-politici ed atmosferici, calamità naturali (terremoto, alluvioni, inondazioni ed allagamenti, neve); fenomeno elettrico, fumo, danni da acqua, sia condotta che piovana, occlusione e/o trabocco di condutture, caduta aerei ed altri oggetti, urto veicoli, rottura lastre, danni consequenziali, oltre a garanzie di responsabilità civile che per tradizione si è soliti inserire nelle polizze "incendio", come il ricorso terzi ed il ricorso locatari.
- C. FURTO, rapina e guasti connessi per contenuto, cose particolari, valori; garanzia portavalori. Il tutto relativamente ai beni e alle strutture che avete interesse o scegliete di assicurare.
- D. ELETTRONICA: assicurazione dei guasti (in forma "all risks") per tutte le apparecchiature a corrente debole che siano nella legittima disponibilità del Comune, tanto in sede fissa quanto ad impiego mobile. Ad esempio: computer, fotocopiatori, fax, centraline telefoniche ecc.. Si tratta di assicurare tanto l'hardware quanto il software.

2. Persone – Personale dipendente

Si tratta essenzialmente di garantire il valore economico subito a causa di infortuni e/o malattia da persone che il Comune ha l'obbligo o l'interesse di assicurare in aggiunta ai trattamenti previdenziali obbligatori.

Parliamo quindi di: amministratori, dirigenti, dipendenti, segretario comunale e/o direttore generale, nonché di "altre persone" (stagisti, consulenti, addetti ai servizi socialmente utili, volontari, militari in convenzione col Ministero della Difesa ecc. ecc.).



3. Responsabilità civile

Esauriti il patrimonio comunale e le persone, ci si deve necessariamente occupare della responsabilità civile, sia verso i terzi che verso i prestatori d'opera (intellettuale e non), ovvero dei danni che il Comune, o le persone che per esso operano, possono arrecare.

Rientrano in questo raggruppamento le seguenti coperture assicurative:

- a) assicurazione della Responsabilità Civile Generale del Comune verso i terzi ed i prestatori di lavoro, in relazione alle attività esercitate. (denominata R.C.T. & O.)
- b) assicurazione della Responsabilità "patrimoniale" personale di amministratori e dipendenti pubblici (denominata R.C. Patrimoniale.).
- c) assicurazione della Responsabilità Civile da inquinamento.
- d) assicurazione della Tutela Legale per il Comune, i suoi amministratori, dirigenti, segretario comunale e dipendenti nonché per altre persone (ad esempio difensore civico) che l'ente abbia l'obbligo o l'interesse di assicurare.

4. Autoveicoli

I veicoli, pur costituendo patrimonio comunale, richiedono tradizionalmente una separata trattazione, ne consegue che all'assicuratore si trasferiscono i seguenti rischi:

- a. Responsabilità Civile autoveicoli / natanti (rischi obbligatori e non);
- b. Rischi diversi veicoli: si tratta delle coperture incendio, furto, kasko, atti sociopolitici, eventi atmosferici e garanzie accessorie relative al Vs. parco automezzi, nonché a veicoli di terzi che il Comune avesse l'obbligo o l'interesse di assicurare.

5. Altri rischi

Esistono poi altri rischi che un Comune può avere l'interesse di trasferire direttamente all'assicuratore.

Ci riferiamo in particolare a:

✓ FIDEJUSSIONI / CAUZIONI

Può accadere che alcune pubbliche amministrazioni chiedano ai Comuni la prestazione di cauzioni per casi particolari (i più frequenti sono le Provincie che chiedono ai comuni una cauzione quando per la fognatura o l'illuminazione pubblica si eseguono i lavori sulle strade di loro pertinenza).

✓ FIERE e MOSTRE

Quando il Comune organizza e/o patrocina fiere, mostre, esposizioni, manifestazioni socio culturali e simili, può accadere di dover garantire beni di terzi (quali opere d'arte concesse in prestito d'uso) sia presso locali che durante il trasporto. Esistono coperture assicurative specifiche denominate "Da chiodo a chiodo" da attivare di volta in volta per tutta la durata dell'evento.

✓ MULTI GARANZIE OVER 65

Sovente singoli Comuni, o più frequentemente, associazioni di Comuni o Consorzi socio assistenziali, richiedono le assicurazioni assistenza, scippo e rapina in favore dei pensionati di oltre 65 anni. Le modalità sono molto variegata e vanno valutate caso per caso.



1.4.2 Descrizione del rischio

Come abbiamo visto in altre parti della relazione, per poter trasferire adeguatamente all'assicuratore i vari rischi del Comune è essenziale descrivere accuratamente l'attività svolta, che costituisce il vero e proprio "rischio base assicurato".

Tale definizione deve a ns. parere essere unica per tutti i tipi di rischio, perché da essa dipendono poi a cascata le modalità delle singole coperture assicurative, che rappresentano ciascuna la parte di un insieme più organico ed omogeneo.

Ciò detto, riteniamo che la descrizione dell'attività svolta dal Comune, ovvero il "rischio" preso nel suo insieme, debba essere definita come indicato in appresso.

Si tratta di individuare un principio concettualmente onnicomprensivo e valido nel tempo a prescindere dalle mutazioni che possono intervenire nella composizione delle singole attività.

Naturalmente questa è la base su cui ciascun ente potrà operare gli adattamenti del caso.

1.5 Descrizione dell'attività – Rischio base assicurato

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scioli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;



- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
- o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- p) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
- q) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.

La garanzia comprende inoltre:

 - proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
 - l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

Si precisa che dalla copertura assicurativa sono escluse tutte le attività esercitate in forma societaria e consortile, quelle di natura sanitaria.

CAPITOLO 2

Definizioni

Riteniamo utile soffermarci sull'attenzione che deve essere dedicata alle definizioni presenti nei contratti di assicurazione, perché il significato che assumono diverse espressioni nel lessico dello "specifico" assicurativo sono diverse dalla normale accezione.

Precisiamo che nella parte relativa alla gestione dei sinistri riportiamo sempre le stesse definizioni, con alcune spiegazioni di tipo gergale.

APPARECCHIATURA ELETTRONICA

È il dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.

APPARECCHIO GESSATO

Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o qualsiasi altro apparecchio, strumento o metodo che l'evoluzione scientifica, tecnica e medico-chirurgica consigliano o consentono di utilizzare a fini immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura.

ASSICURATO

È il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

È il contratto di assicurazione.

BENEFICIARI

La/e persona/e designata/e in polizza a riscuotere l'indennizzo. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

CALAMITÀ NATURALI

Sono: terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti, eccesso di precipitazioni nevose, valanghe, slavine.

COMPAGNIA

È l'Impresa assicuratrice, ovvero _____ ASSICURAZIONI.

CONDUTTORI ESTERNI

Sono l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

CONTENUTO

È l'insieme di tutti i beni - non compresi nella voce "fabbricato" - costituenti dotazione e pertinenza dell'Ente, connessi ed occorrenti al funzionamento dell'Ente medesimo nonché allo svolgimento delle attività quali definite nella sezione B del presente capitolo.

Tali beni, normalmente posti sottotetto al fabbricato, possono trovarsi anche all'aperto in aree di pertinenza o disponibilità dell'Ente.

Sono esclusi solamente: veicoli iscritti al PRA ed i beni definiti alle voci "cose particolari" e "valori".



CONTRAENTE

È il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie agli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

È l'accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

COPIE DI SICUREZZA

Sono le copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali, programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

COSE

Sia gli oggetti e beni materiali che gli animali.

COSE PARTICOLARI

Sono: archivi, dati d'archivio e supporto dati; documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili.

DANNI

Morte, lesioni personali, danneggiamento a cose.

DATI

Sono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

DAY HOSPITAL

Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.

DIPENDENTI

Sono le persone che al momento del sinistro sono iscritte nel libro paga tenuto dal Contraente a norma di legge.

ENTE

È la Pubblica Amministrazione. Sinonimo nella fattispecie di Contraente.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

EVENTI ATMOSFERICI

Sono: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine e forza del vento, compreso il bagnamento direttamente causato dalla violenza di detti eventi.



EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono: scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio organizzato.

FABBRICATO

È l'intera costruzione edile, con tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi; opere di fondazione e interrate; impianti idrici ed igienici; impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento o di condizionamento; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti ed installazioni considerate immobili per natura o per destinazione; gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico; parquet, tappezzerie, moquette.

Prescindendo dalle caratteristiche costruttive e dai materiali impiegati, sono considerati fabbricato anche: palloni pressostatici; tensostrutture; gazebo; tettoie e quant'altro utilizzato come "contenente".

Si conviene inoltre di considerare come fabbricato anche gli spazi di pertinenza degli immobili, quali: aree tenute a verde, strade private, recinzioni e cortili interni, nonché - per analogia - gli impianti indicati nel primo paragrafo della definizione.

FURTO

È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice Penale).

Agli effetti della assicurazione, sono contemplati i seguenti casi di furto:

a) con rottura o scasso

È il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura o protezione degli insediamenti, dei locali e dei mobili in cui si trovano le cose assicurate, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri degli insediamenti e/o dei locali medesimi.

b) con chiave falsa e simili

È il furto commesso mediante apertura delle serrature o degli altri congegni di chiusura delle porte di accesso, finestre, mobili, casseforti ecc., con chiavi false, grimaldelli ed altri simili arnesi. Agli effetti assicurativi equivale all'uso di chiavi false anche l'utilizzo di chiavi vere sottratte o perdute dall'Assicurato e/o dalle persone che legittimamente le detengono, a condizione che la sottrazione o lo smarrimento vengano denunciati alla Pubblica Autorità entro 24 ore dal momento in cui la circostanza viene a conoscenza degli interessati. Questi si impegnano alla sostituzione delle serrature aperte dalle chiavi sottratte o smarrite nel più breve tempo possibile, comunque non oltre le 48 ore dalla presa conoscenza del fatto.

c) con scalata

È il furto commesso mediante introduzione negli insediamenti e/o nei locali per via diversa da quelle destinate al transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli, o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiosi o particolare agilità personale.

d) con introduzione clandestina

È il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta negli insediamenti e/o nei locali clandestinamente, profittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza degli insediamenti e/o dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiusa ed abbia asportato la refurtiva mentre insediamenti e/o locali erano chiusi.

FURTO CON DESTREZZA

È il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di



mano su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

GUASTI

Sono qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo e/o ad un impianto di funzionare regolarmente.

HARDWARE

Termine che indica l'insieme delle strutture fisiche di un'apparecchiatura elettrica o elettronica in ogni sua componente di base e "periferica" (video, stampanti, mouses, tastiere).

IMPLOSIONE

Repentino cedimento (inclusi lo schiacciamento e la rottura) di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

È la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

INSEDIAMENTO

Ogni luogo fisicamente individuabile nel quale il Contraente svolge la propria attività, sia direttamente che indirettamente.

INFORTUNIO

È l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente od un'inabilità temporanea.

INVALIDITÀ PERMANENTE

È la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall'attività esercitata.

ISTITUTO DI CURA

Istituto universitario, Ospedale, Casa di cura, Day Hospital che siano regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati Istituto di cura gli stabilimenti termali e le strutture che hanno prevalenti finalità dietologiche.

KASKO

Collisione del veicolo assicurato con altri veicoli, urto contro ostacoli sia fissi che in movimento, ribaltamento, uscita di strada, avvenute durante la circolazione tanto su area pubblica che privata, il traino sia attivo che passivo, le manovre a spinta o a mano.

Rientra nell'accezione di kasko anche il contatto del veicolo assicurato con corpi, fluidi, liquidi e sostanze in genere fuoriusciti da altri veicoli.

LEGGE

La legge 24.12.1969 n° 990 "assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti" con le successive integrazioni e modificazioni.

MALATTIA

È ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**NATANTE**

Struttura galleggiante in grado di spostarsi sull'acqua con mezzi propri, azionata a remi, a vela o a motore.

PERDITE PATRIMONIALI

Sono il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

È ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

POLIZZA

È il documento che riferendosi al contratto di assicurazione - da cui dipende e di cui rappresenta l'emanazione operativa - prova l'assicurazione.

PREMIO

È la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

È una forma di assicurazione dei danni a beni materiali ed immateriali: la somma assicurata rappresenta la massima esposizione della Compagnia in caso di sinistro, con esplicita esclusione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Locuzione tipica del rischio furto e, più raramente e qualora lo richiedano particolari circostanze di risk management, del rischio incendio.

PROGRAMMI

Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da elaboratori elettronici, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. I programmi possono essere di proprietà dell'Assicurato e/o del Contraente oppure concessi a loro in licenza d'uso secondo le vigenti disposizioni di legge.

RAPINA

È la sottrazione di cose mediante violenza alla persona e/o minaccia.

REGOLAMENTO

Il Regolamento di esecuzione della Legge 24.12.1969 n° 990, con le successive integrazioni e modificazioni.

RICOVERO

Permanenza in Istituto di cura con pernottamento. La degenza in regime di Day Hospital è parificata al ricovero.

RISARCIMENTO

È la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

RISCHIO

È la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCIPPO (ovvero FURTO CON STRAPPO)

È il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

È la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.



SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

In ambito di tutela giudiziaria abbiamo più precisamente:

"Il verificarsi del fatto che ha originato la controversia..."

SINISTRO ATTIVO

È l'evento o il fatto per il quale l'Amministrazione richiede un risarcimento a terzi, siano essi assicurati o no, sia in ambito di responsabilità civile contrattuale che extracontrattuale.

Questa locuzione è simile allo specifico della tutela giudiziaria identificato con "danni subiti".

SINISTRO PASSIVO

È l'evento od il fatto che determinano responsabilità a carico dell'Amministrazione (vedasi anche in tutela giudiziaria "danni causati").

Per praticità e prassi corrente, rientrano nell'accezione di sinistro passivo anche gli eventi che - pur prevedendo che l'Ente ottenga un indennizzo - comportano un rapporto diretto col proprio assicuratore. Rientrano in questa categoria, pertanto, i danni da incendio, furto, elettronica, infortuni, trasporti, tutela giudiziaria e simili.

Sono sinistro passivo anche le pratiche RCAUTO che rientrano nella procedura C.I.D. (convenzione indennizzo diretto) nei quali l'Ente ha ragione, in quanto è il proprio assicuratore che risarcisce il danneggiato.

SOFTWARE

Termine che indica l'insieme dei programmi utilizzabili su un'apparecchiatura elettronica e l'insieme della documentazione occorrente al suo funzionamento, e, più in generale, sinonimo di "programma".

SPESE LEGALI E PERITALI

Sono le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa; le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia; le spese liquidate dal Giudice in favore delle controparti in caso di soccombenza.

Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali, quali bollature di documenti, spese di registrazione sentenze ed atti in genere, altri oneri fiscali.

SPESE MEDICHE

Agli effetti della presente assicurazione si intende per "spese mediche" il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato - o da chi per lui - relativamente a:

- a) spese mediche, farmaceutiche, cliniche;
- b) esami di laboratorio
- c) cure e terapie
- d) interventi chirurgici
- e) ricovero in ospedali o cliniche anche non convenzionate qualora l'infortunio sia avvenuto in località non dotata di presidi sanitari pubblici e/o convenzionati, ovvero in tutti i casi di obbiettivo impedimento e/o di comprovate ed immediate esigenze di ordine terapeutico.



SUBAPPALTATORE

È la persona fisica e/o giuridica cui l'Assicurato e/o il Contraente hanno ceduto l'esecuzione di una parte contrattualmente predeterminata di opere, lavori, servizi.

SUPPORTI DI DATI

Sono il materiale - intercambiabile da parte dell'Assicurato oppure fisso ad uso memoria di massa - su cui vengono memorizzate le informazioni leggibili a macchina.

TERRORISMO

È terrorismo un atto perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Il terrorismo è anche un atto inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo.

TERREMOTO

Brusco sommovimento della crosta terrestre dovuto a causa endogena.

Si considera un unico evento l'insieme delle scosse telluriche susseguitesi nell'arco di 72 ore dalla prima.

VALORE A NUOVO

È un criterio di valutazione delle cose assicurate così articolato:

- ⇒ *per i fabbricati* è il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo soltanto il valore dell'area;
- ⇒ *per il contenuto* è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di montaggio e fiscali;
- ⇒ *per le cose particolari* è il costo del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o tecniche necessarie per l'integrale ripristino delle cose assicurate allo stato precedente il sinistro;
- ⇒ *per i valori* è pari al valore nominale delle cose assicurate, salvo quanto previsto per il "valore artistico".

VALORE ARTISTICO

È la particolare valutazione attribuita e riconosciuta (per effetto di stima, perizia, expertise o notorietà intrinseca) ad un bene mobile od immobile di pregio e importanza artistica, storica, culturale.

Agli effetti assicurativi il valore artistico è convenzionalmente assegnato ai beni che, singolarmente o per aggregazione (nel caso di raccolte e collezioni), siano apprezzati oltre € 25.000,00.

VALORE INTERO

È una forma per l'assicurazione dei beni: la somma assicurata deve corrispondere al valore del bene garantito nel tempo del sinistro. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore, la Compagnia risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Agli effetti di polizza, tuttavia, la Compagnia non terrà conto delle insufficienze di somma assicurata rispetto al valore accertato purché queste non superino il 20%. La regola proporzionale si applicherà, eventualmente, per l'eccedenza di detta percentuale.



VALORE REALE

È un criterio di valutazione delle cose assicurate (alternativo al "valore a nuovo"). Si determina applicando agli importi risultanti dalle stime effettuate col criterio dello stesso valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione:

- ⇒ *per i fabbricati* al grado di vetustà, allo stato e al modo di conservazione, all'ubicazione, alla destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- ⇒ *per il contenuto* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza;
- ⇒ *per le cose particolari* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di conservazione, adozione di nuovi ritrovati ed ogni altra circostanza.

VALORI

Denaro, titoli di credito in genere, francobolli, marche da bollo, carte bollate e, più in generale, ogni carta rappresentante un valore, perle, pietre e metalli preziosi.

Sono convenzionalmente parificati ai valori anche i beni mobili e - nell'ambito dei beni immobili - le statue e gli affreschi, aventi valore artistico.

VEICOLO

Autovetture, autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, ciclomotori, motocicli, motocarrozzette, macchine agricole, macchine operatrici e, più in generale qualsiasi mezzo per trasporto di persone e/o cose semovente o manovrabile a mano.

Rientrano nella definizione di veicolo - e pertanto sono ricompresi in garanzia - anche: impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato (purché ad esso incorporati o validamente fissati), nonché gli accessori in genere, ivi inclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

CAPITOLO 3

Trasferimento all'assicuratore dei vari rischi

Prima ancora di entrare nel merito delle opzioni di trasferimento all'assicuratore dei vari rischi del Comune riteniamo sia opportuno fornire le ultime nozioni e sviluppare concetti, allo scopo di rendere meno ostico il successivo percorso che dovrà necessariamente farsi ancora più tecnico. Si tratta di illustrare alcuni percorsi logici che aiuteranno i comuni nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei servizi assicurativi. Rimandiamo al capitolo 8): ELEMENTI DI TECNICA ASSICURATIVA.

3.1. Patrimonio Comunale

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO ALL'ASSICURATORE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO COMUNALE

a. elementi essenziali sono l'identificazione della forma e del criterio dell'assicurazione.

☐ nel concetto di *forma dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:

- valore intero
- primo rischio assoluto

☐ nel concetto di *criterio dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:

- valore a nuovo
- valore reale

Rimandiamo alle definizioni per riepilogare il significato di dette locuzioni. Grazie ad esse si identifica con precisione l'ambito applicativo del trasferimento dei rischi all'assicuratore.

b. Normalmente si usa (per i dettagli vedasi Capitolo 8):

1. il **VALORE INTERO** per l'assicurazione incendio ed altri eventi ed elettronica relativamente a fabbricati, contenuto, cose particolari e valori.
2. il **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO** nella determinazione delle somme assicurate per il furto e la rapina, nonché per le voci del ricorso terzi e locatari nell'incendio, oppure nell'assicurazione del software per l'elettronica.
3. il **VALORE A NUOVO** è da preferirsi al **VALORE REALE (o allo stato d'uso)** perché è il solo modo per essere integralmente indennizzati dei costi sostenuti per ripristinare i Vs. beni.

c. Anche in vigenza di una polizza poliennale suggeriamo di indire ugualmente una gara per ottimizzare le prestazioni ed il costo. In questo caso dalle somme assicurate nel contratto che si intende aggiudicare in base alla procedura di gara si sottraggono quelle già garantite e si inserisce una partita supplementare denominata "clausola D.I.C." (*difference in conditions*). In tal modo il Comune riesce a garantire per intero il proprio patrimonio in quanto il vecchio contratto prosegue fino alla sua naturale scadenza e nel nuovo si assicurano anche quelle garanzie e quei valori che non sono presenti nel primo.

d. Il capitolato prevede automaticamente gli inserimenti o le dismissioni di beni che pervengano nella legittima disponibilità del Comune nel corso dell'annualità assicurativa. Ciò consente di evitare il ricorso ad appendici nel corso dell'anno (di cui fra l'altro ci si può



dimenticare) poiché ogni movimentazione in entrata o in uscita viene regolata al termine del periodo assicurativo. Il capitolato prevede che l'automatismo valga per variazioni in incremento che non superino il 30% delle somme già assicurate. Se la percentuale è superiore occorre procedere all'inserimento immediato mediante appendice.

3.1.1 – Assicurazione incendio ed altri eventi

Partiamo dal presupposto che al Comune interessi soprattutto il valore a nuovo integrale (i beni che risultassero danneggiati devono esservi indennizzati al costo che sosterreste per rimpiazzarli), e pertanto - alla luce di quanto analizzato in precedenza - proponiamo:

Ord.	Descrizione	Somme assicurate
01	FABBRICATI, per	€
02	CONTENUTO, per	€
03	COSE PARTICOLARI, per	€
04	VALORI, per	€
05	RICORSO TERZI, fino a	€
06	RICORSO LOCATARI, fino a	€
	TOTALE	€

In tal modo è garantito l'intero valore a nuovo di tutti i Vs. beni mobili ed immobili, con la sola esclusione dei veicoli iscritti al PRA (essi rientrano nel lotto 4/veicoli). È inoltre assicurato un adeguato massimale per i danni che dalle Vs. proprietà si propagassero alle cose di terzi in genere ed agli utilizzatori, siano essi locatari a pagamento o a titolo gratuito.

La gamma delle garanzie è quella risultante dal capitolato speciale: si tratta di un elevato standard qualitativo che include anche i cosiddetti "rischi catastrofali" ed amplia la normativa delle garanzie più tradizionali.

I parametri per l'attribuzione del valore degli immobili sono quelli risultanti dalle "schede tecniche e di offerta". Per il contenuto suggeriamo di indicare un valore che possa essere onnicomprensivo di tutto quanto non è immobile o veicoli iscritti al PRA. In genere si tratta di una percentuale oscillante tra il 25 ed il 50% del valore degli immobili. (Naturalmente la percentuale si riduce a mano a mano che aumenta la qualità e quantità degli insediamenti immobiliari).

Rammentiamo la possibilità di ottenere, ai sensi dell'articolo 5 del DI 30/12/1982 n° 953, l'esenzione dalle imposte sulle assicurazioni per i *fabbricati di interesse storico, artistico e monumentale*, soggetti alla disciplina della Legge 01/06/1939 n° 1089, modificata dal D.Lgs 490 del 29/10/1999 e 42/2004.

3.1.2 – Assicurazione furto e rapina beni Comunali

Le soluzioni che siamo soliti proporre agli Enti aventi caratteristiche simili alle Vs. sono le seguenti:

- assicurare i Vs. contenuti (con esclusione dei veicoli iscritti al PRA) con una somma a primo rischio assoluto che sia tale da coprire un eventuale massimo danno probabile, indipendentemente dall'insediamento. La garanzia prevede il furto e la rapina, anche quando iniziata all'esterno dei locali. Il criterio è normalmente quello del valore a nuovo.
- assicurare i valori come i beni al punto a), il criterio deve necessariamente essere quello del valore reale.
- assicurare i guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi su tutti gli immobili di Vs. proprietà o nella Vs. disponibilità anche se utilizzati da altri soggetti.



- d. idem dicasi per gli atti vandalici e dolosi da furto (solitamente non ricompresi nella clausola "eventi socio-politici" del contratto incendio).
- e. assicurazione del portavalori in forma anonima.

Pertanto in concreto proponiamo:

Ord.	Descrizione	Somme assicurate
01	CONTENUTO, comprese cose particolari, fino a	€
02	VALORI, fino a	€
03	GUASTI	€
04	ATTI VANDALICI E DOLOSI	€
05	GARANZIA PORTAVALORI, fino a	€
	TOTALE	€

Il portavalori è la persona alle dipendenze dell'Ente incaricata di portare denaro, titoli e/o valori in genere da e per la sede o gli insediamenti dell'Ente. Fermo il massimale assicurato, la persona portavalori può essere individuata tra una serie di 3/5 nominativi, ammesso che non sia una sola oltre all'eventuale sostituto.

La garanzia portavalori riguarda il furto - a seguito di infortunio e/o malore del portavalori - la rapina, lo scippo e lo strappo.

3.1.3 – Assicurazione elettronica all risks

Premesso che scopo di questa assicurazione è garantire tutti i guasti occorsi a sistemi di elaborazione dati, macchine ed impianti a "correnti deboli" e, più in generale, tutto quanto rientri in questo settore;

premesso anche che il principio dell'assicurazione è: valore intero a nuovo integrale (intendendosi per tale, quello che non tiene in alcuna considerazione restrittiva la vetusta o la obsolescenza dei beni assicurati), per hardware, macchine od impianti; a primo rischio assoluto per l'assicurazione dei supporti dati e quant'altro rientri nella categoria cose particolari e/o software;

proponiamo:

Ord.	Descrizione	Somme assicurate
01	IMPIANTI, MACCHINE E SISTEMI ELETTRONICI IN GENERE, in sede fissa, per	€
02	IMPIANTI ECC. COME PARTITA 1 a impiego mobile, per	€
03	ASSICURAZIONE SUPPORTI DATI O DEL SOFTWARE, fino a	€
	TOTALE	€

Precisiamo che per macchinari, impianti ed attrezzature "elettroniche" - ovvero a correnti deboli - intendiamo ad esempio: computers, stampanti, fax, centralini, fotocopiatori, macchine per scrivere e calcolare in sede fissa. Per impiego mobile intendiamo invece le attrezzature elettroniche che per loro natura non sono abitualmente stabili (ad esempio: cercapersone, radiomobili, cellulari ecc.).

La garanzia supporti dati (o del software) riguarda le spese di materiale e mano d'opera occorrenti per ricostruire le informazioni andate perdute a seguito di sinistro.

La copertura all risks prevede tutta una serie di eventi che includono anche l'incendio ed il furto, ed integra perfettamente i contratti di manutenzione ed assistenza che aveste eventualmente in essere. Questi, infatti, escludono dalle prestazioni i guasti "esogeni".



3.1.4 – Assicurazione danni indiretti

Questo tipo di assicurazione rappresenta in realtà un'estensione delle garanzie per i danni diretti afferenti il Vs. patrimonio e sin qui trattate: incendio ed altri eventi, furto e rapina, elettronica all risks.

I danni indiretti che riteniamo debbano essere trasferiti all'assicuratore sono i seguenti:

- ▶ **SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO** dei residui del sinistro.
- ▶ **ONERI DI URBANIZZAZIONE.**
- ▶ **INDENNITÀ AGGIUNTIVA** per le spese necessariamente sostenute per il prosieguo dell'attività.
- ▶ **ONORARI DEI PERITI.**

Particolare attenzione merita l'indennità aggiuntiva, prestata fino a concorrenza del massimale di € 150.000,00, per la quale riteniamo opportuno trascrivere l'intera clausola, al fine di comprenderne appieno la portata ed il significato:

Indennità aggiuntiva.

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'attività inerente i rischi assicurati, si obbliga ad indennizzare, nei limiti di seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate.

La garanzia opera sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo dell'indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- *l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;*
- *il lavoro straordinario - anche notturno o festivo - del personale;*
- *le lavorazioni presso terzi;*
- *la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;*
- *gli affitti di locali o di particolari strutture ed insediamenti per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.*

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività dovuti a scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; difficoltà di reperimento di beni e servizi imputabili ad eventi eccezionali quali - a titolo di esempio - disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, con una durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro.

La garanzia è prestata fino a concorrenza della somma di € 150.000,00 per sinistro.

3.2 Persone

RISCHIO BASE DA ASSICURARE

Si tratta degli infortuni professionali in relazione alle mansioni svolte dal singolo Assicurato, comprese le missioni, la guida di automotoveicoli in genere e l'uso - come passeggero - di aeromobili. Il "rischio in itinere" è compreso. Per i dirigenti e/o gli Amministratori è necessario ed opportuno prevedere anche il rischio extraprofessionale, vuoi per obbligo contrattuale, vuoi per opportunità relativamente a quelle figure nei confronti delle quali risulti difficile scindere il momento in cui iniziano le une e terminano le altre.

EVIDENZE DI GARANZIA

Estensione in tutto il mondo; adozione delle tabelle INAIL per valutare l'invalidità permanente. Usuali e massime estensioni (asfissia, annegamento, punture di insetti, infortuni



sofferiti in stato di malore o incoscienza, le ernie, gli sforzi muscolari, le imprudenze e le negligenze - anche gravi -, gli infortuni conseguenti a movimenti tellurici e ad altri eventi catastrofali; eventi socio-politici; morte presunta; rischio guerra quando l'assicurato si trovi coinvolto senza partecipazione attiva, per 14 giorni).

Clausola di Responsabilità Civile del Contraente (max raddoppio delle somme assicurate).

PERSONE DA ASSICURARE

- ❶ AMMINISTRATORI (Sindaco, Assessori, Consiglieri, Revisori dei Conti).
- ❷ DIPENDENTI: Dirigenti; dipendenti tutti; stagisti, volontari; "obbiettori di coscienza"; addetti ai servizi socialmente utili; altri da individuare di volta in volta; militari in convenzione tra Ente e *Mindifesa*.

POSSIBILI FORME DI ASSICURAZIONE

- ❶ per capitali prestabiliti, in forma numerico anonima.
- ❷ per capitali ottenuti moltiplicando la retribuzione lorda annua con coefficiente 5 (morte) e 6 (invalidità permanente).

NOTE / OSSERVAZIONI

☐ AMMINISTRATORI

Come segnalato in altre parti della relazione, riteniamo che tale copertura rientri nelle prerogative concesse dal D.Lgs. 267/2000. A ciò si aggiunga che è più che opportuno garantire l'Ente da ipotetiche rivalse esperite dagli Amministratori o dai loro aventi diritto per infortuni subiti durante lo svolgimento del mandato elettivo.

I capitali pro-capite di seguito indicati, sono quelli abitualmente praticati.

La garanzia è sul numero delle persone, indipendentemente da chi rivesta la carica.

☐ DIRIGENTI – FUNZIONARI DIRETTIVI – RESPONSABILI D'AREA O DI SERVIZIO

L'obbligo assicurativo dipende dal CCNL. Oltre agli infortuni - con particolari estensioni a valere quando non sia possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro in dipendenza dell'infortunio medesimo ed in ogni caso quando l'invalidità superi il 50% della totale - la garanzia riguarda anche l'invalidità permanente da malattia.

È da verificare se - come crediamo - il vigente CCNL preveda anche il caso morte dovuto a malattia o ad altre cause diverse dall'infortunio: in tal caso occorre prevedere una polizza di assicurazione sulla vita.

☐ DIPENDENTI

La legittimazione alla stipulazione di siffatto contratto deriva, come già detto, dal disposto del vigente CCNL, che dedica ampio e dettagliato spazio alla materia.

Il criterio adottato di parametrare il capitale assicurato alla retribuzione lorda annua (5 volte per il caso morte e 6 per l'invalidità permanente) è ampiamente diffuso e recepito anche da giurisprudenza costante oltre che dalla contrattualistica collettiva.

☐ UTENTI SERVIZI SCOLASTICI GESTITI DAL COMUNE (ALUNNI DI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE MEDIE)

Abbiamo notato sempre maggiore richiesta di coperture per i bambini/ragazzi che usufruiscono dei servizi scolastici facenti capo al Comune. L'esigenza di questo tipo di tutela deriva da motivi di opportunità e per integrare la polizza di Responsabilità civile verso terzi generale del Comune, non fosse altro per evitare di appesantire un contratto di per sé non gradito alle compagnie.



A ciò si aggiunga che non sempre si verificano sinistri per i quali sussiste responsabilità in capo al Comune.

La tendenza è pertanto di stipulare una copertura infortuni "privata" che però - per essere di effettivo supporto al Comune - deve prevedere ogni tipo di attività scolastica, extra o para-scolastica: didattiche, ginnico-sportive, ricreative e simili; gite, rischio in itinere ecc. ecc. Per questo è indispensabile una separata copertura adattata alle esigenze del caso specifico. Vi rimandiamo pertanto al capitolato speciale.

❑ ALTRE PERSONE

Per tutte le altre persone che, pur non essendo alle dipendenze dell'Ente, prestano la loro opera in suo favore e non hanno altre forme di garanzia previste dalle vigenti disposizioni, si ovvia in polizza con il parametro forfettario di una retribuzione individuale figurativa annua di € 25.000,00, da moltiplicare per i sopra citati coefficienti. Le altre persone sono essenzialmente: stagisti, obbiettori di coscienza, istruttori di corsi, addetti ai progetti per servizi socialmente utili (solo sporadicamente assicurabili INAIL), militari distaccati presso l'Ente giusta convenzione Ente/Ministero della Difesa.

❑ OPERATIVITÀ

Le assicurazioni infortuni così strutturate sono soggette a regolazione premio. Per gli Amministratori ci si riferisce al loro numero. Per i Dirigenti ed assimilati, i Dipendenti e le altre persone che l'Ente sceglie di assicurare, ci si avvale da un lato delle retribuzioni lorde annue, dall'altro dello stesso elemento figurativo di cui sopra, rapportato al numero ed ai giorni/presenza. In tal modo l'Ente corrisponde un premio solo per i periodi di rischio effettivamente corso.

Il premio per gli Amministratori è calcolato in tassi promille oppure in forma fissa per persona. Il premio per i dipendenti e le altre persone è calcolato in tassi promille sulle retribuzioni (lorde annue oppure figurative annue).

3.2.1 – Assicurazione infortuni generale

Gli elementi per la determinazione del premio sono:

1. il numero delle persone assicurate per quanto riguarda gli amministratori;
2. le retribuzioni lorde annue corrisposte per quanto riguarda dirigenti, segretario e dipendenti;
3. il numero di giorni/presenza per la categoria delle "altre persone".

Normalmente si adottano le seguenti garanzie:

Ord.	Caso assicurato	Somme procapite amministratori	Somme procapite per segretario, dirigenti ecc.	Somme procapite per altre persone
H	Morte	€ 250.000,00	5 volte retribuzione annua lorda	5 volte retribuzione figurativa
J	Invalidità permanente	€ 250.000,00	6 volte retribuzione annua lorda	6 volte retribuzione figurativa
Q	Diaria per inabilità temporanea	Escluso	Escluso	€ 50,00
K	Diaria da ricovero	€ 50,00	Escluso	€ 50,00
Y	Diaria da apparecchio gessato	€ 50,00	Escluso	€ 50,00
V	Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'infortunio al più vicino istituto di cura	€ 1.000,00	Escluso	€ 1.000,00
W	Rimborso spese mediche quali definite nella sezione A)	€ 10.000,00	Escluso	€ 10.000,00
Z	Condizioni particolari per dirigenti	Escluso	Compreso per dirigenti	Escluso



3.2.2 – Assicurazione infortuni utenti servizi scolastici

L'elemento per la determinazione del premio è il numero degli utenti dei servizi scolastici. A scelta del Comune si possono garantire solamente i minori residenti nel Comune stesso oppure tutti coloro che sono iscritti.

Normalmente si adottano le seguenti garanzie:

Ord.	Caso assicurato	Somme procapite
H	Morte	€ 25.000,00
J	Invalidità permanente	€ 50.000,00
K	Diaria da ricovero	€ 25,00
V	Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'infortunio al più vicino istituto di cura	€ 500,00
W	Rimborso spese mediche	€ 2.500,00
Y	Rimborso per protesi dentarie	€ 2.500,00
Z	Rimborso spese per acquisto di lenti, comprese quelle a contatto. L'Acquisto della montatura è rimborsato fino a concorrenza di €. 100,00	€ 400,00

3.3 Responsabilità civili – Tutela giudiziaria

PREMESSA DI CARATTERE GENERALE PER I DANNI VERSO TERZI (fonte ANIA)

Alcune norme fondamentali costituiscono il presidio della convivenza umana: tra esse quelle che garantiscono i cosiddetti diritti primari o naturali (quali diritto all'integrità fisica di persone e cose), la cui violazione costituisce un fatto illecito da parte di chi la commette e crea i presupposti della responsabilità civile. Questa, a sua volta, determina a carico del responsabile l'obbligo di risarcire il danno.

Nel nostro ordinamento questo principio fondamentale trova applicazione nell'art. 2043 del Codice Civile che testualmente recita: *"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

Nell'ambito dell'ordinamento medesimo esistono alcuni casi di responsabilità specificamente disciplinati da norme di legge, quali:

- ☐ Art. 2048 del Codice Civile per i genitori ed i tutori che sono responsabili del danno causato da fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette a tutela.
- ☐ Ancora l'Art. 2048 del Codice Civile tratta degli insegnanti e precettori, che sono responsabili del danno causato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti.
- ☐ Art. 2049 del Codice Civile per i datori di lavoro ed i committenti che sono responsabili per il fatto commesso dai loro dipendenti nell'esercizio delle incombenze professionali.
- ☐ Art. 2050 per gli esercenti di attività pericolose.
- ☐ Art. 2051 per coloro che hanno in custodia delle cose.
- ☐ Art. 2052 per coloro che hanno in custodia animali.
- ☐ Art. 2053 per i proprietari di edifici o di altre costruzioni.
- ☐ Art. 2054 per i proprietari di veicoli a motore.
- ☐ Legge 224 del 24.05.1988 per i fabbricanti di prodotti difettosi.

Diversa è l'obbligazione che deriva dalla violazione di un contratto. Anche in questo caso una parte deve risarcire l'altra dei danni. La fonte della responsabilità non è però la violazione di diritti primari bensì la violazione di un obbligo contrattuale. In questo caso si deve più propriamente parlare di inadempimento anziché di fatto illecito.



Si possono verificare casi in cui le inadempienze contrattuali costituiscono altresì violazione di diritti primari, originando quindi una responsabilità civile di natura extracontrattuale. Ad esempio, in tema di trasporti anche scolastici, il vettore che non porti incolume a destinazione il cliente è responsabile per violazione del contratto di trasporto in base all'art. 1681 del Codice civile, ma nel contempo commette un fatto illecito di natura extracontrattuale avendo provocato delle lesioni al trasportato stesso (art. 2043 del Codice civile). Altro esempio: il progettista interno all'Amministrazione che per errore di calcolo provochi il crollo di un immobile è inadempiente nei confronti del proprio committente (il Comune), non avendo consegnato il fabbricato nelle condizioni di essere utilizzato secondo la sua destinazione; contemporaneamente risponde extracontrattualmente dei danni subiti da terze persone danneggiate o anche dallo stesso committente eventualmente coinvolto nel crollo.

PREMESSA DI CARATTERE GENERALE PER I DANNI VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (fonte ANIA)

L'imprenditore che abbia provveduto all'obbligo di assicurare presso l'INAIL i prestatori di lavoro per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro attività è esonerato, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.06.1965 n° 1124, dalla responsabilità civile per i danni subiti dai prestatori stessi. Peraltro, come precisa lo stesso art. 10, emendato anche dalla sentenza Corte Costituzionale n° 22 del 28.02.1967, la responsabilità civile dell'imprenditore permane quando l'infortunio del prestatore di lavoro sia penalmente imputabile all'imprenditore stesso o ad un suo dipendente.

Pertanto, qualora il fatto che ha dato origine all'infortunio integri una responsabilità penale dell'assicurato o di un suo dipendente (accertata anche in sede di giudizio civile), il datore di lavoro è esposto sia all'azione di regresso che l'INAIL può esercitare per quanto corrisposto all'infortunato, sia al risarcimento dei maggiori danni che l'infortunato stesso abbia subito e che non siano riconosciuti dall'INAIL, quali ad esempio i danni morali oppure anche i danni patrimoniali eccedenti la misura indennizzata dal medesimo INAIL.

La Corte Costituzionale, con sentenze n° 87/91, 356/91 e 485/91, ha dapprima riconosciuto l'esistenza e successivamente affermato l'autonomia del danno biologico rispetto alle altre figure di danno e la sua estraneità al sistema normativo previsto dal D.P.R. 1124/1965.

Il D.Lgs. 38/2000 ha poi rettificato quest'ultimo aspetto, nel senso che ora anche l'INAIL riconosce ed indennizza il danno biologico, ferme restando le limitazioni delle franchigie.

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

L'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi (RCT) è regolata dall'Art. 1917 del Codice Civile, in base al quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto egli debba pagare quale civilmente responsabile, sia per fatto proprio che per fatto delle persone delle quali deve rispondere, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali.

Occorre quindi tenere presente in linea di principio che l'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi:

- ▶ Riguarda *danni* imputabili a colpa, quindi *involontari* e conseguenti ad un fatto accidentale (con esclusione quindi di danni cosiddetti necessari o di esercizio, quali ad esempio i danni che devono essere cagionati per eseguire un lavoro sull'acquedotto che transita su di una proprietà privata).
- ▶ Si estende a qualsiasi danno, patrimoniale e non patrimoniale, riconosciuto dalla legge, purché derivante da responsabilità extracontrattuale.
- ▶ Riguarda terze persone, cioè persone estranee all'assicurato: non sono considerati terzi, ad esempio, i dipendenti quando subiscono il danno in occasione del lavoro o del servizio cui sono addetti.



L'assicuratore assume a suo carico, entro i limiti del massimale, il risarcimento dovuto a terzi per liquidazioni amichevoli (*stragiudiziali*) o per sentenza (*giudiziali*), nonché le relative spese ed interessi. Sostiene anche, in eccedenza al massimale ma per non più di un quarto di esso (art. 1917, 3° comma del Codice Civile), le spese per resistere alle pretese del danneggiato, sia questi un terzo, un dipendente o chiunque agisca surrogandone i loro diritti.

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) riguarda ora il rischio illustrato nel precedente paragrafo, trasferendo a carico dell'assicuratore gli oneri risarcitori che possono derivare al datore di lavoro sia ai sensi della legge speciale (il TU 1124/1965 ed il D.Lgs. 38/2000) che ai sensi della legge ordinaria (le norme del Codice Civile).

È da sottolineare che mentre l'INAIL corrisponde gli indennizzi sotto forma di rendita (salvo i casi del danno biologico dal 7% al 16% che vengono liquidati in un'unica soluzione), la rivalsa viene sempre esercitata in forma di capitalizzazione di quanto erogato all'infortunato, per cui le rivalse dell'Istituto presentano sovente somme di entità assai rilevante.

L'assicurazione della RCO può (a ns. avviso deve) essere estesa anche alle malattie professionali, che rientrano nella medesima disciplina INAIL degli infortuni. **(fine fonte ANIA)**

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO devono prevedere l'estensione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 222/1984.

Dalle scarse note sopra riportate si evidenzia che siamo in presenza di uno dei cardini portanti dell'intero sistema assicurativo di qualsiasi attività umana, stante la difficoltà di prevedere in qualche forma accettabile il "rischio" derivante da eventuali sinistri e le conseguenze che da esso possono ripercuotersi su patrimoni individuali o collettivi.

A maggior ragione, riferendoci al caso dell'Ente di Diritto Pubblico, occorre che la copertura assicurativa della responsabilità civile sia quanto più estesa possibile, a tutela principale dell'Ente medesimo e dei suoi amministratori, chiamati a difendere le peculiarità della "cosa comune".

La descrizione del rischio, come si è già visto, è decisiva per incanalare adeguatamente lo strumento di prevenzione assicurativa: se potrà sembrare a prima vista eccessivamente onnicomprensivo, se ne apprezzeranno tuttavia i principi ispiratori che consentiranno di non dover monitorare costantemente la polizza ad ogni minima variazione.

Grazie al principio secondo cui ciò che non è espressamente escluso rientra nell'operatività contrattuale, si sono fissati i giusti "paletti" entro cui orientare le prestazioni dell'assicuratore.

Sotto questo profilo la genericità di alcune formulazioni è da considerare rispettosa delle esigenze sopra menzionate, senza che - ci auguriamo - venga compromessa la precisione delle enunciazioni.

Nella responsabilità civile le somme che l'assicuratore mette a disposizione dell'assicurato sono dei massimali. Oggigiorno si preferisce utilizzare un unico massimale per evento, senza limitazioni di fattispecie di danno o di soggetto colpito. In passato, ma anche oggi saltuariamente, si prevedevano polizza con un massimale per evento (la massima esposizione dell'assicuratore), con un limite per la singola persona lesa e per i danni a cose ed animali. È evidente che nella scelta del massimale occorre individuare somme in grado di tenere indenni dalle conseguenze economiche di un sinistro di media entità, con almeno un deceduto o un ferito grave.

Nelle assicurazioni di responsabilità civile occorre prestare molta attenzione all'inizio e termine della garanzia. Esistono nella tecnica assicurativa tre diverse forme, di cui due relative all'inizio e la terza al termine delle garanzie:



⇒ **Claims made basic** (relativa all'inizio della garanzia)

L'assicurazione vale solamente per i sinistri verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della polizza. È il metodo più vincolante e al tempo stesso più pericoloso per l'assicurato, nel senso che la compagnia non prende in considerazione denunce di sinistro fuori scadenza contrattuale e comunque non avvenuti durante la validità della polizza (come la mettiamo coi sinistri del 31.12. alle ore 23,15 con polizza che scade alle ore 24 del 31.12. stesso?). Per ovviare si richiede almeno che l'assicuratore accetti le denunce presentate entro 6 mesi, 1 anno, dalla data di cessazione della polizza, fermo restando il criterio dell'inizio della garanzia.

⇒ **Claims made classic** (relativa all'inizio della garanzia)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato, e da questi denunciate, durante il periodo di validità dell'assicurazione. Questo meccanismo ha il vantaggio di comprendere in garanzia tutti i sinistri già verificatisi ma di cui l'assicurato non ha ancora conoscenza, e che si manifestano, in genere sotto forma di richiesta di risarcimento, durante il periodo di validità della polizza. Se si inserisce la clausola di accettazione delle denunce nei 6 mesi, un anno, dal termine del contratto, tutto può funzionare. Questo tipo di formulazione viene concessa per le responsabilità "professionali" (e quindi anche per la R.C. patrimoniale) molto più raramente per la R.C.T. / R.C.O. e per la tutela giudiziaria. Viene definita anche "retroattività di garanzia".

⇒ **Loss occurrence** (relativa al termine della garanzia)

L'assicuratore tiene a proprio carico tutti i sinistri verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e denunciati entro il termine della prescrizione ordinaria (quindi 5 o 10 anni dal loro verificarsi), anche se la polizza venisse nel frattempo a cessare. La loss occurrence è generalmente prevista nelle polizze rientranti nel segmento delle responsabilità civili, ma l'assicuratore richiede in genere un premio aggiuntivo per quella che viene definita "garanzia postuma" o "ultrattività di garanzia".

L'assicurazione della **RESPONSABILITÀ CIVILE** si articola nelle seguenti tipologie, ciascuna delle quali reca al proprio interno peculiarità imprescindibili:

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI ED I PRESTATORI DI LAVORO, denominata RCT/RCO

Si prefigge lo scopo di trasferire all'assicuratore essenzialmente le responsabilità di natura extracontrattuale, ovvero quelle extracontrattuali che possono anche configurarsi come extracontrattuali.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Si prefigge lo scopo di tenere indenne gli assicurati (pubblici amministratori, segretari e dipendenti) dalle somme che essi siano a chiamati a pagare o rimborsare a terzi, compresa l'Amministrazione di appartenenza, in conseguenza di fatti colposi, omissivi o commissivi, compiuti nello svolgimento delle proprie funzioni o mansioni e che determinino responsabilità ai sensi di legge.

Questa materia è talmente delicata che merita una trattazione a sé stante. Si troveranno note e commenti nel successivo capitolo "*Elementi di tecnica assicurativa*".

In questa sede ci si limita a sottolineare come l'assicurazione solitamente si rivolge alle persone (amministratori, segretario, dipendenti), che quindi rispondono solo in quanto sia accertata la colpa grave. Molto più difficile reperire garanzie che tengano indenne il Comune anche per i fatti colposi causati con colpa lieve. Anche laddove si reperiscano clausole in



tal senso, gli assicuratori richiedono franchigie elevatissime ed un notevole incremento di costo tali da non risultare sostenibile per l'amministrazione.

In questo tipo di assicurazione rientrano anche i "certificati Merloni" richiesti al progettista interno all'Amministrazione ai sensi dell'art. 30 5° comma della Legge 109/94 e s.m.i..

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA INQUINAMENTO

Questo tipo di assicurazione potrebbe rientrare nella garanzia RCT/RCO generale del Comune, ma occorre prevederne separata copertura stante la sua relativamente recente introduzione nel ns. sistema assicurativo.

Solo dopo i noti fatti di Seveso, nel 1976, l'Italia ha iniziato ad occuparsi autonomamente della materia.

Il rischio non presenta ancora quei connotati di statistica e di storicità tali da poterlo considerare alla stregua degli altri.

Per questo le quotazioni, a valere per tutte le compagnie, vengono diramate da uno speciale Pool costituito presso l'ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici), la quale determina anche le condizioni normative.

Nello specifico dei Comuni non risultano precedenti significativi di rischio, per cui riteniamo che occorra procedere ad oculute valutazioni di convenienza (nel rapporto costo/prestazioni) prima di accedere a siffatta garanzia.

Aggiungiamo, per completezza di informazione, che alcune Regioni rendono obbligatoria l'assicurazione dei danni da inquinamento a carico anche degli enti pubblici, ma in presenza di siti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti.

Lasciamo pertanto alla Vostra sensibilità e alla Vostra conoscenza diretta del territorio comprensoriale le stime e valutazioni del caso, limitandoci noi a sottolineare come il capitolato speciale consenta di attivare anche solo una parte delle garanzie ivi previste.

Col tempo si è riusciti ad ottenere dagli assicuratori l'inclusione nelle polizze di RCT dei danni derivanti da inquinamento accidentale. Si tratta di un valido palliativo che ha il pregio di non costare molto.

ASSICURAZIONE DELLA TUTELA GIUDIZIARIA

Si prefigge lo scopo di tenere indenne l'assicurato delle spese legali (sia per avvocati che per consulenti) sostenute in conseguenza di controversie di natura civile, penale o amministrativa. Tra i soggetti assicurati è importante includere anche il Comune, per poterlo tenere indenne dai costi sempre più rilevanti sostenuti per resistere ad azioni (o per promuoverne) in quanto figura giuridica autonoma (pensiamo ai ricorsi al TAR ad esempio).

Proprio perché stipulata autonomamente dall'assicurazione RCT/RCO, la Tutela Giudiziarica offre il vantaggio della libera scelta di legali e/o consulenti.

Importante

Abbiamo volutamente usato il plurale perché sovente gli assicuratori di questo ramo usano il singolare. Ciò significa che in caso di sinistro la Compagnia rimborsa il costo di 1 solo legale o consulente. Sono quindi esclusi a priori i colleghi di difesa o, per restare ai casi più normali, l'esigenza di ricorrere ai domiciliatari per i giudizi in Corte d'Appello o in Cassazione.

È accaduto anche di non vedere indennizzato il costo sostenuto da un dipendente comunale per il proprio difensore nominato in sostituzione di quello originariamente incaricato che, in pendenza di giudizio, si era ritirato dall'attività per raggiunti limiti di età.



La garanzia di tutela giudiziaria rappresenta quindi il naturale corollario e completamento delle garanzie di responsabilità civile (dell'Ente e personale di amministratori e dipendenti) precedentemente individuate.

Essa trova la sua giustificazione nella crescente tendenza da parte di chicchessia di risolvere le controversie mediante il ricorso all'autorità giudiziaria, la quale è sempre più "attenta" a qualsiasi avvenimento riguardante il settore pubblico; anche la Corte dei Conti - dopo la recente riforma - ha assunto le vesti di una vera e propria Magistratura inquirente, con le conseguenze a tutti note.

Non si possono poi ignorare i problemi posti dall'inversione dell'onere della prova: non compete a chi accusa provare la colpevolezza ma a chi è accusato di provare la propria innocenza.

A ciò si aggiunga che non sempre le controversie giudiziarie sfociano nei rischi garantiti dalle polizze di responsabilità civile ex Art. 1917 del Codice Civile, per cui è indispensabile prevedere la copertura del rimborso delle spese legali e dei consulenti tecnici.

La legittimazione alla contraenza ed al connesso pagamento dei premi in capo Comune si trova in più di una disposizione di legge e nei contratti collettivi di lavoro.

3.3.1 – Responsabilità civile verso i terzi ed i prestatori di lavoro (RCT / RCO)

Dopo tutte le considerazioni del punto precedente non rimane molto altro da dire, se non che:

- è essenziale la descrizione del rischio.
- Il capitolato deve prevedere a priori tutte le attività legittimamente esercitate dal Comune (non riferirsi mai al concetto di "istituzionale", perché molte delle attività svolte non rientrano in questo concetto (ad esempio il patrocinio o l'organizzazione di fiere, mostre, spettacoli e simili).
- Come inizio e termine della garanzia pensiamo che si debba indicare una claims made classic con loss occurrence. (vedi pagina 34).
- I massimali devono essere congrui. Oggigiorno suggeriamo di non restare al di sotto di queste soglie:

Garanzia	Descrizione	Massimale
RCT	Massimale UNICO per sinistro	€ 2.500.000,00
RCO	Massimale per sinistro di	€ 2.500.000,00
	Col limite per dipendente infortunato di	€ 1.500.000,00

- L'Assicurazione RCT/RCO prevede di norma la tassazione sulla base delle retribuzioni erogate al personale dipendente.
- Non è raro che gli assicuratori richiedano un premio minimo comunque acquisito quando le retribuzioni sono modeste e conseguentemente il premio ottenuto applicando il tasso di mercato risulterebbe così contenuto da non risultare remunerativo in base al rischio corso.

3.3.2 – Responsabilità civile patrimoniale

Questo tipo di garanzia assicurativa rappresenta il correlativo della precedente: se là ci si preoccupa di assicurare le responsabilità gravanti sull'ente in quanto figura giuridica, qui lo scopo della prestazione risiede nella tutela di quanti (amministratori e dipendenti) operano per conto dell'Ente medesimo.



Rispetto a quanto già annotato o commentato possiamo evidenziare che:

Relativamente al tema della colpa grave, prescindendo da ogni altra considerazione, si ritiene equo richiedere che il singolo assicurato (amministratore, segretario o dipendente) rimborsi al Comune la quota parte di premio che l'assicuratore dichiara in polizza essere da addebitare al rischio specifico della colpa grave. Solitamente tale quota parte è indicata nell'ordine del 20%.

Il contratto dovrà prevedere espressamente tra i soggetti considerati terzi l'Ente di appartenenza e lo Stato.

Come inizio e termine della garanzia esistono diverse opzioni tra retroattività e postuma: ciascuno potrà scegliere quella che maggiormente si adatta al caso specifico.

I massimali dovranno essere congrui e non risultare inferiori a:

Garanzia	Descrizione	Massimale
R.C. Patrimoniale	Massimale UNICO per sinistro	€ 1.000.000,00
	Massimale AGGREGATO ANNUO	€ 2.000.000,00

Occorre prestare attenzione ai sottolimiti che generalmente il mercato pone per alcuni tipi di danno. Ci riferiamo in particolare ai danni indiretti, alle attività di gestione del personale, a quelle tecniche (ambito edilizia e urbanistica), ai danni da inquinamento accidentale e a quelli ambientali, ai danni a cose in consegna o custodia, ai danni da rovina di edificio, vincoli urbanistici e simili.

Per questi stessi tipi di danno l'assicuratore chiede in genere uno scoperto di garanzia con il minimo di una franchigia assai elevati. Occorre prevedere un tetto massimo alla percentuale di scoperto.

I criteri per la determinazione del premio sono in genere legati alla qualifica professionale o alla carica, più raramente al coacervo di retribuzioni e compensi agli amministratori.

3.3.3 – Responsabilità civile danni da inquinamento

Come abbiamo già avuto modo di riferire nella parte generale, riteniamo che i “piccoli” Comuni (cui il presente studio è essenzialmente destinato) non debbano necessariamente attivare questo strumento di protezione passiva.

Ciò in quanto è plausibile che una valida clausola di “inquinamento accidentale” nell'ambito della polizza RCT/RCO risolva le esigenze di tutela.

3.3.4 – Tutela giudiziaria

In dettaglio possiamo prevedere:

Una sola polizza che veda tra i soggetti assicurati sia il Comune che i suoi amministratori, segretario e dipendenti (nonché altre figure della cui opera legittimamente il Comune di avvalga, come ad esempio il difensore civico oppure lavoratori in mobilità che tecnicamente non sono dipendenti). E' ovvio che in caso di controversia tra il Comune contraente la polizza ed un amministratore o altri la polizza non può che operare in favore del Comune.

Come inizio e termine della garanzia pensiamo ad una *claims made classic* abbinata alla *loss occurrence*. (Vedi pagina 34)

I massimali dovranno essere congrui e non risultare inferiori a:

Garanzia	Descrizione	Massimale
Tutela Giudiziaria	Massimale per sinistro	€ 25.000,00
	Massimale AGGREGATO ANNUO	€ 250.000,00



I criteri per la determinazione del premio sono normalmente due:

- Premio individuale secondo le varie categorie di rischio;
- Premio sulle retribuzioni a segretario e dipendenti e compensi amministratori.

La polizza è soggetta a regolazione del premio, con possibilità di estendere la garanzia cosiddetta "postuma" in favore di quanti, cessati o decaduti dalla carica, dimessisi o pensionati, si ritiene possano o debbano poter utilizzare tale estensione temporale dell'assicurazione per 5 o 10 anni.

3.4 Veicoli

In questo lotto rientrano tre diversi tipi di garanzia assicurativa:

- ▶ **RCA** (Responsabilità civile auto) rischi obbligatori e non ex Lege 990/69;
- ▶ **ARD** (Auto rischi diversi) **veicoli dell'Ente** (incendio, furto, kasko, eventi socio politici ed atmosferici);
- ▶ **ARD veicoli di terzi** (stesse garanzie di cui sopra per i veicoli di Amministratori, Segretari e Dipendenti utilizzati per motivi di servizio).

Il meccanismo è piuttosto semplice per la RCA in quanto si tratta di identificare sostanzialmente solo il massimale ed altri aspetti che vedremo poi in dettaglio.

Per quanto riguarda la ARD occorre scindere i veicoli dell'Ente da quelli di terzi.

Nel primo caso ci si riferisce al valore del bene, determinato con il criterio del valore allo stato d'uso o commerciale.

Nel secondo è preferibile indicare una somma a primo rischio assoluto, fermo restando il criterio del valore allo stato d'uso o commerciale. Nell'ARD veicoli di terzi si usa il primo rischio assoluto come elemento di perequazione, dato che non si conosce a priori il valore dei veicoli da assicurare.

Per quanto riguarda la RCA esistono diverse formule tariffarie in relazione al tipo di veicolo.

Stiamo parlando di:

- Bonus malus per le autovetture,
- tariffa fissa con pejus per scuolabus, autobus motocarri e autocarri,
- le macchine agricole e le macchine operatrici semoventi non sono soggette a personalizzazione tariffaria.

Recentemente per i ciclomotori e i motocicli nonché per gli autocarri si stanno affermando forme simili al bonus malus.

Nel ramo RCA il premio si determina sulla base di dati tecnici ricavabili dalla carta di circolazione e variabili in funzione della categoria dei veicoli:

- CV o KWH per autovetture.
- Peso complessivo a pieno carico per autocarri.
- N° posti a sedere per scuolabus e autobus.
- Cilindrata per ciclomotori, motocicli e motocarri.
- Peso in ordine di marcia per macchine operatrici semoventi.
- Le macchine agricole ed i carrelli non sono soggetti ad indicazione di dati tecnici.

Una annotazione specifica meritano i rimorchi.



I cosiddetti "carrelli appendice" non richiedono alcuna pattuizione particolare, nel senso che non vanno dichiarati nella polizza del veicolo che li traina e non devono soggiacere ad apposita copertura. Nel caso dei rimorchi targati (roulotte incluse), la circostanza deve obbligatoriamente essere riportata sulla polizza della motrice ed inoltre occorre stipulare obbligatoriamente la polizza del rimorchio stesso per il "così detto" rischio statico, (ovvero danni arrecati terzi dal rimorchio quando è staccato dalla motrice).

3.4.1 – Assicurazione RCAuto

Suggeriamo in primo luogo di adottare un massimale non inferiore a **€ 5.000.000,00** unico per sinistro.

Secondariamente è bene non limitarsi al trasferimento all'assicuratore dei soli rischi obbligatori previsti dalla vigente normativa, bensì includere le seguenti garanzie:

- 1) **Rinuncia alla rivalsa** nei confronti dell'Ente o società proprietaria o locataria e del conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persona in **stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) DL n° 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;
 - c) se il conducente è in possesso di **patente scaduta** per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
 - d) se il conducente è in possesso di **patente scaduta** per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d), la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
- 2) **Rinuncia alla rivalsa** nei confronti del solo Ente (o società proprietaria del veicolo assicurato): se il conducente non è abilitato a norma delle disposizione in vigore.
- 3) Naturalmente la rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la società proprietaria o locataria fossero stati a conoscenza prima del sinistro delle cause che avrebbero determinato il diritto all'azione di rivalsa.
- 4) **Tutela giudiziaria** specifica per il comparto veicoli con massimale non inferiore a **€ 10.000,00 per sinistro**.
- 5) Altre "**garanzie accessorie**" quali:
 - deroga ai 30 giorni nel caso di rinnovo,
 - responsabilità civile dei trasportati,
 - ricorso terzi da incendio, imbrattamento della tappezzeria,
 - rottura cristalli, perdite delle chiavi,
 - spese di immatricolazione, spese di assicurazione R.C.A.,
 - tassa automobilistica in caso di distruzione del mezzo.
- 6) Da ultimo suggeriamo sempre l'attivazione dei pacchetti di garanzia "**assistenza**" che oramai vengono proposti da tutti i principali assicuratori.



3.4.2 – Assicurazione RCAuto libro matricola

Qualora il numero dei veicoli superi le 15 unità, suggeriamo di adottare la forma gestionale del **"libro matricola"** ►. Ciò comporta normalmente una riduzione di premio, semplifica la gestione sia per la Compagnia che per l'Assicurato e non ha controindicazioni salvo l'attenzione da dedicare alle forme di personalizzazione tariffaria in caso di sostituzione di un veicolo con un altro.

► (Prassi in uso soprattutto nel Ramo RCAuto, che consente di gestire con un singolo contratto tutti i veicoli di proprietà o nella legittima disponibilità dello stesso Contraente. Sono così ammesse inclusioni ed esclusioni durante l'anno, con conguaglio al termine dell'annualità assicurativa: al premio dovuto, si deduce quanto corrisposto anticipatamente. Si ricorre al libro matricola anche in altri rami, allorquando si tratta di assicurare beni o persone con frequenti movimentazioni in entrata o in uscita).

3.4.3 – Assicurazione ARD Veicoli dell'Ente

Si deve garantire l'intero parco veicoli/natanti dell'Ente sulla base dei già indicati criteri del valore intero col il criterio del valore allo stato d'uso (paragonabile a quello commerciale).

Dal punto di vista operativo, alcuni assicuratori inseriscono queste garanzie nelle polizze RCA.

Il nostro suggerimento è quello di tenerle divise perché un conto è garantire i danni a terzi e un conto è avere rapporto con l'assicuratore diretto. A ciò si aggiunga che è possibile stipulare per questo comparto polizze cumulative anche per piccoli parchi veicoli.

Un cenno a parte merita la garanzia kasko, la più onerosa è quella genericamente soggetta a scoperti e/o franchigie. L'esperienza fin qui maturata consente di rilevare come in genere i Comuni attivano questa garanzia sempre per gli autobus o scuolabus, sovente per gli altri tipi di veicolo se di nuova immatricolazione, più raramente negli altri casi.

Da ultimo si ricordi che, nella determinazione degli indennizzi ARD, i danni alle parti meccaniche sono di norma soggetti ad una decurtazione percentuale (mai superiore al 50%) in funzione degli anni di vita del veicolo.

3.4.4 – Assicurazione ARD Veicoli di terzi

Si tratta di assicurare i veicoli di Amministratori, Segretario, Dirigenti e dipendenti dell'Ente, esclusivamente durante il loro utilizzo per ragioni e/o incarichi e/o missioni di servizio autorizzate dal Contraente/Comune.

È possibile garantire il rischio in itinere che, per alcune categorie professionali, è previsto nella contrattualistica di lavoro.

E bene precisare in polizza che i veicoli non devono essere intestati al Comune: ciò consente di poter tenere in garanzia anche i veicoli di familiari dell'Amministratore o Dipendente quando egli sia impossibilitato all'utilizzo del proprio veicolo.

Normalmente questo tipo di assicurazione viene basato sul chilometraggio, proprio allo scopo di non dover indicare targa e tipo di veicolo (che sono soggetti per loro natura ad essere sostituiti).

E comunque fatta salva la possibilità di garantire i veicoli con targa identificata.

In tal modo è possibile prevedere ed estendere garanzie supplementari che di solito non vengono prestate nella forma chilometrica. Questo tipo di copertura "analitica" si lascia preferire al precedente soprattutto quando si tratta di garantire pochi veicoli.



Elemento essenziale è richiedere la copertura senza scoperto e/o franchigia: è possibile ottenerla propria perché lo dispongono diversi contratti di lavoro. Per il Comune d'altronde sarebbe particolarmente oneroso e antipatico dover discutere con un proprio Amministratore o Dipendente sul come, quando e come indennizzare la quota a parte del danno non corrisposto dall'Assicuratore.

Da ultimo rammentiamo che, se la polizza è stipulata nella forma chilometrica, si dovrà necessariamente ricorrere ad un massimale (con il massimo del valore commerciale del veicolo), mentre se si opta per la forma analitica delle targhe identificate si può scegliere anche per il valore effettivo del veicolo.

Suggeriamo in ogni caso di richiedere massimali non inferiori a **€ 15.000,00**.

Rammentiamo che la garanzia trae la propria legittimazione dal Vostro contratto di lavoro: **è un rischio da assicurare obbligatoriamente per i Dirigenti ed i Dipendenti**.

Quanto agli Amministratori si richiama per analogia il disposto del D.Lgs. 267/2000.

Nella forma chilometrica l'assicuratore richiede solitamente un premio minimo, comunque acquisito dalla compagnia, pari in genere a 10.000 km.

CAPITOLO 4

Protocollo operativo

Occorre preliminarmente ricordare che l'articolo 23 della Legge 18/04/2005 n° 62, non modificato, ed anzi rafforzato, dal D.Lgs. 163/2006, impone alla Pubblica Amministrazione l'indizione di gare a evidenza pubblica per le forniture di beni e servizi.

I contratti di assicurazione rientrano nella categoria dei servizi, al numero 6, lettera a) dell'allegato IIA del citato D.Lgs. 163/2006 (Rif. CPC ex 81, 812, 814; Rif CPV da 66100000-1°66430000-3).

Ciò determina da un lato l'impossibilità di accedere ai rinnovi che, con l'andamento attuale del mercato, risultavano fino ad ora decisamente vantaggiosi per gli Enti; dall'altro lato si conferma che le polizze giunte alla loro naturale scadenza cessano senza obbligo di disdetta.

Raccomandiamo ai Comuni di prestare attenzione a quegli assicuratori che non applicassero questa norma.

Chi nei Comuni è chiamato a seguire le assicurazioni deve, a nostro parere, predisporre una scaletta operativa che tenga conto delle indicazioni di carattere generale e specifico della presente relazione e di quelle peculiari per l'amministrazione di appartenenza che avrà sviluppato seguendo i percorsi delle schede tecniche e dei capitoli.

L'ordine procedurale potrebbe essere il seguente:

- 01) Discutere ed approvare/far approvare i risultati** frutto del lavoro svolto, apportando le eventuali variazioni che venissero ritenute opportune e/o utili per l'Amministrazione.
- 02) Individuare il periodo dell'anno** in cui far confluire la scadenza delle polizze.
- 03) Individuare le priorità di intervento** in funzione delle oggettive indicazioni di risk management e delle Vostra disponibilità finanziarie.

L'ordine delle priorità che viene abitualmente seguito è il seguente:

Rischio	Motivazione
RC AUTOVEICOLI/NATANTI	In genere si ottengono risparmi
RCT/O GENERALE DELL'ENTE	Fondamentale sistemare questo rischio
TUTELA GIUDIZIARIA	È il ramo nel quale si registra il maggior numero di sinistri
R.C. PERSONALE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	A parte gli obblighi dei vari CCNL è un rischio secondo solo alla RCT/O
INCENDIO ED ALTRI EVENTI	Una adeguata copertura del patrimonio è importante per la salvaguardia del bene collettivo.
FURTO E RAPINA	Idem come sopra
ELETTRONICA ALL RISKS	Idem come sopra
AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	Si deve rispettare i C.C.N.L.
AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI DEL COMUNE	Pur essendo patrimonio comunale i veicoli sono soggetti a obsolescenza e quindi rappresentano l'ultima delle priorità



04. Avviare le procedure di gara secondo le indicazioni del punto seguente

Procedura di gara

Abbiamo già visto come i capitolati sottoposti alla Vostra attenzione prevedano la possibilità di essere immediatamente oggetto di gara prescindendo dalle polizze vigenti, fatte salve le Vostre prerogative decisionali e verificata la necessaria disponibilità finanziaria.

Salvo quanto previsto eventualmente nel Vostro regolamento, la procedura rientra a nostro avviso tra quelle indicate dal D.Lgs. 163/2006.

Tenuto conto del presunto valore dell'appalto (da calcolarsi sulla durata complessiva dei contratti assicurativi e separatamente per ciascun lotto da aggiudicare), ben difficilmente si supererà la soglia di € 211.000,00, come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera b.1, e secondo il metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 12 lettera a.1).

Come noto si possono avere 4 diversi tipi di procedura di aggiudicazione:

Ord.	Tipo procedura	Caratteristiche
A	PROCEDURA APERTA	Procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
B	PROCEDURA RISTRETTA	Procedura alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto le imprese invitate dall'Amministrazione aggiudicatrice.
C	PROCEDURA NEGOZIATA	Procedura in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto (compreso il cottimo fiduciario).
D	DIALOGO COMPETITIVO	Procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale i candidati saranno invitati a presentare le offerte; può partecipare qualsiasi operatore economico.

Per quanto ci compete non abbiamo indicazioni di sorta da fornire al Comune, libero di adottare la procedura più consona alle proprie esigenze.

Noi ci limitiamo a segnalare che:

- la procedura scelta dovrà tenere conto dei tempi a disposizione per attivare le coperture in funzione delle priorità dell'Ente e anche dei costi da sostenere per la sua attivazione.
- il ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione di bando è ammesso specificamente per il settore dei servizi assicurativi dalla lettera c) dell'Art.56 del D.Lgs.163/2006.

Lo strumento adottato (ovvero il capitolato speciale) è infatti tale da non consentire a priori la predeterminazione del prezzo.

Qualora il Comune intenda avvalersi di una procedura ristretta e/o negoziata, sarebbe opportuno invitare gli assicuratori presenti sul territorio e quelli che hanno avuto precedenti rapporti con l'Amministrazione.

Le Compagnie appartenenti ai primi cinque gruppi assicurativi nazionali vantano tutte specifiche esperienze con le pubbliche amministrazioni e coprono quote di mercato di oltre l'80%.

Rammentiamo che l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 consente l'aggiudicazione dei servizi di importo inferiore a € 20.000,00, mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.



Tempi di gara

In merito al comportamento di quelle Amministrazioni che ricorrono alla procedura accelerata riducendo in modo significativo il termine che deve intercorrere tra la pubblicazione del bando e la ricezione delle offerte precisiamo quanto segue.

L'abrogato D.Lgs. 157 del 1995 prevedeva che nell'asta pubblica il termine di ricezione delle offerte non fosse inferiore a 52 giorni, che potevano essere ridotti a 36 giorni ed eccezionalmente a 22 qualora la procedura di gara fosse stata già pubblicizzata con il bando indicativo di cui all'art. 8 comma 1 del decreto D.Lgs. 157 del 1995.

Nella licitazione privata il termine di presentazione delle richieste di invito non poteva essere inferiore a 37 giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Detto termine poteva essere ridotto a 15 nei casi d'urgenza.

Il termine di presentazione delle offerte non poteva essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione delle lettere di invito, che potevano essere ridotto a 26 giorni ed eccezionalmente a 10 nei casi d'urgenza, in caso di bando indicativo ex art. 8 comma 1 del decreto D. Lgs. 157 del 1995.

Il nuovo codice dei contratti pubblici (Art. 70 del D.Lgs. 163/2006) ha sostanzialmente confermato i termini ordinari per le procedure aperte (52 gg.) e per le procedure ristrette (37 gg. per la presentazione delle domande di partecipazione dalla trasmissione della lettera di invito e 40 gg. per la presentazione delle offerte dalla spedizione dell'invito), prevedendo casi di riduzione dei termini con particolare riferimento alle modalità di redazione/trasmissione elettronica (art. 70 comma 7 del D.Lgs. 163/2006).

Riteniamo utile fornire le tabella riepilogative:

Lavori forniture e servizi sopra soglia (Art. 70 D. Lgs. 163/2006)

PROCEDURE APERTE	TERMINE ORDINARIO	PUBBLICAZIONE AVVISO PRE INFOMAZIONE	REDAZIONE TRASMISSIONE ELETTRONICA DEL BANDO	ACCESSO ELETTRONICO LIBERO E COMPLETO AL CAPITOLATO E ALTRI DOCUMENTI	PROCEDURA ACCELERATA PER RAGIONI DI URGENZA	PROCEDURA ACCELERATA PER RAGIONI DI URGENZA CON REDAZIONE E TRASMISSIONE ELETTRONICA
Termini minimi di presentazione delle offerte	52 gg. dalla trasmissione del bando	Riduzione a 36 a min 22 gg. dalla trasmissione del bando	Riduzione di 7 gg.	Riduzione di 5 gg. (cumulativa con altre riduzioni)		
PROCEDURE RISTRETTE						
Termini minimi di presentazione delle domande partecipazione	37 gg. dalla trasmissione del bando		Riduzione di 7 gg.		Riduzione fino a 15 gg.	Riduzione fino a 10 gg
Termini minimi di presentazione delle offerte	40 gg. dalla spedizione delle lettere di invito	Riduzione da 36 a min 22 gg. dalla spedizione dell'invito		Riduzione di 5 gg. (cumulativa con altre riduzioni)	Riduzione fino a 10 gg.	

**Servizi e forniture sotto soglia (Art. 124 D. Lgs. 163/ 2006)**

PROCEDURE APERTE	TERMINE ORDINARIO	PUBBLICAZIONE AVVISO PRE INFORMAZIONE	REDAZIONE TRASMISSIONE ELETTRONICA DEL BANDO	ACCESSO ELETTRONICO LIBERO E COMPLETO AL CAPITOLATO E ALTRI DOCUMENTI	PROCEDURA ACCELERATA PER RAGIONI DI URGENZA	PROCEDURA ACCELERATA PER RAGIONI DI URGENZA CON REDAZIONE E TRASMISSIONE ELETTRONICA
Termini minimi di presentazione delle offerte	15 gg. dalla pubblicazione del bando	Riduzione da 10 a min 7 gg. dalla pubblicazione del bando				
PROCEDURE RISTRETTE						
Termini minimi di presentazione delle domande partecipazione	7 gg. dalla pubblicazione del bando				Riduzione fino a 10 gg.	
Termini minimi di presentazione delle offerte	10 gg. dalla spedizione delle lettera di invito	Riduzione da 36 a min 22 gg. dalla spedizione dell'invito		Riduzione di 5 gg. (cumulativa con altre riduzioni)	Riduzione fino a 5 gg.	

Da quanto sopra esposto se ne deduce che in caso di asta pubblica, per gli appalti sopra soglia, qualora non sia stato pubblicato l'avviso di pre-informazione il termine per la presentazione delle offerte può essere ridotto al massimo a 40 gg. dalla pubblicazione del bando.

Nelle aste sotto soglia, in assenza di avviso pre-informativo, il termine non può essere inferiore a 15 gg.

Il mancato rispetto dei termini, così come degli obblighi di pubblicità, può comportare l'annullamento dell'intera procedura.

"E' chiaro che, se il legislatore prescrive un termine minimo da lasciare ai concorrenti per la presentazione delle offerte, è perché essi possano formulare un'offerta ponderata e idonea a conseguire l'aggiudicazione, e che, se il termine minimo viene violato dall'amministrazione che indice la gara, si deve presumere il concorrente non abbia potuto presentare un'offerta sufficientemente ponderata; diversamente, la prescrizione legislativa del termine minimo verrebbe vanificata" (In questi termini il Consiglio di Stato, sez. V, 01-03-2003, n. 1161)

Ne consegue che l'approssimarsi della scadenza delle polizze assicurative non è motivo sufficiente per giustificare la riduzione dei termini al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal legislatore.

In particolare il nuovo codice dei contratti pubblici, nel codificare un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha stabilito che si può ricorrere alla trattativa privata quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini proposto dalle procedure di evidenza pubblica.

Le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti (art. 57 del D. Lgs. 163/2006).

Ciò significa che una pubblica amministrazione non può invocare come ragione di urgenza che giustifichi il ricorso alla trattativa privata, il fatto che a causa dell'approssimarsi del termine di scadenza delle polizze, si resterebbe privi delle necessarie coperture assicurative. Spetta all'amministrazione organizzarsi e predisporre quanto necessario per rispettare termini, condizioni e modalità delle procedure di evidenza pubblica.

CAPITOLO 5

Elementi di tecnica assicurativa

NORME DEL CODICE CIVILE - CENNI SIGNIFICATIVI

Le norme del Codice Civile che regolamentano l'assicurazione sono riportate agli articoli che vanno dal 1882 al 1932. Altre norme che influenzano il settore sono ovviamente quelle del libro IV, titolo II, inerenti i contratti in generale.

Evidenziamo per sommi capi alcuni aspetti salienti.

Artt. 1892, 1893, 1894

Le assicurazioni si basano sulle dichiarazioni rese dal proponente in sede di conclusione del contratto: esse rappresentano gli elementi su cui l'assicuratore poggia le proprie valutazioni circa l'assumibilità del rischio e l'entità del premio da richiedere.

Se tali dichiarazioni sono inesatte e/o reticenti - con o senza dolo e colpa grave - il contratto può essere nullo o inefficace, nel senso che l'assicurato può perdere il diritto all'indennizzo.

Ne consegue che in sede di stipulazione di una qualsiasi polizza di assicurazione occorre prestare molta attenzione alle dichiarazioni contrattualmente rese, anche se nella maggior parte dei casi esse sono di fatto demandate a formulari e stampati di rito (e pertanto difficilmente individuabili) o alla buona fede e competenza di chi materialmente predispone il contratto.

Costituiscono parziale eccezione a quanto sopra detto le polizze il cui testo è espressione diretta e concorde della volontà delle parti di concludere solo ed esclusivamente "quel" particolare tipo di contratto, con clausole integralmente dattiloscritte.

Anche quando le polizze di assicurazione sono frutto di procedure di gara da parte di pubbliche amministrazioni occorre prestare attenzione poi a come i testi vengono riportati o trasferiti sulla modulistica delle compagnie, tendenzialmente refrattarie ad adattare le proprie impostazioni alle esigenze degli assicurati.

Art. 1908

Tratta del valore dei beni assicurati e stabilisce che deve corrispondere a quello che le cose perite o danneggiate avevano al momento del sinistro: si definisce pertanto **valore reale o allo stato d'uso**. Esso tiene conto di ogni circostanza influente, soprattutto del deprezzamento dovuto a stato, uso, conservazione, vetustà ecc.

Nell'assicurazione contro i danni, pertanto, il danneggiamento subito da un bene viene ridotto in rapporto alla proporzione che intercorre tra il costo di ripristino o riacquisto a nuovo del bene medesimo ed il valore reale che tale bene ha.

Per esemplificare: accade un incendio che danneggia parzialmente un fabbricato. Le spese di riparazione ammontano a € 5.000,00, ma poiché è stato edificato da oltre 50 anni e non è in buone condizioni di manutenzione, il suo valore si riduce del 30%. L'indennizzo cui sarà obbligato l'assicuratore ammonterà pertanto a soli € 3.500,00 (danno di € 5.000,00 meno il 30%).

Per ovviare a ciò è valsa nel tempo la possibilità di assicurare i beni secondo il concetto di **valore a nuovo** (Vedasi definizioni). L'assicurazione prestata nella forma del valore a



nuovo presuppone che la somma garantita si riferisca a tale valore; il premio corrisposto dal contraente è conseguentemente più elevato rispetto ad una polizza avente il riferimento del valore reale, ma in caso di sinistro il beneficio che ne deriva supera nella quasi totalità dei casi ogni altra considerazione di opportunità o convenienza.

Lo stesso Art. 1908 ammette infine la possibilità che le parti attribuiscano un valore certo ai beni da assicurare già in sede di determinazione dei patti contrattuali. Ciò avviene mediante una **stima accettata** per iscritto dalle parti medesime.

Il costo della stima grava sull'assicurato, che però beneficia di una riduzione del premio solitamente oscillante attorno al 10%. La stima accettata è in genere richiesta dalle compagnie quando si tratta di garantire rischi di particolare pregio o comunque al di fuori dei canoni tradizionali, quali oggetti e/o collezioni d'arte, preziosi, imbarcazioni e simili. È invece l'assicurato a ritenerla opportuna nel caso si debbano garantire insediamenti di rilevanti dimensioni, oppure somme ingenti, per cui il costo della perizia diventa ipso facto immediatamente ammortizzabile e si ha il vantaggio di non dover ridiscutere l'attribuzione del valore in caso di sinistro.

Art. 1907

Il valore assicurato (reale o a nuovo secondo quanto pattuito) deve corrispondere a quello effettivo riscontrato in sede di perizia al momento del sinistro; se in tale circostanza il valore assicurato risulta inferiore a quello effettivo, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. In gergo assistiamo all'applicazione della **regola proporzionale**.

(Es: incendio con danno da € 5.000,00 su immobile che vale € 50.000,00 ma è assicurato per € 30.000,00. L'indennizzo sarà pari a € 3.000,00, corrispondendo esattamente alla proporzione - riferita all'entità del danno - tra somma assicurata e valore effettivo del bene.)

A tale eventualità si può ovviare parzialmente mediante la cosiddetta "**deroga alla regola proporzionale**": viene tollerata una scopertura assicurativa, rispetto all'effettivo valore del bene, di una percentuale oscillante tra il 10 ed il 20% o anche mediante la cosiddetta "**leeway clause**" che prevede l'inclusione automatica, fino ad un massimo del 20% delle somme assicurate, dei beni acquisiti dall'Ente dopo la decorrenza contrattuale, previo conguaglio del premio a fine anno assicurativo.

È tuttavia preferibile verificare periodicamente la congruità delle somme assicurate.

Art. 1910 - 1911

La coassicurazione è uno strumento che consente di ripartire tra più assicuratori quote predeterminate di un medesimo rischio. In questi casi si parla tecnicamente di "**coassicurazione diretta**", regolamentata dall'art. 1911 del Codice Civile. Occorre prestare attenzione al fatto che ciascun assicuratore risponde limitatamente e proporzionalmente alla propria quota, con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale tra i vari assicuratori. In caso di sinistro, soprattutto di una certa entità, si può porre il problema di uno dei compartecipanti al rischio che la pensa diversamente dagli altri e crea difficoltà alla liquidazione. Ciò può creare confusione e disagi, quindi nella Pubblica Amministrazione si cerca, ove possibile, di non dover ricorrere alla coassicurazione o, ove essa risulta necessaria in funzione dei volumi da garantire, si richiede la partecipazione solidale. Non è così automatico che venga accettata, ma il tentativo si deve attuare.

La coassicurazione diretta è dal punto di vista giuridico diversa dall'associazione temporanea di imprese. La prima consente in ogni modo di utilizzare il background del mercato assicurativo e le regole non scritte che lo governano; la seconda – se non appositamente regolamentata – pone ulteriori difficoltà.



Nelle procedure di gara e/o selezione, quindi, l'amministrazione deve cautelarsi in termini di solidità patrimoniale e culturale degli assicuratori, chiedendo almeno un determinato rating.

(Il rating è il giudizio espresso da società specializzate sulla analisi della qualità dell'andamento finanziario di un'azienda.)

Quanto alla **“coassicurazione indiretta”** di cui all'art. 1910 del Codice Civile regola la ipotesi di un rischio assicurato presso diversi assicuratori e con contratti diversi. L'ipotesi è decisamente infrequente nella pubblica amministrazione e non merita particolari commenti.

Art. 1916

È opportuno richiamare anche il disposto dell'Art. 1916 del Codice Civile, che disciplina la delicata materia del diritto di rivalsa (o, meglio, di surroga) dell'assicuratore. Esso recita testualmente:

“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o affini dell'assicuratore stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

La norma è stata oggetto di diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale. I più significativi sono volti a ritenere l'articolo 1916 costituzionalmente illegittimo:

- ▶ Nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicuratore a titolo di risarcimento del “danno biologico” (n. 356 del 18.07.1991).
- ▶ Al comma 2, nella parte in cui non annovera tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato (n° 117 del 21.05.1975).

Particolare significativo riguarda l'assicurazione obbligatoria RCAUTO, in quanto l'Art. 18 della legge 990/69 fissa i criteri del diritto dell'assicuratore a rivalersi nei confronti dell'assicurato nelle ipotesi in cui il primo (l'assicuratore) non abbia potuto opporre al terzo danneggiato le eccezioni previste dal contratto assicurativo.

La materia è stata ed è tuttora oggetto di diversi pronunciamenti. In questa sede ci si limita a segnalare che per la R.C. AUTO il legislatore ha previsto uno specifico strumento di tutela dell'assicuratore - chiamato a risarcire sempre il terzo danneggiato dalla circolazione del veicolo assicuratore -, diverso dal diritto di surrogazione previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile.

Di norma l'assicuratore è solito oggiogiorno rinunciare ad avvalersi del diritto di surroga in tutti i contratti tradizionali (infortuni, incendio ed altri eventi, assicurazioni patrimoniali, ed anche R.C. generale). Abitualmente l'assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti del contraente, dell'assicurato e delle persone che a qualsiasi titolo prendono parte alle attività dell'assicurato oppure che siano oggetto del contratto di assicurazione.



Art. 1917

Tratta dell'assicurazione della responsabilità civile. Merita un commento il terzo comma, che dispone come le spese per resistere all'azione del terzo danneggiato gravino sull'assicuratore fino ad un quarto del massimale. Se esso risulta insufficiente, le spese di resistenza e/o soccombenza vengono ripartite tra assicurato e assicuratore in proporzione del rispettivo interesse.

La norma è derogabile solamente in senso più favorevole all'assicurato. Esistono casi in cui l'assicuratore accetta di farsi carico delle spese di resistenza e/o soccombenza anche in aggiunta al massimale di polizza, fermo restando il limite del suo quarto.

5.1 Colpa grave

Il concetto di colpa è definito dall'Art. 43 del Codice Penale (elemento soggettivo del reato).

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogniqualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Le più significative figure di delitto colposo previste dal codice penale sono reperibili in:

Norma	Descrizione
Art. 057	reati commessi col mezzo della stampa periodica
Art. 251	inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
Art. 254	agevolazione colposa (reato di distruzione o sabotaggio di opere militari)
Art. 259	agevolazione colposa (reato di spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione)
Art. 261	rivelazione di segreti di Stato
Art. 335	violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose...sequestrate
Art. 350	agevolazione colposa (reato di violazione di sigilli)
Art. 355	inadempimento di contratti di pubbliche forniture
Art. 387	colpa del custode
Art. 388 bis	violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose...pignorate
Art. 391	procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive
Art. 449	delitti colposi di danno
Art. 450	delitti colposi di pericolo
Art. 451	omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Art. 452	delitti colposi contro la salute pubblica
Art. 500	diffusione di una malattia delle piante o degli animali
Art. 527	atti osceni
Art. 589	omicidio colposo
Art. 590	lesioni personali colpose

La valutazione del grado della colpa è demandata dalla legge alla discrezionalità del giudice così come previsto dagli Artt. 132 e 133 e 133-bis del Codice Penale.

Non è stata reperita una "classificazione" dei gradi di colpa. Essa è normalmente così apprezzata, in relazione alle circostanze dell'evento: lievissima, lieve, grave, gravissima.

Sovente – anzi quasi sempre – la legge abbina i due elementi psicologici del reato (il dolo e la colpa grave) agli effetti di particolari situazioni di rilevanza sia civile che penale ed ora anche amministrativa.

Questo a significare che quando la colpa è grave, in un fatto od evento determinati da azione od omissione contro l'intenzione dell'agente, la valutazione della legge è tale da assimilarla – pur continuando a distinguersela che non potrebbe essere altrimenti – al reato doloso.

Nelle situazioni di rilevanza per il settore assicurativo, la colpa grave è citata in più di una circostanza, quale ad esempio nel Codice Civile:



- * Art. 1892 dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave.
- * Art. 1900 sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell'assicurato e dei dipendenti.
- * Art. 2043 risarcimento per fatto illecito.
- * Art. 2044-2059 per le fattispecie di responsabilità e dei risarcimenti.

È opportuno trascrivere integralmente il disposto dell'Art. 1900 C.C. per le implicazioni e ripercussioni che ha in ambito assicurativo: *“L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore”.*

Da qualche tempo e da più parti si sostiene che la colpa grave, al pari del dolo, sia nella pubblica amministrazione un aspetto inassicurabile.

Non solo è vero il contrario, ma a ns. parere verrebbe meno alla “diligenza del buon padre di famiglia” l'amministrazione che non garantisse in determinati rischi anche i sinistri causati con colpa grave delle persone di essa cui deve rispondere.

La materia è tuttavia talmente delicata e complessa che necessita di approfondimento in separata sede.

5.2 Alcuni concetti di carattere assicurativo

Esistono ancora alcuni concetti da chiarire quando parliamo di trasferire i rischi ad un assicuratore: la loro conoscenza aiuta a capire i meccanismi ed evita discussioni.

1. Criterio dell'assicurazione

Rientrano in questa locuzione i concetti legati alla determinazione del valore della cosa assicurata. Trattiamo quindi di **valore a nuovo** oppure di **valore reale o allo stato d'uso**. Rimandiamo alle definizioni riportate alla precedente sezione D ed ai chiarimenti forniti a proposito dell'Art. 1908 del Codice Civile.

2. Forma dell'assicurazione

Rientrano in questa locuzione i concetti legati alla determinazione dell'indennizzo. Parliamo di **valore intero** quando stabiliamo in polizza che la somma assicurata corrisponde all'effettivo valore (sia esso a nuovo o reale) del bene e quindi ci attendiamo che in caso di sinistro esso ci sia indennizzato per intero – ovviamente in rapporto all'entità del danno. Il rischio, come abbiamo visto in altra parte della relazione, consiste nella possibilità di essere indennizzati del danno subito nella proporzione esistente tra somma assicurata ed effettivo valore del bene. È la forma assicurativa che costa meno, soprattutto con riferimento ai rischi del furto.

Trattiamo invece di **primo rischio assoluto** quando stabiliamo in polizza un massimo indennizzo che prescinde dalla consistenza complessiva del bene garantito. In questo caso siamo disposti a correre in proprio la quota parte di rischio rappresentata dalla differenza tra il valore del bene e la somma assicurata a primo rischio assoluto. Naturalmente il problema si pone solamente per sinistri di rilevante entità o quando è molto ampia la forbice tra valore effettivo e somma assicurata. In sostanza è un massimale. Nel



primo rischio assoluto l'assicuratore rinuncia all'applicazione della regola proporzionale e quindi richiede un premio più elevato rispetto al valore intero.

Da ultimo possiamo anche parlare di **primo rischio relativo** quando decidiamo di assicurare una parte del tutto (l'effettiva consistenza). È un mix di valore intero e di primo rischio assoluto, nel senso che accettiamo un massimo indennizzo predeterminato ma lo leghiamo al valore intero. Ciò significa che all'assicuratore forniamo un ulteriore elemento di quantificazione del premio dato dalla possibilità di applicare la regola proporzionale all'indennizzo se la somma che dichiariamo come effettiva consistenza non corrisponde alla realtà delle cose. Il premio è ovviamente una via mezzo tra il valore intero ed il primo rischio assoluto.

5.3 Modalità di trasferimento dei rischi all'Assicuratore

Quando pensiamo di stipulare una polizza dobbiamo decidere cosa vogliamo assicurare e come. Riteniamo quindi utile e opportuno fornire ulteriori considerazioni che potranno tornare utili quando affronteremo i casi concreti.

- **Assicurazioni obbligatorie.** Prima di tutto è bene accertarsi di sottostare agli obblighi assicurativi previsti dal ns. ordinamento.

Nel Vostro caso abbiamo:

Norma	Ord.	Descrizione
Legge 990/69	A	Assicurazione obbligatoria RCAUTO
Dlgs 163/2006	B	Codice contratti pubblici per la parte ex Legge "Merloni"
Legge 190/85	C	Legge sulla disciplina dei Quadri
CCNL Enti Locali	D	Contratto collettivo nazionale di lavoro (dirigenza + altre categorie) e contratto integrativo aziendale.
CCNL Segretari Comunali	E	Contratto collettivo nazionale di lavoro.

A – Legge 990/69

Nessun particolare commento, in quanto si tratta semplicemente di garantire i veicoli contro i rischi da circolazione.

B – D.Lgs. 163/2006

Come sarà evidenziato nell'unito sunto delle norme del nuovo codice degli appalti, che ingloba tanto la ex legge "Merloni" quanto il relativo regolamento di esecuzione, e che stabiliscono in tema di assicurazioni, occorre scindere tra gli obblighi richiesti ai terzi a vario titolo interessati e quelli inerenti i dipendenti.

L'obbligo specifico posto a carico della stazione appaltante è di assicurare il dipendente progettista interno contro i "rischi professionali".

C – Legge 190/85

L'Art. 5 della legge pone a carico del datore di lavoro l'obbligo dell'assicurazione del quadro per la responsabilità civile verso terzi.

È ovvio che negli Enti locali il concetto di quadro viene assorbito da quello di "funzionario".



D – C.C.N.L. Enti Locali

Soggetto	Ord.	Descrizione
Dirigenti	1	Il vigente C.C.N.L. dispone in materia di assicurazione infortuni, professionale ed extraprofessionale, con costo a carico dell'Amministrazione. Si tratta di assicurare capitali per i casi di morte e di invalidità permanente pari, rispettivamente a 5 e 6 volte la retribuzione di fatto. Per l'invalidità permanente parziale occorre riferirsi alle tabelle INAIL. Il vigente C.C.N.L. dispone che le responsabilità civili commesse dal dirigente nell'esercizio delle sue funzioni sono a carico dell'Amministrazione. In caso di procedimento penale tutte le spese sono a carico del datore di lavoro, comprese quelle di assistenza legale. Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro. Sono esclusi i casi di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.
Altri Dipendenti	2	Il vigente C.C.N.L. dispone in materia di assicurazione infortuni professionali con costo a carico dell'Amministrazione. Si tratta di assicurare capitali per i casi di morte e di invalidità permanente pari, rispettivamente a 5 e 6 volte la retribuzione di fatto. Per l'invalidità permanente parziale occorre riferirsi alle tabelle INAIL.
		Analogamente è prevista l'assicurazione per i veicoli personali utilizzati per ragioni di servizio.
		Da ultimo l'art. 43 delle code contrattuali dispone per l'assicurazione delle responsabilità civile e della tutela legale in favore del dipendente e con costo a carico dell'Amministrazione.

E – C.C.N.L. Segretari Comunali

Soggetto	Ord.	Descrizione
Segretari	1	Il vigente C.C.N.L. dispone in materia di assicurazione infortuni, responsabilità civile, kasko e tutela legale, come individuato alla precedente lettera D).

Nel concepire il progetto di trasferimento dei rischi all'assicuratore si deve quindi tenere presente questi obblighi, cui dare risposta prioritaria, ancorchè non univoca, bensì armonica con le esigenze di carattere generale.

► Beni Immobili

I titoli di godimento di un bene sono molteplici: dalla proprietà alla locazione - finanziaria e non -, dal comodato alla convenzione e simili. Può quindi accadere che una Pubblica Amministrazione utilizzi un bene immobile o ne consenta l'utilizzo a soggetti terzi.

Quale che sia la forma prescelta, è bene regolamentare i patti relativamente ai danni che una parte può arrecare all'altra e, di conseguenza, avere un occhio di riguardo alle problematiche risarcitoria, civilistica ed assicurativa.

Se il "contratto" prevede che l'utilizzatore del bene debba stipulare polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, incluso tra questi il proprietario, è ovvio che anch'esso si cauteri per i danni che la proprietà può arrecare all'utilizzatore, in quanto si instaurano i presupposti giuridici del contratto d'uso, assimilabile per questi aspetti alla locazione senza corrispettivo.



Il contratto potrebbe anche prevedere la reciproca rinuncia alla rivalsa ex Art. 1916 del Codice Civile per danni di cui fossero responsabili il proprietario o l'utilizzatore: ciascuna delle parti interessate si assicura in proprio per ciò che le compete e richiede al rispettivo assicuratore di rinunciare al diritto di surroga, salvi restando i diritti dei terzi. Dal punto di vista economico ne derivano risparmi per entrambi, ma alcuni opinano circa la legittimità di una volontaria rinuncia all'azione di regresso da parte di un'Amministrazione pubblica nei confronti di un terzo, essendo tra l'altro possibili disparità di trattamento tra i vari soggetti utilizzatori.

Può anche accadere che il proprietario dell'immobile lo ceda già assicurato e a titolo di comodato gratuito ma chiedendo all'utilizzatore di impegnarsi ad eseguire opere per ammontare predeterminato.

Il problema, in questi casi, è da un lato di non restare sottoassicurati, dall'altro di non stipulare duplici ed inutili coperture assicurative.

In genere è l'utilizzatore del bene a provvedere alla copertura, soprattutto laddove esegua a proprie spese importanti opere destinate a rimanere stabilmente quali migliorie dell'immobile (pensiamo alla messa in sicurezza o a norma di impianti elettrici e simili). In fin dei conti è l'utilizzatore che "qualifica" il rischio del bene in funzione dell'attività ivi svolta.

Però abbiamo sovente casi in cui è il proprietario a tenere indenne sotto il profilo assicurativo l'utilizzatore.

Nel trasferire all'assicuratore i rischi relativi agli immobili, quindi occorre preliminarmente accertare documentalmente chi ed in che modo ha già o deve assicurare l'immobile.

Successivamente suggeriamo di verificare la possibilità o, meglio, l'opportunità o necessità che l'utilizzatore – soprattutto se ente di diritto pubblico – intervenga nel vigente contratto di assicurazione per la parte di valore che reputasse non adeguatamente coperta e/o per le condizioni che a suo parere dovrebbero costituire oggetto di copertura. Questo meccanismo è codificato nella tecnica assicurativa e si chiama "**clausola DIC**" (difference in conditions).

Ci si deve poi occupare di due garanzie di responsabilità civile (non necessariamente alternative l'una all'altra) che però sono inserite per affinità nelle tradizionali polizze incendio – analitiche o all risks –.

Parliamo in primo luogo del cosiddetto **ricorso locatari**. Con tale apposita voce contrattuale la Compagnia tiene indenne il proprietario o concedente l'immobile delle somme che fosse chiamato a risarcire agli utilizzatori per responsabilità sancite dalla legge.

L'altra garanzia è il **ricorso terzi** che si prefigge lo scopo di tenere indenne il proprietario e l'utilizzatore del bene dei danni arrecati a persone o cose terze in conseguenza di un evento assicurato.

Non è raro che queste due garanzie incrementino nella polizza incendio i massimali della polizza di responsabilità civile verso terzi.

È da prevedere infine la **rinuncia al diritto di rivalsa** da parte della Compagnia nei confronti di quanti occupano e/o utilizzano i beni mobili ed immobili dell'ente assicurato (sia esso proprietario o utilizzatore del bene), per sinistri riconducibili a loro responsabilità. In tal modo si evitano inutili "doppioni", l'Amministrazione è ben tutelata dal proprio assicuratore e non è costretta a richiedere all'utilizzatore una copertura assicurativa che andrebbe analizzata di volta in volta e difficilmente presenterebbe lo stesso grado di protezione "passiva".



Resta inteso che tutt'altro ragionamento vale per la **responsabilità civile gestionale** del bene affidato a terzi: l'Ente "deve" pretendere un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di svolgimento delle attività ammesse e/o previste dal contratto, anche perché potrebbe essere chiamata in causa in caso di sinistro.

In conclusione pensiamo sia opportuno prestare particolare attenzione a tutti gli aspetti di questo specifico, agendo soprattutto sul versante delle clausole contrattuali e dell'assicurazione.

► Beni mobili

Naturalmente anche tutto ciò che non è un "bene" immobile può essere assicurato, con alcune avvertenze. In ambito assicurativo si individuano delle differenze tra arredamento, attrezzatura, macchinari, merci, "cose particolari" (vedasi definizioni) e valori. Occorre pertanto prestare attenzione nel momento del trasferimento alla corretta imputazione di valori nelle varie categorie di beni. Il motivo per cui si operano dette differenziazioni consiste essenzialmente nel diverso premio richiesto per i settori a maggior rischio in base alle tecniche di matematica attuariale.

Nel pubblico però abbiamo sperimentato con successo che è bene modificare le tradizionali impostazioni e parlare in genere di "contenuto" (vedere definizioni), cose particolari e valori, ottenendo così una semplificazione ed un vantaggio sia operativo che sostanziale. Il *divertissement*, se così possiamo dire, consiste nell'ossimoro tra il titolo della definizione, contenuto appunto, e la sua definizione, ove includiamo tutto ciò che non sia immobile e risulti nella legittima disponibilità dell'ente, anche posto all'aperto, non necessariamente al coperto.

► Danni indiretti

Il valore assicurativo è strettamente connesso alla materialità del bene garantito, ma non è detto che gli effetti economici della sua perdita, totale o parziale che sia, si esauriscano con la riparazione o il rimpiazzo.

Se si verifica un sinistro che danneggia gravemente un immobile o anche solo un macchinario importante, da un lato perdiamo i giorni di lavoro occorrenti per le operazioni di demolizione e di ripristino, dall'altro potremmo aver perso dei dati che dobbiamo ricostituire, prescindendo dall'esistenza o meno delle copie di backup. Potremmo inoltre essere chiamati, quali erogatori di un pubblico servizio, a ridurre al minimo le conseguenze dell'interruzione dell'attività, e quindi a ricorrere a prestazioni di soggetti terzi per garantire comunque le prestazioni all'utenza. Tutto ciò rientra nell'accezione dei danni indiretti o delle perdite pecuniarie e può formare oggetto di trasferimento all'assicuratore.

► Responsabilità civile

Quando affrontiamo questo delicatissimo tema dobbiamo sempre avere ben chiaro di cosa stiamo trattando. La materia è talmente vasta che merita alcuni approfondimenti. Li potrete leggere nella relazione tecnica.

► Limitazioni all'indennizzo e/o al risarcimento

Nell'affrontare le modalità di trasferimento all'assicuratore di uno o più rischi possiamo ipotizzare che – nell'ambito delle tecniche di auto assicurazione previste dalle teorie di risk management – una quota parte del danno non si assicura. Lo scopo evidente è quello di contenere il costo della prestazione assicurativa a fronte di un danno che l'assicurato può



ragionevolmente sopportare dal punto di vista economico o che è talmente frequente in un determinato periodo da non costituire più un'alea bensì una certezza e quindi è assimilabile ad un costo di gestione ordinario.

Si può quindi decidere che la polizza di assicurazione preveda una **franchigia**, espressa generalmente in termini assoluti e/o uno **scoperto del danno**, espresso generalmente in termini percentuali. Scoperto e franchigia possono coesistere quando si decide di accettare uno scoperto del danno in forma percentuale con un minimo comunque non indennizzabile (franchigia) predeterminato.

Scoperto e franchigia sono presenti in quasi tutti i contratti assicurativi e rappresentano una delle principali forme di riduzione del costo per il programma assicurativo. Sono da evitare, ove possibile, quando si tratta di trasferire ad un assicuratore rischi afferenti persone o cose di terzi, ad evitare una duplice trattazione ed il coinvolgimento diretto dell'assicurato. Pensiamo ad esempio alle polizze infortuni previste da disposizioni di legge o aventi forza di legge come i contratti di lavoro collettivi sia nazionali che aziendali.

CAPITOLO 6

Estratti dal quadro normativo di riferimento

Riteniamo opportuno trascrivere alcuni stralci significativi delle norme, che rivestono ampia valenza agli effetti della materia e dell'identificazione, analisi e valutazione dei rischi da essa derivanti.

Costituzione Articolo 28

“I funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli Enti Pubblici”.

D.lgs 18.08.2000 n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Art. 49 - Pareri dei responsabili dei servizi

§1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

§2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

§3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”

Art. 86 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative
“I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.”

Art. 87 - Consigli di amministrazione delle aziende speciali “ Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute...nell'articolo 86.”

Art. 89 - Fonti

§1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

§2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative; ...”

Art. 93 - Responsabilità patrimoniale

§1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.



§2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

§3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'Art. 74 del R.D. 18.11.1923 n°2440, ed agli Artt. 44 e seguenti del R.D. 12.07.1934 n°1214.

§4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi."

Capo II Segretari comunali e provinciali Tutta la norma.

Capo III Dirigenza Tutta la norma con particolare riguardo all'Art. 107.

Titolo V Servizi e interventi pubblici locali Tutta la norma.

Art. 119 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni "In applicazione dell'Art. 43 della legge 27.12.1997 n° 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Legge 07.08.1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi

Art. 04 - "Responsabile del procedimento".

Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale..."

Art. 05 - "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale".

Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'Art. 4. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'Art. 7 (coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e quelli che per legge devono intervenire - ndr) e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse".

D.Lgs 163/2006 (ex L. 11.02.1994 n° 109 "Merloni")

Vedasi capitolo 8)

D.Lgs 19.09.1994 n° 626 Sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro

Tutta la norma anche secondo le successive modificazioni ed integrazioni, inclusi provvedimenti collegati.

D.Lgs 14.08.1996 n° 494 Sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

Tutta la norma anche secondo le successive modificazioni ed integrazioni, inclusi provvedimenti collegati.



DPR 27.04.1955 n° 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Tutta la norma anche secondo le successive modificazioni ed integrazioni, inclusi provvedimenti collegati.

D.P.R. 30.06.1965 n° 1124 Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tutta la norma anche secondo le successive modificazioni ed integrazioni, inclusi provvedimenti collegati. In particolare si richiama il disposto del D. Lgs. 23.02.2000 n° 38.

Regio Decreto 18.11.1923 n° 2440 Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato

Art. 81 "I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie e delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei Conti sugli atti di impegno e sui titoli di spesa.

Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori.

Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la verifica delle casse e dei magazzini, debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato"

Art. 82 "L'impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo.

Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire."

Art. 83 "I funzionari...sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato e del valore perduto.

I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto che possa dar luogo a responsabilità, a norma dei precedenti Artt. 81 e 82, debbono farne denuncia al procuratore generale presso la Corte dei Conti...

Quando nel giudizio di responsabilità la Corte dei Conti accerti che fu omessa denuncia a carico del personale dipendente, per dolo o colpa grave, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro che omisero la denuncia."

DPR 10.01.1957 n. 3 Impiegati civili dello Stato

Art. 18 "Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione.

L'impiegato delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio."

Art. 21 "Responsabilità dell'agente contabile.

Resta regolata dalle norme vigenti la responsabilità dell'agente contabile."



Art. 22 "Responsabilità verso terzi.

L'impiegato che nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'Art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo...

L'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo ai sensi degli articoli 18 e 19..."

Art. 23 "Danno ingiusto.

È danno ingiusto, agli effetti previsti dall'Art. 22, quello derivante dalle violazioni dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalla legge vigente.

La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento."

Art. 24 "Responsabilità degli Organi Collegiali.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili in solido il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il loro dissenso."

Legge 13.05.1975 n° 157 Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato (DPR 10.01.1957 N° 3) agli operai dello Stato

Art. 01"...Al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono estese le disposizioni di cui agli articoli...18, 19, 20, 21, 22, 23..., nonché quelle contenute nel titolo V della parte prima del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, numero 3, e successive modificazioni ed integrazioni."

D.Lgs 03.02.1993 n° 29 Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'Art. 2 della Legge 23.10.1992 n° 421

Art. 20 "Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali.

...Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche..."

Art. 49 "I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori."

Art. 57 "L'assegnazione delle mansioni superiori è disposta...dal dirigente addetto all'unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso."

Art. 59 "Per i dipendenti di cui all'Art. 2, comma 2,... resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche."

(N.d.R. - l'art. 2, comma 2, recita: "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti nel presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.")

CAPITOLO 7

Gestione dei sinistri

7.1 Cenni di carattere generale

Il sinistro, nell'accezione concettuale del termine, è evento *imprevedibile* nel tempo, *incerto* nella qualità e quantità, ma *statisticamente certo* nel suo verificarsi: non si sa quando e dove accadrà, chi coinvolgerà, che conseguenze avrà su persone e cose, ma è certo che prima o poi capita a tutti di doverci confrontare.

Il problema è che non siamo in grado di sapere oggi se vedrà "protagonisti" anche noi, e questo è una delle profonde ragioni per cui sono nate le assicurazioni.

Ciò detto, in modo forse apodittico e semplicistico, ma certamente corrispondente alla realtà, ne dobbiamo trarre la conseguenza che è fondamentale un approccio corretto "all'evento- sinistro", in modo che gli strumenti adottati per limitarne le conseguenze dannose (le polizze di assicurazione) adempiano al loro compito.

Quando si verifica un sinistro occorre rammentare alcuni principi oggi validi come non mai: da un lato il rapporto con l'assicuratore assume le vesti della potenziale conflittualità, dall'altro, in epoca di sistemi economici complessi dominati dalle tecnologie, l'intervento dell'uomo è necessariamente limitato, ma proprio per questo deve essere finalizzato all'obiettivo prefissato, e risultare decisivo nella realizzazione dell'indirizzo.

Possiamo quindi affermare che le strutture chiamate in causa in prima battuta dalla notizia del sinistro hanno un ruolo di fondamentale importanza per tutti i futuri sviluppi della gestione.

Dipende da queste strutture, ma soprattutto dalle persone che vi operano, attivare tutti i necessari meccanismi per essere di effettivo supporto alle persone - sia fisiche che giuridiche - colpite dal sinistro. Esse possono non essere in grado di attivarsi correttamente nei confronti dell'assicuratore, vuoi perché ferite, emotivamente coinvolte o perché non pratiche del settore assicurativo - o per qualsiasi altro motivo. È quindi l'operatore della struttura che, con le conoscenze tecniche e gli strumenti professionali che gli sono propri, il distacco derivante dall'essere estraneo all'evento (che non significa però disinteresse per le esigenze dell'assicurato) deve impostare e incanalare nella giusta direzione la pratica di sinistro.

Dette strutture sono normalmente gli uffici addetti alla raccolta e impostazione delle denunce di sinistro che possiamo trovare sia nell'ambito delle agenzie di assicurazione che dei brokers assicurativi. Esse si mettono in moto secondo processi standard del mondo assicurativo: ricevuta la denuncia, la pratica viene trasmessa all'ispettorato sinistri della compagnia, che incarica solitamente un perito, il cui elaborato determina poi le fasi successive della gestione: offerta di indennizzo e/o risarcimento oppure rifiuto della prestazione. Siamo quindi in presenza di comportamenti passivi da parte di chi è chiamato a curare la pratica, e di meccanismi per cui è la compagnia a "condurre le danze".

Si tratta di reggere le fila del percorso da compiere per giungere nel più breve tempo possibile ad una soddisfacente conclusione della pratica di sinistro.

Avuta notizia del sinistro, occorre intervenire immediatamente - in relazione alle circostanze - per rapportarsi coi propri referenti, informarsi accuratamente sulla dinamica del sinistro, compiere gli accertamenti del caso, impostare la denuncia in modo da indirizzare fin da



subito la compagnia nel giusto ambito operativo (citando condizioni contrattuali, proponendo il preventivo, richiedendo la perizia), nominare all'occorrenza un perito di parte, in modo da gestire la pratica in un'ottica di sostanziale parità con l'assicuratore, per giungere alle fasi conclusive della vera e propria trattativa.

7.2 Operatività comune a tutti i tipi di sinistro

Nella precedente sezione abbiamo disquisito sul concetto di sinistro in generale.

In buona sostanza si è affermato il principio secondo cui è da come si "**apre**" un sinistro che si capisce come verrà "**chiuso**".

Allo scopo di operare per il meglio e contenere a livello fisiologico l'errore dovuto al *fattore umano*, occorre quindi che nella gestione del sinistro interagiscano i seguenti elementi essenziali:

1. **tempistica**
2. **comunicazione**

Il tutto previa identificazione dei referenti.

Abbiamo pertanto:

Individuazione dei referenti

All'interno di ciascuna Pubblica Amministrazione occorre preventivamente individuare i referenti chiamati a seguire i sinistri.

La soluzione ottimale consiste nel poter interloquire con una sola persona od ufficio, che funga da catalizzatore ed alla quale confluiscono tutte le notizie ed i documenti del sinistro, di qualsiasi natura (intendiamo dire con coinvolgimento di persone e/o beni, sia propri che nella disponibilità dell'Ente o di terzi).

Ove possibile è bene che i sinistri siano seguiti dalle medesime persone o uffici che per l'Amministrazione curano anche gli aspetti della stipulazione dei contratti assicurativi. Generalmente di tratta delle ragionerie, dei provveditorati e/o degli economati; più raramente degli uffici tecnici: dipende anche dagli organigrammi.

Ai Comuni sconsigliamo di far seguire i sinistri direttamente ai corpi di Polizia Municipale.

Il personale di detti corpi agisce sovente quale agente di polizia anche giudiziaria. Il loro intervento assume necessariamente connotati di "imparzialità" e "certificazione" utili ed opportuni per la collettività ed ovviamente per l'Ente da cui dipendono, purché non direttamente coinvolti dalla gestione. Vedremo meglio nelle sezioni che seguono l'importante funzione che riteniamo debbano svolgere i corpi di Polizia nelle varie tipologie di sinistro.

Per gli infortuni, soprattutto quando si è in presenza di coperture assicurative estese a tutto il personale e non solo agli amministratori o a particolari categorie di persone, il naturale referente è l'ufficio personale (o gestione risorse umane) che in prima battuta ha la conoscenza del fatto. Tale ufficio deve essere informato in modo esaustivo delle coperture in favore del personale, in modo da poter segnalare i sinistri al referente individuato all'interno dell'Amministrazione.

Ciò che veramente conta è che l'Amministrazione identifichi al proprio interno le persone o l'ufficio che sia il referente certo dei sinistri e che si instaurino gli opportuni percorsi burocratici interni.

Tempistica

È fondamentale che le Compagnie vengano informate quanto prima possibile di qualunque sinistro occorso all'Ente.



In presenza di sinistri con feriti o decessi o di gravi danni al patrimonio, nonché ogniqualvolta sussistano dubbi o perplessità di qualsiasi tipo, è indispensabile avvisare immediatamente l'assicuratore a mezzo telefono e/o fax o telegramma.

Comunicazione

In primo occorre trasmettere alla compagnia la denuncia di sinistro, corredata di tutti i documenti disponibili, anticipandola a mezzo fax. In questa fase, come abbiamo detto, la pratica deve già essere impostata col maggior numero di osservazioni, note e commenti in ordine alla prestazione assicurativa (se si tratta di danno che interessi persone o cose dell'Amministrazione) o alle circostanze del fatto (per i danni che interessano i terzi).

È opportuno informare dell'apertura della posizione assicurativa anche il terzo danneggiato o l'assicurato (per gli infortuni), con lettera che conterrà i recapiti della compagnia e dell'ufficio specifico cui il terzo o l'assicurato potranno rivolgersi.

Se dagli elementi in possesso risulterà il coinvolgimento di terzi nel causare il sinistro, si indicherà la circostanza nella comunicazione indirizzata al danneggiato: ad esempio se un sinistro è stato determinato da un appaltatore di opere o servizi per conto dell'Amministrazione, segnalarne tempestivamente i dati a chi richiede i danni all'Amministrazione stessa consente di eliminare possibili equivoci e di indirizzare opportunamente le pretese risarcitorie all'effettivo destinatario.

In questo modo si evitano perdite di tempo, lungaggini, pericolose aspettative risarcitorie in capo alla Compagnia che assicura l'Amministrazione.

A mano a mano che si ricercano e reperiscono documenti ed informazioni ulteriori, poi, vanno smistate all'assicuratore e/o ai destinatari con i nuovi commenti che si rendessero necessari od opportuni per la corretta gestione della pratica.

Altro elemento non secondario delle forme di corretta comunicazione è rappresentato dai rapporti periodici sull'andamento della sinistrosità che gli Enti è bene richiedano agli assicuratori.

Il costante monitoraggio dell'andamento dei rischi consente di operare interventi non solo di tecnica assicurativa ma anche di prevenzione e/o protezione attiva tali da eliminare da un lato le situazioni "patologiche" che dovessero emergere, e da evitare dall'altro possibili disdette da parte degli assicuratori, in quanto si possono apportare i giusti correttivi in vigenza di contratto.

Contenimento dell'errore

Per limitare al massimo le possibilità di errore, disguidi o perdite di tempo, abbiamo predisposto apposita modulistica per la raccolta delle denunce di sinistro. (Vedi sezione modulistica)

Essi prescindono dalla compagnia che si è aggiudicata l'appalto del servizio per un determinato rischio.

Se compilati correttamente, seguendo le indicazioni fornite, ed allegando ad essi la documentazione richiesta, si eliminano a priori le omissioni o lacune involontarie e si attua la giusta "canalizzazione" della pratica.

A ciò si aggiunga che l'intreccio di comunicazioni ed il coinvolgimento di più strutture consente di ridurre ulteriormente i margini di errore.

Sinistrosità pregressa

Prima ancora di affrontare una gara, l'Ente deve recuperare la maggior quantità possibile di dati inerenti i sinistri accaduti in un determinato periodo, solitamente tre/cinque anni. Si



tratta di reperire in archivio le posizioni di ogni sinistro e catalogarle per tipologia di evento. Se il fatto era stato denunciato ad un assicuratore è importante chiedergli l'ammontare liquidato e/o preventivato. Anche in questo caso abbiamo predisposto uno schema reperibile nella sezione modulistica.

7.3 Definizioni – concetti base – locuzioni gergali

Riteniamo opportuno ora diffondere alcune definizioni e spiegazioni di concetti di carattere essenzialmente gergale, poiché il lessico "assicuratense" esula in vari punti dal senso comune che si attribuisce alle parole, e quindi si deve creare un filo conduttore comune almeno nel capirci su cosa intendiamo dire quando usiamo determinati termini.

Le definizioni di rilevanza contrattuale, nel senso che sono riportate in tutte le polizze stipulate dalle Amministrazioni, sono le medesime utilizzate nei capitolati predisposti.

Legenda

In corsivo e con diverso carattere riportiamo i nostri commenti.

APPARECCHIATURA ELETTRONICA

E' il dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.

APPARECCHIO GESSATO

Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o qualsiasi altro apparecchio, strumento o metodo che l'evoluzione scientifica, tecnica e medico-chirurgica consigliano o consentono di utilizzare a fini immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura.

ASSICURATO

E' il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

L'Assicurato può quindi essere persona diversa dal Contraente. Esistono poi alcuni casi particolari di definizione di assicurato.

Per la **R.C. PATRIMONIALE** (responsabilità civile dipendenti e amministratori pubblici) abbiamo:

ASSICURATO

È:

- *il dipendente (operaio, impiegato, funzionario, dirigente, segretario comunale o provinciale);*
- *la persona fisica non dipendente dall'Amministrazione;*
- *il pubblico amministratore (sindaco, componente di giunte, presidente o componente di organismi collegiali ecc.);*

che in seguito a regolare atto di nomina e/o assunzione ricopre cariche o presta la propria attività nell'ambito ed in favore dell'Amministrazione.

La protezione dell'interesse dell'Assicurato è l'oggetto della polizza.

Per la **TUTELA GIUDIZIARIA** abbiamo invece:

ASSICURATO

È la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

Nella fattispecie sono considerati Assicurato:



- A) *gli Amministratori, i Sindaci Revisori dei Conti, i Dirigenti, i Funzionari ed i Dipendenti tutti del Contraente, relativamente ai DANNI CAUSATI;*
- B) *gli Amministratori, i Dirigenti e, più in generale, quanti hanno la rappresentanza del Contraente per i DANNI SUBITI;*
- C) *il Contraente.*

ASSICURAZIONE

È il contratto di assicurazione.

BENEFICIARI

La/e persona/e designata/e in polizza a riscuotere l'indennizzo. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

CALAMITÀ NATURALI

Sono: terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti, eccesso di precipitazioni nevose, valanghe, slavine.

COMPAGNIA

È l'impresa assicuratrice, ovvero _____ ASSICURAZIONI.

CONDUTTORI ESTERNI

Sono l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

CONTENUTO

È l'insieme di tutti i beni - non compresi nella voce "fabbricato" - costituenti dotazione e pertinenza dell'Ente, connessi ed occorrenti al funzionamento dell'Ente medesimo nonché allo svolgimento delle attività quali definite nella sezione B del presente capitolo.

Tali beni, normalmente posti sottotetto a fabbricato, possono trovarsi anche all'aperto in aree di pertinenza o disponibilità dell'Ente.

Sono esclusi solamente: veicoli iscritti al PRA ed i beni definiti alle voci " cose particolari" e "valori".

CONTRAENTE

È il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie agli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

Per il rischio della RCDAP abbiamo una specifica rispetto al criterio generale di Contraenza: per questo rimandiamo al termine della sezione, ove riportiamo le definizioni specifiche per alcuni tipi particolari di rischio, non presenti altrove.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

È l'accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.



COPIE DI SICUREZZA

Sono le copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali, programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

COSE

Sia gli oggetti e beni materiali che gli animali.

COSE PARTICOLARI

Sono: archivi, dati d'archivio e supporto dati; documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili.

Le cose particolari, quali sopra definite, sono una categoria "speciale", per così dire, de concetto di contenuto. Tutte le Pubbliche Amministrazioni detengono a vario titolo le cose particolari: se non vengono espressamente richiamate in polizza esse non risultano assicurate.

DANNI

Morte, lesioni personali, danneggiamento a cose.

Occorre prestare particolare attenzione, soprattutto nelle polizze di responsabilità civile, alla differenza tra i "danni" e le "perdite patrimoniali": sono due concetti diversi, anche se a volte - ma non sempre - complementari. Il mancato richiamo di uno di essi modifica il livello della prestazione assicurativa in caso di sinistro.

DATI

Sono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

DAY HOSPITAL

Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.

DIPENDENTI

Sono le persone che al momento del sinistro sono iscritte nel libro paga tenuto dal Contraente a norma di legge.

ENTE

È la Pubblica Amministrazione. Sinonimo nella fattispecie di Contraente.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

EVENTI ATMOSFERICI

Sono: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine e forza del vento, compreso il bagnamento direttamente causato dalla violenza di detti eventi.

EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono: scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio organizzato.

FABBRICATO

È l'intera costruzione edile, con tutte le opere murarie e di finitura, compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione e interrato; impianti idrici ed igienici; impianti elettrici fissi, impianti



di riscaldamento o di condizionamento; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti ed installazioni considerate immobili per natura o per destinazione; gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico; parquet, tappezzerie, moquette.

Prescindendo dalle caratteristiche costruttive e dai materiali impiegati, sono considerati fabbricato anche: palloni pressostatici, tensostrutture, gazebo, tettoie e quant'altro utilizzato come "contenente".

Si conviene inoltre di considerare come fabbricato anche gli spazi di pertinenza degli immobili, quali: aree tenute a verde, strade private, recinzioni e cortili interni, nonché - per analogia - gli impianti indicati nel primo paragrafo della definizione.

Richiamiamo l'attenzione su questa definizione, che esula alquanto da quelle presenti di solito nelle polizze di impostazione standard ANIA: di fatto tutto ciò che rappresenta un bene "contenente" cose rientra nell'accezione di fabbricato.

FURTO

È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice Penale).

Agli effetti della assicurazione, sono contemplati i seguenti casi di furto:

a) con rottura o scasso

È il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura o protezione degli insediamenti, dei locali e dei mobili in cui si trovano le cose assicurate, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri degli insediamenti e/o dei locali medesimi.

b) con chiave falsa e simili

È il furto commesso mediante apertura delle serrature o degli altri congegni di chiusura delle porte di accesso, finestre, mobili, casseforti ecc, con chiavi false, grimaldelli ed altri simili arnesi. Agli effetti assicurativi equivale all'uso di chiavi false anche l'utilizzo di chiavi vere sottratte o perdute dall'Assicurato e/o dalle persone che legittimamente le detengono, a condizione che la sottrazione o lo smarrimento vengano denunciati alla Pubblica Autorità entro 24 ore dal momento in cui la circostanza viene a conoscenza degli interessati. Questi si impegnano alla sostituzione delle serrature aperte dalle chiavi sottratte o smarrite nel più breve tempo possibile, comunque non oltre le 48 ore dalla presa conoscenza del fatto.

c) con scalata

È il furto commesso mediante introduzione negli insediamenti e/o nei locali per via diversa da quelle destinate al transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli, o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiosi o particolare agilità personale.

d) con introduzione clandestina

È il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta negli insediamenti e/o nei locali clandestinamente, profittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza degli insediamenti e/o dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiusare ed abbia asportato la refurtiva mentre insediamenti e/o locali erano chiusi.

Anche questa definizione è assai diversa dalla norma. Se solitamente le compagnie si limitano a parlare di "locali", e quindi a prevedere fabbricati chiusi, noi inseriamo anche gli "insediamenti", che possono avere al loro interno, e quindi in qualche modo contenere, dei beni posti sostanzialmente all'aperto.

FURTO CON DESTREZZA

È il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di



mano su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

Il furto con destrezza è previsto dal capitolato speciale fino alla concorrenza di €. 1.000,00 di massimo indennizzo. Può essere eliminato o se ne può variare il massimale.

GUASTI

Sono qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo e/o ad un impianto di funzionare regolarmente.

Il concetto di guasti quali sopra definiti è tipico delle polizze che riguardano il patrimonio (incendio, furto, elettronica, kasko).

HARDWARE

Termine che indica l'insieme delle strutture fisiche di un'apparecchiatura elettrica o elettronica in ogni sua componente di base e "periferica" (video, stampanti, mouses, tastiere).

IMPLOSIONE

Repentino cedimento (inclusi lo schiacciamento e la rottura) di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Si può quindi parlare di incendio solo in presenza di sviluppo di fiamma. Le bruciature ed i danni da fumo, se non lo prescrive la polizza o se non è presente apposita estensione di garanzia, non sono a rigore indennizzabili.

INDENNIZZO

È la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

Si parla di indennizzo nei rapporti col "proprio" assicuratore diretto. Nella responsabilità civile si tratta più propriamente di "risarcimento".

INSEDIAMENTO

Ogni luogo fisicamente individuabile nel quale il Contraente svolge la propria attività, sia direttamente che indirettamente.

INFORTUNIO

È l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente od un'inabilità temporanea.

INVALIDITÀ PERMANENTE

È la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall'attività esercitata.

ISTITUTO DI CURA

Istituto universitario, Ospedale, Casa di cura, Day Hospital che siano regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati Istituto di cura gli stabilimenti termali e le strutture che hanno prevalenti finalità dietologiche.

KASKO

Collisione del veicolo assicurato con altri veicoli, urto contro ostacoli sia fissi che in movimento, ribaltamento, uscita di strada, avvenute durante la circolazione tanto su area pubblica che privata, il traino sia attivo che passivo, le manovre a spinta o a mano.



Rientra nell'accezione di kasko anche il contatto del veicolo assicurato con corpi, fluidi, liquidi e sostanze in genere fuoriusciti da altri veicoli.

Definizione assai estensiva che non tutti gli assicuratori gradiscono o accettano. Occorre sempre verificare in polizza come viene definito.

LEGGE

La legge 24.12.1969 n. 990 "assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti" con le successive integrazioni e modificazioni.

MALATTIA

È ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

NATANTE

Struttura galleggiante in grado di spostarsi sull'acqua con mezzi propri, azionata a remi, a vela o a motore.

PERDITE PATRIMONIALI

Sono il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

È ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

POLIZZA

È il documento che riferendosi al contratto di assicurazione - da cui dipende e di cui rappresenta l'emanazione operativa - prova l'assicurazione.

PREMIO

È la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

È una forma di assicurazione dei danni a beni materiali ed immateriali: la somma assicurata rappresenta la massima esposizione della Compagnia in caso di sinistro, con esplicita esclusione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Locuzione tipica del rischio furto e, più raramente e qualora lo richiedano particolari circostanze di risk management, del rischio incendio.

PROGRAMMI

Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da elaboratori elettronici, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. I programmi possono essere di proprietà dell'Assicurato e/o del Contraente oppure concessi a loro in licenza d'uso secondo le vigenti disposizioni di legge.

RAPINA

È la sottrazione di cose mediante violenza alla persona e/o minaccia.

REGOLAMENTO

Il Regolamento di esecuzione della Legge 24.12.1969 n. 990, con le successive integrazioni e modificazioni.

RICOVERO

Permanenza in Istituto di cura con pernottamento. La degenza in regime di Day Hospital è parificata al ricovero.



RISARCIMENTO

È la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

RISCHIO

È la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCIPPO (ovvero FURTO CON STRAPPO)

È il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Lo scippo o furto con strappo è generalmente previsto come parte rilevante dell'assicurazione "portavalori" in ambito di rischio furto.

SCOPERTO

È la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

In ambito di tutela giudiziaria abbiamo più precisamente:

"Il verificarsi del fatto che ha originato la controversia..."

SINISTRO ATTIVO

È l'evento o il fatto per il quale l'Amministrazione richiede un risarcimento a terzi, siano essi assicurati o no, sia in ambito di responsabilità civile contrattuale che extracontrattuale.

Questa locuzione è simile allo specifico della tutela giudiziaria identificato con "danni subiti".

SINISTRO PASSIVO

È l'evento od il fatto che determinano responsabilità a carico dell'Amministrazione (vedasi anche in tutela giudiziaria "danni causati").

Per praticità e prassi corrente, rientrano nell'accezione di sinistro passivo anche gli eventi che - pur prevedendo che l'Ente ottenga un indennizzo - comportano un rapporto diretto col proprio assicuratore. Rientrano in questa categoria, pertanto, i danni da incendio, furto, elettronica, infortuni, trasporti, tutela giudiziaria e simili.

Sono sinistro passivo anche le pratiche RCAUTO che rientrano nella procedura C.I.D. (convenzione indennizzo diretto) nei quali l'Ente ha ragione, in quanto è il proprio assicuratore che risarcisce il danneggiato.

SOFTWARE

Termine che indica l'insieme dei programmi utilizzabili su un'apparecchiatura elettronica e l'insieme della documentazione occorrente al suo funzionamento, e, più in generale, sinonimo di "programma".

SPESE LEGALI E PERITALI

Sono le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa; le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia; le spese liquidate dal Giudice in favore delle controparti in caso di soccombenza.



Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali, quali bollature di documenti, spese di registrazione sentenze ed atti in genere, altri oneri fiscali.

SPESE MEDICHE

Agli effetti della presente assicurazione si intende per "spese mediche" il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato - o da chi per lui - relativamente a:

- a) spese mediche, farmaceutiche, cliniche;
- b) esami di laboratorio
- c) cure e terapie
- d) interventi chirurgici
- e) ricovero in ospedali o cliniche anche non convenzionate qualora l'infortunio sia avvenuto in località non dotata di presidi sanitari pubblici e/o convenzionati, ovvero in tutti i casi di obbiettivo impedimento e/o di comprovate ed immediate esigenze di ordine terapeutico.

SUBAPPALTATORE

È la persona fisica e/o giuridica cui l'Assicurato e/o il Contraente hanno ceduto l'esecuzione di una parte contrattualmente predeterminata di opere, lavori, servizi.

SUPPORTI DI DATI

Sono il materiale - intercambiabile da parte dell'Assicurato oppure fisso ad uso memoria di massa - su cui vengono memorizzate le informazioni leggibili a macchina.

TERRORISMO

È terrorismo un atto perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Il terrorismo è anche un atto inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo.

TERREMOTO

Brusco sommovimento della crosta terrestre dovuto a causa endogena.

Si considera un unico evento l'insieme delle scosse telluriche susseguitesi nell'arco di 72 ore dalla prima.

VALORE A NUOVO

È un criterio di valutazione delle cose assicurate così articolato:

- ⇒ *per i fabbricati* è il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo soltanto il valore dell'area;
- ⇒ *per il contenuto* è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure
- ⇒ equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di montaggio e fiscali;
- ⇒ *per le cose particolari* è il costo del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o tecniche necessarie per l'integrale ripristino delle cose assicurate allo stato precedente il sinistro;
- ⇒ *per i valori* è pari al valore nominale delle cose assicurate, salvo quanto previsto per il "valore artistico".



VALORE ARTISTICO

È la particolare valutazione attribuita e riconosciuta (per effetto di stima, perizia, expertise o notorietà intrinseca) ad un bene mobile od immobile di pregio e importanza artistica, storica, culturale.

Agli effetti assicurativi il valore artistico è convenzionalmente assegnato ai beni che, singolarmente o per aggregazione (nel caso di raccolte e collezioni), siano apprezzati oltre € 25.000,00.

VALORE INTERO

È una forma per l'assicurazione dei beni: la somma assicurata deve corrispondere al valore del bene garantito nel tempo del sinistro. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore, la Compagnia risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Agli effetti di polizza, tuttavia, la Compagnia non terrà conto delle insufficienze di somma assicurata rispetto al valore accertato purché queste non superino il 20%. La regola proporzionale si applicherà, eventualmente, per l'eccedenza di detta percentuale.

VALORE REALE

È un criterio di valutazione delle cose assicurate (alternativo al "valore a nuovo"). Si determina applicando agli importi risultanti dalle stime effettuate col criterio dello stesso valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione:

- ⇒ *per i fabbricati* al grado di vetustà, allo stato e al modo di conservazione, all'ubicazione, alla destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- ⇒ *per il contenuto* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza;
- ⇒ *per le cose particolari* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di conservazione, adozione di nuovi ritrovati ed ogni altra circostanza.

VALORI

Denaro, titoli di credito in genere, francobolli, marche da bollo, carte bollate e, più in generale, ogni carta rappresentante un valore, perle, pietre e metalli preziosi.

Sono convenzionalmente parificati ai valori anche i beni mobili e - nell'ambito dei beni immobili - le statue e gli affreschi, aventi valore artistico.

VEICOLO

Autovetture, autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, ciclomotori, motocicli, motocarrozze, macchine agricole, macchine operatrici e, più in generale qualsiasi mezzo per trasporto di persone e/o cose semovente o manovrabile a mano.

Rientrano nella definizione di veicolo - e pertanto sono ricompresi in garanzia - anche: impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato (purché ad esso incorporati o validamente fissati), nonché gli accessori in genere, ivi inclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

**Particolari definizioni per la RC patrimoniale****AMMINISTRAZIONE**

È l'Ente Pubblico (Stato - attraverso gli organismi istituzionali nei quali è strutturato -, Regioni, Province, Comuni, Istituzioni, Comunità Montane, Aziende U.S.L., Aziende Ospedaliere, Aziende Speciali, Aziende Municipalizzate, Istituti Previdenziali ed Assicurativi, Consorzi ed Enti Pubblici, Enti statali e parastatali) nel quale l'Assicurato ricopre incarichi e svolge funzioni.

L'Amministrazione è comunque terzo qualora l'operato dell'Assicurato, nell'esercizio delle proprie mansioni, funzioni e qualifiche, arrechi danno alla stessa secondo le disposizioni normative di polizza.

CESSAZIONE DEL RISCHIO

Per cessazione di rischio si intende lo scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto intercorrente tra l'Assicurato e l'Amministrazione.

Particolare definizioni per la RC da inquinamento**DANNI DA INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE**

Sono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

STABILIMENTO

È ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione, produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Particolare definizione per la tutela giudiziaria**DANNI CAUSATI**

Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

DANNI SUBITI

Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti, colposi o dolosi di altri soggetti.

Cenni sulla prescrizione (Artt. 2946 e seguenti del Codice Civile)

È opportuno fornire alcuni cenni essenziali sulla prescrizione dei diritti in ambito assicurativo:

- I. I diritti si estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente (prescrizione ordinaria).
- II. Il diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.



- III. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
- IV. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei precedenti punti II. e III.
Con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
- V. In materia di assicurazione il Codice Civile stabilisce specificamente, all'Art. 2952:
- il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
 - gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Nelle assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

7.4 Sinistri incendio, furto, elettronica e patrimonio in genere

AVVERTENZA

- ⇒ *per le denunce, in relazione al tipo di sinistro, utilizzare uno dei seguenti modelli:*
- ⇒ sinistri incendio ed altri eventi;
 - ⇒ sinistri furto o rapina;
 - ⇒ sinistri elettronica;
 - ⇒ sinistri incendio, furto, kasko a veicoli dell'Ente;
 - ⇒ sinistri incendio, furto, kasko a veicoli di terzi.

In generale

In caso di sinistri al patrimonio dell'Amministrazione, di qualunque natura essi siano, occorre innanzitutto fare quanto è possibile ed adoperarsi per limitare le conseguenze del danno. Si tratta di una disposizione del Codice Civile, recepita nel capitolato di polizza, che obbliga l'Assicurato in tal senso, pena la possibile esclusione del diritto ad essere indennizzati dall'assicuratore. Le spese sostenute dall'Assicurato a questo titolo sono indennizzate dall'assicuratore stesso, così come previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile.

Occorre conservare le tracce e gli indizi materiali dell'evento.

Occorre denunciare il sinistro alla Pubblica Autorità, richiedendo l'attestato di presentata denuncia (sovente è una copia della denuncia stessa su cui viene apposta la ricevuta dell'Autorità).

La documentazione fotografica (o audiovisiva in genere) nell'immediatezza del fatto, pur non essendo contrattualmente richiesta, rappresenta una valida fonte di prova in qualsiasi sede, e pertanto è bene accettata dalle Compagnie. Qualora occorresse provvedere subito al ripristino di luoghi o beni in genere, l'Ente deve assolutamente documentare in modo fotografico l'evento, allo scopo di far constatare, a futura memoria, lo stato di luoghi o beni dopo il sinistro e prima del loro ripristino, ancorché parziale.

Sinistri/incendio

Per l'incendio parziale la denuncia all'Autorità deve possibilmente contenere il dettaglio dei danni subiti dai beni interessati dall'evento.



In seguito occorre predisporre la documentazione attestante la preesistenza dei beni danneggiati e ricostruire il loro valore A NUOVO (vedasi definizioni). In genere si provvede a ciò con le fatture di acquisto e/o con gli inventari del patrimonio sia immobiliare che mobiliare, e con preventivi.

Per gli automotoveicoli occorre la copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà o, in sua mancanza, del foglio complementare. In caso di incendio totale occorre poi esibire l'attestato di demolizione e la radiazione al PRA (ove richiesta).

Sinistri/furto

Per i furti parziali, la denuncia all'Autorità deve possibilmente contenere il dettaglio dei danni subiti dai beni interessati dall'evento.

In seguito occorre predisporre la documentazione attestante la preesistenza dei beni asportati o danneggiati in occasione del furto o del tentato furto, e ricostruire il loro valore A NUOVO (vedasi definizioni). In genere si provvede a ciò con le fatture di acquisto e/o con gli inventari del patrimonio mobiliare, e con preventivi.

In caso di recupero della refurtiva è essenziale far constatare nel relativo verbale di riconsegna i danni eventualmente riscontrati.

Per gli automotoveicoli occorre la copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà o, in sua mancanza, del foglio complementare.

In caso di furto totale occorre in seguito provvedere alla perdita di possesso presso il PRA, richiedendo il relativo certificato.

Sinistri/elettronica

Occorre sempre unire alla denuncia di sinistro il rapporto tecnico di intervento, sia in caso di danno parziale e suscettibile di riparazione, che di danno totale o non riparabile.

In seguito occorre predisporre la documentazione attestante la preesistenza dei beni danneggiati e ricostruire il loro valore A NUOVO (vedasi definizioni). In genere si provvede a ciò con le fatture di acquisto e/o con gli inventari del patrimonio mobiliare, e con preventivi.

Precisiamo che deve essere dimostrato all'assicuratore l'esistenza del gruppo di continuità e/o dello stabilizzatore di corrente forte.

Vedasi attentamente il capitolato nella sezione modulistica.

Sinistri/incendio, furto, kasko per veicoli di terzi; sinistri inerenti in genere cose di proprietà di terzi

Per i sinistri che riguardano assicurati diversi dall'Amministrazione contraente (pensiamo ai veicoli di amministratori e/o dipendenti oppure alle cose di terzi nei casi di incendio o furto) occorre che la circostanza sia provata in sede di denuncia alla Pubblica Autorità o in relazione alle prescrizioni di polizza.

Sinistri "attivi" su polizze fidejussorie

Per i sinistri "attivi" riguardanti le cauzioni assicurative prodotte da terzi e delle quali l'Amministrazione risulti beneficiaria, occorre esibire copia di tutta la documentazione contrattuale che ha originato la prestazione fidejussoria (es. Merloni, oneri di urbanizzazione, contratti d'appalto e simili).



Sinistri "attivi" in genere

La casistica è talmente ampia, spaziando dai normali danni RCAUTO a quelli di R.C. diversi, a quelli di natura contrattuale in ambito di responsabilità civile e simili, che preferiamo non tediareVi con un excursus lunghissimo e assai poco produttivo.

Suggeriamo quindi di avvalerVi di Legali di Vs. fiducia, qualora al Vs. interno non vi siano le necessarie professionalità.

7.5 Sinistri infortuni e malattia

AVVERTENZA

per le denunce utilizzare il seguente modello:

⇒ sinistri infortuni in genere

Alla denuncia di infortunio e/o malattia occorre allegare il certificato medico (preferibilmente di pronto soccorso da struttura ospedaliera per gli infortuni) attestante diagnosi e prognosi dell'infortunato/ammalato.

Per gli infortuni e malattie professionali occorre anche copia della denuncia presentata all'INAIL. Analogamente se sono interessati altri assicuratori sociali obbligatori ove non sia previsto l'INAIL (ad esempio ENPAIA per i Consorzi di Bonifica).

In tutti i casi di rivalsa INPS o INAIL o altro assicuratore sociale obbligatorio, per infortunio o malattia dei quali l'Ente/datore di lavoro sia ritenuto responsabile, occorre provvedere anche alla denuncia in ambito di polizza RCT/O (responsabilità civile generale dell'Ente). In alcuni casi all'infortunio sul lavoro si abbinano anche sanzioni di carattere amministrativo ai sensi dei D.Lgs. 626/94 o 494/96: in tal caso occorre poi denunciare l'accaduto sulle particolari polizze R.C. Patrimoniale (responsabilità patrimoniale dipendenti ed amministratori pubblici) eventualmente esistenti.

Dopo il primo certificato medico (preferibilmente di pronto soccorso da struttura ospedaliera), l'infortunato/ammalato deve far pervenire all'assicuratore ogni ulteriore certificazione medica (sia di proroga prognosi che di guarigione clinica, con o senza postumi invalidanti), alle scadenze previste in polizza.

Se per l'infortunato è prevista in polizza anche la garanzia del rimborso delle spese mediche da infortunio, occorre presentare all'assicuratore, in originale, le relative notule o fatture.

Rammentiamo che in caso di invalidità permanente, la stabilizzazione dei postumi invalidanti si ha all'incirca 6 mesi dopo l'infortunio o, per i casi più gravi, dalla guarigione clinica.

Le polizze infortuni secondo il capitolato studiato per i "Piccoli Comuni" sono essenzialmente anonime, in quanto per motivi di praticità gestionale si rinuncia alla preventiva identificazione degli assicurati. È evidente che in caso di sinistro occorre che l'Amministrazione provi la sussistenza dell'operatività della garanzia in favore dell'infortunato, così come previsto in polizza: ad esempio se dipendente deve trattarsi di infortunio "professionale" - rischio in itinere incluso -; se amministratore deve trattarsi di infortunio occorso per ragioni o funzioni o missioni legate alla carica; se "altra persona" che risulti legittimamente operare per conto dell'Ente.



7.6 Sinistri di Responsabilità civile verso terzi (RCT e prestatori di lavoro RCO) – Incluso inquinamento

AVVERTENZA

per le denunce utilizzare il seguente modello:

⇒ sinistri R.C. Diversi

In generale

I sinistri di RCDiversi rappresentano uno dei punti più delicati nel rapporto Pubblica Amministrazione/mondo assicurativo. La recrudescenza montante delle richieste di risarcimento per i motivi più disparati, unita al mutato comune sentire della pubblica opinione, nonché agli orientamenti assunti dalla magistratura giudicante, fanno di questo segmento la nota dolente del sistema-assicurazione degli enti pubblici.

È molto diffuso, per contro, l'andazzo di pensare da più parti che "tanto c'è l'assicurazione". Si dimenticano, costoro, che l'assicurazione c'è finché ha l'interesse a rimanere (ovvero fino a quando il rapporto dei sinistri pagati e riservati si mantiene economico rispetto ai premi incassati) e fino a quando c'è qualcuno che la paga. Altrimenti la compagnia disdetta la polizza ed il contraente, cioè la Pubblica Amministrazione nella fattispecie, deve reimmettere a gara un contratto che comporterà certamente un aggravio di spesa, ammesso di reperire poi sul mercato condizioni normative decorose per l'Ente medesimo. Questi, a sua volta, deve riconoscere una propria convenienza economica nel rapporto costo della polizza/benefici dell'assicurazione: in caso contrario - se il rischio non è obbligatorio per legge, può ricorrere all'autoassicurazione (sebbene il rischio della RCT generale, che per sua struttura rappresenta il massimo dell'aleatorietà possibile, sia tale per cui almeno i sinistri più gravi è bene siano assicurati, magari ricorrendo a franchigie o limitazioni similari per i danni di minore impatto economico).

Intendiamo dire in buona sostanza che il "modo" corretto di raccogliere la denuncia consente fin dal primo momento di scremare le situazioni oggettive, per cui si può concludere la responsabilità dell'Amministrazione, da quelle per così dire "patologiche", che a volte rasentano l'arbitrio totale o sconfinano nella tentata truffa ai danni del patrimonio pubblico, ovvero della collettività o comunità che quel determinato Ente rappresenta.

Occorre quindi che i destinatari della presente prestino la massima attenzione alle procedure di raccolta delle segnalazioni di sinistro o delle richieste di risarcimento o delle lamentele dei cittadini/utenti, in modo da salvaguardare sì il rapporto con essi, ma anche il proprio interesse che - in questo caso specifico - coincide sovente con quello dell'assicuratore.

Le situazioni sono così variegate, e la realtà "aziendale" e/o territoriale di ciascuna Amministrazione risulta talmente peculiare, che non si può in questa sede frammentare le indicazioni procedurali in mille rivoli. Ci limiteremo pertanto a fornire un quadro di base.

Sinistri RCTerzi

a) con richiesta avanzata di persona dal danneggiato:

Utilizzare, oltre al modulo di denuncia, il modulo di raccolta dati che rappresenta una sorta di "rapporto" interno all'Amministrazione: esso consente di raccogliere tutte quelle informazioni che solitamente i danneggiati non forniscono in sede di richiesta di risarcimento, e che invece risultano importantissime per l'assicuratore (oltre che per l'Amministrazione, che in tal modo può intervenire per rimuovere pericoli, ostacoli o le cause del sinistro, nonché per individuare comportamenti "anomali" da parte del richiedente).



Se all'interno dell'Amministrazione vi è la Polizia Municipale è bene che il richiedente/danneggiato venga indirizzato presso gli Agenti, i quali potranno intervenire anche come Agenti di Polizia Giudiziaria, comminare all'occorrenza sanzioni e, in definitiva, stendere un cordone di equità, autorevolezza e completezza di informazioni attorno alla singola richiesta risarcitoria.

Gli Agenti o i funzionari dell'Ufficio Tecnico dovrebbero in ogni caso effettuare un sopralluogo, corredato da foto, allo scopo di rappresentare lo stato di luoghi, beni o persone nell'istante della segnalazione.

Annettiamo particolare importanza alla tempestività della richiesta rispetto alla data di avvenimento: se trascorre molto tempo, è bene indagare sui motivi del ritardo nella segnalazione, soprattutto se siamo in presenza di richieste "seriali" per un medesimo evento. Abbiamo notato nella ns. esperienza che spesso vige una sorta di "tam-tam della giungla" o da "chiacchiere degli amici al bar dello sport" per cui si spargono voci, la richiesta diventa quasi certezza di incasso e si creano come d'incanto aspettative radicate di ottenere risarcimenti.

b) con richiesta pervenuta a mezzo lettera dell'interessato e/o di un legale:

attivare le procedure di cui sopra, ma a posteriori, e quindi con il disagio dovuto alla mancanza di immediatezza.

Ai futuri contatti e sviluppi col danneggiato e/o col professionista da questi incaricato, provvede tendenzialmente l'assicuratore, per pervenire al corretto inquadramento della pratica.

Sinistri RCO

Se il sinistro riguarda il cosiddetto "danno biologico", lamentato da un dipendente dell'Amministrazione, occorre allegare alla denuncia tutta la certificazione medica esibita dal dipendente medesimo.

Rammentiamo che si devono di norma denunciare solo i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, ma che la denuncia di sinistro è obbligatoria anche nei casi di azioni di regresso promosse da Istituti previdenziali pubblici, di richieste di risarcimento proposte dall'infortunato e/o dai suoi aventi diritto, di inizio di procedimento penale.

7.7 Sinistri di responsabilità civile di carattere "Patrimoniale" (RC Patrimoniale)

AVVERTENZA

per le denunce utilizzare il seguente modello:

⇒ sinistri R.C. Patrimoniale

Anche i sinistri di responsabilità di tipo "patrimoniale", inerenti cioè i casi di responsabilità amministrativa, contabile, contrattuale e formale, con tutti i derivati del caso (legge Merloni, D.Lgs. 626/94 e 494/96 in primis), sono piuttosto delicati, ed anche per la R.C. Patrimoniale la casistica è talmente vasta che non risulta qui convenientemente riassumibile.

In linea di principio è bene che l'assicuratore si possa formare un'idea de visu delle singole situazioni, in modo da raccogliere inizialmente i documenti più significativi di un intero procedimento e concordare i termini della denuncia congiuntamente alle eventuali azioni di rivalsa che l'Amministrazione dovesse intraprendere nei confronti dei propri dipendenti e/o amministratori.



In seguito si converranno con l'assicuratore le iniziative più opportune.

Naturalmente tutto questo se il singolo dipendente e/o singolo amministratore sono dotati di copertura assicurativa per la colpa grave - individuale o collettiva che sia - : essi saranno considerati l'Assicurato a tutti gli effetti.

7.8 Sinistri di tutela giudiziaria

AVVERTENZA

per le denunce utilizzare il seguente modello:

⇒ sinistri di Tutela giudiziaria

Occorre innanzitutto chiarire che il sinistro di tutela giudiziaria deve essere denunciato nel momento in cui l'assicurato (dipendente, amministratore o l'Amministrazione stessa se riveste anche la qualifica di assicurato) viene a conoscenza dell'inizio di una controversia: sostanzialmente quando gli viene notificato un atto, che può essere una citazione civile, un ricorso al TAR, un'informazione di garanzia e via dicendo.

Ricordiamo infatti che, essendo la tutela giudiziaria un rapporto con l'assicuratore diretto, vige la prescrizione breve di un anno. In molti casi, purtroppo, la denuncia all'assicuratore viene inoltrata all'atto del ricevimento della parcella da parte del legale e/o del consulente tecnico - non è raro che ciò avvenga dopo diversi anni dall'inizio della controversia - e quindi non si può attivare la garanzia assicurativa.

Si devono denunciare entro i termini contrattuali anche i procedimenti penali per fatto doloso. Si vedrà poi a tempo debito se la garanzia potrà essere operante (qualora l'assicurato venga prosciolto o assolto o il reato venga derubricato da doloso in colposo) o meno.

Occorre avere il preventivo consenso della compagnia nell'ipotesi dei "danni subiti" (vedere definizioni), ma ciò deve comunque avvenire con una denuncia di sinistro.

Precisiamo che per quanto riguarda le prestazioni di tutela giudiziaria in ambito RCAuto il sinistro verrà denunciato - ove ne ricorrano i presupposti - sulla polizza del singolo veicolo, e non su quella di tutela giudiziaria: abbiamo infatti reputato di escludere da quest'ultimo contratto la fattispecie della RCAuto, per non creare confusione, sovrapposizione indesiderata e inopportuna di prestazioni.

7.9 Sinistri RCAuto (da diffondere a tutti gli utilizzatori di veicoli dell'Ente)

AVVERTENZA

per le denunce utilizzare il seguente modello:

⇒ sinistri RC Autoveicoli

eventualmente in accompagnamento al "Modulo Blu"

1) Comportamenti da tenere per chi conduce veicoli a motore

- ▲ VERIFICARE periodicamente che la patente posseduta non sia scaduta e, soprattutto, che essa abiliti alla guida del veicolo che si intende condurre.
- ▲ ALLACCIARE e FARE ALLACCIARE ai passeggeri, le cinture di sicurezza.



- ▲ INDOSSARE e FARE INDOSSARE al passeggero, il casco (per i motocicli).
- ▲ NON mettersi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
- ▲ NON allontanarsi dal luogo del sinistro e prima di scendere indossare il corpetto catarifrangente.
- ▲ SOCCORRERE e FAR SOCCORRERE sempre i feriti.
- ▲ COMPORTARSI correttamente e collaborare con le Forze dell'Ordine.

ATTENZIONE

L'inosservanza delle norme del Codice della Strada sopra riportate in estrema sintesi, può comportare la rivalsa da parte della compagnia assicuratrice, quindi il conducente può essere chiamato a rifondere ingenti somme di denaro.

Ricordiamo anche che con l'etilometro può accadere di superare facilmente i limiti di tolleranza dopo i pasti o altri tipi di consumazione: occorre regolarsi di conseguenza se si deve guidare.

2) Cosa fare in caso di incidente stradale

"L'utente della strada, in caso di incidente comunque collegabile al suo comportamento, HA L'OBBLIGO di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona": così recita l'Art. 189, primo comma, del Codice della Strada. L'obbligo, quindi, vale anche se non si è verificato urto diretto tra i veicoli.

Occorre anche "porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità": così l'Art. 189, secondo comma del Codice della Strada. Dopo un sinistro, quindi, dobbiamo anche preoccuparci immediatamente della sicurezza dei veicoli che sopraggiungono, segnalando opportunamente l'ingombro e quant'altro.

Se nell'incidente si riscontrano solo danni a cose deve essere evitato l'intralcio alla circolazione, compatibilmente con la situazione: è sempre bene chiamare prima le Forze dell'Ordine (Polizia Stradale, Polizia Municipale, Carabinieri).

Compilare il cosiddetto MODULO BLU, ovvero la constatazione amichevole di incidente stradale, richiedendone la sottoscrizione, se possibile, anche al conducente dell'altro veicolo coinvolto.

Raccogliere le generalità di eventuali testimoni (ovviamente quelli che hanno visto sono da preferirsi a coloro che dicono di avere prima sentito e poi visto).

Richiedere, se già non è avvenuto per liberare la carreggiata, l'intervento di Polstrada, Polizia Municipale, Carabinieri. Resta inteso che per i Comuni, la Polizia Municipale dell'Amministrazione il cui veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro può sì intervenire per le ragioni di cui all'Art. 189 C.d.S. o per compiere accertamenti e rilievi di parte, non certo i rilievi ufficiali del sinistro, da demandare ad altro corpo di Polizia, per evidenti ragioni di correttezza, trasparenza e imparzialità.



Se nel sinistro sono coinvolti più veicoli, compilare il modulo blu sempre con i dati del veicolo che ci ha materialmente urtato o col quale noi siamo venuti a collisione, e trascrivere i dati di tutti gli altri negli appositi spazi sul retro del modulo stesso.

Non ammettere mai la propria responsabilità, ma limitarsi a descrivere i fatti e le circostanze di cui si è a conoscenza. Può essere di molto danno, all'Ente proprietario del veicolo, inserire nello spazio del modulo blu riservato alle osservazioni, frasi del tipo: "ho torto", oppure "mi ritengo responsabile", perché potrebbe poi risultare che una prima impressione si rilevi errata in sede di accertamento tecnico.

Rammentiamo che col modulo blu si attua, per la maggior parte dei sinistri e dei tipi di veicolo, la particolare procedura denominata CID (Convenzione Indennizzo Diretto) secondo la quale il danneggiato si rivolge - e viene risarcito - dal proprio assicuratore.

Ai benefici effetti, in termini di rapidità della liquidazione, che si ottengono con questa particolare procedura, si contrappongono però i problemi legati ad una compilazione erronea del modulo blu. Accade infatti che se solo uno dei due o più conducenti coinvolti è "esperto" della materia o, semplicemente, reagisce meglio dal punto di vista psicologico al trauma comunque rappresentato da un incidente stradale, il modulo blu venga compilato in modo non rispondente allo svolgimento dei fatti: in fin dei conti basta mettere una crocetta al punto giusto ed il gioco è fatto. Ciò può determinare, come detto in precedenza, grave nocumento all'Amministrazione. Raccomandiamo pertanto di prestare la massima attenzione nel compilare il modulo blu, suggerendo, nei casi di contestazione sulla dinamica o di disaccordo tra conducenti, di non compilarlo e non sottoscriverlo: meglio allungare i tempi che subire, oltre al danno, la beffa!

Telefonare o avvisare immediatamente gli uffici dell'Amministrazione se nell'incidente vi sono feriti. Se il sinistro è mortale o con feriti gravi, l'avviso deve essere immediatamente esteso anche all'assicuratore.

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della procedura denominata "indennizzo diretto", non modifica sostanzialmente quanto sopra descritto, a maggior ragione per l'Ente pubblico.

**7.10 Moduli denuncia sinistri****Spett.le Compagnia Assicuratrice****DENUNCIA DI SINISTRO INCENDIO ED ALTRI EVENTI**

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
Polizza n°		scadenza rata	

Sinistro del		ore	
Località			
Descrizione insediamento			
Descrizione del fatto			
Causa presunta sinistro			
Testimoni presenti al fatto			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Denuncia all'Autorità			
Stima importo danni diretti			
Stima importo danni indiretti			
note/osservazioni			

Si allega copia di:

In _____ il _____

Il Denunciante


Spett.le Compagnia Assicuratrice
DENUNCIA DI SINISTRO FURTO

Contraente	COMUNE di		
Compagnia		Agenzia	
Polizza n°		scadenza rata	
Sinistro del		ore	
Località			
Descrizione insediamento			
Descrizione del fatto			
Testimoni presenti al fatto			
Testimoni sopravvenuti			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Denuncia all'Autorità			
Stima importo danni diretti			
Stima importo danni indiretti			
note/osservazioni			

Si allega copia dell'attestato di presentata denuncia alla competente Autorità di PS, con riserva di trasmettere al più presto l'elenco dettagliato dei beni asportati e/o danneggiati.

In _____ il _____

Il Denunciante



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO ELETTRONICA

Contraente	COMUNE di		
Compagnia		Agenzia	
Polizza n°		scadenza rata	
Sinistro del		ore	
Località			
Descrizione insediamento			
Identificazione beni:	Tipo del bene		
	Marca e modello		
	Matricola		
	Valore riacquisto		
Contratto di manutenzione			
Descrizione del fatto			
Causa presunta sinistro			
Testimoni presenti al fatto			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Denuncia all'Autorità			
Stima importo danni diretti			
Stima importo danni indiretti			
Il danno è riparabile?			
note/osservazioni			

Si allega copia del rapporto di intervento tecnico.

In _____ il _____

Il Denunciante



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
polizza n°		scadenza rata	
Sinistro del		ore	
Località			
Identificazione assicurato	Cognome e nome		
	Nato a il		
	Indirizzo		
Rapporto con il Contraente			
Attività al momento del fatto			
Descrizione del fatto			
Testimoni presenti al fatto			
Diagnosi			
Prognosi			
Ricovero struttura sanitaria			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Denuncia all'Autorità			
note/osservazioni			

Si allega copia del primo certificato medico.

In _____ il _____

Il Denunciante



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO RC DIVERSI

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
polizza n°		scadenza rata	
Sinistro del		ore	
Località			
Bene, insediamento o attività coinvolta dal sinistro			
Dati conducente ev. veicolo	Cognome e Nome		
	nato a il		
	Indirizzo		
	dati patente		
	Rapporto contraente		
Dati danneggiato	Cognome e Nome		
	Indirizzo		
Lesioni danneggiato	diagnosi		
	prognosi		
	eventuale ricovero		
Danni a cose del danneggiato			
Descrizione del fatto			
Testimoni presenti al fatto			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
note/osservazioni			

In _____ il _____

Il Denunciante

DENUNCIA DI SINISTRO RC Patrimoniale

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
Polizza n°		scadenza rata	

[illegible]

In _____ il _____

Il Denunciante

97



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO TUTELA GIUDIZIARIA

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
Polizza n°		scadenza rata	

ELEMENTI	DATI		
Contraente			
Assicurato			
Promotore della controversia			
Domicilio/sede promotore della controversia			
Data del sinistro			
Riferita a			
Consulente/i legale/i o Tecnico/i designato/i			
Recapito consulente/i			
Eventuali terzi danneggiati			
Eventuali polizza di RCD o RCPatrim. cointeressata			
Viene aperto sinistro contestuale?			
Descrizione controversia			
Documenti allegati			
Denuncia compilata in		il	

In _____ il _____

Il Denunciante



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO RC AUTOVEICOLI

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
polizza n°		scadenza rata	
Sinistro del		ore	
Località			
Dati veicoli assicurato			
Dati conducente	Cognome e nome		
	nato a il		
	Indirizzo		
	dati patente		
	rapporto contraente		
Dati danneggiato	Proprietario		
	Indirizzo		
	Conducente		
	Indirizzo		
	dati patente		
Descrizione del fatto			
Testimoni presenti al fatto			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Danni veicolo assicurato			
Danni danneggiato 1			
note/osservazioni			

In _____ il _____

Il Denunciante



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO ARD VEICOLI ENTE

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
polizza n°		scadenza rata	
Sinistro del		ore	
Località			
Dati veicoli assicurato			
Dati conducente	Cognome e nome		
	nato a il		
	indirizzo		
	dati patente		
	rapporto Contraente		
Dati eventuale danneggiato	Proprietario		
	indirizzo		
	conducente		
	Indirizzo		
	dati patente		
Descrizione del fatto			
Testimoni presenti al fatto			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Danni veicolo assicurato			
Danni danneggiato 1			
note/osservazioni			

In _____ il _____

Il Denunciante


Spett.le Compagnia Assicuratrice
DENUNCIA DI SINISTRO ARD VEICOLI DI TERZI

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
polizza n°		scadenza rata	

Sinistro del		ore	
Località			
Identificazione veicolo ass.to	Targa		
	Marca e modello		
	Compagnia R.c.a.		
	Proprietario		
	Indirizzo		
Dati conducente veicolo ass.to	Cognome e nome		
	Nato a il		
	Indirizzo		
	Dati patente		
	Rapporto contraente		
Motivi viaggio/trasferta			
Descrizione del fatto			
Testimoni presenti al fatto			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Danni veicolo assicurato			
Importo presunto danni			
note/osservazioni			

In _____ il _____

Il Denunciante

CAPITOLO 8

Aspetti assicurativi codice dei contratti pubblici per lavori “ex Legge Merloni”

Aspetti tecnici giuridici e relativi obblighi assicurativi

La legge Merloni, ora superata dal nuovo codice dei contratti pubblici dei lavori con il DLgs 163/2006, ha introdotto novità molto importanti nel comparto degli appalti per l'esecuzione di opere pubbliche.

Tra i tanti argomenti trattati hanno assunto col tempo sempre maggiori rilievo quelli inerenti gli obblighi assicurativi.

In questa sede ci limitiamo a fornire gli elementi per un corretto percorso tali da coadiuvare il Responsabile del procedimento, già oberato da tante responsabilità.

Il quadro normativo di riferimento specifico è dato da:

- 1) D.Lgs 163/2006 (ex Legge 109/1994 e s.m.i. e DPR 554/1999 – Regolamento di esecuzione della Legge Merloni)
- 2) D.M. 123/2004 – Approvazione degli schemi tipo delle coperture assicurative.

Per agevolare i confronti riteniamo opportuno nelle schede che seguono procedere per argomenti omogenei, sovrapponendo la Legge ed il Regolamento attualmente in vigore e lasciando i riferimenti alla ex Merloni, nonché i necessari commenti.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;



- h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8. *(probabile errore di coordinamento: si suppone che il rinvio sia all'articolo 253, comma 15).*

2. Si intendono per:

- a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
- b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.



6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti

(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)

1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.



REGOLAMENTO EX MERLONI (vigente fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento di cui al D.Lgs 163/2006)

Art. 105 (Polizza assicurativa del progettista)

1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione dà comunicazione all'ISVAP.

**Art. 106** (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge.

[Si confronti, però, l'attuale art. 17, comma 3 della legge quadro dopo le modifiche introdotte dall'art. 145, comma 89 della Finanziaria 2001 secondo cui l'onere per l'assicurazione dei progettisti interni è interamente a carico dell'amministrazione].

DM 123/2004

Lo schema tipo è quello previsto dal n. 2.1 per quanto riguarda il Dipendente pubblico incaricato della progettazione.

Per i progettisti liberi professionisti o le Società di professionisti o le Società di ingegneria si deve utilizzare lo schema tipo n. 2.2.

Nel caso sia prevista l'anticipazione al progettista esecutivo si utilizzerà lo schema tipo n° 1.5 per la garanzia fidejussoria relativa all'anticipazione stessa.

COMMENTI**Massimali** (ex art. 30, 5° comma della L. 109/1994)

La legge prevede un massimale di garanzia rapportato al valore dell'opera (al netto di IVA), più precisamente:

- Importo lavori inferiore a 5,278 milioni di euro: Massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di 1ml di Euro
- Importo lavori superiore a 5,278 milioni di euro: Massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di 2,5 ml di Euro.

Effetto e durata della polizza

Per ciascuna opera, all'atto della approvazione del relativo progetto esecutivo, il professionista che ha redatto l'elaborato progettuale dovrà presentare specifica polizza a copertura dei rischi di progettazione, nel rispetto della normativa Merloni.

La garanzia assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori, che il professionista dovrà confermare alla Compagnia al momento di inizio effettivo degli stessi, ed ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Progettista interno

Rammentiamo che per le opere pubbliche di valore non superiore a € 500.000,00 il progettista ed il responsabile unico del procedimento possono coesistere nella stessa persona. Questa deroga al principio generale comporta alcune difficoltà di tecnica assicurativa perché "controllore e controllato" sono una sola persona.

È pertanto possibile che alcune Compagnie non prestino questa particolare garanzia.



ESECUTORE DELLE OPERE - Garanzie – cauzione provvisoria

Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta

(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

**DM 123/2004**

Lo schema tipo è quello previsto dal n. 1.1

ESECUTORE DELLE OPERE - Garanzie – cauzione definitiva**Art. 113. Garanzie di esecuzione e coperture assicurative**

(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

REGOLAMENTO EX MERLONI (vigente fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento di cui al D.Lgs 163/2006)**Art. 101. (Cauzione definitiva)**

1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.



3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

DM 123/2004

Lo schema tipo è quello previsto dal n. 1.2

ESECUTORE DELLE OPERE - Garanzie fidejussorie - Anticipazione – rata di saldo

Art. 102. (Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi)

1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

DM 123/2004

Lo schema tipo è quello previsto dal n. 1.3 per l'anticipazione, e dal n. 1.4 per la rata di saldo.

ESECUTORE DELLE OPERE
Garanzie per danni di esecuzione e di responsabilità civile, indennitaria decennale

Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.



2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.

REGOLAMENTO EX MERLONI (vigente fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento di cui al D.Lgs 163/2006)

Art. 103. (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)

1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000, ed un massimo di € 5.000.000.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

DM 123/2004

Lo schema tipo è quello previsto dal n° 2.3

REGOLAMENTO EX MERLONI (vigente fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento di cui al D.Lgs 163/2006)

Art. 104. (Polizza di assicurazione indennitaria decennale)

1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici



mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di € 14.000.000.

2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a € 4.000.000.
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

DM 123/2004

Lo schema tipo è quello previsto dal n° 2.4.

Commenti

Per quanto attiene le cauzioni provvisorie rammentiamo la necessità di verificare attentamente che i soggetti abilitati risultino negli elenchi previsti dalla norma.

Nulla di particolare da segnalare per le cauzioni definitive se non che la dicitura scelta dal Legislatore per identificare l'oggetto dell'assicurazione parla "somme dovute". Ciò pone un oggettivo problema nel momento in cui la stazione appaltante ritiene di escutere – totalmente o parzialmente la fideiussione. La legge ed il regolamento prevedono che il pagamento del fideiussore avvenga a semplice prima richiesta entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Se però la garanzia della cauzione definitiva presuppone un accertamento preventivo del diritto all'escussione della fideiussione, è evidente che quanto meno i tempi per l'Ente si allungheranno.

Per quanto riguarda le assicurazioni delle responsabilità civili, la legge ed il regolamento fissano dei massimali.

Il suggerimento di "autotutela" per la stazione appaltante, consiste nel maggiorare la somma assicurata per l'opera, ove possibile, di una percentuale per spese tecniche impreviste e future. Relativamente alle polizze dello schema n° 2.3 è ammesso che la stazione appaltante richieda l'estensione dell'assicurazione ai danni da rimozione, franamento o cedimento del terreno, nonché dei danni a cavi e condutture sotterranee.

La richiesta di inclusione della garanzia deve essere espressamente inoltrata all'appaltatore da parte del Comune/Committente, chiedendo in tal senso espressa deroga all'articolo 12 lettere L e M dello schema tipo.

Gli schemi tipo delle polizze prevedono la possibilità di apporre franchigie e/o limiti di risarcimento. La cosa è normale per calmierare i costi delle polizze ma è evidente che l'ammontare della limitazione deve essere congruo rispetto al valore dell'opera. In sede di bando si possono inserire le modifiche del caso.

CAPITOLO 9

Modulistica allegata

9.1 Modulistica di tipo amministrativo

9.1.1 Bozza di delibera/determina per indizione di trattativa privata

LA GIUNTA COMUNALE/IL RESPONSABILE DI SERVIZIO **PREMESSO:**

- a) che l'Amministrazione ha in corso diverse polizze di assicurazione che non risultano più adeguate alla reale situazione patrimoniale, amministrativa e in ambito di contrattualistica di lavoro, come da seguente elenco;

Ord.	Compagnia	Agenzia	N° Polizza	Scadenza	Premio €	Rischio
01						INCENDIO
02						FURTO
03						ELETTRONICA
04						ARD VEICOLO DELL'ENTE
05						ARD VEICOLI DI TERZI
06						INFORTUNI
07						RCT/RCO GENERALE
08						RC PATRIMONIALE
09						TUTELA GIUDIZIARIA
10						RCAUTO Veicolo Targa
11						RCAUTO Veicolo Targa
—						—

- b) che dette polizze, in base al disposto dell'articolo 23 della legge 18.04.2005 n. 62, non sono più rinnovabili alla loro naturale;

VISTO

- c) l'esigenza di valutare le offerte del mercato onde ottenere un miglioramento economico-qualitativo e adempiere agli obblighi di legge;

DELIBERA/DETERMINA

1. di indire trattativa privata mediante l'esperimento di gara ufficiosa, attivando la procedura nei seguenti lotti:



LOTTO	SUDDIVISIONE LOTTI
PATRIMONIO	INCENDIO BENI COMUNALI
	FURTO BENI COMUNALI
	ELETTRONICA ALL RISKS
	DANNI INDIRETTI
VEICOLI	RCAUTO
	ARD. VEICOLI DELL'ENTE
PERSONE	INFORTUNI GENERALE DELL'ENTE
	INFORTUNI UTENTI SCUOLE
RCT/O	RCT/O GENERALE DEL COMUNE
RCDAP	RESPONSABILITA' PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
TUTELA GIUDIZIARIA	TUTELA GIUDIZIARIA

approvando in tal senso l'unità bozza di lettera invito che contiene le date di scadenza per la presentazione delle offerte (il) e quella entro la quale l'aggiudicatario eventuale si impegna a prestare la copertura (.....);

2. di invitare le seguenti Compagnie rappresentate dalle Agenzie di:

ORD.	COMPAGNIA	AGENZIA
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		

L'apertura delle buste contenenti le offerte avverrà secondo il vigente regolamento comunale, e l'aggiudicazione, totale o parziale a insindacabile giudizio dell'amministrazione, avverrà con separato atto deliberativo.

Con successiva separata votazione favorevole, resa all'unanimità di voti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, stante l'urgenza di provvedere.

.....
(Da completare con i pareri e le altre formule di rito, secondo gli standard di ciascun Comune)



9.1.2 Bozza lettera invito

Spett.le COMPAGNIA ASSICURATRICE

**INVITO ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO
DI COPERTURA ASSICURATIVA DI VARI RISCHI GRAVANTI
SULLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO DELLA GARA

Il Comune di ha deliberato di attivare la presente procedura allo scopo di razionalizzare, aggiornare e/o rinnovare tutto il proprio programma assicurativo.

LOTTO	SUDDIVISIONE GARANZIE	SI/NO
PATRIMONIO	INCENDIO ED ALTRI EVENTI	
	FURTO E RAPINA	
	ELETTRONICA ALL RISKS	
VEICOLI	RCAUTO E GARANZIE ACCESSORIE	
	ARD VEICOLI DELL'ENTE	
	ARD VEICOLI DI TERZI	
PERSONE	INFORTUNI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIPENDENTI ED ALTRE PERSONE	
	INFORTNI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	
RESPONSABILITA' CIVILI	RCT/O GENERALE DEL COMUNE	
	RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI PUBBLICI	
TUTELA GIUDIZIARIA	TUTELA GIUDIZIARIA	

Si precisa che, salvo esplicita diversa indicazione, i lotti sono indivisibili. Qualora nella colonna SI/NO sia indicato NO l'offerta escluderà il capitolo per il quale viene esercitata tale opzione.

Codesta rispettabile Agenzia di Compagnia, pertanto, qualora lo ritenga di sua convenienza e senza alcun impegno da parte della scrivente Amministrazione, è invitata a presentare la propria migliore offerta.

ELEMENTI DELL'OFFERTA

Alla presente alleghiamo supporto magnetico contenente i seguenti files:

1. i capitoli;
2. il fascicolo allegati, contenente ogni informazione utile e/o necessaria alla valutazione dei rischi, e già predisposto anche come fascicolo "offerta" da restituire debitamente sottoscritto in ogni pagina e compilato dai partecipanti alla gara.

(Il Comune può anche decidere di pubblicare il tutto sul proprio sito internet)



Le risposte/quotazioni dovranno essere riportate sull'unità modulistica predisposta. Ogni difformità da quanto indicato e richiesto dovrà essere evidenziata, pena esclusione.

Si precisa che:

- a. Ogni difformità da quanto indicato e richiesto dovrà essere evidenziata, pena esclusione.
- b. È ammessa l'associazione temporanea di imprese.
- c. È ammessa la coassicurazione a patto che essa venga evidenziata in sede di offerta e che l'offerente indichi i dati del coassicuratore proposto. L'Amministrazione si riserva il diritto di esprimere il proprio gradimento.
- d. Ciascuna Compagnia potrà formulare offerta per uno o più lotti.

L'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà essere in grado di prestare la copertura assicurativa entro le ore 24 del

Le offerte dovranno valere per il periodo che va dal al

Per ogni ulteriore e/o diverso chiarimento gli interessati potranno contattare gli Uffici del Comune telefono..... chiedendo del Signor.....

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I partecipanti alla gara di cui all'oggetto dovranno far pervenire la propria offerta/quotazione in busta chiusa con la dicitura:

**“INVITO ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER L'ASSEGNAZIONE
DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI VARI RISCHI
GRAVANTI SUL COMUNE DI”**

tramite raccomandata AR, altro servizio di consegna documenti, oppure presentandola presso l'ufficio protocollo dell'Amministrazione entro le ore 12 del

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione - totale o parziale a insindacabile giudizio dell'Amministrazione - del servizio di copertura assicurativa inerente i rischi sopra indicati, avverrà mediante apposito atto deliberativo in favore della Compagnia che per ciascun lotto, presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione:

- a. al prezzo
- b. alla valutazione comparata delle garanzie proposte rispetto a quelle richieste.

Analogamente per le limitazioni all'indennizzo e/o risarcimento.

Resta inteso che l'accettazione integrale del capitolato costituisce titolo preferenziale.

Sono ammesse offerte anche migliorative.



9.1.3 Bozza tavola riepilogativa delle offerte per lotto

COMPAGNIA Agenzia di

DESCRIZIONE	NOTE, OSSERVAZIONI, DIFFORMITÀ
INCENDIO	
FURTO E RAPINA	
ELETTRONICA	
DANNI INDIRETTI	
lotto A) - PATRIMONIO commento del Funzionario	
RCAUTO	
ARD VEICOLI ENTE	
ARD VEICOLI DI TERZI	
Lotto B) VEICOLI commento del Funzionario	
INFORTUNI GENERALE	
INFORTUNI SCUOLE	
Lotto C) PERSONE commento del Funzionario	
RCT/O	
Lotto D) RCT/O commento del Funzionario	
RCDAP.	
Lotto D/1) RC Patrimoniale commento del Funzionario	
TUTELA GIUDIZIARIA	
Lotto D/2) TUTELA GIUDIZIARIA commento del Funzionario	

Avvertenza:

Occorre compilare una tavola riepilogativa per ciascun offerente.

**9.1.4 Bozza proposta assegnazione vari servizi assicurativi****Valutazioni del responsabile del servizio e/o del procedimento**

- a) Con delibera/determina di Giunta Comunale/Responsabile di servizio n° del
è stata indetta gara per l'aggiudicazione dei seguenti servizi assicurativi

Lotto	Rischio
A) Patrimonio	Incendio
	Furto
	Elettronica
B) Veicoli	RC Auto
	ARD Veicoli Ente
	ARD Veicoli terzi
C) Persone	Infortuni generale
	Infortunio scuole
D) Responsabilità Civili	RCT/RCO
	RC Patrimoniale
E) Tutela Giudiziaria	Tutela Giudiziaria

- b) alla procedura sono state invitate n° Compagnie ed hanno risposto n°
come da seguente dettaglio:

Descrizione	Compagnia 1	Compagnia 2	Compagnia 3
INCENDIO ED ALTRI EVENTI			
FURTO E RAPINA			
ELETTRONICA			
DANNI INDIRETTI			
RCAUTO			
ARD VEICOLI ENTE			
INFORTUNI GENERALE			
INFORTUNI UTENTI SCUOLE			
RCT/O			
RCDAP			
TUTELA GIUDIZIARIA			

**NOTE E OSSERVAZIONI:**

- a) Si premette che la procedura di gara prevede che i lotti sono inscindibili, e pertanto non vengono prese in considerazione offerte parziali. Resta però inteso che ove il Comune ne ravvisi l'opportunità per motivi di interesse e vantaggio propri e della comunità che esso rappresenta, esso potrà aggiudicare separatamente i capitoli all'interno di un medesimo lotto.
- b) Il capitolo danni indiretti non comporta normalmente premio perché si tratta di un'estensione normativa presente nel capitolato.
- c) Il capitolo degli infortuni per gli utenti dei servizi scolastici del Comune (tutti i gradi dal nido alla media inferiore, sia scuola pubblica che privata) si prefigge lo scopo di tenere indenne l'assicurato dal momento in cui esce di casa per qualsiasi attività scolastica, parascolastica o organizzata dal Comune con placet della Direzione Didattica, al momento in cui vi fa ritorno. E' compreso il rischio in itinere, ovvero lo spostamento con qualsiasi mezzo di locomozione.
- d) Nelle singole tabelle inerenti le offerte di ciascuna Compagnia si commenteranno ulteriori difformità rispetto al capitolato proposto.
- e) Nel complesso (esprime valutazione di merito circa il grado di soddisfazione della procedura di gara: moderato se partecipano non più di due – tre Compagnie e se i risultati tecnici differiscono enormemente dalle previsioni; insufficiente per altri elementi variabili).

**9.1.5 Bozza proposte di aggiudicazione del Responsabile del Servizio****COMUNE DI _____**

LOTTO	DESCRIZIONE	COMPAGNIA	PREMIO ANNUO
A	INCENDIO ED ALTRI EVENTI		
	FURTO E RAPINA		
	ELETTRONICA ALL RISKS		
	DANNI INDIRETTI		
TOTALE LOTTO			
B	RCAUTO		
	ARD VEICOLI ENTE		
	ARD VEICOLI DI TERZI		
TOTALE LOTTO			
C	INFORTUNI GENERALE		
	INFORTUNI UTENTI SCUOLE		
TOTALE LOTTO			
D	RCT/O		
TOTALE LOTTO			
D/1	RC Patrimoniale		
TOTALE LOTTO			
D/2	TUTELA GIUDIZIARIA		
TOTALE LOTTO			
TOTALE DEI PREMI AGGIUDICABILI			

NOTE E COMMENTI:

- 1. LOTTO A).** Si propone l'aggiudicazione a perché
(indicare le motivazioni per cui si ritiene l'offerta economicamente vantaggiosa per l'Ente ed eventualmente le ragioni di convenienza per cui si ritiene di scorporare il lotto)
- 2. LOTTO B).** Si propone l'aggiudicazione a perché
(indicare le motivazioni per cui si ritiene l'offerta economicamente vantaggiosa per l'Ente ed eventualmente le ragioni di convenienza per cui si ritiene di scorporare il lotto)
- 3. LOTTO C).** Si propone l'aggiudicazione a perché
(indicare le motivazioni per cui si ritiene l'offerta economicamente vantaggiosa per l'Ente ed eventualmente le ragioni di convenienza per cui si ritiene di scorporare il lotto)
- 4. LOTTO D).** Si propone l'aggiudicazione a perché
(indicare le motivazioni per cui si ritiene l'offerta economicamente vantaggiosa per l'Ente ed eventualmente le ragioni di convenienza per cui si ritiene di scorporare il lotto)
- 5. LOTTO D/1).** Si propone l'aggiudicazione a perché
(indicare le motivazioni per cui si ritiene l'offerta economicamente vantaggiosa per l'Ente ed eventualmente le ragioni di convenienza per cui si ritiene di scorporare il lotto)
- 6. LOTTO D/2).** Si propone l'aggiudicazione a perché
(indicare le motivazioni per cui si ritiene l'offerta economicamente vantaggiosa per l'Ente ed eventualmente le ragioni di convenienza per cui si ritiene di scorporare il lotto)



9.1.6 Bozza di delibera/determina per aggiudicazione gara servizi assicurativi

LA GIUNTA COMUNALE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- a) che il Comune ha avviato procedura di indizione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi con delibera di Giunta Comunale n° _____ del _____ (oppure determina del Responsabile del Servizio n° _____ del _____);
- b) che alla trattativa privata sono state invitate n° _____ Compagnie e che hanno presentato offerta n° _____ Compagnie;

VISTO

- d) la relazione del Responsabile del servizio, nella quale si proponeva e motivava adeguatamente l'aggiudicazione dei lotti PATRIMONIO; VEICOLI; PERSONE, R.C.T./O, R.C. Patrimoniale; Tutela Giudiziaria;

DELIBERA/DETERMINA

1. di approvare la citata relazione, condividendone i principi e le motivazioni in ordine alla convenienza per l'Ente e alla congruità dei premi;
2. di prendere atto che con apposito e separato atto deliberativo (delibera di Giunta Comunale n° del _____. Oppure determina del responsabile del servizio n° _____ del _____) è stato aggiudicato il servizio della responsabilità patrimoniale;
3. di procedere conseguentemente alle seguenti aggiudicazioni (rami diversi più r.c. patrimoniale) per il periodo _____ (decorrenza / scadenza);

Lotto	Rischio	Aggiudicatario	Premio annuo	Condizioni
A) Patrimonio	Incendio		€.....	
	Furto		€.....	
	Elettronica		€.....	
B) Veicoli	RC Auto		€.....	
	ARD Veicoli Ente		€.....	
	ARD Veicoli terzi		€.....	
C) Persone	Infortuni generale		€.....	
	Infortunio scuole		€.....	
D) Resp.Civili	RCT/RCO		€.....	
	RC Patrimoniale		€.....	
	Tutela Giudiziaria		€.....	
Totale				



4. di prendere atto che l'impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario sarà il seguente:

Lotto	Rischio	Compagnia	Premio	Rateo da/a
A) Patrimonio	Incendio		€.....	
	Furto		€.....	
	Elettronica		€.....	
B) Veicoli	RC Auto		€.....	
	ARD Veicoli Ente		€.....	
	ARD Veicoli terzi		€.....	
C) Persone	Infortuni generale		€.....	
	Infortunio scuole		€.....	
D) Resp.Civili	RCT/RCO		€.....	
	RC Patrimoniale		€.....	
	Tutela Giudiziaria		€.....	
Totale				

Con successiva separata votazione favorevole, resa all'unanimità di voti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, stante l'urgenza di provvedere.

.....
(Da completare con i pareri e le altre formule di rito, secondo gli standard di ciascun Comune)



9.1.7 Bozza delibera/determina della Giunta Comunale e/o del Responsabile del Servizio, per stipulazione dell'assicurazione della responsabilità civile patrimoniale mediante trattativa privata con assunzione di spesa in capo alla Pubblica Amministrazione

LA GIUNTA COMUNALE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- a) che l'Amministrazione ha in corso polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso i Terzi ed i Prestatori di Lavoro (RCT/O), relativamente ai danni causati a terzi nello svolgimento delle proprie attività;
- b) che tale polizza non prevede la copertura dei rischi connessi alle responsabilità di carattere amministrativo, contabile, contrattuale e formale imputabili ai singoli amministratori, segretario, e quant'altri di cui l'Amministrazione sia responsabile;
- c) che è precipuo interesse del Comune operare, relativamente ai rischi di cui al precedente punto b), ed alle soluzioni di tipo assicurativo che si possono oggi attivare allo scopo di tenere indenne l'Amministrazione stessa dalle perdite patrimoniali che fosse chiamata a risarcire allo Stato (per danno erariale) e/o a terzi in conseguenza di atti o fatti, omessi o commessi, dei propri amministratori, segretario, dirigenti e/o dipendenti in genere nello svolgimento dei compiti e mansioni legati alla carica o alla funzione;

RITENUTO

- d) che l'assicurazione dei "rischi professionali" per ciascun amministratore, segretario, dirigente o dipendente rientra nella previsione delle seguenti disposizioni, per obbligo esplicito o per richiamo ed implicita estensione:

Art. 86, comma 5, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 relativamente agli amministratori degli Enti Locali;

D.Lgs 03.02.1993 n° 29 e altre norme applicabili, connesse e/o da esso dipendenti;

Legge 15.05.1997 n° 127 e s.m.i.;

Legge 11.02.1994 n° 109 e s.m.i., con relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 21.12.1999 n° 554;

Art. 49 del vigente CCNL dei Segretari Comunali;

Art. 43 delle "code contrattuali" del vigente CCNL dei dipendenti degli Enti Locali;

VISTO

- e) la sentenza TAR Piemonte n° 569/1995;
- f) l'interesse precipuo dell'Amministrazione a che siano protetti da adeguata assicurazione i rischi riconducibili a responsabilità personali di tipo amministrativo, contabile, contrattuale e formale per i propri amministratori, segretario, dirigenti e dipendenti, i quali non necessariamente sono in grado, dal punto di vista patrimoniale, di fronteggiare l'entità di danni potenzialmente rilevanti che quindi graverebbero in misura notevole sull'Amministrazione medesima;
- g) che il Comune ha avviato procedura di indizione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi con delibera di Giunta Comunale n° _____ del _____ (oppure determina del Responsabile del Servizio n° _____ del _____);
- h) che alla trattativa privata sono state invitate n. _____ Compagnie e che hanno presentato offerta n° _____ Compagnie;
- i) la relazione del Responsabile del servizio, nella quale si proponeva e motivava adeguatamente l'aggiudicazione del lotto R.C. Patrimoniale;

**ACQUISITI**

- j) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- k) il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- l) l'attestazione della copertura finanziaria dell'impegno di spesa operata dal responsabile del servizio finanziario;

con votazione unanime espressa in modo palese,

DELIBERA/DETERMINA

1. di stipulare l'assicurazione della responsabilità patrimoniale per:

- ◆ *Sindaco e Assessori*
- ◆ *Responsabili di Area/Servizio*
- ◆ *Responsabili di procedimento*
- ◆
- ◆

Tale copertura si intende imputabile alla singola persona per i rischi di funzione e di carica, con particolare riferimento alle responsabilità di carattere amministrativo, contabile, contrattuale e formale;

- 2. che l'assicurazione venga contratta dall'Amministrazione con decorrenza
- 3. che le rate di premio successive alla prima scadano il di ogni anno;
- 4. (all'occorrenza: di avviare le procedure occorrenti a recuperare dai Comuni convenzionati per il servizio dell'Ufficio Tecnico la quota parte del premio ad egli imputabile, proporzionalmente alla ripartizione degli altri costi).

COMUNE DI ELENCO DEGLI ASSICURATI PER LA RC Patrimoniale

CARICA/FUNZIONE	COGNOME E NOME	RATEO INIZIALE	PREMIO ANNUO
SINDACO			
ASSESSORE			
ASSESSORE			
RESP. UFF. TECNICO con Merloni			
RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO con Merloni			
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO			



9.2 Modulistica assicurativa

9.2.1 Schede sintetiche per la identificazione, analisi e valutazione dei rischi nelle sue caratteristiche generali

DATI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	
Referente per le assicurazioni:	

INFORMAZIONI SPECIFICHE

Tipo Ente	AMMINISTRAZIONE COMUNALE		
Norme di riferimento	D.Lgs. 267/2000		
Territorio	Kmq.	Abitanti	N°
Territorio morfologia			
Calamità naturali	Zona sismica tipo		
	Precedenti terremoti		
	Precedenti alluvioni		
Strade comunali	Km.	Altre strade manut.	Km.
Adesione a forme	Consorzi (specifica)		
Consociative tra Enti	Unione tra.....		
Principali manifestazioni Organizzate e/o Patrocinate			

DATI PARTICOLARI

N° Amministratori	di cui con carica esecutiva	N°	
	Revisori dei conti	N°	
Organigramma funzionale	Segretario/ Direttore generale	cat.	n°
	dirigenti nominati	cat.	n°
	responsabili d'area o di servizio	cat.	n°
	Responsabili di procedimento	cat.	n°
	Impiegati	cat.	n°
	Operai	cat.	n°
Retribuzioni complessive INAIL	€		
di cui a dirigenti	€		
di cui a dipendenti	€		
di cui ad altri	€		
Servizio civile	SI/NO		
Presenza di lavoratori socialmente utili/mobilità	SI/NO		

**SCHEDA TECNICA PER INCENDIO ED ALTRI EVENTI**

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via n°	CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

BENI E SOMME DA GARANTIRE

Ord.	PARTITE	Somma Assicurata €	Tasso	Premio
01	FABBRICATI			
02	CONTENUTO			
03	COSE PARTICOLARI			
04	VALORI			
05	RICORSO TERZI			
06	RICORSO LOCATARI			
07	SPESE DEMOLIZIONE ECC.			
08	SPESE RICERCA E RIPARAZIONE ROTTURA			
09	FENOMENO ELETTRICO			
10	TERREMOTO			
11	ALLUVIONE			
Totale				

ELENCO INSEDIAMENTI – INDICI DI RIFERIMENTO

Ord.	DESCRIZIONE	Sup. MQ/MC	Valore ricostruzione
01	MUNICIPIO		
02	(elencare brevemente tutti gli insediamenti nella legittima disponibilità del Comune, inclusi: Cimiteri, impianti sportivi, depuratori, eventuali acquedotti e simili)		
03			
04			
....			
	VARI INSEDIAMENTI ed infrastrutture non altrove specificati, quali: monumenti, parchi, giardini, aree attrezzate, passeggiate panoramiche, scalee e simili, nulla escluso né eccettuato		
TOTALI			



CRITERIO ASSICURATIVO	
VALORE A NUOVO	per le partite 1) 2) 3) 10) 11) 12)
VALORE REALE	per la partita 4)
FORMA DELL'ASSICURAZIONE	
VALORE INTERO	per le partite 1) 2) 3) 4) 10) 11) 12)
A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	per le partite 5) 6) 7) 8) 9)

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA

Agli effetti dell'Art. 20 di polizza, si da' e prende atto che:

Dichiarazione indicare SI o No	
Sulle cose assicurate NON esistono altre assicurazioni	
Sulle cose assicurate ESISTONO altre assicurazioni	

Note sulla sinistrosità del rischio (Breve nota sui sinistri avvenuti nell'ultimo triennio)

**SCHEDA TECNICA PER FURTO E RAPINA**

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

BENI E SOMME DA GARANTIRE

PARTITE	Somme assicurate €	Tasso	Premio
1) CONTENUTO			
2) VALORI			
3) GUASTI A FISSI ED INFISSI			
4) ATTI VANDALICI da furto			
5) GARANZIA PORTAVALORI			
Totale			

Note sulla sinistrosità del rischio (Breve nota sui sinistri avvenuti nell'ultimo triennio)

CRITERIO ASSICURATIVO	
VALORE A NUOVO	per le partite 1) 3) 4)
VALORE REALE	per la partita 2) 5) 6)
FORMA DELL'ASSICURAZIONE	
VALORE INTERO	per le partite
A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	per le partite tutte

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA
Agli effetti dell'Art. 20 di polizza, si da' e prende atto che:

Dichiarazione indicare SI o NO	
Sulle cose assicurate NON esistono altre assicurazioni	
Sulle cose assicurate ESISTONO altre assicurazioni	



SCHEDA TECNICA PER ELETTRONICA

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

BENI E SOMME DA GARANTIRE

ORD.	PARTITE	Somme assicurate €	Tasso	Premio
01	IMPIANTI, MACCHINE, APPARECCHIATURE, BENI E SISTEMI ELETTRONICI in genere, in sede fissa, per			
02	IMPIANTI ecc. come partita 1 a impiego mobile, per			
03	ASSICURAZIONE DEL SOFTWARE, fino a			
Totale				

Note sulla sinistrosità del rischio (Breve nota sui sinistri avvenuti nell'ultimo triennio)

CRITERIO ASSICURATIVO

VALORE A NUOVO per le partite tutte

VALORE REALE per la partita

FORMA DELL'ASSICURAZIONE

VALORE INTERO per le partite 1) 2)

A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO per le partite 3)

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA

Agli effetti dell'Art. 20 di polizza, si da' e prende atto che:

Dichiarazione indicare SI o No	
Sulle cose assicurate NON esistono altre assicurazioni	
Sulle cose assicurate ESISTONO altre assicurazioni	

**SCHEDA TECNICA PER INFORTUNI**

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

PERSONE E SOMME DA GARANTIRE

ASSICURATO	Somme pro capite AMMINISTRATORI	Somme pro capite per SEGRETARIO, DIRIGENTI ECC.	Somme pro capite per ALTRE PERSONE
Morte	250.000,00	5 volte retribuzione annua lorda	5 volte retribuzione figurativa
Invalità Permanente	250.000	6 volte retribuzione annua lorda	6 volte retribuzione figurativa
Diaria per inabilità temporanea	Escluso	Escluso	Escluso
diaria da ricovero	Escluso	Escluso	€ 50,00
diaria da apparecchio gessato	Escluso	Escluso	€ 50,00
Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'infortunio al più vicino istituto di cura	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
rimborso spese mediche	Escluso	Escluso	€ 7.500,00

DEFINIZIONE	ELEMENTO BASE	Premio/tasso
Amministratori, compreso revisori dei conti	Numero persone	€
Dirigenti	Retribuzione lorda annua	€
Dipendenti compreso segretario Comunale	Retribuzione lorda annua	€

Note sulla sinistrosità del rischio (Breve nota sui sinistri avvenuti nell'ultimo triennio)


SCHEDA TECNICA PER INFORTUNI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

Agli effetti della determinazione del premio si prevede che gli Utenti siano in numero di al costo unitario di €

PERSONE E SOMME DA GARANTIRE

CASO ASSICURATO	SOMME PRO CAPITALE
Morte	€ 25.000,00
Invalità permanente	€ 50.000,00
Diaria da ricovero	€ 25,00
Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'infortunio al più vicino istituto di cura	€ 500,00,00
Rimborso spese mediche	€ 2.500
Rimborso per protesi dentarie	€ 2.500,00
Rimborso spese per acquisto di lenti, comprese quelle a contatto. L'Acquisto della montatura è rimborsato fino a concorrenza di € 150,00	€ 400,00

Note sulla sinistrosità del rischio (Breve nota sui sinistri avvenuti nell'ultimo triennio)

**SCHEDA TECNICA PER R.C.T/R.C.O.**

Amministrazione Comunale:	COMUNE di	
Indirizzo: Via	n°	CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA	
Tel.	Fax	
E.mail		

MASSIMALI DA GARANTIRE

RCT/RCO	Massimale unico € 2.500.000,00
----------------	---------------------------------------

ELEMENTI DI RISCHIO

Agli effetti della valutazione del rischio e della determinazione del premio si prevedono:	Tasso promille €
RETRIBUZIONI LORDE ANNUE €	Premio minimo €

Note sulla sinistrosità del rischio (Breve nota sui sinistri avvenuti nell'ultimo triennio)


SCHEMA TECNICA RC Patrimoniale (Pubblici Amministratori e Dipendenti)

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via n°	CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

IPOTESI "A" DI QUOTAZIONE ANALITICA

ASSICURATO	N°	Premio a carico ENTE	Premio per COLPA GRAVE	Premio TOTALE
Sindaco	1			
Assessori				
Consiglieri Comunali				
Segretario Comunale				
Dirigenti o Funzionari (responsabili di area o di servizio)				
Dirigenti o Funzionari (responsabili di area o di servizio) con attività tecniche				
Responsabili di procedimento/ messi				
Responsabili di procedimento con attività tecniche				
Impiegati				
Operai				
Altre figure				

IPOTESI "B" DI QUOTAZIONE SU RETRIBUZIONI

Agli effetti della valutazione del rischio e della determinazione del premio si prevedono:

RETRIBUZIONI LORDE ANNUE €

Il costo per l'estensione individuale facoltativa alla "Colpa grave" è quello riportato nella "IPOTESI A"

Tasso promille €

Premio minimo €

MASSIMALI DA GARANTIRE

PER SINISTRO	MASSIMO PER ANNO ASSICURATIVO
€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Con riferimento agli artt. 1892-1893-1894 c.c. il Contraente e/o Assicurato dichiarano:

- di non avere avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
- di non aver mai avuto richieste di risarcimento in merito ai rischi assicurati con la presente polizza;
- di non essere a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze.

Note sulla sinistrosità del rischio (Breve nota sui sinistri avvenuti nell'ultimo triennio)


SCHEDA TECNICA PER TUTELA GIUDIZIARIA

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

IPOTESI "A" DI QUOTAZIONE ANALITICA

DESCRIZIONE	numero	Premio
Sindaco		
Assessori		
Consiglieri		
Revisori dei Conti		
Segretario Comunale		
Dirigenti o Funzionari (responsabili di servizio ove non sia prevista la dirigenza)		
Amministratori diversi dai precedenti: Consiglieri Comunali		
Altri dipendenti		
Addetti ai servizi socialmente utili/mobilità		
Totale		

IPOTESI "B" DI QUOTAZIONE SU RETRIBUZIONI

Agli effetti della valutazione del rischio e della determinazione del premio si prevedono:	Tasso promille €
RETRIBUZIONI LORDE ANNUE €	Premio minimo €

MASSIMALI DA GARANTIRE

PER CONTROVERSIA E PER ASSICURATO	MASSIMO PER ANNO ASSICURATIVO
€ 15.000,00	€ 150.000,00

Note sulla sinistrosità del rischio (Breve nota sui sinistri avvenuti nell'ultimo triennio)

**SCHEDA TECNICA PER R.C. AUTO E GARANZIE ACCESSORIE**

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

ELENCO VEICOLI DA QUOTARE PER R.C. AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

Ord.	Targa	Tipo veicolo/natante	Uso	Dati tecnici	Quantità	Tariffa

LEGENDA:

CV cavalli fiscali

CC cilindrata

Q.LI peso complessivo a pieno carico e/o peso massimo rimorchiabile e/o peso potenziale e/o peso in ordine di marcia

Ord.	Targa	Tipo veicolo/natante	Uso	Dati tecnici	Quantità	Premio

PRESTAZIONE ASSICURATIVA RICHIESTA

MASSIMALE UNICO PER SINISTRO	Ipotesi unica	€ 5.000.000,00
FORMA DELL'ASSICURAZIONE	Autovetture	BONUS MALUS
	Altri veicoli	TARIFFA FISSA
DURATA CONTRATTUALE	Dal	Al

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA QUOTAZIONE

1. Gli offerenti sono invitati a quotare il rischio tenendo conto delle indicazioni fornite nelle tabelle precedenti, al fine di operare comparazioni omogenee in sede di valutazione tecnica della gara. Resta inteso che all'aggiudicatario verranno esibite a mano a mano le attestazioni sullo stato del rischio rilasciate dai precedenti assicuratori e le carte di circolazione o documenti equivalenti per la verifica dei dati tecnici dei veicoli/natanti da assicurare.
2. Mediante la presente procedura l'Amministrazione intende aggiudicare il servizio assicurativo della RCAuto e relative garanzie accessorie. Resta pertanto inteso che l'aggiudicatario si impegna per tutta la durata contrattuale a praticare la medesima tariffa anche per i veicoli ora non quotati (e pure di settore tariffario ora non contemplato) che dovessero successivamente pervenire nella disponibilità dell'Ente e che questi intendesse assicurare.

Note sulla sinistrosità del rischio (Vedere attestazioni di rischio)


SCHEDA TECNICA PER ARD VEICOLI DELL'ENTE

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

Ord.	Raggruppamenti	Somme assicurate	Premio Inc/furto	Premio kasko	Premio totale
01	AUTOVETTURE				
02	SCUOLABUS				
03	MOTOCARRI				
04	AUTOCARRI				
05	CICLOMOTORI, MOTOCICLI				
06	MACCHINE OPERATRICI				
07	MACCHINE AGRICOLE				
08	VEICOLI SPECIALI				
Totale					

ELENCO VEICOLI/NATANTI DA QUOTARE PER A.R.D. VEICOLI ENTE

Ord.	Targa	Tipo veicolo/natante	Uso	Anno immatr.	Valore
01					
TOTALE					

PRESTAZIONE ASSICURATIVA RICHIESTA

GARANZIA	NOTE
INCENDIO ed altre assimilate	
FURTO e rapina	
KASKO integrale	
EVENTI SOCIOPOLITICI	
EVENTI ATMOSFERICI ed altre assimilate	

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA QUOTAZIONE

Gli offerenti sono invitati a quotare il rischio per tutte le garanzie sopra evidenziate, veicolo per veicolo utilizzando l'apposita tabella presente nel fascicolo denominato *offerta*. L'Amministrazione aggiudicatrice intende in linea di principio garantire tutti i veicoli costituenti il proprio parco automezzi/natanti per le garanzie di cui sopra, mentre si riserva di aggiudicare la garanzia Kasko in assoluto, o per tutti o per parte dei veicoli/natanti.

Note sulla sinistrosità del rischio (Breve nota sui sinistri avvenuti nell'ultimo triennio)



Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

MASSIMALE ASSICURATO fino a € 15.000,00 con il massimo del valore commerciale del veicolo Percorrenza preventivata Km 5.000 o 10.000	Premio minimo comunque acquisito €	Tasso di regolazione ogni km. eccedente il preventivo €
--	---	--

Note sulla sinistrosità del rischio

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



9.2.2 Bozza moduli raccolta dati per conguagli

Dati regolazione premio Patrimonio

COMPAGNIA		AGENZIA	
NUMERO POLIZZA			
PERIODO REGOLAZIONE	Dal	Al	

Contraente:			
Sede:		CAP	
Indirizzo:		n° civico:	
Codice fiscale e/o Partita IVA:			

Con riferimento al vigente Capitolato e alle condizioni della polizza in oggetto indichiamo i dati necessari alla regolazione del premio.

La presente dichiarazione è completa e veritiera, consci che – in caso di difformità – agli eventuali sinistri saranno applicabili le norme degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

INSERIMENTO DI INSEDIAMENTI E BENI DA GARANTIRE

ORD.	DESCRIZIONE (UBICAZIONE E USO)	SUP.	€/MC	FA	DATA VARIAZ.
01					
02					
03					
04					
05					

ESCLUSIONE DI INSEDIAMENTI E BENI DA GARANTIRE

ORD.	DESCRIZIONE (UBICAZIONE E USO)	SUP.	€/MC	FA	DATA VARIAZ.
01					
02					
03					
04					
05					

**CONGUAGLIO DI BENI E SOMME DA GARANTIRE PER INSERIMENTI / ESCLUSIONI**

ORD.	SOMME ASSICURATE										
	INCENDIO				FURTO					ELETTRONICA	
	FA	CO	CP	VA	CO	VA	GU	AV	PV	01	02
01											
02											
03											
04											
05											
01											
02											
03											
04											
05											
Saldi											

LEGENDA**INCENDIO ED ALTRI EVENTI**

FA Fabbricati
 CO Contenuti
 CP Cose Particolari
 VA Valori

FURTO E RAPINA

CO Contenuto, comprese cose particolari
 VA Valori
 GU Guasti a fissi ed infissi
 AV Atti vandalici da furto
 PV Garanzia portavalori

ELETTRONICA ALL RISKS

01 Impianti, macchine, apparecchiature, beni elettronici in genere in sede fissa
 02 Beni come 01 ad impiego mobile.

AVVERTENZE

1. Tutti i valori da indicare nelle tabelle sono espressi in €.
2. Tutti i valori indicati nella tabella 3 si riferiscono, come ordine, agli insediamenti inseriti o esclusi in base alle risultanze delle tabelle 1 e 2.
3. Tutti i valori della tabella 3 che ricadono sotto i codici da 901 in poi devono essere preceduti dal segno – (meno).
4. La riga finale della tabella 3 è pertanto il saldo per somma algebrica (+ / –) delle precedenti righe.

REINTEGRO DI SOMME ASSICURATE DOPO LA RIDUZIONE IN SEGUITO A FURTO

DATA SINISTRO	UBICAZIONE INSEDIAMENTO	VALORE BENI INDENNIZZATI
	TOTALE	

Redatto e sottoscritto in

_____ il _____

(Timbro e firma)



Dati regolazione premio Infortuni

COMPAGNIA		AGENZIA	
NUMERO POLIZZA			
PERIODO REGOLAZIONE	Dal	Al	

Contraente:			
Sede:		CAP	
Indirizzo:		n° civico:	
Codice Fiscale e/o Partita Iva:			

Con riferimento al vigente Capitolato e alle condizioni della polizza in oggetto indichiamo i dati necessari alla regolazione del premio.

La presente dichiarazione è completa e veritiera, consci che – in caso di difformità – agli eventuali sinistri saranno applicabili le norme degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

AMMINISTRATORI, PERSONALE DIPENDENTE E ALTRE PERSONE

Sezione A – AMMINISTRATORI - PERSONALE DIPENDENTE			
Amministratori			numero
Dirigenti: Ammontare delle retribuzioni lorde spettanti nel periodo considerato			€
Dipendenti: Ammontare delle retribuzioni lorde spettanti nel periodo considerato			€
Sezione B - ALTRE PERSONE			
ORD.	CATEGORIA	N°	Per complessivi giorni n°
01	Obbiettisti di coscienza		
02	Addetti lavori socialmente utili		
03	Volontari		
04	Minori fino a 15 anni di età		
05			
TOTALE GIORNI PRESENZA		–	

Resta inteso che per ciascun assicurato della categoria B conteggerete la retribuzione convenzionale di € 25.000,00 annue; per i minori fino a 15 anni di età la retribuzione convenzionale è invece di € 15.000,00 annue.

Redatto e sottoscritto in

_____ il _____

(Timbro e firma)

**Dati regolazione premio RCT/O generale dell'Ente**

COMPAGNIA		AGENZIA	
NUMERO POLIZZA			
PERIODO REGOLAZIONE	Dal	Al	

Contraente:			
Sede:		CAP	
Indirizzo:		n° civico:	
Codice Fiscale e/o Partita IVA:			

Con riferimento al vigente Capitolato e alle condizioni della polizza in oggetto indichiamo i dati necessari alla regolazione del premio.

La presente dichiarazione è completa e veritiera, consci che – in caso di difformità – agli eventuali sinistri saranno applicabili le norme degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO – ALTRI ELEMENTI VARIABILI

PERSONALE DIPENDENTE	
Ammontare delle retribuzioni lorde spettanti nel periodo considerato	€

NOTA BENE

- Sono parificati ai dipendenti anche gli addetti ai servizi socialmente utili e tutti coloro per i quali l'Ente – prescindendo dal titolo della prestazione – ha dovuto attivare una posizione INAIL con attribuzione di retribuzioni (figurative o effettive).
- Occorre dichiarare anche le retribuzioni lorde erogate in favore dei dipendenti non soggetti all'obbligo INAIL.

Redatto e sottoscritto in

_____ il _____

(Timbro e firma)


Dati regolazione premio per la RC Patrimoniale

COMPAGNIA		AGENZIA	
NUMERO POLIZZA			
PERIODO REGOLAZIONE	Dal	Al	

Contraente:			
Sede:		CAP	
Indirizzo:		n° civico:	
Codice Fiscale e/o Partita Iva:			

Con riferimento al vigente Capitolato e alle condizioni della polizza in oggetto indichiamo i dati necessari alla regolazione del premio.

La presente dichiarazione è completa e veritiera, consci che – in caso di difformità – agli eventuali sinistri saranno applicabili le norme degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

DETTAGLIO DI CARICHE E QUALIFICHE FUNZIONALI al _____

ORD.	CATEGORIA PROFESSIONALE	NUMERO
	<i>PER TUTTI I TIPI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i>	
A)	SINDACO o PRESIDENTE ORGANISMI COLLEGIALI	
B)	PUBBLICO AMMINISTRATORE (ORGANISMI DECISIONALI)	
B1)	PUBBLICO AMMINISTRATORE (ORGANISMI diversi)	
C)	SEGRETARIO COMUNALE/PROVINCIALE, anche con qualifica di Direttore Generale	
D)	DIRIGENTE (nominato o responsabile di area o di servizio) con progettazione e/o direzione dei lavori, compresa "Merloni"	
D1)	DIRIGENTE (nominato o responsabile di area o di servizio)	
F)	FUNZIONARIO (nominato o responsabile procedimento) con progettazione e/o direzione dei lavori, compresa "Merloni"	
F1)	FUNZIONARIO (nominato o responsabile procedimento), AGENTE CONTABILE, MESSO NOTIFICATORE	
G)	IMPIEGATO	
H)	OPERAIO	

**ASSICURAZIONE POSTUMA**

Con riferimento poi all'Art. 11.04. del vigente capitolato, comunichiamo che è intenzione della scrivente Amministrazione richiedere l'estensione temporale delle denunce di sinistro per le seguenti persone:

ORD.	RIF. POLIZZA	COGNOME E NOME	CARICA / QUALIFICA
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

INCLUSIONI ED ESCLUSIONI DI ASSICURATI

Con riferimento al vigente Capitolato e alle condizioni della polizza in oggetto indichiamo i dati necessari alla regolazione del premio, comunichiamo le date di inserimento o di esclusione dal novero degli assicurati delle persone in appresso indicate:

SEZIONE A. INCLUSIONI

ORD.	DATA inclusione	COGNOME E NOME	CARICA / QUALIFICA/NOTE
01			
02			
03			

SEZIONE B. ESCLUSIONI

ORD.	DATA esclusione	COGNOME E NOME	Riferimento in polizza
01			
02			
03			

Redatto e sottoscritto in

_____ il _____

(Timbro e firma)



Dati regolazione premio Tutela giudiziaria

COMPAGNIA		AGENZIA	
NUMERO POLIZZA			
PERIODO REGOLAZIONE	Dal	Al	
Contraente:			
Sede:		CAP	
Indirizzo:		n° civico:	
Codice Fiscale e/o Partita Iva:			

Con riferimento al vigente Capitolato e alle condizioni della polizza in oggetto indichiamo i dati necessari alla regolazione del premio.

La presente dichiarazione è completa e veritiera, consci che – in caso di difformità – agli eventuali sinistri saranno applicabili le norme degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

DETTAGLIO DI CARICHE E QUALIFICHE FUNZIONALI

ORD.	DESCRIZIONE	numero
A1)	Amministratori con cariche esecutive, Sindaco o Presidente della Provincia o della Comunità Montana o Presidente di altri enti o Consorzi Pubblici, Aziende Municipalizzate o speciali, A.S.L.	
A2)	Assessori Comunali o Provinciali o della Comunità Montana o Consiglieri d'Amministrazione (o componenti la commissione amministratrice) di altri enti o Consorzi Pubblici, Aziende Municipalizzate o Speciali, A.S.L.	
A3)	Revisori dei Conti	
A4)	Segretario di detti enti (ove previsto)	
A5)	Dirigenti o Funzionari (fino al 7° livello in genere o responsabili di servizio ove non sia prevista la dirigenza)	
	Totale sub A)	
B1)	Amministratori diversi dai precedenti: Consiglieri Comunali o Provinciali o della Comunità Montana	
B2)	Dipendenti tutti diversi da quelli indicati sub A	
B3)	Addetti ai servizi socialmente utili	
B4)	Obbiettisti di Coscienza	
	Totale sub B)	

**AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI**

Da compilare qualora la polizza preveda questo elemento variabile di rischio:

PERSONALE DIPENDENTE	
Ammontare delle retribuzioni lorde spettanti nel periodo considerato	€

NOTA BENE

- Sono parificati ai dipendenti anche gli addetti ai servizi socialmente utili e tutti coloro per i quali l'Ente – prescindendo dal titolo della prestazione – ha dovuto attivare una posizione INAIL con attribuzione di retribuzioni (figurative o effettive).
- Occorre dichiarare anche le retribuzioni lorde erogate in favore dei dipendenti non soggetti all'obbligo Inail.

ASSICURAZIONE POSTUMA

Con riferimento al vigente Capitolato e alle condizioni della polizza in oggetto indichiamo i dati necessari alla regolazione del premio, comunichiamo che è intenzione della scrivente Amministrazione richiedere l'estensione temporale delle denunce di sinistro per le seguenti persone:

ORD.	COGNOME E NOME	CARICA / QUALIFICA	DURATA (5 o 10 ANNI)
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Redatto e sottoscritto in

_____ il _____

(Timbro e firma)


Dati regolazione premio veicoli (ARD KASKO)

COMPAGNIA		AGENZIA	
NUMERO POLIZZA			
PERIODO REGOLAZIONE	Dal	Al	

Contraente:			
Sede:		C.A.P.	
Indirizzo:		n° civico:	
Codice Fiscale e/o Partita Iva:			

Con riferimento al vigente Capitolato e alle condizioni della polizza in oggetto indichiamo i dati necessari alla regolazione del premio.

La presente dichiarazione è completa e veritiera, consci che – in caso di difformità – agli eventuali sinistri saranno applicabili le norme degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

CHILOMETRI PERCORSI

ORD.	CATEGORIA	CHILOMETRI PERCORSI
A	AMMINISTRATORI	
B	DIRIGENTI, SEGRETARIO, DIPENDENTI	
	TOTALE	

Redatto e sottoscritto in

_____ il _____

(Timbro e firma)

Appendice

Capitolati


ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI
SCHEMA DI FRONTESPIZIO DI POLIZZA INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n°
Codice Fiscale:	CAP
Tel.	Partita IVA
E.mail	Fax

BENI E SOMME DA GARANTIRE

Ord.	Partite	Somma Assicurata €	Tasso	Premio
01	FABBRICATI			
02	CONTENUTO			
03	COSE PARTICOLARI			
04	VALORI			
05	RICORSO TERZI			
06	RICORSO LOCATARI			
07	SPESE DEMOLIZIONI ecc.			
08	SPESE RICERCA E RIPARAZIONE ROTTURA			
09	FENOMENO ELETTRICO			
10	TERREMOTO			
11	ALLUVIONE			
TOTALI				

CRITERIO ASSICURATIVO
VALORE A NUOVO per le partite 1) 2) 3) 10) 11) 12)

VALORE REALE per la partita 4)

FORMA DELL'ASSICURAZIONE
VALORE INTERO per le partite 1) 2) 3) 4) 10) 11) 12)

A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO per le partite 5) 6) 7) 8) 9)

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA

Agli effetti dell'Art. 19 di polizza, si dà e si prende atto che:

Dichiarazione - indicare sì o no

Sulle cose assicurate NON esistono altre assicurazioni

Sulle cose assicurate ESISTONO altre assicurazioni



ELENCO INSEDIAMENTI - INDICI DI RIFERIMENTO			
Ord.	DESCRIZIONE	Superficie MQ / MC	Valore ricostruzione
01	MUNICIPIO		
02	(elencare brevemente tutti gli insediamenti nella legittima disponibilità del Comune, inclusi: cimiteri, impianti sportivi, depuratori, eventuali acquedotti e simili)		
03			
04			
.....			
	VARI INSEDIAMENTI ed infrastrutture non altrove specificati quali: monumenti, parchi, giardini, aeree attrezzate, passeggiate panoramiche, scalee e simili, nulla escluso né eccettuato		
TOTALI			

RIEPILOGO DELLE LIMITAZIONI ALL'INDENNIZZO

Norma	Descrizione	Scoperto	Franchigia	Max indenn.
14.02	Autocombustione	10%	€ 250,00	
14.08	Acqua condotta		€ 250,00	
14.08	Spese ricerca		€ 250,00	€ 5.000,00
14.09	Acqua piovana		€ 500,00	€ 5.000,00
14.10	Traboccamenti ecc.		€ 1.000,00	€ 20.000,00
14.11	Sovraccarico da neve	10%	€ 1.000,00	€ 1.500.000,00
14.12	Gelo e ghiaccio		€ 1.000,00	€ 20.000,00
14.13	Eventi atmosferici		€ 1.000,00	€ 5.000.000,00
14.14	Tumulti scioperi ecc.		€ 1.000,00	€ 5.000.000,00
14.15	Rottura lastre			€ 5.000,00
14.16	Ricostruzione archivi, ecc.			€ 10.000,00
14.17	Eventi diversi		€ 1.000,00	€ 20.000,00
15.01	Fenomeno elettrico		€ 250,00	Ved. Frontesp.
15.02	Terremoto		€ 25.000,00	50% somme ass.
15.03	Inondazioni ecc.		€ 25.000,00	50% somme ass.

Le somme sopra riportate hanno carattere meramente indicativo;
in fase di gara ciascun Comune le adatterà alle proprie esigenze.



CAPITOLO 01

Definizioni

ASSICURATO

È il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

È il contratto di assicurazione.

CALAMITÀ NATURALI

Sono: terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti, eccesso di precipitazioni nevose, valanghe, slavine.

COMPAGNIA

È l'impresa assicuratrice, ovvero _____ ASSICURAZIONI.

CONTENUTO

È l'insieme di tutti i beni - non compresi nella voce "fabbricato" - costituenti dotazione e pertinenza dell'Ente, connessi ed occorrenti al funzionamento dell'Ente medesimo nonché allo svolgimento delle attività quali definite nella seconda parte del presente capitolo.

Tali beni, normalmente posti sottotetto a fabbricato, possono trovarsi anche all'aperto in aree di pertinenza o disponibilità dell'Ente.

Sono esclusi solamente: veicoli iscritti al PRA ed i beni definiti alle voci "cose particolari" e "valori".

CONTRAENTE

È il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie agli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

COSE

Sia gli oggetti e beni materiali che gli animali.

COSE PARTICOLARI

Sono: archivi, dati d'archivio e supporto dati; documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili.

DANNI

Morte, lesioni personali, danneggiamento a cose.

ENTE

È la Pubblica Amministrazione. Sinonimo nella fattispecie di Contraente.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.



EVENTI ATMOSFERICI

Sono: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine e forza del vento, compreso il bagnamento direttamente causato dalla violenza di detti eventi.

EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono: scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio organizzato.

FABBRICATO

È l'intera costruzione edile, con tutte le opere murarie e di finitura, compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione e interrate; impianti idrici ed igienici; impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento o di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti ed installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico, parquet, tappezzerie, moquette.

Prescindendo dalle caratteristiche costruttive e dai materiali impiegati, sono considerati fabbricato anche: palloni pressostatici, tensostrutture, gazebo, tettoie e quant'altro utilizzato come "contenente".

Si conviene inoltre di considerare come fabbricato anche gli spazi di pertinenza degli immobili, quali: aree tenute a verde, strade private, recinzioni e cortili interni, nonché - per analogia - gli impianti indicati nel primo paragrafo della definizione.

FRANCHIGIA

Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

GUASTI

Sono qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo e/o ad un impianto di funzionare regolarmente.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento (inclusi lo schiacciamento e la rottura) di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

È la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

INSEDIAMENTO

Ogni luogo fisicamente individuabile nel quale il Contraente svolge la propria attività, sia direttamente che indirettamente.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

È ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

POLIZZA

È il documento che riferendosi al contratto di assicurazione - da cui dipende e di cui rappresenta l'emanazione operativa - prova l'assicurazione.

**PREMIO**

È la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

È una forma di assicurazione dei danni a beni materiali ed immateriali: la somma assicurata rappresenta la massima esposizione della Compagnia in caso di sinistro, con esplicita esclusione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

RISARCIMENTO

È la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

RISCHIO

È la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO

È sabotaggio organizzato un atto di chi, per motivi o scopi politici, militari, religiosi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati ai solo scopo di impedire, intralciare, turbare e/o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

SCOPERTO

La percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

TERREMOTO

Brusco sommovimento della crosta terrestre dovuto a causa endogena.

Si considera un unico evento l'insieme delle scosse telluriche susseguitesi nell'arco di 72 ore dalla prima.

TERRORISMO

È terrorismo un atto perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Il terrorismo è anche un atto inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo.

VALORE A NUOVO

È un criterio di valutazione delle cose assicurate così articolato:

- ⇒ *per i fabbricati* è il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo soltanto il valore dell'area;
- ⇒ *per il contenuto* è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di montaggio e fiscali;



- ⇒ *per le cose particolari* è il costo del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o tecniche necessarie per l'integrale ripristino delle cose assicurate allo stato precedente il sinistro;
- ⇒ *per i valori* è pari al valore nominale delle cose assicurate, salvo quanto previsto per il "valore artistico".

VALORE ARTISTICO

È la particolare valutazione attribuita e riconosciuta (per effetto di stima, perizia, expertise o notorietà intrinseca) ad un bene mobile od immobile di pregio e importanza artistica, storica, culturale.

Agli effetti assicurativi il valore artistico è convenzionalmente assegnato ai beni che, singolarmente o per aggregazione (nel caso di raccolte e collezioni), siano apprezzati oltre € 25.000,00.

VALORE INTERO

È una forma per l'assicurazione dei beni: la somma assicurata deve corrispondere al valore del bene garantito nel tempo del sinistro. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore, la Compagnia risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Agli effetti di polizza, tuttavia, la Compagnia non terrà conto delle insufficienze di somma assicurata rispetto al valore accertato purché queste non superino il 10%. La regola proporzionale si applicherà, eventualmente, per l'eccedenza di detta percentuale.

VALORE REALE (o allo stato d'uso)

È un criterio di valutazione delle cose assicurate (alternativo al "valore a nuovo"). Si determina applicando agli importi risultanti dalle stime effettuate col criterio dello stesso valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione:

- ⇒ *per i fabbricati* al grado di vetustà, allo stato e al modo di conservazione, all'ubicazione, alla destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- ⇒ *per il contenuto* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza;
- ⇒ *per le cose particolari* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di conservazione, adozione di nuovi ritrovati ed ogni altra circostanza.

VALORI

Denaro, titoli di credito in genere, francobolli, marche da bollo, carte bollate e, più in generale, ogni carta rappresentante un valore, perle, pietre e metalli preziosi.

Sono convenzionalmente parificati ai valori anche i beni mobili e - nell'ambito dei beni immobili - le statue e gli affreschi, aventi valore artistico.

**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ – Rischio base assicurato**

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e simili) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
- o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- p) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
- q) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;



- r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.

La garanzia comprende inoltre:

- proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
- l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

Si precisa che dalla copertura assicurativa sono escluse tutte le attività esercitate in forma societaria e consortile, quelle di natura sanitaria.



CAPITOLO 02

Norme che regolano l'assicurazione in generale**Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 CC).

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni scambiate tra Contraente, Assicurato e Compagnia devono avvenire per iscritto nelle forme consentite (fax, e.mail o raccomandata).

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).



Art. 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Cessazione del rischio

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 CC) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata.

La Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

La presente polizza non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 23 - Legge 18/04/2005 N° 62.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

È competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



CAPITOLO 03

Norme che regolano l'assicurazione incendio ed altri eventi

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione (incendio)

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate da:

- incendio
- fulmine
- scoppi, esplosioni ed implosioni in genere qualunque sia la causa che ha determinato il fatto, salvo le esclusioni del successivo Art. 17 nonché quelle specifiche riportate per le garanzie altri eventi negli articoli seguenti dal n° 14.01 al n° 14.17, dal n° 15.01 al n° 15.07 e dal n° 16.01 al n° 16.5.

Art. 14 – Oggetto dell'assicurazione (altri eventi)

La Compagnia si obbliga inoltre ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate dagli "altri eventi" di seguito individuati.

14.01 - PARIFICAZIONE DANNI INCENDIO

Si conviene fra le parti di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedirne o arrestarne la propagazione, anche quelli fatti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso o di contenerne gli effetti, sia esso incendio o uno qualsiasi degli altri eventi previsti in polizza, purché tali guasti non siano arrecati inconsideratamente.

14.02 – AUTOCOMBUSTIONE

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

La garanzia è operante alle seguenti condizioni:

- che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della polizza;
- che lo stoccaggio delle beni assicurati venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione richieste dalla tecnica e dalle conoscenze.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% del danno il minimo di € 250,00.

14.03 - CADUTA AEREI

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate a seguito di caduta di aeromobili o corpi volanti in genere (inclusi: corpi celesti, meteoriti e relative scorie, satelliti artificiali), loro parti e/o delle cose da essi trasportate.

14.04 - URTO VEICOLI STRADALI

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o nell'ambito degli insediamenti utilizzati.



14.05 - BANG SONICO.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate a seguito di onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto supersonico.

14.06 – FUMO

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

14.07 - DANNI CONSEGUENZIALI

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a. sviluppo di gas, fumi, vapori;
- b. di mancata o anormale produzione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- c. di mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- d. di colaggio o fuoriuscita di fluidi e/o liquidi;

purché tali eventi siano direttamente imputabili alle cause garantite in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nelle immediate vicinanze.

14.08 - ACQUA CONDOTTA

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di fuoriuscita di acqua condotta provocata da rotture accidentali di impianti idrici, igienici, e tecnici. Sono esclusi i danni derivanti da umidità e stillicidio.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di €. 250,00 per sinistro.

Sono comprese le spese sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, con franchigia fissa ed assoluta di €. 250,00 ed un massimo indennizzo di € 5.000,00 per sinistro.

14.09 - ACQUA PIOVANA

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di acqua piovana, con esclusione dei danni dovuti ad acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 ed un massimo indennizzo di € 5.000,00 per sinistro.

14.10 - TRABOCCAMENTI, RIGURGITI O ROTTURE DI FOGNATURE

La Compagnia risponde dei danni diretti e materiali causati agli enti assicurati derivanti da rigurgito e/o trabocco di fogna avvenuti a seguito di rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture, escluse le grondaie ed i pluviali.

Sono esclusi i danni conseguenti ad occlusioni, rigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica. La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 ed un massimo indennizzo di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

14.11 - SOVRACCARICO DA NEVE

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.



La Compagnia non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del 50% delle somme assicurate per ciascuna partita, con il massimo per sinistro e per anno assicurativo di € 1.500.000,00.

La garanzia è prestata previa deduzione dello scoperto del 10% del danno, compreso tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 20.000,00.

14.12 - GELO E GHIACCIO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti che il gelo e il ghiaccio possono arrecare agli impianti interni idrici e tecnici, a servizio del fabbricato.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione;
- in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 ed un massimo indennizzo di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

14.13 - EVENTI ATMOSFERICI

La Compagnia indennizza i danni materiali alle cose assicurati direttamente causati da: grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurati o non, poste nelle vicinanze;

bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Compagnia non indennizza i danni causati da:

- ▷ intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - ▷ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
 - ▷ mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - ▷ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
 - ▷ gelo, sovraccarico da neve;
 - ▷ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - ▷ cedimento, franamento o cedimento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

causati da:

- ▷ alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- ▷ recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;



- ▷ enti all'aperto ad eccezione dai serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione;
- ▷ fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
- ▷ serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- ▷ lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 ed un massimo indennizzo di € 5.000.000,00 per sinistro.

Per impianti fissi all'aperto, la garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola partita con un massimo comunque di € 50.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro.

14.14 - TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Compagnia risponde:

- 1) dei danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- 2) degli altri danni materiali direttamente causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g) di fenomeno elettrico;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di lavorazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.



La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.

Qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui ai punti 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

ATTI DI TERRORISMO

La Compagnia indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da "Atti di terrorismo".

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Qualora il Contraente non rientri nella definizione di "Consumatore", la Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 ed un massimo indennizzo di € 5.000.000,00 per sinistro.

14.15 - ROTTURA LASTRE

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio - che siano integre e senza difetti - dovute a causa accidentale o a fatto proprio dell'Assicurato o di terzi.

Sono escluse le rotture ai lucernari e quelle verificatesi in occasione di traslochi o di lavori di manutenzione.

La garanzia è prestata fino a concorrenza di € 5.000,00 per sinistro.

14.16 - RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI, REGISTRI, DISEGNI E MATERIALE MECCANOGRAFICO

La Compagnia risponde, fino alla concorrenza di € 10.000,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

14.17 - EVENTI DIVERSI

La Compagnia risponde degli ulteriori seguenti eventi:

- ◆ rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli ambienti.
- ◆ Caduta di alberi o piante in genere o di loro parti, posti nelle aree adiacenti i fabbricati e/o gli insediamenti assicurati, in conseguenza di evento naturale proprio o di un qualsiasi altro evento garantito nel presente capitolo.
- ◆ Dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.
- ◆ Colaggio e fuoriuscita accidentali di fluidi.
- ◆ Fuoriuscita delle sostanze contenute negli impianti automatici di estinzione degli incendi, a causa della loro improvvisa ed impreveduta entrata in funzione, sia per causa endogena che esogena.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 ed un massimo indennizzo di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.



14.18 - MONETE, BIGLIETTI DI BANCA, TITOLI DI CREDITO, CARTE VALORI

La Compagnia assicura, fino alla concorrenza della somma indicata nel frontespizio di polizza e senza l'applicazione della regola proporzionale, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Compagnia risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di €. 150,00 (centocinquanta) per titolo.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:

- * l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- * il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- * la Compagnia non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- * l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Art. 15 – Oggetto dell'assicurazione (altri eventi con partita separata)

La Compagnia si obbliga inoltre ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate dagli "altri eventi" di seguito individuati e richiamati nel frontespizio di polizza e a fronte dei quali il Contraente versa il corrispondente premio.

15.01 - FENOMENO ELETTRICO

La Compagnia, risponde dei danni diretti e materiali causati agli apparecchi ed agli impianti elettrici da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- ad apparecchiature elettroniche;
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
- dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi ed impianti elettrici.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro, ed un massimo indennizzo come indicato nel frontespizio di polizza.

15.02 - TERREMOTO

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate da terremoto.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 25.000,00 per sinistro ed un massimo indennizzo pari al 50% delle somme assicurate per ciascun insediamento.

15.03 - INONDAZIONI - ALLUVIONI - ALLAGAMENTI

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate da inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 25.000,00 per sinistro ed un massimo indennizzo pari al 50% delle somme assicurate per ciascun insediamento.



15.04 - RICORSO TERZI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge n° 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alla spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

15.05 - RICORSO LOCATARI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del massimale convenuto, di ogni somma che egli sia tenuto a risarcire - per capitale interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni cagionati da sinistro indennizzabile a termini di polizza alle cose dei locatari e/o di chiunque occupi e/o utilizzi fabbricati ed insediamenti nella disponibilità dell'Assicurato medesimo.

Il mancato o ritardato inizio, le interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, agricole, produttive in genere e di servizio sono garantite fino a concorrenza del 30% del massimale convenuto.

Sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

15.06 - SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Compagnia rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabili a termine di polizza e fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita.



Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento o trattamento speciale dei residui stessi, nel limite della sopraindicata partita, e fino alla concorrenza del 20% della somma stessa.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto art. 20 – assicurazione parziale – delle Norme che regolano l'Assicurazione.

15.07 - SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI MOBILI

La Compagnia risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino alla concorrenza di € 15.000,00 per evento.

Art. 16 – Oggetto dell'assicurazione (altre garanzie)

La Compagnia si obbliga inoltre ad indennizzare i costi di seguito individuati.

16.01 - ONORARI DEI PERITI A PERCENTUALE

La Compagnia si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese di onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell'importo liquidato a termini di polizza con il massimo di € 10.000,00. Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né, in ogni caso, le somme effettivamente pagate al perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente, ed al terzo perito, fermo quanto previsto dall'Art. 21 "Limite massimo dell'indennizzo" delle Norme che regolano l'Assicurazione.

16.02 - ESCLUSIONE BENI IN LEASING GIÀ ASSICURATI

Dalla presente garanzia sono esclusi i beni oggetto di contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.

16.03 - ESTENSIONE AGLI INDUMENTI DEL PERSONALE

Si conviene tra le Parti che nel Contenuto assicurato devono intendersi compresi anche indumenti del personale, intendendosi questi ultimi garantiti fino alla concorrenza di € 500,00 per dipendente e di € 5.000,00 per sinistro.

16.04 - GUASTI CAUSATI ALLE COSE ASSICURATE

La Compagnia indennizza i danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

16.05 - GUASTI DEI SOCCORRITORI

La Compagnia indennizza i danni prodotti dall'Assicurato e/o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, compresi i danni causati dagli impianti fissi di estinzione.

Art. 17 – Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;



- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, salvo quanto previsto dagli articoli 15.02 e 15.03;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto negli articoli 15.06 e 15.07.



CAPITOLO 04

Norme particolari di funzionamento

Art. 18 – Forma e criterio dell'assicurazione

Premesso che:

- a. nel concetto di *forma dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:
 - valore intero
 - primo rischio assoluto
- b. nel concetto di *criterio dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:
 - valore a nuovo
 - valore reale

le parti convengono che i rischi, garantiti con la presente polizza, vengano trasferiti con propri forma e criterio, secondo quando stabilito nel frontespizio della polizza stessa.

Art. 19 – Tipologia della prestazione assicurativa

Le garanzie di polizza sono prestate:

a	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per l'intera gamma delle prestazioni, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche, di NON avere in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione di primo rischio).
b	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per le garanzie non previste dai contratti in corso, ma solo dopo l'esaurimento delle somme ivi assicurate, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche di AVERE in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione mista di secondo rischio e di primo rischio per differenza nelle condizioni).

Art. 20 – Regolazione del premio

Il premio è calcolato sulla base dei seguenti elementi variabili:

RISCHIO	ELEMENTO VARIABILE
INCENDIO ED ALTRI EVENTI	Valore complessivo degli insediamenti e dei beni garantiti e loro qualità.

Il premio viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, salvo quanto previsto dal successivo art. 21.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata



del contratto, il Contraente deve fornire alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- valore complessivo degli insediamenti e dei beni garantiti e loro qualità;
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

c) Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

d) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del Dlgs n. 196 del 30/06/2003, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 21 – Rischi a nuovo – Variazione di valore per il patrimonio – Leeway clause

La prestazione assicurativa include automaticamente tutti i servizi prestati e/o le competenze a nuovo e/o gli insediamenti, impianti ed infrastrutture che il Contraente dovesse intraprendere, esercitare, gestire, costruire, acquisire, mantenere nel corso della validità della presente polizza.

La Compagnia si impegna a ritenere in garanzia gli insediamenti ed i beni acquisiti e/o modificati nel corso dell'annualità assicurativa, senza obbligo della comunicazione da parte del Contraente ma con regolazione a fine anno sulla base delle variazioni di valore intervenute. Il premio di regolazione è pari a tanti 360/mi del premio annuo quanti sono i giorni intercorrenti tra la data della variazione e la scadenza del periodo di assicurazione.

Per l'annualità successiva a quella cui si riferisce la regolazione, la differenza tra il premio annuo inizialmente convenuto e quello risultante dalla regolazione medesima viene incassata/rimborsata in sede di regolazione.

Quanto precede nei limiti del 20% delle somme assicurate.

Ogni acquisizione e/o modifica che ecceda tali limiti dovrà formare oggetto di appo-



sita pattuizione alle condizioni normative e di premio vigenti, salvo il caso dell'aggravamento di rischio per il quale le parti determineranno nuove specifiche condizioni di assicurazione.

Il premio delle annualità successive sarà quello risultante dall'ultima regolazione effettuata.

Art. 22 – Identificazione cose assicurate

La Compagnia rinuncia alla preventiva identificazione delle cose assicurate.

Il Contraente dichiara tuttavia di essere in grado - in qualunque momento - di dimostrare la qualità e quantità dei beni garantiti con documentazione probante, sia essa amministrativa, fiscale o di altra natura.

Art. 23 – Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 24 – Colpa grave

Si precisa che la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 25 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile per sinistri dei quali fossero ritenuti responsabili l'Assicurato, i dipendenti del Contraente, gli Amministratori dell'Ente nonché tutti coloro che - indipendentemente da qualsiasi rapporto col Contraente medesimo - occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.

Art. 26 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Il Contraente, mediante apposita documentazione probatoria di tipo amministrativo, individua gli interessi di terzi (beni e/o persone) che intende tutelare con le assicurazioni del presente capitolato speciale.

Art. 27 – Variazione nella figura del Contraente

In caso di variazione della personalità giuridica dell'Amministrazione Contraente per fusione, accorpamento, suddivisione o altri motivi - dipendenti o meno da prescrizioni legislative - i rapporti assicurativi dipendenti dal presente capitolato hanno efficacia fino al



momento in cui la/e nuova/e Amministrazione/i, opportunamente costituita/e e legittimata/e, subentra in toto al Contraente.

Questi si impegna a comunicare alla Compagnia la prossima variazione entro 60 giorni dall'avvenuta delibera o dall'emanazione o promulgazione di provvedimenti, norme, leggi in base alle quali avviene la variazione.

Compagnia e Contraente/Assicurato si impegnano a rinegoziare il capitolato e tutti i rapporti esistenti nell'ambito della nuova realtà venutasi a creare.

Ove non fosse possibile la prosecuzione del rapporto, il capitolato e le polizze da essa dipendenti cesseranno al termine del periodo di assicurazione in corso al momento della variazione, fermo restando quanto pattuito in merito all'eventuale regolazione del premio.



CAPITOLO 05

Sinistri

Art. 28 - Adempimenti a carico dell'Assicurato e/o del Contraente

In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente devono:

- a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia.
- b. avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando sono venuti a conoscenza del sinistro.
- c. dichiarare per iscritto il sinistro stesso all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si è verificato, precisando in particolare il momento di inizio del fatto, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia.
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione della Compagnia o del perito eventualmente da essa designato.
- e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, sottratte o danneggiate.
- f. mettere a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi altra documentazione - anche di natura fiscale - che possa essere richiesta dalla Compagnia e/o dai periti ai fini delle indagini e/o verifiche del caso.

Art. 29 - Adempimenti a carico della Compagnia

Ricevuta la denuncia del sinistro la Compagnia si impegna ad accelerare per quanto possibile tutte le operazioni e procedure inerenti la valutazione e l'accertamento del danno, concordando con l'Assicurato tempi e modalità di intervento, in modo da non pregiudicare l'attività, ancorché ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei siti danneggiati.

Art. 30 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

Art. 31- Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Compagnia, o persona da essa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle parti,
- b. fra due periti, nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo tra loro ed anche prima a richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.



Ciascun perito ha facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle parti - sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 32 – Mandato dei periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, causa, natura e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non comunicate alla Compagnia, nonché verificare se le parti hanno adempiuto agli impegni assunti in polizza;
3. verificare l'esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate, secondo i criteri tutti di polizza;
4. procedere alla stima e liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, nonché tutte le altre spese che formano oggetto della prestazione assicurativa.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 31 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 33 – Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo le seguenti norme:

1. per i danni ai fabbricati si stima:
 - a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - b) le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate.
 - c) le spese di demolizione e sgombero nonché ogni altra spesa che forma oggetto della prestazione assicurativa;
 - d) il valore ricavabile dai residui delle parti di fabbricato contemplato nelle stime sub b) e c);L'ammontare del danno si ottiene deducendo dall'importo delle stime sub b) e c) l'importo della stima sub d).
2. per i danni al contenuto, alle cose particolari ed alle opere aventi valore artistico si stima:
 - a) il valore che avevano al momento del sinistro le cose assicurate, illese o danneggiate o rubate, compresi gli oneri fiscali se dovuti all'erario, secondo i criteri previsti in polizza;
 - b) il valore delle cose illese in base alla stima sub a);



- c) il valore ricavabile dalle cose danneggiate.
- d) le spese di demolizione e sgombero nonché ogni altra spesa che forma oggetto della prestazione assicurativa;

L'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime sub a) e d) l'importo delle stime sub b) e c).

Art. 34 – Assicurazione parziale (vale solo per la forma a valore intero)

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

La "regola proporzionale" sopra pattuita non si applica quando i valori stimati eccedono di non oltre il 10% le somme assicurate.

Qualora detta percentuale risulti superiore, la "regola proporzionale" si applicherà tra i valori stimati e le somme assicurate maggiorate del 10%.

La presente disposizione non si applica in caso di assicurazione nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 35 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispettivo contratto indipendentemente considerato.

Qualora partita per partita la somma delle indennità - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 36 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso promosso dalla Compagnia, questa rimborserà al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso.

La regolazione del premio di polizza dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione.

Art. 37 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avviene solo quando l'Assicurato non dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti nel capitolato per quanto concerne il dolo.

Art. 38 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 39 - Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro medesimo e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in misura non inferiore al 30% delle somme assicurate.

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Compagnia, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 40 - Ispezioni tecnico amministrative

La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli di carattere sia tecnico che amministrativo: per esse l'Assicurato e/o il Contraente sono tenuti a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

CONTRAENTE**COMPAGNIA**

Le clausole tutte della presente polizza sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

CONTRAENTE**COMPAGNIA**

**ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA****SCHEMA DI FRONTESPIZIO DI POLIZZA FURTO E RAPINA**

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

BENI E SOMME DA GARANTIRE

PARTITE	Somme assicurate €.	Tasso	Premio
1) CONTENUTO			
2) VALORI			
3) GUASTI A FISSI ED INFISSI			
4) ATTI VANDALICI da furto			
5) GARANZIA PORTAVALORI			
Totale			

CRITERIO ASSICURATIVO

VALORE A NUOVO	per le partite 1) 3) 4) 6)
VALORE REALE	per la partita 2) 5)
FORMA DELL'ASSICURAZIONE	
VALORE INTERO	per le partite
A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	per le partite tutte

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA

Agli effetti dell'Art. 18 di polizza, si da' e prende atto che:

Dichiarazione - indicare sì o no

Sulle cose assicurate NON esistono altre assicurazioni	
Sulle cose assicurate ESISTONO altre assicurazioni	

RIEPILOGO DELLE LIMITAZIONI ALL'INDENNIZZO

Norma	Descrizione	Scoperto	Franchigia	Max indenn.
13	Furto con destrezza			€ 1.000,00
16.a	Mezzi di chiusura insufficienti	10%		
16.g	Portavalori	10%		
16.h	Indennità aggiuntiva			€ 10.000,00 per six – € 500,00 per diem

Le somme sopra riportate hanno carattere meramente indicativo;
in fase di gara ciascun Comune le adatterà alle proprie esigenze.



CAPITOLO 01

Definizioni

ASSICURATO

È il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

È il contratto di assicurazione.

COMPAGNIA

È l'impresa assicuratrice, ovvero _____ ASSICURAZIONI.

CONTENUTO

È l'insieme di tutti i beni - non compresi nella voce "fabbricato" - costituenti dotazione e pertinenza dell'Ente, connessi ed occorrenti al funzionamento dell'Ente medesimo nonché allo svolgimento delle attività quali definite nella sezione B del presente capitolo.

Tali beni, normalmente posti sottotetto a fabbricato, possono trovarsi anche all'aperto in aree di pertinenza o disponibilità dell'Ente.

Sono esclusi solamente: veicoli iscritti al PRA ed i beni definiti alle voci "cose particolari" e "valori".

CONTRAENTE

È il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie agli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

COSE

Sia gli oggetti e beni materiali che gli animali.

COSE PARTICOLARI

Sono: archivi, dati d'archivio e supporto dati; documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili.

ENTE

È la Pubblica Amministrazione. Sinonimo nella fattispecie di Contraente.

EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono: scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio organizzato.

FABBRICATO

È l'intera costruzione edile, con tutte le opere murarie e di finitura, compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione e interrato; impianti idrici ed igienici; impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento o di condizionamento; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti



ed installazioni considerate immobili per natura o per destinazione; gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico; parquet, tappezzerie, moquette.

Prescindendo dalle caratteristiche costruttive e dai materiali impiegati, sono considerati fabbricato anche: palloni pressostatici, tensostrutture, gazebo, tettoie e quant'altro utilizzato come "contenente".

Si conviene inoltre di considerare come fabbricato anche gli spazi di pertinenza degli immobili, quali: aree tenute a verde, strade private, recinzioni e cortili interni, nonché - per analogia - gli impianti indicati nel primo paragrafo della definizione.

FURTO

È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice Penale).

Agli effetti della assicurazione, sono contemplati i seguenti casi di furto:

a) con rottura o scasso

è il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura o protezione degli insediamenti, dei locali e dei mobili in cui si trovano le cose assicurate, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri degli insediamenti e/o dei locali medesimi.

b) con chiave falsa e simili

è il furto commesso mediante apertura delle serrature o degli altri congegni di chiusura delle porte di accesso, finestre, mobili, casseforti ecc., con chiavi false, grimaldelli ed altri simili arnesi. Agli effetti assicurativi equivale all'uso di chiavi false anche l'utilizzo di chiavi vere sottratte o perdute dall'Assicurato e/o dalle persone che legittimamente le detengono, a condizione che la sottrazione o lo smarrimento vengano denunciati alla Pubblica Autorità entro 24 ore dal momento in cui la circostanza viene a conoscenza degli interessati. Questi si impegnano alla sostituzione delle serrature aperte dalle chiavi sottratte o smarrite nel più breve tempo possibile, comunque non oltre le 48 ore dalla presa conoscenza del fatto.

c) con scalata

è il furto commesso mediante introduzione negli insediamenti e/o nei locali per via diversa da quelle destinate al transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli, o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiosi o particolare agilità personale.

d) con introduzione clandestina

è il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta negli insediamenti e/o nei locali clandestinamente, profittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza degli insediamenti e/o dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre insediamenti e/o locali erano chiusi.

FURTO CON DESTREZZA

È il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

FRANCHIGIA

Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

GUASTI

Sono qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo e/o ad un impianto di funzionare regolarmente.

**INDENNIZZO**

È la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

INSEDIAMENTO

Ogni luogo fisicamente individuabile nel quale il Contraente svolge la propria attività, sia direttamente che indirettamente.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

È ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

POLIZZA

È il documento che riferendosi al contratto di assicurazione - da cui dipende e di cui rappresenta l'emanazione operativa - prova l'assicurazione.

PREMIO

È la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

È una forma di assicurazione dei danni a beni materiali ed immateriali: la somma assicurata rappresenta la massima esposizione della Compagnia in caso di sinistro, con esplicita esclusione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA

È la sottrazione di cose mediante violenza alla persona e/o minaccia.

RISARCIMENTO

È la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

RISCHIO

È la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCIPPO (ovvero FURTO CON STRAPPO)

È il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

TERRORISMO

È terrorismo un atto perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Il terrorismo è anche un atto inclusivo ma non limitato



all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo.

VALORE A NUOVO

È un criterio di valutazione delle cose assicurate così articolato:

- ⇒ *per i fabbricati* è il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo soltanto il valore dell'area;
- ⇒ *per il contenuto* è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di montaggio e fiscali;
- ⇒ *per le cose particolari* è il costo del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o tecniche necessarie per l'integrale ripristino delle cose assicurate allo stato precedente il sinistro;
- ⇒ *per i valori* è pari al valore nominale delle cose assicurate, salvo quanto previsto per il "valore artistico".

VALORE ARTISTICO

È la particolare valutazione attribuita e riconosciuta (per effetto di stima, perizia, expertise o notorietà intrinseca) ad un bene mobile od immobile di pregio e importanza artistica, storica, culturale.

Agli effetti assicurativi il valore artistico è convenzionalmente assegnato ai beni che, singolarmente o per aggregazione (nel caso di raccolte e collezioni), siano apprezzati oltre € 25.000,00.

VALORE INTERO

È una forma per l'assicurazione dei beni: la somma assicurata deve corrispondere al valore del bene garantito nel tempo del sinistro. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore, la Compagnia risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del CC).

Agli effetti di polizza, tuttavia, la Compagnia non terrà conto delle insufficienze di somma assicurata rispetto al valore accertato purché queste non superino il 20%. La regola proporzionale si applicherà, eventualmente, per l'eccedenza di detta percentuale.

VALORE REALE (o allo stato d'uso)

È un criterio di valutazione delle cose assicurate (alternativo al "valore a nuovo"). Si determina applicando agli importi risultanti dalle stime effettuate col criterio dello stesso valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione:

- ⇒ *per i fabbricati* al grado di vetustà, allo stato e al modo di conservazione, all'ubicazione, alla destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- ⇒ *per il contenuto* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza;
- ⇒ *per le cose particolari* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di conservazione, adozione di nuovi ritrovati ed ogni altra circostanza.

VALORI

Denaro, titoli di credito in genere, francobolli, marche da bollo, carte bollate e, più in generale, ogni carta rappresentante un valore, perle, pietre e metalli preziosi.

Sono convenzionalmente parificati ai valori anche i beni mobili e - nell'ambito dei beni immobili - le statue e gli affreschi, aventi valore artistico.

**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ – Rischio base assicurato**

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
- o) alla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- p) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
- q) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;



s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.

La garanzia comprende inoltre:

- proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
- l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;

t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;

u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

Si precisa che dalla copertura assicurativa sono escluse tutte le attività esercitate in forma societaria e consortile, quelle di natura sanitaria.



CAPITOLO 02

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 CC).

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni scambiate tra Contraente, Assicurato e Compagnia devono avvenire per iscritto nelle forme consentite (fax, e.mail o raccomandata).

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).



Art. 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Cessazione del rischio

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 CC) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata.

La Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

La presente polizza non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 23 - Legge 18/04/2005 N° 62.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

È competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



CAPITOLO 03

Norme che regolano l'assicurazione furto e rapina**Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione**

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate da:

- ♦ furto quale definito nel capitolo 1;
- ♦ furto con destrezza quale definito nel capitolo 1, fino a concorrenza della somma di € 1.000,00;
- ♦ rapina quale definita nel capitolo 1, quand'anche la violenza o la minaccia vengano esercitate su persone prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
- ♦ guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o la rapina oppure nel tentativo di commetterli;
- ♦ guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi in occasione di furto o rapina - tentati o consumati;
- ♦ atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina, tentati o consumati;
- ♦ garanzia portavalori.

salvo le esclusioni del successivo Art. 14 e con le precisazioni e limitazioni dell'Art. 16.

Art. 14 – Esclusioni

Sono esclusi, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, i danni:

- a. di furto commesso in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, terrorismo e sabotaggio organizzato, confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale;
- b. di furto commesso attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
- c. Agevolati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere.

Art. 15 – Mezzi di chiusura

L'assicurazione è prestata alla condizione - essenziale per l'efficacia del contratto - che ogni apertura verso l'esterno degli insediamenti e/o dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate infisse nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure - se non rettangolari - di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.



Art. 16 – Precisazioni e delimitazioni

- a. Qualora i mezzi di protezione degli insediamenti e/o dei locali non rispondessero ai requisiti sopra indicati la Compagnia applicherà all'indennizzo liquidato a termini di polizza uno scoperto pari al 10%.
- b. Per i sinistri afferenti la garanzia portavalori, l'indennizzo liquidato a termini di polizza è soggetto ad uno scoperto del 10% del danno.
- c. In caso di sinistro le somme assicurate alle partite 1 e 2 si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza. Resta tuttavia inteso che in caso di ritrovamento delle cose rubate o di loro rimpiazzo con altre, tale importo o quello che sarà richiesto dal Contraente si intenderanno immediatamente reintegrati. La corresponsione del relativo pro rata di premio avverrà in sede di regolazione del premio a fine annualità assicurativa.
- d. Fino alla concorrenza dei massimali previsti in polizza, le cose assicurate si intendono garantite nell'ambito di tutti gli insediamenti utilizzati a qualsiasi titolo, totalmente o parzialmente, dal Contraente oppure nella sua legittima disponibilità.
- e. *Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi.* L'assicurazione vale per i guasti cagionati dai ladri:
 - I. alle parti dell'insediamento e/o del fabbricato nel cui ambito si trovano le cose assicurate;
 - II. agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture degli insediamenti e/o dei locali ove si trovano le cose assicurate (incluse camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte)

in occasione di furto o rapina, tentati consumati.

L'assicurazione è prestata per tutti gli insediamenti nella legittima disponibilità del Contraente.

- f. *Atti vandalici.* L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto e della rapina, tentati o consumati.
- g. *La garanzia portavalori* riguarda i danni da furto - con o senza destrezza - scippo e rapina compiuti sulla persona legittimamente e appositamente incaricata del trasporto dei valori da e per gli insediamenti del Contraente, anche nel caso venga colto da malore o subisca un infortunio.
- h. *Indennità aggiuntiva.* La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'attività inerente i rischi assicurati, si obbliga ad indennizzare, nei limiti di seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate.

La garanzia opera sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo dell'indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario - anche notturno o festivo - del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività dovuti a scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; difficoltà di reperimento di beni e servizi imputabili ad eventi eccezionali quali - a titolo di esempio - disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte.

La garanzia è prestata fino a concorrenza della somma di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con il limite massimo di € 500,00 al giorno.



CAPITOLO 04

Norme particolari di funzionamento

Art. 17 – Forma e criterio dell'assicurazione

Premesso che:

- a. nel concetto di *forma dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:
 - valore intero
 - primo rischio assoluto
- b. nel concetto di *criterio dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:
 - valore a nuovo
 - valore reale

le parti convengono che i rischi, garantiti con la presente polizza, vengano trasferiti con propri forma e criterio, secondo quando stabilito nel frontespizio della polizza stessa.

Art. 18 – Tipologia della prestazione assicurativa

Le garanzie di polizza sono prestate:

a	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per l'intera gamma delle prestazioni, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche, di NON avere in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione di primo rischio).
b	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per le garanzie non previste dai contratti in corso, ma solo dopo l'esaurimento delle somme ivi assicurate, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche di AVERE in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione mista di secondo rischio e di primo rischio per differenza nelle condizioni).

Art. 19 – Regolazione del premio

Il premio è calcolato sulla base dei seguenti elementi variabili:

RISCHIO	ELEMENTO VARIABILE
FURTO E RAPINA	Reintegro di somme a seguito di furto rapina; valore dei beni garantiti e loro qualità.

Il premio viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:



- Reintegro di somme a seguito di furto rapina; valore dei beni garantiti e loro qualità.
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

c) Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

d) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 20 – Rischi a nuovo – Variazione di valore per il patrimonio – Leeway clause

La prestazione assicurativa include automaticamente tutti i servizi prestati e/o le competenze a nuovo e/o gli insediamenti, impianti ed infrastrutture che il Contraente dovesse intraprendere, esercitare, gestire, costruire, acquisire, mantenere nel corso della validità della presente polizza.

La Compagnia si impegna a ritenere in garanzia gli insediamenti ed i beni acquisiti e/o modificati nel corso dell'annualità assicurativa, senza obbligo della comunicazione da parte del Contraente ma con regolazione a fine anno sulla base delle variazioni di valore intervenute. Il premio di regolazione è pari a tanti 360/mi del premio annuo quanti sono i giorni intercorrenti tra la data della variazione e la scadenza del periodo di assicurazione.

Per l'annualità successiva a quella cui si riferisce la regolazione, la differenza tra il premio annuo inizialmente convenuto e quello risultante dalla regolazione medesima viene incassata/rimborsata in sede di regolazione.

Quanto precede nei limiti del 20% delle somme assicurate.

Ogni acquisizione e/o modifica che ecceda tali limiti dovrà formare oggetto di apposita pattuizione alle condizioni normative e di premio vigenti, salvo il caso dell'aggravamento di rischio per il quale le parti determineranno nuove specifiche condizioni di assicurazione.

Il premio delle annualità successive sarà quello risultante dall'ultima regolazione effettuata.

**Art. 21 – Identificazione cose assicurate**

La Compagnia rinuncia alla preventiva identificazione delle cose assicurate.

Il Contraente dichiara tuttavia di essere in grado - in qualunque momento - di dimostrare la qualità e quantità dei beni garantiti con documentazione probante, sia essa amministrativa, fiscale o di altra natura.

Art. 22 – Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 23 – Colpa grave

Si precisa che la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 24 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile per sinistri dei quali fossero ritenuti responsabili l'Assicurato, i dipendenti del Contraente, gli Amministratori dell'Ente nonché tutti coloro che - indipendentemente da qualsiasi rapporto col Contraente medesimo - occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.

Art. 25 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Il Contraente, mediante apposita documentazione probatoria di tipo amministrativo, individua gli interessi di terzi (beni e/o persone) che intende tutelare con le assicurazioni del presente capitolato speciale.

Art. 26 – Variazione nella figura del Contraente

In caso di variazione della personalità giuridica dell'Amministrazione Contraente per fusione, accorpamento, suddivisione o altri motivi - dipendenti o meno da prescrizioni legislative - i rapporti assicurativi dipendenti dal presente capitolato hanno efficacia fino al momento in cui la/e nuova/e Amministrazione/i, opportunamente costituita/e e legittimata/e, subentra in toto al Contraente.

Questi si impegna a comunicare alla Compagnia la prossima variazione entro 60 giorni dall'avvenuta delibera o dall'emanazione o promulgazione di provvedimenti, norme, leggi in base alle quali avviene la variazione.



Compagnia e Contraente/Assicurato si impegnano a rinegoziare il capitolato e tutti i rapporti esistenti nell'ambito della nuova realtà venutasi a creare.

Ove non fosse possibile la prosecuzione del rapporto, il capitolato e le polizze da essa dipendenti cesseranno al termine del periodo di assicurazione in corso al momento della variazione, fermo restando quanto pattuito in merito all'eventuale regolazione del premio.



CAPITOLO 05

Sinistri

Art. 27 - Adempimenti a carico dell'Assicurato e/o del Contraente

In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente devono:

- a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia.
- b. avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando sono venuti a conoscenza del sinistro.
- c. dichiarare per iscritto il sinistro stesso all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si è verificato, precisando in particolare il momento di inizio del fatto, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia.
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione della Compagnia o del perito eventualmente da essa designato.
- e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, sottratte o danneggiate.
- f. mettere a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi altra documentazione - anche di natura fiscale - che possa essere richiesta dalla Compagnia e/o dai periti ai fini delle indagini e/o verifiche del caso.

Art. 28 - Adempimenti a carico della Compagnia

Ricevuta la denuncia del sinistro la Compagnia si impegna ad accelerare per quanto possibile tutte le operazioni e procedure inerenti la valutazione e l'accertamento del danno, concordando con l'Assicurato tempi e modalità di intervento, in modo da non pregiudicare l'attività, ancorché ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei siti danneggiati.

Art. 29 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

Art. 30 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Compagnia, o persona da essa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata (ovvero il Consulente); oppure, a richiesta di una delle parti,
- b. fra due periti, nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo tra loro ed anche prima a richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.



Ciascun perito ha facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle parti - sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 31 – Mandato dei periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, causa, natura e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non comunicate alla Compagnia, nonché verificare se le parti hanno adempiuto agli impegni assunti in polizza;
3. verificare l'esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate, secondo i criteri tutti di polizza;
4. procedere alla stima e liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, nonché tutte le altre spese che formano oggetto della prestazione assicurativa.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 30 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 32 – Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo le seguenti norme.

1. per i danni ai fabbricati si stima:
 - a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - b) le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate.
 - c) le spese di demolizione e sgombero nonché ogni altra spesa che forma oggetto della prestazione assicurativa;
 - d) il valore ricavabile dai residui delle parti di fabbricato contemplato nelle stime sub b) e c);
L'ammontare del danno si ottiene deducendo dall'importo delle stime sub b) e c) l'importo della stima sub d).
2. per i danni al contenuto, alle cose particolari ed alle opere aventi valore artistico si stima:
 - a) il valore che avevano al momento del sinistro le cose assicurate, illese o danneggiate o rubate, compresi gli oneri fiscali se dovuti all'erario, secondo i criteri previsti in polizza;



- b) il valore delle cose illese in base alla stima sub a);
- c) il valore ricavabile dalle cose danneggiate.
- d) le spese di demolizione e sgombero nonché ogni altra spesa che forma oggetto della prestazione assicurativa.

L'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime sub a) e d) l'importo delle stime sub b) e c).

Art. 33 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

Art. 34 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita i titoli ai credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 35 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispettivo contratto indipendentemente considerato.

Qualora partita per partita la somma delle indennità - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 36 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato e/o il Contraente da una parte e la Compagnia dall'altra possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Se il recesso dipende da volontà della Compagnia, essa rimborserà al Contraente la parte di premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non corso.

La regolazione del premio dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.



Art. 37 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avviene solo quando l'Assicurato non dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti nel capitolato per quanto concerne il dolo.

Art. 38 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 39 - Ispezioni tecnico amministrative

La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli di carattere sia tecnico che amministrativo: per esse l'Assicurato e/o il Contraente sono tenuti a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

CONTRAENTE

COMPAGNIA

Le clausole tutte della presente polizza sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

CONTRAENTE

COMPAGNIA


ASSICURAZIONE ELETTRONICA ALL RISKS PER BENI A CORRENTE DEBOLE
SCHEMA DI FRONTESPIZIO DI POLIZZA ELETTRONICA

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

BENI E SOMME DA GARANTIRE

ORD.	PARTITE	Somme assicurate €	Tasso	Premio
01	IMPIANTI, MACCHINE, APPARECCHIATURE, BENI E SISTEMI ELETTRONICI in genere, in sede fissa, per			
02	IMPIANTI ecc. come partita 1 a impiego mobile, per			
03	ASSICURAZIONE DEL SOFTWARE, fino a			
TOTALE				

CRITERIO ASSICURATIVO
VALORE A NUOVO per le partite 1) 2) 4)

VALORE REALE per la partita

FORMA DELL'ASSICURAZIONE
VALORE INTERO per le partite 1) 2) 4)

A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO per le partite tutte 3)

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA

Agli effetti dell'Art. 17 di polizza, si dà e prende atto che:

Dichiarazione - indicare sì o no

Sulle cose assicurate NON esistono altre assicurazioni	
Sulle cose assicurate ESISTONO altre assicurazioni	

**RIEPILOGO DELLE LIMITAZIONI ALL'INDENNIZZO**

Norma	Descrizione	Scoperto	Franchigia	Max indenn.
15.01	Franchigia fissa per sinistro		€ 150,00	
15.02	Fenomeni elettrici esterni	15%	€ 150,00	
15.04	Furto interno locali – mezzi insuff.	10%		
15.04	Furto esterno locali	25%	€ 150,00	
15.05	Inondazioni alluvione ecc.	20%	€ 150,00	50%
15.06	Spese demolizioni e sgombero			€ 1.500,00
15.07	Beni ad impiego mobile	25%	€ 150,00	
15.08	Software	10%	€ 150,00	
15.09	Indennità aggiuntiva	10%	€ 150,00	€ 10.000,00 per six € 500,00 per diem
16.10	Eventi socio politici	10%	€ 150,00	70% somma ass.

Le somme sopra riportate hanno carattere meramente indicativo;
in fase di gara ciascun Comune le adatterà alle proprie esigenze.



CAPITOLO 01

Definizioni

APPARECCHIATURA ELETTRONICA

È il dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.

ASSICURATO

È il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

È il contratto di assicurazione.

CALAMITA' NATURALI

Sono: terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti, eccesso di precipitazioni nevose, valanghe, slavine.

COMPAGNIA

È l'impresa assicuratrice, ovvero _____ ASSICURAZIONI.

CONDUTTORI ESTERNI

Sono l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

CONTENUTO

È l'insieme di tutti i beni - non compresi nella voce "fabbricato" - costituenti dotazione e pertinenza dell'Ente, connessi ed occorrenti al funzionamento dell'Ente medesimo nonché allo svolgimento delle attività quali definite nella sezione B del presente capitolo.

Tali beni, normalmente posti sottotetto a fabbricato, possono trovarsi anche all'aperto in aree di pertinenza o disponibilità dell'Ente.

Sono esclusi solamente: veicoli iscritti al PRA ed i beni definiti alle voci "cose particolari" e "valori".

CONTRAENTE

È il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie agli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

È l'accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.



COPIE DI SICUREZZA

Sono le copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali, programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

COSE

Sia gli oggetti e beni materiali che gli animali.

COSE PARTICOLARI

Sono: archivi, dati d'archivio e supporto dati; documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili.

DATI

L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

DANNI

Morte, lesioni personali, danneggiamento a cose.

ENTE

È la Pubblica Amministrazione. Sinonimo nella fattispecie di Contraente.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

EVENTI ATMOSFERICI

Sono: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine e forza del vento, compreso il bagnamento direttamente causato dalla violenza di detti eventi.

EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono: scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio organizzato.

FABBRICATO

È l'intera costruzione edile, con tutte le opere murarie e di finitura, compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione e interrato; impianti idrici ed igienici; impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento o di condizionamento; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti ed installazioni considerate immobili per natura o per destinazione; gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico; parquet, tappezzerie, moquette.

Prescindendo dalle caratteristiche costruttive e dai materiali impiegati, sono considerati fabbricato anche: palloni pressostatici, tensostrutture, gazebo, tettoie e quant'altro utilizzato come "contenente".

Si conviene inoltre di considerare come fabbricato anche gli spazi di pertinenza degli immobili, quali: aree tenute a verde, strade private, recinzioni e cortili interni, nonché - per analogia - gli impianti indicati nel primo paragrafo della definizione.

FURTO

È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice Penale).

Agli effetti della assicurazione, sono contemplati i seguenti casi di furto:

**a) con rottura o scasso**

è il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura o protezione degli insediamenti, dei locali e dei mobili in cui si trovano le cose assicurate, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri degli insediamenti e/o dei locali medesimi.

b) con chiave falsa e simili

è il furto commesso mediante apertura delle serrature o degli altri congegni di chiusura delle porte di accesso, finestre, mobili, casseforti ecc., con chiavi false, grimaldelli ed altri simili arnesi. Agli effetti assicurativi equivale all'uso di chiavi false anche l'utilizzo di chiavi vere sottratte o perdute dall'Assicurato e/o dalle persone che legittimamente le detengono, a condizione che la sottrazione o lo smarrimento vengano denunciati alla Pubblica Autorità entro 24 ore dal momento in cui la circostanza viene a conoscenza degli interessati. Questi si impegnano alla sostituzione delle serrature aperte dalle chiavi sottratte o smarrite nel più breve tempo possibile, comunque non oltre le 48 ore dalla presa conoscenza del fatto.

c) con scalata

è il furto commesso mediante introduzione negli insediamenti e/o nei locali per via diversa da quelle destinate al transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli, o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiosi o particolare agilità personale.

d) con introduzione clandestina

è il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta negli insediamenti e/o nei locali clandestinamente, profittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza degli insediamenti e/o dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiusa ed abbia asportato la refurtiva mentre insediamenti e/o locali erano chiusi.

FRANCHIGIA

Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

FRANCHIGIA TEMPORALE

Numero dei giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno in cui insorgono i maggiori costi, durante i quali restano a carico dell'Assicurato i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

FURTO CON DESTREZZA

È il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

GUASTI

Sono qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo e/o ad un impianto di funzionare regolarmente.

HARDWARE

Termine che indica l'insieme delle strutture fisiche di un'apparecchiatura elettrica o elettronica in ogni sua componente di base e "periferica" (video, stampanti, mouses, tastiere).

IMPLOSIONE

Repentino cedimento (inclusi lo schiacciamento e la rottura) di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna.



INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

È la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

INSEDIAMENTO

Ogni luogo fisicamente individuabile nel quale il Contraente svolge la propria attività, sia direttamente che indirettamente.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

È ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

POLIZZA

È il documento che riferendosi al contratto di assicurazione - da cui dipende e di cui rappresenta l'emanazione operativa - prova l'assicurazione.

PREMIO

È la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

E' una forma di assicurazione dei danni a beni materiali ed immateriali: la somma assicurata rappresenta la massima esposizione della Compagnia in caso di sinistro, con esplicita esclusione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

PROCEDURA

È la sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.

PROGRAMMA D'UTENTE

Sono le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da Ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

PROGRAMMA STANDARD IN LICENZA D'USO

Sono le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

RAPINA

È la sottrazione di cose mediante violenza alla persona e/o minaccia.

RISARCIMENTO

È la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

RISCHIO

È la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO

È sabotaggio organizzato un atto di chi, per motivi o scopi politici, militari, religiosi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare e/o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

**SCIPPO (ovvero FURTO CON STRAPPO)**

È il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l’assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all’Assicurato e/o al Contraente.

SCOPERTO

La percentuale dell’importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.

SOFTWARE

Termine che indica l’insieme dei programmi utilizzabili su un’apparecchiatura elettronica e l’insieme della documentazione occorrente al suo funzionamento, e, più in generale, sinonimo di “programma”.

SUPPORTI DI DATI

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

TERREMOTO

Brusco sommovimento della crosta terrestre dovuto a causa endogena.

Si considera un unico evento l’insieme delle scosse telluriche susseguitesi nell’arco di 72 ore dalla prima.

TERRORISMO

È terrorismo un atto perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Il terrorismo è anche un atto inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo.

VALORE A NUOVO

È un criterio di valutazione delle cose assicurate così articolato:

- ⇒ *per i fabbricati* è il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo soltanto il valore dell’area;
- ⇒ *per il contenuto* è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di montaggio e fiscali;
- ⇒ *per le cose particolari* è il costo del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o tecniche necessarie per l’integrale ripristino delle cose assicurate allo stato precedente il sinistro;
- ⇒ *per i valori* è pari al valore nominale delle cose assicurate, salvo quanto previsto per il “valore artistico”.

VALORE ARTISTICO

È la particolare valutazione attribuita e riconosciuta (per effetto di stima, perizia, expertise o notorietà intrinseca) ad un bene mobile od immobile di pregio e importanza artistica, storica, culturale.



Agli effetti assicurativi il valore artistico è convenzionalmente assegnato ai beni che, singolarmente o per aggregazione (nel caso di raccolte e collezioni), siano apprezzati oltre € 25.000,00.

VALORE INTERO

È una forma per l'assicurazione dei beni: la somma assicurata deve corrispondere al valore del bene garantito nel tempo del sinistro. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore, la Compagnia risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Agli effetti di polizza, tuttavia, la Compagnia non terrà conto delle insufficienze di somma assicurata rispetto al valore accertato purché queste non superino il 20%. La regola proporzionale si applicherà, eventualmente, per l'eccedenza di detta percentuale.

VALORE REALE (o allo stato d'uso)

È un criterio di valutazione delle cose assicurate (alternativo al "valore a nuovo"). Si determina applicando agli importi risultanti dalle stime effettuate col criterio dello stesso valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione:

- ⇒ *per i fabbricati* al grado di vetustà, allo stato e al modo di conservazione, all'ubicazione, alla destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- ⇒ *per il contenuto* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza;
- ⇒ *per le cose particolari* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di conservazione, adozione di nuovi ritrovati ed ogni altra circostanza.

VALORI

Denaro, titoli di credito in genere, francobolli, marche da bollo, carte bollate e, più in generale, ogni carta rappresentante un valore, perle, pietre e metalli preziosi.

Sono convenzionalmente parificati ai valori anche i beni mobili e - nell'ambito dei beni immobili - le statue e gli affreschi, aventi valore artistico.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ – Rischio base assicurato

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;



- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. sci-voli, altalene, giostre e simili) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
- o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- p) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
- q) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.

La garanzia comprende inoltre:

- proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
- l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

Si precisa che dalla copertura assicurativa sono escluse tutte le attività esercitate in forma societaria e consortile, quelle di natura sanitaria.



CAPITOLO 02

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni scambiate tra Contraente, Assicurato e Compagnia devono avvenire per iscritto nelle forme consentite (fax, e.mail o raccomandata).

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

Art. 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 8 – Cessazione del rischio**

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 CC) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata.

La Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

La presente polizza non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 23 - Legge 18/04/2005 N° 62.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

E' competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



CAPITOLO 03

Norme che regolano l'assicurazione elettronica All Risks

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate ed installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 14 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, occupazioni militare, invasione, atti di terrorismo e sabotaggio, salvo quanto previsto dall'art.15.10;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente;
- j) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- k) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori degli insediamenti dell'Assicurato;
- l) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- m) attribuibili ad eventi o a difetti certamente noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- n) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- o) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente ad impianti ed apparecchi per la diagnosi e terapia;



Art. 15 – Precisazioni e delimitazioni

15.01 FRANCHIGIA

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa ed assoluta di € 150,00, ferme restando eventuali altri maggiori delimitazioni stabilite in polizza.

15.02 FENOMENI ELETTRICI DI ORIGINE ESTERNA

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
- c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
 - 1) le sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
 - 2) le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensione;
 - 3) le interruzioni dell'alimentazione elettrica, con gruppi di continuità;
 - 4) i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido.

Limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computer, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione predetti dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori), causati da sovratensioni.

Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, è applicato lo scoperto pari al 15% del danno, con il minimo di € 150,00.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione dello scoperto pari al 40% del danno con il minimo della franchigia indicata in polizza.

15.03 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e sempre che questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

15.04 DANNI DA FURTO

All'interno dei locali

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate da:

- ♦ furto quale definito nel capitolo 1;
- ♦ furto con destrezza quale definito nel capitolo 1, fino a concorrenza della somma di € 1.000,00;
- ♦ rapina quale definita nel capitolo 1, quand'anche la violenza o la minaccia vengano esercitate su persone prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.



L'assicurazione è prestata alla condizione - essenziale per l'efficacia del contratto - che ogni apertura verso l'esterno degli insediamenti e/o dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquedotti, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate infisse nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure - se non rettangolari - di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora i mezzi di protezione degli insediamenti e/o dei locali non rispondessero ai requisiti sopra indicati la Compagnia applicherà all'indennizzo liquidato a termini di polizza uno scoperto pari al 10%.

All'esterno dei locali

La garanzia furto è operante anche per le cose poste all'esterno dei locali a condizione che la cosa assicurata, sia stabilmente ancorata al suolo o al fabbricato, sempre che l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

La garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo di € 150,00.

15.05 INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, DANNI DA ACQUA IN GENERE

I danni verificatisi a seguito di inondazioni, alluvioni, allagamenti, danni da acqua in genere, saranno indennizzati previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno, con il minimo di € 150,00.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 50% della relativa somma assicurata.

15.06 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Compagnia rimborsa le spese necessarie sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

15.07 IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (opera se attivata la relativa partita)

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile di partita 2), sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, e nei altri Paesi Europei a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dagli insediamenti del Contraente;
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dal Contraente.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.



Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto.

La presente garanzia è prestata con lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo di € 150,00.

15.08 ASSICURAZIONE DEL SOFTWARE

La compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. Vengono così indennizzati i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti, e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa, a far tempo dall'ultima copia di sicurezza effettuata. Relativamente ai programmi in licenza d'uso la compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Si precisa che la garanzia include, fino a concorrenza del 20% della somma complessivamente assicurata alle partite 1 e 2, i conduttori esterni collegati alle cose assicurate, con esclusione dei danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Conseguentemente sono a carico della compagnia anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Le garanzie del presente articolo sono prestate con lo scoperto pari al 10% del danno, con il minimo di € 150,00.

15.09 INDENNITÀ AGGIUNTIVA

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'attività inerente i rischi assicurati, si obbliga ad indennizzare, nei limiti di seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate.

La garanzia opera sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo dell'indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario - anche notturno o festivo - del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività dovuti a scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; difficoltà di reperimento di beni e servizi imputabili ad eventi eccezionali quali - a titolo di esempio - disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte.

La garanzia è prestata fino a concorrenza della somma di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con il limite massimo di € 500,00 al giorno.

Le garanzie del presente articolo sono prestate con lo scoperto pari al 10% del danno, con il minimo di € 150,00.



15.10 TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga dell'art. 15 di polizza, la Compagnia indennizza i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- causati da atti vandalici o dolosi.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% sull'ammontare del danno con il minimo di € 150,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 70% della relativa somma assicurata.



CAPITOLO 04

Norme particolari di funzionamento

Art. 16 – Forma e criterio dell'assicurazione

Premesso che:

a. nel concetto di *forma dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:

- valore intero
- primo rischio assoluto

b. nel concetto di *criterio dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:

- valore a nuovo
- valore reale

le parti convengono che i rischi, garantiti con la presente polizza, vengano trasferiti con propri forma e criterio, secondo quando stabilito nel frontespizio della polizza stessa.

Art. 17 – Tipologia della prestazione assicurativa

Le garanzie di polizza sono prestate:

a	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per l'intera gamma delle prestazioni, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche, di NON avere in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione di primo rischio).
b	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per le garanzie non previste dai contratti in corso, ma solo dopo l'esaurimento delle somme ivi assicurate, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche di AVERE in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione mista di secondo rischio e di primo rischio per differenza nelle condizioni).

Art. 18 – Regolazione del premio

Il premio è calcolato sulla base dei seguenti elementi variabili:

RISCHIO	ELEMENTO VARIABILE
ELETTRONICA ALL RISKS	Valore complessivo dei beni garantiti e loro qualità.

Il premio viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- valore complessivo dei beni garantiti e loro qualità;
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.



Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

c) Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

d) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del Dlgs n. 196 del 30/06/2003, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 19 – Rischi a nuovo – Variazione di valore per il patrimonio – Leeway clause

La prestazione assicurativa include automaticamente tutti i servizi prestati e/o le competenze a nuovo e/o gli insediamenti, impianti ed infrastrutture che il Contraente dovesse intraprendere, esercitare, gestire, costruire, acquisire, mantenere nel corso della validità della presente polizza.

La Compagnia si impegna a ritenere in garanzia gli insediamenti ed i beni acquisiti e/o modificati nel corso dell'annualità assicurativa, senza obbligo della comunicazione da parte del Contraente ma con regolazione a fine anno sulla base delle variazioni di valore intervenute. Il premio di regolazione è pari a tanti 360/mi del premio annuo quanti sono i giorni intercorrenti tra la data della variazione e la scadenza del periodo di assicurazione.

Per l'annualità successiva a quella cui si riferisce la regolazione, la differenza tra il premio annuo inizialmente convenuto e quello risultante dalla regolazione medesima viene incassata/rimborsata in sede di regolazione.

Quanto precede nei limiti del 20% delle somme assicurate.

Ogni acquisizione e/o modifica che ecceda tali limiti dovrà formare oggetto di apposita pattuizione alle condizioni normative e di premio vigenti, salvo il caso dell'aggravamento di rischio per il quale le parti determineranno nuove specifiche condizioni di assicurazione.

Il premio delle annualità successive sarà quello risultante dall'ultima regolazione effettuata.

Art. 20 – Identificazione cose assicurate

La Compagnia rinuncia alla preventiva identificazione delle cose assicurate.

Il Contraente dichiara tuttavia di essere in grado - in qualunque momento - di dimostrare la qualità e quantità dei beni garantiti con documentazione probante, sia essa amministrativa, fiscale o di altra natura.

**Art. 21 – Buona fede**

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 22 – Colpa grave

Si precisa che la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 23 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile per sinistri dei quali fossero ritenuti responsabili l'Assicurato, i dipendenti del Contraente, gli Amministratori dell'Ente nonché tutti coloro che - indipendentemente da qualsiasi rapporto col Contraente medesimo - occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.

Art. 24 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Il Contraente, mediante apposita documentazione probatoria di tipo amministrativo, individua gli interessi di terzi (beni e/o persone) che intende tutelare con le assicurazioni del presente capitolato speciale.

Art. 25 – Variazione nella figura del Contraente

In caso di variazione della personalità giuridica dell'Amministrazione Contraente per fusione, accorpamento, suddivisione o altri motivi - dipendenti o meno da prescrizioni legislative - i rapporti assicurativi dipendenti dal presente capitolato hanno efficacia fino al momento in cui la/e nuova/e Amministrazione/i, opportunamente costituita/e e legittimata/e, subentra in toto al Contraente. Questi si impegna a comunicare alla Compagnia la prossima variazione entro 60 giorni dall'avvenuta delibera o dall'emanazione o promulgazione di provvedimenti, norme, leggi in base alle quali avviene la variazione.

Compagnia e Contraente/Assicurato si impegnano a rinegoziare il capitolato e tutti i rapporti esistenti nell'ambito della nuova realtà venutasi a creare.

Ove non fosse possibile la prosecuzione del rapporto, il capitolato e le polizze da essa dipendenti cesseranno al termine del periodo di assicurazione in corso al momento della variazione, fermo restando quanto pattuito in merito all'eventuale regolazione del premio.



CAPITOLO 05

Sinistri

Art. 26 - Adempimenti a carico dell'Assicurato e/o del Contraente

In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente devono:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia.
- b) avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando sono venuti a conoscenza del sinistro.
- c) dichiarare per iscritto il sinistro stesso all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si è verificato, precisando in particolare il momento di inizio del fatto, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione della Compagnia o del perito eventualmente da essa designato.
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, sottratte o danneggiate.
- f) mettere a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi altra documentazione - anche di natura fiscale - che possa essere richiesta dalla Compagnia e/o dai periti ai fini delle indagini e/o verifiche del caso.

Art. 27 - Adempimenti a carico della Compagnia

Ricevuta la denuncia del sinistro la Compagnia si impegna ad accelerare per quanto possibile tutte le operazioni e procedure inerenti la valutazione e l'accertamento del danno, concordando con l'Assicurato tempi e modalità di intervento, in modo da non pregiudicare l'attività, ancorché ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei siti danneggiati.

Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

Art. 29 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da essa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle parti,
- b) fra due periti, nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo tra loro ed anche prima a richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.



Ciascun perito ha facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle parti - sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 30 – Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, causa, natura e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non comunicate alla Compagnia, nonché verificare se le parti hanno adempiuto agli impegni assunti in polizza;
- 3) verificare l'esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate, secondo i criteri tutti di polizza;
- 4) procedere alla stima e liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, nonché tutte le altre spese che formano oggetto della prestazione assicurativa.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 29 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 31 – Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo le seguenti norme.

1. per i danni ai fabbricati si stima:
 - a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - b) le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate.
 - c) le spese di demolizione e sgombero nonché ogni altra spesa che forma oggetto della prestazione assicurativa;
 - d) il valore ricavabile dai residui delle parti di fabbricato contemplato nelle stime sub b) e c);L'ammontare del danno si ottiene deducendo dall'importo delle stime sub b) e c) l'importo della stima sub d).
2. per i danni al contenuto, alle cose particolari ed alle opere aventi valore artistico si stima:
 - a) il valore che avevano al momento del sinistro le cose assicurate, illese o danneggiate o rubate, compresi gli oneri fiscali se dovuti all'erario, secondo i criteri previsti in polizza;



- b) il valore delle cose illese in base alla stima sub a);
- c) il valore ricavabile dalle cose danneggiate.
- d) le spese di demolizione e sgombero nonché ogni altra spesa che forma oggetto della prestazione assicurativa.

L'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime sub a) e d) l'importo delle stime sub b) e c).

Art. 32 – Assicurazione parziale (vale solo per la forma a valore intero)

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

La "regola proporzionale" sopra pattuita non si applica quando i valori stimati eccedono di non oltre il 20% le somme assicurate.

Qualora detta percentuale risulti superiore, la "regola proporzionale" si applicherà tra i valori stimati e le somme assicurate maggiorate del 10%.

La presente disposizione non si applica in caso di assicurazione nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 33 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispettivo contratto indipendentemente considerato.

Qualora partita per partita la somma delle indennità - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 34 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato e/o il Contraente da una parte e la Compagnia dall'altra possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Se il recesso dipende da volontà della Compagnia, essa rimborserà al Contraente la parte di premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non corso.

La regolazione del premio dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 35 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avviene solo quando l'Assicurato non dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti nel capitolato per quanto concerne il dolo.

**Art. 36 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 37 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro medesimo e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in misura non inferiore al 30% delle somme assicurate.

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 100.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Compagnia, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 38 - Ispezioni tecnico amministrative

La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli di carattere sia tecnico che amministrativo: per esse l'Assicurato e/o il Contraente sono tenuti a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

CONTRAENTE**COMPAGNIA**

Le clausole tutte della presente polizza sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

CONTRAENTE**COMPAGNIA**

**ASSICURAZIONE INFORTUNI GENERALE E UTENTI SERVIZI SCOLASTICI****SCHEMA DI FRONTESPIZIO DI POLIZZA INFORTUNI GENERALE**

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n°
Codice Fiscale:	CAP
Tel.	Partita IVA
E.mail	Fax

PERSONE E SOMME DA GARANTIRE			
CASI ASSICURATI	Somme procapite AMMINISTRATORI	Somme procapite per Segretario, Dirigenti, ecc.	Somme procapite per Altre persone
Morte	€ 250.000,00	5 volte retribuzione annua lorda	5 volte retribuzione figurativa
Invalidità Permanente	€ 250.000,00	6 volte retribuzione annua lorda	6 volte retribuzione figurativa
diaria da ricovero	Escluso	Escluso	€ 50,00
diaria da apparecchio gessato	Escluso	Escluso	€ 50,00
Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'infortunio al più vicino istituto di cura	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
rimborso spese mediche	Escluso	Escluso	€ 7.500,00

DEFINIZIONE	ELEMENTO BASE	Premio/tasso
Amministratori, compreso revisori dei conti	Numero persone	€
Dirigenti	Retribuzione lorda annua	€
Dipendenti compreso segretario Comunale	Retribuzione lorda annua	€

Le somme sopra riportate hanno carattere meramente indicativo;
in fase di gara ciascun Comune le adatterà alle proprie esigenze.



SCHEMA DI FRONTESPIZIO DI POLIZZA INFORTUNI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via n°	CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

Agli effetti della determinazione del premio si prevede che gli Utenti siano in numero di al costo unitario di €.....

CASI E SOMME DA GARANTIRE	
CASO ASSICURATO	SOMME PRO CAPITE
Morte	€ 25.000,00
Invalidità permanente	€ 50.000,00
Diaria da ricovero	€ 25,00
Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'infortunio al più vicino istituto di cura	€ 500,00
Rimborso spese mediche	€ 2.500,00
Rimborso per protesi dentarie	€ 2.500,00
Rimborso spese per acquisto di lenti, comprese quelle a contatto. L'Acquisto della montatura è rimborsato fino a concorrenza di € 150,00	€ 400,00

Le somme sopra riportate hanno carattere meramente indicativo;
in fase di gara ciascun Comune le adatterà alle proprie esigenze.



CAPITOLO 01

Definizioni

APPARECCHIO GESSATO

Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o qualsiasi altro apparecchio, strumento o metodo che l'evoluzione scientifica, tecnica e medico-chirurgica consigliano o consentono di utilizzare a fini immobilizzanti ed applicato in Istituto di cura.

ASSICURATO

È il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

È il contratto di assicurazione.

BENEFICIARI

La/e persona/e designata/e in polizza a riscuotere l'indennizzo. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

CALAMITÀ NATURALI

Sono: terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti, eccesso di precipitazioni nevose, valanghe, slavine.

COMPAGNIA

È l'impresa assicuratrice, ovvero _____ ASSICURAZIONI.

CONTRAENTE

È il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie agli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

DAY HOSPITAL

Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.

DIPENDENTI

Sono le persone che al momento del sinistro sono iscritte nel libro paga tenuto dal Contraente a norma di legge.

FRANCHIGIA

È la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO

È la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

INFORTUNIO

È l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali



obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente od un'inabilità temporanea.

INVALIDITÀ PERMANENTE

È la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall'attività esercitata.

ISTITUTO DI CURA

Istituto universitario, Ospedale, Casa di cura, Day Hospital che siano regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati Istituto di cura gli stabilimenti termali e le strutture che hanno prevalenti finalità dietologiche.

MALATTIA

È ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

È ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

POLIZZA

È il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

È la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

RICOVERO

Permanenza in Istituto di cura con pernottamento. La degenza in regime di Day Hospital è parificata al ricovero.

RISARCIMENTO

È la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

RISCHIO

È la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO

È sabotaggio organizzato un atto di chi, per motivi o scopi politici, militari, religiosi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare e/o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

SCOPERTO

È la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

SPESE MEDICHE

Agli effetti della presente assicurazione si intende per "spese mediche" il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato - o da chi per lui - relativamente a:

- a) spese mediche, farmaceutiche, cliniche;
- b) esami di laboratorio;



- c) cure e terapie;
- d) interventi chirurgici;
- e) ricovero in ospedali o cliniche anche non convenzionate qualora l'infortunio sia avvenuto in località non dotata di presidi sanitari pubblici e/o convenzionati, ovvero in tutti i casi di obbiettivo impedimento e/o di comprovate ed immediate esigenze di ordine terapeutico.

TERRORISMO

È terrorismo un atto perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Il terrorismo è anche un atto inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ – Rischio base assicurato

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e simili) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;



- m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
- o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- p) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
- q) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.

La garanzia comprende inoltre:

- proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
- l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

Si precisa che dalla copertura assicurativa sono escluse tutte le attività esercitate in forma societaria e consortile, quelle di natura sanitaria.



CAPITOLO 02

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 CC).

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni scambiate tra Contraente, Assicurato e Compagnia devono avvenire per iscritto nelle forme consentite (fax, e.mail o raccomandata).

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

**Art. 7 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Cessazione del rischio

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 CC) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata.

La Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

La presente polizza non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 23 - Legge 18/04/2005 N° 62.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

È competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



CAPITOLO 3

Norme che regolano l'assicurazione infortuni generale

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per le seguenti persone che il Contraente ha obbligo e/o interesse ad assicurare:

- Amministratori
- Segretario
- Dirigenti
- Dipendenti tutti
- Volontari
- Addetti ai servizi socialmente utili
- Altre da individuare di volta in volta.

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dall'Assicurato nello svolgimento di attività, funzioni e/o mansioni in genere rientranti nelle attività legittimamente esercitate dal Contraente.

Si precisa pertanto che sono ammesse le mansioni esterne, la guida ed uso di velocipedi ed automotoveicoli in genere, il percorso compiuto per recarsi o rientrare dal servizio (rischio in itinere) e l'uso come passeggero di aeromobili.

Art. 14 – Rischi esclusi

L'assicurazione non vale per gli infortuni derivanti da:

- viaggi in qualità di passeggero su linee aeree non regolari;
- proprie azioni delittuose nonché partecipazione a imprese temerarie, salvo gli atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o legittima difesa.
- guerra, atti di guerra, invasione, occupazione militare, guerre civili, ribellione, rivoluzione;
- esplosioni o radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive, impiego di armi nucleari;
- dolo dell'Assicurato e degli Amministratori del Contraente.

Art. 15 – Casi e somme assicurate

Per ciascun Assicurato la Compagnia assicura i casi e le somme individuati in polizza.

Art. 16 – Precisazioni in ordine alle garanzie

☞ *Sono inclusi in garanzia anche gli infortuni dovuti a:*

- a. imperizia, imprudenza o negligenza, anche gravi;
- b. aggressioni o atti violenti, qualunque ne sia il movente, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte volontariamente.
- c. eventi catastrofali (terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni).

☞ *L'assicurazione comprende inoltre:*

- d. gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- e. l'asfissia non dipendente da malattia;
- f. l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti dall'ingestione o assorbimento di sostanze;



- g. l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;
 - h. le conseguenze di morsi o punture di animali.
 - i. Rischio guerra, a parziale deroga del precedente articolo 14 la garanzia comprende gli infortuni avvenuti all'estero derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava all'estero.
- *L'assicurazione, relativamente agli Assicurati per cui non è previsto un capitale fisso, è prestata per ciascuna persona:*
- j. in caso di morte per una somma corrispondente a 5 volte la retribuzione lorda annua, con un massimo capitale assicurato di € 500.000,00;
 - k. in caso di invalidità permanente per una somma corrispondente a 6 volte la retribuzione lorda annua, con un massimo capitale assicurato di € 600.000,00.
 - l. per determinare la retribuzione lorda annua si prende a base di calcolo la cifra indicata dal Contraente - datore di lavoro agli effetti fiscali (modello CUD) per l'anno solare precedente l'infortunio. A tale importo si sommano le retribuzioni accessorie percepite dall'Assicurato in relazione a tutti gli istituti retributivi contrattuali, sia permanenti che variabili. Se, nel periodo intercorso tra il 31 dicembre dell'anno precedente e l'infortunio, l'Assicurato ha maturato il diritto a retribuzioni maggiori, per calcolare la retribuzione lorda annua si richiede al Contraente - datore di lavoro un'apposita dichiarazione che conterrà: qualifica e mansioni dell'Assicurato; retribuzione lorda annua; retribuzioni accessorie e tutto quanto costituisce o avrebbe costituito reddito imponibile agli effetti Irpef sulla scorta del contratto di lavoro dell'Assicurato.
- *Per gli assicurati che non si trovino alle dipendenze del Contraente, le parti convengono che le somme garantite debbano essere ragguagliate ad una retribuzione "figurativa" di € 25.000,00 annui, fermi restando i coefficienti moltiplicatori di cui al precedente punto.*
- *Limitatamente alle "altre persone" assicurate di età inferiore ai 15 anni compiuti, la retribuzione figurativa di cui al comma precedente viene pattuita in € 15.000,00 annui.*
- *In sede di regolazione premio il Contraente dovrà indicare:*
- a) il numero degli Amministratori;
 - b) le retribuzioni lorde erogate al Segretario, ai dirigenti ed al personale dipendente nel periodo considerato;
 - c) il numero di persone garantite per ciascuna delle altre categorie individuate in precedenza, evidenziando il numero delle giornate/presenza per le quali ha avuto luogo l'assicurazione.
- La compagnia regolerà il premio conteggiando la retribuzione figurativa ottenuta in base ai dati sub c), sommandola alle retribuzioni effettive per segretario, dirigenti e dipendenti sub b). Il totale verrà moltiplicato per i tassi di premio convenuti per ciascuna "categoria" cui andranno aggiunti i premi pro-capite per gli amministratori; dall'importo così ricavato si detrairà il premio anticipato.
- *La compagnia rinuncia alla preventiva identificazione delle persone e/o categorie assicurate.* Il Contraente tuttavia dichiara che per ogni persona da tenere in garanzia diversa dal Segretario, dai dirigenti e dai dipendenti esistono atti e documenti ufficiali (delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi o aventi forza di legge) che possono comprovare la qualifica di "Assicurato".
- Detti atti o documenti sono a disposizione della compagnia per verifiche e controlli anche in assenza di sinistro.
- Resta inteso che in caso di sinistro che colpisca i non dipendenti alla denuncia dovrà essere allegato il provvedimento che giustifica la qualifica di Assicurato per l'infortunato.



Art. 17 – Responsabilità del Contraente

La Compagnia assicura il Contraente per il caso in cui l'Assicurato o - in caso di morte - i suoi aventi diritto o solamente una parte di essi, non accettino a completa tacitazione dell'infortunio l'indennizzo liquidato a termini della presente polizza, ed avanzino nei confronti del Contraente medesimo maggiori pretese a titolo di responsabilità civile.

In tale ipotesi detto indennizzo viene accantonato ai fini del computo del risarcimento e la Compagnia risponde della maggiore somma che il Contraente fosse tenuto a pagare, fino a concorrenza di un ulteriore importo pari a quello dell'indennizzo stesso.

La garanzia non opera quando l'infortunio non è indennizzabile ai sensi di polizza e nel caso del cosiddetto "rischio volo".

Art. 18 – Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solamente le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Art. 19 – Caso morte

Se l'assicurato muore entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, la Compagnia liquida ai beneficiari la somma assicurata.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Si conviene tuttavia che se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente - ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo - l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa risulti maggiore.

Qualora a seguito dell'infortunio la salma dell'Assicurato non venga ritrovata, la Compagnia liquida ai beneficiari la somma assicurata, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli Artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se, dopo che la Compagnia ha pagato l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è ancora in vita, la Compagnia medesima avrà diritto - entro 30 giorni dalla richiesta - alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

Resta inteso che l'Assicurato avrà così diritto all'indennizzo previsto in polizza per altri casi eventualmente assicurati.

Art. 20 – Invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se essa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento alle percentuali stabilite dall'allegato 1 al D.P.R. 1124 del 30.06.1965, e seguendo i criteri qui esposti:

- a. di detta tabella si utilizzano, ove previsto, le percentuali riferite alla sola parte destra, abolendo qualsiasi distinzione tra parti destra e sinistra del corpo.
- b. la perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali previste dalla citata "tabella INAIL" vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.



- c. qualora l'infortunio determini menomazione di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.
- d. nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
- e. nei casi di invalidità permanente non specificati dalla "tabella INAIL", l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dall'attività dell'Assicurato.
- f. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali di cui sopra sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Se tuttavia l'infortunato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite dopo che l'indennizzo per invalidità permanente sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

FRANCHIGIE

Fino a concorrenza della somma assicurata di € 150.000,00 la garanzia è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Per somme assicurate comprese fra € 150.000,01 e € 250.000,00 la garanzia è prestata con franchigia fissa pari al 5%.

Oltre la somma assicurata di € 250.000,01 la garanzia è prestata con franchigia fissa pari al 10%.

Art. 21 – Diaria da ricovero

In caso di ricovero reso necessario dall'infortunio, la Compagnia corrisponde la diaria assicurata fino ad un massimo di 365 giorni per infortunio. Per i ricoveri in Istituto di cura si conteggeranno i pernottamenti, mentre per le degenze in regime di Day Hospital il primo e l'ultimo giorno saranno conteggiati come uno solo.

Art. 22 – Diaria da apparecchio gessato

Qualora, in conseguenza dell'infortunio, venga applicato "apparecchio gessato" (ved. definizione in capitolo 1) in un Istituto di Cura, la Compagnia corrisponde la diaria assicurata sino alla rimozione del mezzo di contenzione, anche per il periodo trascorso al di fuori dell'Istituto.

Il periodo massimo di indennizzo, comprensivo dell'indennità di cui al precedente articolo 22, non può superare i 365 giorni per infortunio.

Art. 23 – Rimborso spese mediche

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, la Compagnia rimborsa le spese mediche quali definite nel capitolo 1 fino alla concorrenza del massimale assicurato, dietro presentazione in originale della relativa documentazione.

Art. 24 – Cumulo di indennità

La diaria di ricovero, il rimborso delle spese di trasporto e di quelle mediche sono cumulabili fra loro e con qualsiasi altro caso garantito.



CAPITOLO 04

Norme che regolano l'assicurazione infortuni degli utenti dei servizi scolastici

Art. 25 – Premessa

Il Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, statutarie e regolamentari, è chiamato a gestire - anche di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione - le attività scolastiche dell'istruzione obbligatoria di primo grado (scuole elementari e medie inferiori). In ambito di servizi socio-assistenziali o comunque resi alla comunità che rappresenta, si occupa direttamente dei nidi d'infanzia e delle scuole materne pubbliche; per queste può intervenire anche in appoggio a quelle private.

Agli effetti della copertura assicurativa si da' e prende atto che per attività garantita intendiamo:

- lo svolgimento di ogni attività didattica e culturale, ricreativa, ginnico-sportiva, assistenziale o comunque connessa alla partecipazione a qualsiasi forma di vita scolastica esercitata in qualsiasi periodo dell'anno, purché promossa dal Comune medesimo, dalle autorità scolastiche, dai Consigli di Circolo o di Istituto, o che comunque avvenga con il consenso degli stessi organismi.
- "rischio in itinere" intendendosi per tale ogni spostamento dell'Assicurato dal momento in cui lascia la propria abitazione per accedere alle attività indicate in precedenza, a quando vi rientra. A titolo esemplificativo e non riduttivo si segnala che tali spostamenti possono avvenire sia a piedi che tramite mezzi di trasporto pubblici o privati; che sono incluse le gite scolastiche, i campi estivi - con o senza pernottamento -, le escursioni, le visite e quant'altro di pertinente.

Art. 26 – Oggetto dell'Assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato nello svolgimento delle attività individuate nel precedente Art. 25, salvo le esclusioni di cui al successivo Art. 27 e secondo le caratteristiche e prescrizioni di cui agli Artt. 28 e seguenti.

Art. 27 – Rischi esclusi

l'assicurazione non vale per gli infortuni derivanti da:

- guida di veicoli a motore in genere;
- viaggi in qualità di passeggero su linee aeree non regolari;
- proprie azioni delittuose nonché partecipazione a imprese temerarie, salvo gli atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o legittima difesa. Naturalmente la valutazione di tali atti terrà in debito conto l'età dell'Assicurato e la sua capacità di discernimento.

Art. 28 – Casi e somme assicurate

Per ciascun Assicurato la Compagnia assicura i casi e le somme individuati in polizza.

Art. 29 – Precisazioni in ordine alla garanzia

➡ Sono inclusi in garanzia anche gli infortuni dovuti a:



imperizia, imprudenza o negligenza, anche gravi;

- a. aggressioni o atti violenti, qualunque ne sia il movente, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte volontariamente.
- b. eventi catastrofali (terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni).

☛ *L'assicurazione comprende inoltre:*

- c. gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- d. l'asfissia non dipendente da malattia;
- e. l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti dall'ingestione o assorbimento di sostanze;
- f. l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;
- g. le conseguenze di morsi o punture di animali.

☛ *Le garanzie inerenti le protesi dentarie e la rottura degli occhiali operano, nel "rischio in itinere", limitatamente agli infortuni avvenuti sotto la sorveglianza dell'operatore scolastico e/o del conducente dello scuolabus.*

Art. 30 – Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solamente le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Art. 31 – Caso morte

Se l'Assicurato muore entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, la Compagnia liquida ai beneficiari la somma assicurata.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Si conviene tuttavia che se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente - ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo - l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa risulti maggiore.

Qualora a seguito dell'infortunio la salma dell'Assicurato non venga ritrovata, la Compagnia liquida ai beneficiari la somma assicurata, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli Artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se, dopo che la Compagnia ha pagato l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è ancora in vita, la Compagnia medesima avrà diritto - entro 30 giorni dalla richiesta - alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

Resta inteso che l'Assicurato avrà così diritto all'indennizzo previsto in polizza per altri casi eventualmente assicurati.

Art. 32 – Invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se essa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento alle percentuali stabilite dall'allegato 1 al D.P.R. 1124 del 30.06.1965, e seguendo i criteri qui esposti:



- a. di detta tabella si utilizzano, ove previsto, le percentuali riferite alla sola parte destra, abolendo qualsiasi distinzione tra parti destra e sinistra del corpo.
- b. la perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali previste dalla citata "tabella INAIL" vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
- c. qualora l'infortunio determini menomazione di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.
- d. nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
- e. nei casi di invalidità permanente non specificati dalla "tabella INAIL", l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dall'attività dell'Assicurato.
- f. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali di cui sopra sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Se tuttavia l'infortunato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite dopo che l'indennizzo per invalidità permanente sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

FRANCHIGIE

All'Assicurato non spetta alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente accertato è inferiore o pari al 3%.

Qualora il grado accertato oscilli tra il 3% ed il 10%, resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari al 3% della totale.

Nei casi di infortunio da cui residuino invalidità superiori al 10%, l'indennizzo non sarà soggetto ad alcuna franchigia e/o limitazione.

Art. 33 – Diaria da ricovero

In caso di ricovero reso necessario dall'infortunio, la Compagnia corrisponde la diaria assicurata fino ad un massimo di 365 giorni per infortunio. Per i ricoveri in Istituto di cura si conteggeranno i pernottamenti, mentre per le degenze in regime di Day Hospital il primo e l'ultimo giorno saranno conteggiati come uno solo.

Art. 34 – Rimborso spese mediche

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, la Compagnia rimborsa le spese mediche fino alla concorrenza del massimale assicurato, dietro presentazione in originale della relativa documentazione.

Art. 35 – Cumulo di indennità

La diaria di ricovero, il rimborso delle spese di trasporto e di quelle mediche sono cumulabili fra loro e con qualsiasi altro caso garantito.



CAPITOLO 5

Sinistri

Art. 36 – Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro, corredata da certificato medico, deve pervenire alla Compagnia, a cura del Contraente, nel più breve tempo possibile dal verificarsi dell'infortunio.

L'assicurato ed i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici incaricati dalla Compagnia e a qualsiasi indagine od accertamento che questa, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ritenga necessario.

Se dolosamente non si adempie, da parte degli interessati, agli obblighi qui menzionati, l'assicurato od i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se invece l'inadempimento è colposo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 37 – Controversie su natura e conseguenze delle lesioni

In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla pertinenza delle spese mediche, si procederà mediante arbitrato di un Collegio Medico.

I due primi componenti di tale Collegio sono designati uno dall'assicurato o dai suoi aventi causa, l'altro dalla Compagnia. Il terzo è nominato di comune accordo ad opera dei primi due. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito provvede il Presidente dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'assicurato.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le parti (salvo i casi di dolo o di errore), anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Art. 38 – Liquidazione del sinistro e pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quando ha ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia si obbliga:

- a. a formulare per iscritto all'assicurato od ai suoi aventi diritto le eventuali riserve circa l'indennizzabilità del sinistro, per cui si attiveranno le procedure di arbitrato previste dal precedente Art. 37, salvo che l'assicurato od i suoi aventi diritto vi rinuncino.
- b. a offrire formalmente all'assicurato od ai suoi aventi diritto od ai beneficiari le indennità spettanti ai sensi di polizza, provvedendo al materiale pagamento entro i 15 giorni successivi alla ricezione della quietanza sottoscritta dal/i percipiente/i.

Resta inteso a tale proposito che l'indennizzo verrà corrisposto in Italia. Il rimborso delle spese di trasporto e/o mediche effettuate all'estero verrà eseguito al cambio medio - desunto dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi - della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.

Ogni ritardo della Compagnia nell'adempimento di quanto sopra pattuito comporterà la maggiorazione dell'indennizzo sulla base del saggio legale di sconto.



Art. 39 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato e/o il Contraente da una parte e la Compagnia dall'altra possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Se il recesso dipende da volontà della Compagnia, essa rimborserà al Contraente la parte di premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non corso.

La regolazione del premio dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 40 – Anticipo indennizzi

All'assicurato od ai suo aventi diritto è concessa la possibilità di richiedere, dietro presentazione di idonei documenti giustificativi e successivamente alla visita medica di un fiduciario incaricato dalla Compagnia, un'anticipazione parziale della liquidazione, a condizione che:

- non siano intervenute contestazioni circa l'operatività della garanzia;
- siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data della denuncia di sinistro;
- sia stimabile un'invalidità permanente superiore al 10% e/o sia richiesto un ricovero superiore a 90 giorni.

L'anticipazione sarà pari al 50% dell'indennità corrispondente al danno valutato al momento, con riserva di successivi accertamento definitivo e conguaglio.

Art. 41 – Sinistri fuori Italia

Per i sinistri avvenuti fuori dai confini di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, Compagnia e Contraente possono concordare che l'intervento della Compagnia stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso al Contraente (in euro) delle somme dovute per risarcimento a terzi.

Resta inteso che l'ammontare ed il versamento delle citate somme dovranno essere debitamente documentati e che sia accertata la responsabilità dell'Assicurato e/o del Contraente secondo la legislazione del Paese in cui si è verificato il sinistro o in cui dovrà eseguirsi l'obbligazione.

Art. 42 – Ispezioni tecnico amministrative

La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli di carattere sia tecnico che amministrativo: per esse l'Assicurato e/o il Contraente sono tenuti a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 43 – Regolazione del premio

Il premio è calcolato sulla base dei seguenti elementi variabili:

RISCHIO	ELEMENTO VARIABILE
INFORTUNI	Numero amministratori; retribuzioni per segretario, dirigenti e dipendenti; giornate/presenza per le "altre persone".
INFORTUNI UTENTI SCUOLE	Numero degli utenti dei servizi scolastici.

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assi-



curativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti nonché l'importo corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

c) Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

d) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del Dlgs n. 196 del 30/06/2003, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

CONTRAENTE

COMPAGNIA

Le clausole tutte della presente polizza sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

CONTRAENTE

COMPAGNIA

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E VERSO I DIPENDENTI DI ENTI LOCALI****SCHEMA DI FRONTESPIZIO DI POLIZZA RCT/RCO**

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

MASSIMALI DA GARANTIRE

R.C.T./R.C.O	Massimale unico € 2.500.000,00
---------------------	---------------------------------------

ELEMENTI DI RISCHIO

Il premio è determinato sulla base di:	Tasso promille €
RETRIBUZIONI LORDE ANNUE €	Premio minimo €

RIEPILOGO DELLE LIMITAZIONI AL RISARCIMENTO

Norma	Descrizione	Scoperto	Franchigia
Art. 26	Cedimento franamento terreno	10%	€ 1.500,00
Art. 37	Inquinamento accidentale	10%	€ 2.500,00
Art. 29	Cose consegnate e non	=	€ 150,00
Art. 31	Danni da interruzione o sospensione attività	10%	€ 1.500,00
Art. 43	Franchigia fissa ed assoluta per sinistro	=	€ 250,00

Le limitazioni sopra riportate hanno carattere meramente indicativo;
in fase di gara ciascun Comune le adatterà alle proprie esigenze.



CAPITOLO 01

Definizioni

ASSICURATO

È il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

È il contratto di assicurazione.

BENEFICIARI

La/e persona/e designata/e in polizza a riscuotere l'indennizzo. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

COMPAGNIA

È l'impresa assicuratrice, ovvero _____ ASSICURAZIONI.

CONTRAENTE

È il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie agli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

COSE

Sia gli oggetti e beni materiali che gli animali.

DANNI

Morte, lesioni personali, danneggiamento a cose.

DIPENDENTI

Sono le persone che al momento del sinistro sono iscritte nel libro paga tenuto dal Contraente a norma di legge.

FRANCHIGIA

È la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO

È la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

INSEDIAMENTO

Ogni luogo fisicamente individuabile nel quale il Contraente svolge la propria attività, sia direttamente che indirettamente.

INVALIDITÀ PERMANENTE

È la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall'attività esercitata.

MALATTIA

È ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.



PERDITE PATRIMONIALI

Sono il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

È ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

POLIZZA

È il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

È la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

RISARCIMENTO

È la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

RISCHIO

È la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

È la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

SUBAPPALTATORE

È la persona fisica e/o giuridica cui l'Assicurato e/o il Contraente hanno ceduto l'esecuzione di una parte contrattualmente predeterminata di opere, lavori, servizi.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ – Rischio base assicurato

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;



- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scioli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
- o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- p) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
- q) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.

La garanzia comprende inoltre:

- proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
- l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

Si precisa che dalla copertura assicurativa sono escluse tutte le attività esercitate in forma societaria e consortile, quelle di natura sanitaria.



CAPITOLO 02

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 CC).

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni scambiate tra Contraente, Assicurato e Compagnia devono avvenire per iscritto nelle forme consentite (fax, e.mail o raccomandata).

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

Art. 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate



di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Cessazione del rischio

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 CC) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata.

La Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

La presente polizza non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 23 - Legge 18/04/2005 N° 62.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

E' competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



CAPITOLO 3

Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

a) *Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali.*

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

b) *Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico.*

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa INAIL e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

b.2) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

c) *buona fede INAIL*

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (RCO) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'INAIL quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempre che ciò non derivi da comportamento doloso.



d) *assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (RCI)*

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempre che sia operante la garanzia RCO e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

e) *Rivalsa INPS*

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO/RCI valgono anche per le azioni esperite dall'INPS. ai sensi dell' art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n° 222.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza.

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che quella RCO, la massima esposizione della Compagnia non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di RCT

Art. 14 – Validità territoriale

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea e di tutti gli altri paesi europei.

L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

Art. 15 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT i dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 37); ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza dall'articolo 28;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente dall'articolo 32;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;



h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;

i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;

j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.

La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;

k) derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate e USL;

l) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.

m) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE.

La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;

n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;

o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;

La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;

p) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO.

Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia, entro i limiti del massimale impegnato nel sinistro, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, anche in eccedenza al massimale, ma per non più di un quarto di esso.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 18 – Regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

a) *Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio*

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:



- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti nonché l'importo corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

c) Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

d) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

e) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 19 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)

Art. 20 – Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati; e ciò a parziale deroga dell'art. 16 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 21 – Responsabilità Civile personale dei dipendenti

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la RCT.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempre che sia operante la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale, entro i massimali previsti per la RCO.

Art. 22 – Responsabilità Civile personale degli Amministratori e del Segretario

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto all'articolo 13 lettera a) delle condizioni di polizza.

Art. 23 – Lavori ceduti in appalto a imprese e/o prestatori d'opera

Premesso che il Contraente può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti, fermo comunque quanto previsto all'art. 40.

Art. 24 – Danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.

Art. 25 – Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia salvo quanto previsto dall'articolo 32.



La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Art. 26 – Danni da cedimento - Franamento del terreno

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento o franamento del terreno, escluso comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per ogni anno assicurativo, salva l'applicazione di scoperti e/o franchigie secondo quanto previsto nel frontespizio di polizza.

Art. 27 – Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e/o impianti sotterranei.

La presente estensione si intende prestata, nel limite del massimale per danni a cose e comunque fino a un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Art. 28 – Danni da incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente e/o da lui detenute.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all'Assicurato, nonché i danni subiti da cose in consegna/custodia, salvo quanto previsto dall'articolo 32.

La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Art. 29 – Cose consegnate e non consegnate (Responsabilità ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785/bis)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia si intende prestata con massimo indennizzo di € 2.500,00 per ogni sinistro salva l'applicazione di scoperti e/o franchigie secondo quanto previsto nel frontespizio di polizza.

Art. 30 – Persone non dipendenti dal Contraente che svolgono attività per conto dello stesso

Premesso che il Contraente può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoro interinale, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente stesso per:

- danni cagionati a terzi da dette persone;
- danni subiti da dette persone sempre che il Contraente non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Art. 31 – Danni da interruzione e/o sospensione di attività

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.



La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo, salva l'applicazione di scoperti e/o franchigie secondo quanto previsto nel frontespizio di polizza.

Art. 32 – Danni a cose in consegna – custodia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 15 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono inoltre esclusi i danni da furto ed incendio.

La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Art. 33 – Spargimento di acqua

L'assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condutture.

Art. 34 – Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo.

Art. 35 – Proprietà di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupati per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese.

Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 40;

- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Art. 36 – Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti (RCO/RCI) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 13/B, al rischio delle malattie professionali, intendendo per tali sia quelle riconosciute dall'INAIL che quelle - non elencate in allegato al DPR 30.06.1965 n° 1124 - riconosciute come causa di lavoro da parte della magistratura, con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.



La garanzia non è operante:

- ◆ per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- ◆ per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- ◆ per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- ◆ per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all'amianto, alla silicosi e alla HIV.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad 1/3 di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'INAIL e/o INPS.
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che porterebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 37 – Garanzia inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 15 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo salva l'applicazione di scoperti e/o franchigie secondo quanto previsto nel frontespizio di polizza.

Art. 38 – Rimozione veicoli

Premesso che il Contraente può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dal Contraente in apposite aree.

La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

Art. 39 – Parcheggi – Autorimesse

L'assicurazione, a deroga dell'art. 15 lett. f) delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici.



Art. 40 – Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 494/96

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 500.000,00

Art. 41 – Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia RCO, sempre che la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. Il Contraente è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 42 – Lavoro interinale

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da "un'impresa fornitrice", che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge N° 196 del 24/6/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).

Il Contraente è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto "all'impresa fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 43 – Franchigia

L'assicurazione può essere prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, secondo quanto indicato nel frontespizio di polizza salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti per particolari garanzie.



CAPITOLO 4

Sinistri

Art. 44 – Denuncia dei sinistri

Premessa:

in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Compagnia, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento o all'indennizzo (art. 1915 CC).

RCT

Come premesso, le parti convengono quanto segue:

- 1) In caso di sinistro mortale occorre immediatamente l'invio di un telegramma.
- 2) L'Assicurato non deve ammettere proprie responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo senza il consenso della Compagnia.
- 3) Tanto il Contraente quanto l'Assicurato (se figura diversa) sono inoltre tenuti a rendere alla Compagnia tutte le informazioni e l'assistenza del caso.
- 4) Se l'assicurazione è prestata con una franchigia fissa ed assoluta per ciascun sinistro si conviene che l'Assicurato denuncerà alla Compagnia tutti i sinistri. La Compagnia gestirà la pratica in toto e richiederà all'Assicurato l'importo della franchigia una volta definita la procedura di liquidazione.

RCO

Come premesso, le parti convengono quanto segue:

- 1) Il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare di norma soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.
- 2) La denuncia del fatto è obbligatoria anche nei casi di azioni di regresso promosse da Istituti previdenziali pubblici, di richieste di risarcimento proposte dall'infortunato e/o dai suoi aventi diritto, di inizio di procedimento penale.
- 3) Il Contraente e/o l'Assicurato devono trasmettere alla Compagnia tutti gli atti e documenti delle vertenze così instauratesi.
- 4) La Compagnia ha il diritto di accedere ad ogni tipo di documentazione inerente tanto l'assicurazione obbligatoria quanto la denuncia dell'infortunio o della malattia professionale.

Art. 45 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato e/o il Contraente da una parte e la Compagnia dall'altra possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Se il recesso dipende da volontà della Compagnia, essa rimborserà al Contraente la parte di premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non corso.

La regolazione del premio dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione.



La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 46 – Sinistri fuori Italia

Per i sinistri avvenuti fuori dai confini di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, Compagnia e Contraente possono concordare che l'intervento della Compagnia stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso al Contraente (in Euro) delle somme dovute per risarcimento a terzi.

Resta inteso che l'ammontare ed il versamento delle citate somme dovranno essere debitamente documentati e che sia accertata la responsabilità dell'Assicurato e/o del Contraente secondo la legislazione del Paese in cui si è verificato il sinistro o in cui dovrà eseguirsi l'obbligazione.

Art. 47 – Ispezioni tecnico amministrative

La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli di carattere sia tecnico che amministrativo: per esse l'Assicurato e/o il Contraente sono tenuti a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

CONTRAENTE

COMPAGNIA

Le clausole tutte della presente polizza sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

CONTRAENTE

COMPAGNIA



ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, E/O DIPENDENTI IN GENERE DI ENTI LOCALI

SCHEMA DI FRONTESPIZIO DI POLIZZA R.C. Patrimoniale

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

IPOTESI "A" DI QUOTAZIONE ANALITICA

ASSICURATO	N°	Premio a carico ENTE	Premio per COLPA GRAVE	Premio TOTALE
Sindaco	1			
Assessori				
Consiglieri Comunali				
Segretario Comunale				
Dirigenti o Funzionari (responsabili di area o di servizio)				
Dirigenti o Funzionari (responsabili di area o di servizio) con attività tecniche				
Responsabili di procedimento/ messi				
Responsabili di procedimento con attività tecniche				
Impiegati				
Operai				
Altre figure				

IPOTESI "B" DI QUOTAZIONE SU RETRIBUZIONI

Agli effetti della valutazione del rischio e della determinazione del premio si prevedono:

RETRIBUZIONI LORDE ANNUE €

Il costo per l'estensione individuale facoltativa alla "Colpa grave" è quello riportato nella "IPOTESI A"

Tasso promille €

Premio minimo €

MASSIMALI DA GARANTIRE

PER SINISTRO	MASSIMO PER ANNO ASSICURATIVO
€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO**

Con riferimento agli artt. 1892-1893-1894 CC il Contraente e/o Assicurato dichiarano:

- di non avere avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
- di non aver mai avuto richieste di risarcimento in merito ai rischi assicurati con la presente polizza;
- di non essere a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze.

RIEPILOGO DELLE LIMITAZIONI AL RISARCIMENTO

Norma	Descrizione	Scoperto	Franchigia
Art. 13/a	Interruzione, mancato o ritardato inizio attività		Max risarcimento 20% del massimale
Art. 13/c	Assunzione/gestione personale		Max annuo € 200.000,00
Art. 13/d	Multe ammende e sanzioni		Max annuo € 50.000,00
Art. 15	Tutti i sinistri in genere	10%	€ 500,00
Art. 16	Danni indiretti attività tecniche		Max annuo € 300.000,00
Art. 18	Danni alle opere	10%	Minimo € 1.000,00 max 50% massimale
Art. 19	Danni a cose di terzi		Max annuo € 20.000
Art. 20	Tutti i sinistri in genere per attività tecniche	10%	€ 1.000,00

Le limitazioni sopra riportate hanno carattere meramente indicativo;
in fase di gara ciascun Comune le adatterà alle proprie esigenze.



CAPITOLO 01

Definizioni

AMMINISTRAZIONE

È l'Ente Pubblico (Stato - attraverso gli organismi istituzionali nei quali è strutturato -, Regioni, Province, Comuni, Istituzioni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Aziende Sanitarie Locali., Aziende Ospedaliere, Aziende Speciali, Aziende Municipalizzate, Istituti Previdenziali ed Assicurativi, Consorzi ed Enti Pubblici, Enti statali e Parastatali, Organismi di Diritto Pubblico) nel quale l'Assicurato persona fisica ricopre incarichi e svolge funzioni.

L'Amministrazione è comunque terzo qualora l'operato dell'Assicurato, nell'esercizio delle proprie mansioni, funzioni e qualifiche, arrechi danno alla stessa secondo le disposizioni normative di polizza.

ASSICURATO

- * L'Amministrazione contraente limitatamente ai casi previsti dall'articolo 13;
- * il pubblico amministratore (sindaco, assessore comunale, consigliere comunale);
- * il dipendente (operaio, impiegato, funzionario, dirigente, segretario comunale);
- * più in generale tutte le persone di cui l'Amministrazione deve rispondere ai sensi di legge;

La protezione dell'interesse dell'Assicurato è l'oggetto della polizza.

ASSICURAZIONE

È il contratto di assicurazione.

COMPAGNIA

È l'impresa assicuratrice, ovvero _____ ASSICURAZIONI.

CONTRAENTE

È il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie agli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

COSE

Sia gli oggetti e beni materiali che gli animali.

DANNI

Morte, lesioni personali, danneggiamento a cose.

DIPENDENTI

Sono le persone che al momento del sinistro sono iscritte nel libro paga tenuto dal Contraente a norma di legge.

FRANCHIGIA

È la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO

È la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.



PERDITE PATRIMONIALI

Sono il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

È ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

POLIZZA

È il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

È la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

RISARCIMENTO

È la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

RISCHIO

È la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

È la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ – Rischio base assicurato

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;



- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. sci-voli, altalene, giostre e simili) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
- o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- p) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
- q) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.

La garanzia comprende inoltre:

- proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
- l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

Si precisa che dalla copertura assicurativa sono escluse tutte le attività esercitate in forma societaria e consortile, quelle di natura sanitaria.



CAPITOLO 02

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 CC).

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni scambiate tra Contraente, Assicurato e Compagnia devono avvenire per iscritto nelle forme consentite (fax, e.mail o raccomandata).

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

**Art. 7 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Cessazione del rischio

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 CC) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata.

La Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

La presente polizza non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 23 - Legge 18/04/2005 N° 62.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

E' competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



CAPITOLO 3

Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità patrimoniale

SEZIONE A

GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI PER AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTI, RESPONSABILI DI SERVIZIO E/O ALTRI ASSICURATI IN GENERE IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma costituente "perdita patrimoniale" che essa sia tenuta a pagare o rimborsare a terzi in conseguenza di un atto o fatto colposo, omissivo o commissivo, compiuto nello svolgimento delle attività legittimamente esercitate e che determini responsabilità ai sensi di legge di tipo, contrattuale, amministrativa, contabile e formale.

L'assicurazione si intende prestata anche a favore del Contraente, nel suo interesse, per fatto commesso dagli Assicurati, esclusivamente nei casi di colpa lieve, e di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge.

Dalla presente assicurazione sono escluse le garanzie rientranti nella polizza di Responsabilità Civile verso terzi e/o Prestatori di Lavoro (RCT/O) generale del Contraente.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti:

- a) ad interruzioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza fino alla concorrenza di un massimale pari al 20% di quello previsto in polizza;
- b) a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- c) dall'attività connessa all'assunzione e/o gestione del personale fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di € 200.000,00;
- d) a multe e/o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi a seguito di errori imputabili all'Assicurato fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di € 50.000,00.

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, che devono intendersi quale massima esposizione della Compagnia per:

- ogni sinistro, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti;
- anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste pervenute ad un Assicurato o più Assicurati nello stesso anno assicurativo;
- più sinistri anche se presentati all'Assicurato in anni diversi che traggono origine da una stessa causa.

Art. 14 – Persone non considerate terze – Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- a) gli Assicurati nonché chi si trova con loro nel rapporto di coniuge, genitori, figli e qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
- b) le società di cui l'Assicurato (sia persona fisica che giuridica) sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o collaboratore;



L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura oblatoria;
- b) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- c) furto, rapina o incendio;
- d) fatti commessi con dolo o colpa grave, salvo quanto disposto successivamente quale facoltà concessa agli Assicurati;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- f) mancata, errata o insufficiente stipulazione di garanzie o assicurazioni, nonché mancato o ritardato pagamento dei relativi premi;
- g) attività svolta dall'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione, Sindaco o Revisore dei Conti di Società, Aziende od Enti, diversi dal Contraente;
- h) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge e/o dai poteri ad esso demandati;
- i) mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;

Limitatamente agli Amministratori restano inoltre esclusi dalla garanzia le perdite patrimoniali derivanti da provvedimenti:

- a) presi in assenza anche di un solo parere obbligatorio ai sensi di legge o della proposta del responsabile del procedimento;
- b) dichiarati immediatamente eseguibili, se non trasmessi, ove previsto dalla legge, all'organo di controllo nel termine prescritto o da questi annullati.

Art. 15 – Scoperti/Franchigie

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di € 500,00.



SEZIONE B

GARANZIA DANNI PER AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIPENDENTI ED ALTRI ASSICURATI IN GENERE CHE SVOLGONO ATTIVITA' TECNICHE

Art. 16 – Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, verificatosi sia durante l'esecuzione delle opere e/o lavori relativi all'attività suindicata svolta per conto dell'Ente pubblico di appartenenza, sia entro 10 anni dalla data di loro ultimazione, fermo comunque quanto previsto dall'art. "inizio e termine della garanzia"

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

L'assicurazione vale anche per i danni conseguenti a interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché comunque conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di € 300.000,00.

Art. 17 – Persone non considerate terze - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

L'assicurazione non vale:

- a) per i danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio;
- b) se i lavori progettati, diretti e/o collaudati non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
- c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata o Amministratore;
- d) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- e) per i danni da furto o a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) per i danni da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) per i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto indicato all'art. "Danni a cose o apparecchiature di terzi";
- h) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- i) per i danni conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti da norme di legge;



- j) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- k) per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e comunque provocati all'ambiente;
- l) per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- m) per i danni di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- n) per i danni conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

Art. 18 Danni alle opere

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, direzione e/o collaudo nonché a quelle sulle quali o nelle quali vengono svolti (o si sono svolti) i lavori di costruzione delle suddette opere, purché conseguenti a:

- rovina totale o parziale delle opere;
- gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera.

La presente garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo pari al 50% di quello indicato in polizza.

Art. 19 – Danni a cose o apparecchiature di terzi

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati alle apparecchiature ed ai materiali di terzi che egli abbia in consegna o custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico, ferma l'esclusione per i danni alle apparecchiature ed ai materiali stessi derivanti da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso, nonché quelli derivanti da omessa manutenzione.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimo di € 20.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 20 – Scoperti/Franchigie

L'assicurazione, per i casi non specificatamente previsti, si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00.



SEZIONE C
NORME COMUNI PER LA SEZIONE A E LA SEZIONI B

Art. 21 – Condizione aggiuntiva facoltativa “COLPA GRAVE”

A parziale deroga dell'Art. 14 – lett. f) delle norme specifiche di polizza l'assicurazione vale per le perdite patrimoniali derivanti da colpa grave.

La presente estensione di garanzia è operante esclusivamente a favore delle persone indicate in polizza a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio.

Il Contraente dichiara e prende atto che il premio relativo alla garanzia facoltativa di “Colpa Grave” dovrà essere recuperato e richiesto ad ogni Assicurato che abbia attivato la garanzia. In relazione a ciò la garanzia di polizza non comprende eventuali sinistri conseguenti al mancato adempimento di quanto sopra.

SEZIONE D
NORME COMUNI PER LA SEZIONE A, LA SEZIONI B E LA SEZIONE C

Art. 22 – Inizio e termine della garanzia

- a) L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso nel periodo di validità dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione. La garanzia è operante per le denunce di sinistro presentata alla Compagnia entro e non oltre dodici mesi dalla cessazione della polizza, o altra emessa in sua sostituzione senza soluzione di continuità.

La garanzia non vale se l'Assicurato ha stipulato altra assicurazione, per identico rischio, con clausola di retroattività

In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

- b) Nel caso di cessazione dell'incarico la garanzia si intende annullata nei confronti dell'Assicurato uscente.

È in facoltà del Contraente o del singolo Assicurato (ovvero dei suoi aventi diritto), richiedere alla Compagnia l'estensione temporale alle denunce di sinistro presentate entro 5 o 10 anni successivi alla cessazione del rischio, purché relative a comportamenti posti in essere nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

La richiesta di estensione nominativa avviene in fase di regolazione del premio.

L'estensione è provata da appendici individuali e nominative per gli Assicurati in favore dei quali è richiesta dal Contraente e concessa dalla Compagnia.

Il premio dovuto per l'estensione medesima ammonta ad una oppure due annualità di quello stabilito per ciascun Assicurato individualmente inteso, rispettivamente nell'ipotesi dei 5 o dei 10 anni.

A tale scopo si indicano qui di seguito i premi per categoria di assicurati:



ASSICURATO	Anni	Premio a carico ENTE	Premio per COLPA GRAVE	Premio TOTALE
Sindaco	5			
Assessori	5			
Consiglieri Comunali	5			
Segretario Comunale	5			
Dirigenti o Funzionari (responsabili di area o di servizio)	5			
Dirigenti o Funzionari (responsabili di area o di servizio) con attività tecniche	5/10			
Responsabili di procedimento/messi	5			
Responsabili di procedimento con attività tecniche	5/10			
Impiegati	5			
Operai	5			
Altre figure	5			

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga, fermo restando il massimo esborso per ciascun sinistro previsto nella stessa polizza.

Art. 23 – Validità territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea e di tutti gli altri Paesi Europei, relativamente a perdite patrimoniali e/o danni verificatisi in tali paesi.

Art. 24 – Vincolo di solidarietà

Nel caso di responsabilità solidale con altre persone, l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che possa a lui derivare dal vincolo di solidarietà.

Art. 25 – Massimo risarcimento

Nel caso di più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato in uno stesso periodo assicurativo annuo e relative a sinistri sia di "Garanzia perdita patrimoniale" che di "Garanzia danni", la massima esposizione annua della Società non potrà comunque superare il massimale indicato in polizza.

Art. 26 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.



Art. 27 – Regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

a) *Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio*

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- variazione nominativa degli Assicurati, variazione nominativa risposto alle cariche/funzioni, attivazione o cessazione della garanzia facoltativa "colpa grave" (*nel caso di ipotesi A*)
- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti nonché l'importo corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa (*nel caso di ipotesi B*);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza (*eventuale garanzia postuma*).

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

b) *Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati*

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

c) *Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:*

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

d) *Verifiche e controlli*

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.



CAPITOLO 4

Sinistri

Art. 28 – Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Compagnia, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 CC).

Art. 29 – Arbitrato

Se tra Compagnia ed Assicurato e/o Contraente insorge una controversia inerente l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, le parti potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale. L'arbitro viene nominato - su istanza di una delle parti - dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede o la residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sostiene la metà delle spese dell'arbitro.

Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

Resta fermo il diritto delle parti di adire gli organi dell'ordinaria giurisdizione.

Art. 30 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato e/o il Contraente da una parte e la Compagnia dall'altra possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Se il recesso dipende da volontà della Compagnia, essa rimborserà al Contraente la parte di premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non corso.

La regolazione del premio dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 31 – Sinistri fuori Italia

Per i sinistri avvenuti fuori dai confini di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, Compagnia e Contraente possono concordare che l'intervento della Compagnia stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso al Contraente (in euro) delle somme dovute per risarcimento a terzi.

Resta inteso che l'ammontare ed il versamento delle citate somme dovranno essere debitamente documentati e che sia accertata la responsabilità dell'Assicurato e/o del Contraente secondo la legislazione del Paese in cui si è verificato il sinistro o in cui dovrà eseguirsi l'obbligazione.

Art. 32 – Ispezioni tecnico amministrative

La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e



controlli di carattere sia tecnico che amministrativo: per esse l'Assicurato e/o il Contraente sono tenuti a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

CONTRAENTE

COMPAGNIA

Le clausole tutte della presente polizza sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

CONTRAENTE

COMPAGNIA



ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

SCHEMA DI FRONTESPIZIO DI POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

IPOTESI "A" DI QUOTAZIONE ANALITICA

DESCRIZIONE	numero	Premio
Sindaco		
Assessori		
Consiglieri		
Revisori dei Conti		
Segretario Comunale		
Dirigenti o Funzionari (responsabili di servizio ove non sia prevista la dirigenza)		
Amministratori diversi dai precedenti: Consiglieri Comunali		
Altri dipendenti		
Addetti ai servizi socialmente utili/mobilità		
Totale		

IPOTESI "B" DI QUOTAZIONE SU RETRIBUZIONI

Agli effetti della valutazione del rischio e della determinazione del premio si prevedono:	Tasso promille €
RETRIBUZIONI LORDE ANNUE €	Premio minimo €

MASSIMALI DA GARANTIRE

PER CONTROVERSIA E PER ASSICURATO	MASSIMO PER ANNO ASSICURATIVO
€ 15.000,00	€ 150.000,00



CAPITOLO 01

Definizioni

ASSICURATO

È la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

Nella fattispecie sono considerati Assicurato:

- A) gli Amministratori, i Sindaci Revisori dei Conti, i Dirigenti, i Funzionari ed i Dipendenti tutti del Contraente, relativamente ai DANNI CAUSATI;
- B) gli Amministratori, i Dirigenti e, più in generale, quanti hanno la rappresentanza del Contraente per i DANNI SUBITI;
- C) il Contraente.

ASSICURAZIONE

È il contratto di assicurazione.

COMPAGNIA

È l'impresa assicuratrice, ovvero _____ ASSICURAZIONI.

CONTRAENTE

È il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie agli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

COSE

Sia gli oggetti e beni materiali che gli animali.

DANNI

Morte, lesioni personali, danneggiamento a cose.

DANNI CAUSATI

Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

DANNI SUBITI

Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti, colposi o dolosi di altri soggetti.

ENTE

È la Pubblica Amministrazione. Sinonimo nella fattispecie di Contraente.

FRANCHIGIA

Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO

È la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

**INSEDIAMENTO**

Ogni luogo fisicamente individuabile nel quale il Contraente svolge la propria attività, sia direttamente che indirettamente.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

È ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

POLIZZA

È il documento che riferendosi al contratto di assicurazione - da cui dipende e di cui rappresenta l'emanazione operativa - prova l'assicurazione.

PREMIO

È la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

RISARCIMENTO

È la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

RISCHIO

È la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

SCOPERTO

La percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SPESE LEGALI E PERITALI

Sono le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa; le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia; le spese liquidate dal Giudice in favore delle controparti in caso di soccombenza.

Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali, quali bollature di documenti, spese di registrazione sentenze ed atti in genere, altri oneri fiscali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ – Rischio base assicurato

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;



- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
 - d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
 - e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
 - f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
 - g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
 - h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
 - i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
 - j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
 - k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
 - l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
 - m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
 - n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
 - o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
 - p) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
 - q) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
 - r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
 - s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.
- La garanzia comprende inoltre:
- proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
 - l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
 - u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.
- Si precisa che dalla copertura assicurativa sono escluse tutte le attività esercitate in forma societaria e consortile, quelle di natura sanitaria.



CAPITOLO 02

Norme che regolano l'assicurazione in generale**Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 CC).

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni scambiate tra Contraente, Assicurato e Compagnia devono avvenire per iscritto nelle forme consentite (fax, e.mail o raccomandata).

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

Art. 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.



Art. 8 – Cessazione del rischio

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 CC) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata.

La Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

La presente polizza non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 23 - Legge 18/04/2005 N° 62.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

È competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



CAPITOLO 03

Norme che regolano l'assicurazione di tutela giudiziaria

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assume a proprio carico le spese legali e peritali, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sostenute dall'Assicurato a tutela dei propri interessi a seguito di atti o fatti colposi inerenti le varie attività dell'Ente di appartenenza.

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

- a) **DANNI CAUSATI**: controversie per danni provocati ad altri soggetti fisici o giuridici in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge;
- b) **DANNI SUBITI**: controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti, colposi o dolosi, di altri soggetti fisici o giuridici;
- c) **DIFESA PENALE**: difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzione.

La garanzia è prestata salvo le esclusioni e con le precisazioni che seguono.

Art. 14 – Esclusioni

Sono escluse dall'assicurazione le controversie:

- a. derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo i casi di archiviazione, derubricazione in reato colposo o di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- b. inerenti la circolazione di veicoli a motore o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, che siano di proprietà del Contraente e condotti dall'Assicurato;
- c. di natura contrattuale con la Compagnia;
- d. relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente a lui imputabili per effetto delle norme di legge;
- f. inerenti al recupero crediti;
- g. di diritto fiscale e tributario nelle quali il Contraente sia soggetto passivo d'imposta;
- h. nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria, relativamente agli inadempimenti del Contraente in materia assicurativa previdenziale;
- i. derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro, relativamente ai comportamenti omissivi e/o ingiustificati tenuti dal Contraente nella sua veste di datore di lavoro.

Art. 15 – Precisazioni in ordine alle garanzie

Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:

- ◆ la garanzia del punto a) dell'Art. 13 (danni causati) include anche le controversie per danni e/o perdite patrimoniali conseguenti a responsabilità di carattere amministrativo, contabile, formale e contrattuale. Tra esse figurano anche quelle originate da provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura obblatoria.
- ◆ La garanzia riguarda anche le controversie relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente.



- ♦ La garanzia di cui alla lettera b) dell'Art. 13 (danni subiti) è operante solamente nella fattispecie in cui le figure di Contraente e Assicurato coincidono, cioè quando i legali rappresentanti dell'Ente promuovano azioni intese a tutelare l'interesse dell'Ente medesimo, con esclusione quindi di qualsiasi coinvolgimento personale dei rappresentanti medesimi.
- ♦ In caso di controversie tra Assicurati la garanzia opera esclusivamente in favore del Contraente.

Art. 16 – Inizio e termine della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti originati durante la validità dell'assicurazione:

- * dopo le ore 24 del giorno di effetto della polizza per i casi di responsabilità extracontrattuale o per procedimenti penali;
- * dopo 90 giorni dall'effetto della polizza per gli altri casi.

In entrambe le ipotesi la garanzia è operante per le denunce di sinistro presentate alla Compagnia entro 12 mesi dalla cessazione della presente polizza o di altra emessa in sua sostituzione senza soluzione di continuità.

È in facoltà del Contraente o del singolo Assicurato (ovvero dei suoi aventi diritto), richiedere alla Compagnia l'estensione temporale alle denunce di sinistro presentate entro 5 o 10 anni successivi alla cessazione del rischio, purché relative a controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia dell'assicurazione (ultrattività della garanzia).

La richiesta di estensione nominativa avviene in fase di regolazione del premio.

L'estensione è provata da appendici individuali e nominative per gli Assicurati in favore dei quali è richiesta dal Contraente e concessa dalla Compagnia.

Il premio dovuto per l'estensione medesima ammonta ad una oppure due annualità di quello stabilito per ciascun Assicurato individualmente inteso, rispettivamente nell'ipotesi dei 5 o dei 10 anni.

A tale scopo si indicano qui di seguito i premi per categoria di assicurati:

Categoria	Premio pro capite 5 anni	Premio pro capite 10 anni
Amministratori		Non ammesso
Segretario Comunale e Revisori		Non ammesso
Dirigenti e/o responsabili di area o di servizio		
Responsabili di procedimento		Non ammesso
Altri dipendenti e/o assimilati		Non ammesso

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga, fermo restando il massimo esborso per ciascun sinistro previsto nella stessa polizza.

Qualora il sinistro si protragga per più atti successivi, esso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Art. 17 – Esistenza di assicurazione della Responsabilità civile

Se il Contraente e/o l'Assicurato hanno in corso assicurazione di Responsabilità Civile relativamente all'attività dichiarata e tale polizza prevede l'assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile, le garanzie prestate con la presente polizza operano:

- a) ad integrazione di quanto non previsto nel contratto di assicurazione della responsabilità civile per le spese di resistenza e soccombenza;
- b) dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore in dipendenza della citata polizza di responsabilità civile.

**Art. 18 – Validità territoriale**

Relativamente alle controversie derivanti da inadempimenti contrattuali, extracontrattuali e penali, l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino e, in caso di giudizio, trattati innanzi l'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Per quanto concerne le responsabilità di natura extracontrattuale o penale, l'assicurazione è operante anche per i sinistri verificatisi negli altri Paesi Europei (Comunitari ed extra).

Art. 19 – Limiti dell'indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ogni controversia e per ciascun Assicurato, indipendentemente dalla durata e stato della controversia.

Per ogni Assicurato il massimale annuo per più sinistri è pari al doppio della cifra indicata in polizza.

In caso di più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa la Compagnia non rimborserà comunque una somma superiore a € 150.000,00.



CAPITOLO 04

Norme particolari di funzionamento

Art. 20 – Tipologia della prestazione assicurativa

Le garanzie di polizza sono prestate:

a	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per l'intera gamma delle prestazioni, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche, di NON avere in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione di primo rischio).
b	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per le garanzie non previste dai contratti in corso, ma solo dopo l'esaurimento delle somme ivi assicurate, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche di AVERE in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione mista di secondo rischio e di primo rischio per differenza nelle condizioni).

Art. 21 – Regolazione del premio

Il premio è calcolato sulla base dei seguenti elementi variabili:

RISCHIO	ELEMENTO VARIABILE
TUTELA GIUDIZIARIA	Premio annuo finito per Ente Retribuzioni lorde annue erogate al personale dipendente. Assicurazione postuma nominativa.

Il premio viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

a) *Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio*

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- Retribuzioni lorde annue erogate al personale dipendente.
- Assicurazione postuma nominativa.
- Gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

b) *Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati*

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero



- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

c) Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

e) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 22 – Identificazione persone assicurate

La Compagnia rinuncia alla preventiva identificazione delle persone assicurate.

Il Contraente dichiara tuttavia di essere in grado - in qualunque momento - di dimostrare la sussistenza degli elementi qualificanti la definizione di “assicurato” con documentazione probante, sia essa giuslavoristica, amministrativa, fiscale o di altra natura.

Art. 23 – Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 24 – Colpa grave

Si precisa che la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 25 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile per sinistri dei quali fossero ritenuti responsabili l'Assicurato, i dipendenti del Contraente, gli Amministratori dell'Ente nonché tutti coloro che - indipendentemente da qualsiasi rapporto col Contraente medesimo - occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.

Art. 26 – Variazione nella figura del Contraente

In caso di variazione della personalità giuridica dell'Amministrazione Contraente per fusione, accorpamento, suddivisione o altri motivi - dipendenti o meno da prescrizioni le-



gislative - i rapporti assicurativi dipendenti dal presente capitolato hanno efficacia fino al momento in cui la/e nuova/e Amministrazione/i, opportunamente costituita/e e legittimata/e, subentra in toto al Contraente.

Questi si impegna a comunicare alla Compagnia la prossima variazione entro 60 giorni dall'avvenuta delibera o dall'emanazione o promulgazione di provvedimenti, norme, leggi in base alle quali avviene la variazione.

Compagnia e Contraente/Assicurato si impegnano a rinegoziare il capitolato e tutti i rapporti esistenti nell'ambito della nuova realtà venutasi a creare.

Ove non fosse possibile la prosecuzione del rapporto, il capitolato e le polizze da essa dipendenti cesseranno al termine del periodo di assicurazione in corso al momento della variazione, fermo restando quanto pattuito in merito all'eventuale regolazione del premio.



CAPITOLO 05

Sinistri

Art. 27 – Gestione del sinistro

DANNI CAUSATI

Se l'Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia inerente la garanzia prestata dalla presente polizza, deve denunciare il sinistro alla Compagnia entro 10 giorni dal ricevimento e contestualmente fornire:

- * una copia dell'eventuale atto da impugnare;
- * la descrizione precisa del fatto che ha originato il sinistro, indicando le circostanze di tempo e luogo, le generalità di persone interessate, coinvolte e/o a conoscenza dei fatti quali testimoni;
- * il nominativo dei legali e/o dei periti a cui ha assegnato la causa.

DANNI SUBITI

Se l'Assicurato intende dar corso ad un'azione per tutelare i propri diritti tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, deve aver ottenuto il benestare della Compagnia prima ancora di inviare il relativo atto o di affrontare qualunque spesa, fermo restando a suo carico l'onere dell'interruzione dei termini di prescrizione.

Per ottenere detto benestare l'Assicurato deve:

- * denunciare il sinistro alla Compagnia;
- * fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia;
- * indicare il nominativo dei legali e/o dei periti cui intende assegnare la vertenza.

La Compagnia si impegna a far pervenire all'Assicurato la propria valutazione sulla controversia o sull'opportunità di iniziare la vertenza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro.

La Compagnia può chiedere ulteriore documentazione o informazioni; in tal caso il termine di risposta all'Assicurato sarà di 90 giorni dal ricevimento della documentazione supplementare o dall'ottenimento delle informazioni richieste.

Trascorso detto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Compagnia, l'Assicurato potrà dar corso all'azione e chiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.

Se la Compagnia, entro i termini di cui sopra, sconsiglia di iniziare l'azione giudiziaria, l'Assicurato può comunque agire per proprio conto. Qualora l'esito sia a lui favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

DIRITTO DI SCELTA

L'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto d'interessi con la Compagnia o di instaurazione di un procedimento giudiziario.

Il diritto si estende alla scelta del perito.

L'Assicurato autorizza la Compagnia ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti e/o documenti.

Art. 28 – Liquidazione delle spese

La Compagnia liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale di polizza, all'occorrenza anche anticipando gli importi in corso di causa, a semplice ma motivata richiesta dell'Assicurato stesso.



Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese relative ai primi due tentativi.

Quanto liquidato da terzi all'Assicurato, tanto giudizialmente quanto stragiudizialmente, per spese, competenze ed onorari, spetta alla Compagnia nei limiti dell'esborso eventualmente sostenuto, anche in via di surroga secondo il disposto dell'Art. 1916 del Codice Civile.

Art. 29 – Arbitrato

Se tra Compagnia ed Assicurato e/o Contraente insorge una controversia inerente l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, le parti potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale. L'arbitro viene nominato - su istanza di una delle parti - dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede o la residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sostiene la metà delle spese dell'arbitro.

Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

Resta fermo il diritto delle parti di adire gli organi dell'ordinaria giurisdizione.

Art. 30 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato e/o il Contraente da una parte e la Compagnia dall'altra possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Se il recesso dipende da volontà della Compagnia, essa rimborserà al Contraente la parte di premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non corso.

La regolazione del premio di cui all'Art. 21 dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione.

CONTRAENTE

COMPAGNIA

Le clausole tutte della presente polizza sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

CONTRAENTE

COMPAGNIA


ASSICURAZIONE RCA - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
SCHEMA DI FRONTESPIZIO DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

SOMME DA GARANTIRE

MASSIMALE UNICO RCAuto	€ 5.000.000,00
-------------------------------	-----------------------

ELENCO VEICOLI DA QUOTARE PER RCAUTO

Ord.	Targa	Tipo veicolo/natante	Uso	Dati tecnici	Quantità	Tariffa

LEGENDA:

- CV cavalli fiscali
 CC cilindrata
 Q.LI peso complessivo a pieno carico e/o peso massimo rimorchiabile
 e/o peso potenziale e/o peso in ordine di marcia

Le somme sopra riportate hanno carattere meramente indicativo;
in fase di gara ciascun Comune le adatterà alle proprie esigenze.



CAPITOLO 01

Definizioni

ASSICURATO

È il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

È il contratto di assicurazione.

COMPAGNIA

È l'impresa assicuratrice, ovvero _____ ASSICURAZIONI.

CONTRAENTE

È il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie agli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

COSE

Sia gli oggetti e beni materiali che gli animali.

DANNI

Morte, lesioni personali, danneggiamento a cose.

DIPENDENTI

Sono le persone che al momento del sinistro sono iscritte nel libro paga tenuto dal Contraente a norma di legge.

ENTE

È la Pubblica Amministrazione. Sinonimo nella fattispecie di Contraente.

FRANCHIGIA

È la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO

È la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

LEGGE

La legge 24.12.1969 n° 990 "assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti" con le successive integrazioni e modificazioni, in particolare D. Lgs. 209/2005.

NATANTE

Struttura galleggiante in grado di spostarsi sull'acqua con mezzi propri, azionata a remi, a vela o a motore.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

È ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

POLIZZA

È il documento che prova il contratto di assicurazione.

**PREMIO**

È la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

REGOLAMENTO

Il Regolamento di esecuzione della Legge 24.12.1969 n° 990, con le successive integrazioni e modificazioni.

RISARCIMENTO

È la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

RISCHIO

È la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

È la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

VEICOLO

Autovetture, autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, ciclomotori, motocicli, motocarrozze, macchine agricole, macchine operatrici e, più in generale qualsiasi mezzo per trasporto di persone e/o cose semovente o manovrabile a mano.

Rientrano nella definizione di veicolo - e pertanto sono ricompresi in garanzia - anche: impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato (purché ad esso incorporati o validamente fissati), nonché gli accessori in genere, ivi inclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ – Rischio base assicurato

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;



- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scioli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
- o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- p) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
- q) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.

La garanzia comprende inoltre:

 - proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
 - l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

Si precisa che dalla copertura assicurativa sono escluse tutte le attività esercitate in forma societaria e consortile, quelle di natura sanitaria.



CAPITOLO 02

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 CC).

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni scambiate tra Contraente, Assicurato e Compagnia devono avvenire per iscritto nelle forme consentite (fax, e.mail o raccomandata).

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).



Art. 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Cessazione del rischio

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 CC) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata.

La Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

La presente polizza non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 23 - Legge 18/04/2005 N° 62.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

È competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



CAPITOLO 03

Norme che regolano l'assicurazione RC Auto

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge 990/1969 e del relativo Regolamento con s.m.i, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che - per capitale, interessi e spese - siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La Compagnia inoltre assicura i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:

- a. responsabilità civile personale dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione è prestata per massimali pari a quelli previsti in polizza per la garanzia della responsabilità civile dei danni da circolazione.
- b. responsabilità civile del Contraente e del conducente per danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo che sia adibito ad uso pubblico od autobus agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati, esclusi: denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da incendio, furto o smarrimento.
- c. rimborso, entro il limite di € 500,00 per prestazione, delle spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato da idonea documentazione.

In caso di sinistro nel quale coesistano rischi obbligatori e non obbligatori, si conviene che i massimali indicati in polizza vengano destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti in base ai rischi non obbligatori.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché - sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice - per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Si assicura:

- l'intero parco veicoli a motore dell'Ente descritto **nel frontespizio**,
- i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa o telaio, nonché:
 - potenza fiscale o Kw/h per le autovetture;
 - peso complessivo a pieno carico per gli autocarri
 - peso in ordine di marcia per le macchine operatrici;
 - cilindrata per motocarri, motocicli e ciclomotori;
 - numero posti per autobus o scuolabus;



- garanzie Base: rischi previsti dalla normativa vigente (RCAuto obbligatoria);
- forma tariffaria:
 - Bonus Malus per le autovetture;
 - Tariffa Fissa con pejus o a classi di merito per autocarri, motocicli, motocarri e ciclomotori;
 - Tariffa Fissa per gli altri veicoli.

Per quanto riguarda le modalità di funzionamento dell'assicurazione nei casi previsti dalla vigente normativa, quali trasferimenti di proprietà, sospensione in corso di contratto, formule di personalizzazione tariffaria e simili, valgono i limiti e le disposizioni evidenziati nello stampato unito alla presente assicurazione, di cui forma parte integrante.

Si precisa se l'assicurazione riguarda **un natante**, tutti i termini che in polizza citano "veicolo/i" e "circolazione" devono intendersi riferiti a "natante" e "navigazione e/o giacenza in acqua". Per i natanti valgono le specifiche norme di Legge e del Regolamento.

Art. 14 – Esclusione e rivalsa

L'assicurazione NON è operante:

- a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge.
- b. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non si trovi una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle leggi vigenti.
- c. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova.
- d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente.
- e. nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- f. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli Artt. 186 o 187 del DL 30.04.92 n° 285, relativo Regolamento di esecuzione e successive modificazioni.
- g. per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 18 della Legge 24.12.1969 n° 990, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 15 – Rinuncia della Compagnia all'azione di rivalsa

La Compagnia, a parziale deroga del precedente Art. 14, rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa spettantele:

- a. nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che se detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.
- b. nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole l'esame di idoneità alla guida sia teorico che



- ove previsto - pratico, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente. Resta comunque inteso che se detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro sei mesi dalla data del sinistro, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.

- c. nel caso di sinistri riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere e. ed f. del precedente Articolo 14, sia nei confronti del Contraente che del conducente.

Art. 16 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, di tutti i Paesi dell'Unione Europea, nonché di tutti gli stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Art. 17 – Regolazione del premio in caso di “Polizza a libro matricola”

Il presente articolo vale solo se espressamente richiesto dal Contraente e richiamato in polizza.

“La presente polizza assicura più veicoli, intestati al PRA al Contraente o a figure per cui il Contraente medesimo è legittimato ad operare (p.e. - gestione associata di servizi assicurativi), ed è amministrata con LIBRO MATRICOLA”.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo per alienazione degli stessi dovuta a:

- vendita
- distruzione o demolizione
- esportazione definitiva.

Le stesse dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa:

- ⇒ dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o del telex o del telefax con cui sono state notificate, salvo esplicita richiesta di orario diverso comunque successivo a quello di invio del telex o del telefax;
- ⇒ dalle ore 24 del giorno di restituzione alla Compagnia del certificato e del contrassegno.

Qualora venga escluso un veicolo alienato è possibile usufruire della classe di merito maturata in tariffa Bonus Malus per l'inclusione di un nuovo veicolo, sempre che:

1. la comunicazione di inclusione del nuovo veicolo avvenga contestualmente alla comunicazione di esclusione del veicolo alienato;
2. restino invariati l'intestatario al PRA e l'uso cui il veicolo è destinato.

Il periodo di osservazione della sinistrosità del nuovo veicolo, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive, partirà dalla data di inclusione dello stesso; pertanto la classe di merito scatterà soltanto al compimento del periodo relativo al rateo iniziale più un'annualità assicurativa.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.



La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dalla data di comunicazione della Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione premio richiesta dalla Compagnia, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia RCAuto, il diritto di rivalsa - totale o parziale - per i sinistri pagati causati dai veicoli cui la regolazione del premio si riferisce.

Per sinistri afferenti le "GARANZIE ACCESSORIE", il mancato pagamento della regolazione costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile."

Art. 18 – Garanzie accessorie

a) Tutela giudiziaria, dissequestro e custodia

1. oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assume a proprio carico, nel limite di € 10.000,00 ed alle condizioni qui indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali, sia civili che penali ed amministrative, occorrenti al proprietario e/o al conducente legittimamente autorizzato del veicolo descritto in polizza nei seguenti casi:

- ◇ ottenere il risarcimento dei danni cagionati a loro e/o ai terzi trasportati da terzi per effetto della circolazione del veicolo.
- ◇ resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'Art. 1917 del Codice Civile, 3° comma.
- ◇ controversie in genere, diverse dalle due precedenti, inerenti fatti illeciti propri delle persone assicurate e/o di altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo.
- ◇ controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 250,00.
- ◇ difesa penale del proprietario, del conducente legittimamente autorizzato e/o dei trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo. La garanzia opera in tutti i gradi del giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato.
- ◇ istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro disposto dalle competenti Autorità in conseguenza dell'uso dello stesso veicolo. Le spese di custodia - se dovute - sono comprese in garanzia fino a concorrenza di € 500,00.
- ◇ istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in conseguenza dell'uso del veicolo.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente in favore dell'Assicurato-Contraente.

2. spese garantite

Gli oneri che si assume la Compagnia ai sensi del precedente punto 1. sono:

- a. le spese per l'intervento di un legale in qualsiasi sede, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b. le spese peritali (medici, accertatori, consulenti tecnici) per l'opera prestata in qualsiasi sede;
- c. le spese di giustizia nel processo penale;
- d. le eventuali spese del legale e dei periti/consulenti di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.



3. *esclusioni*

La garanzia non comprende:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato.

L'assicurazione non è operante:

- ◆ quando il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione.
- ◆ nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
- ◆ in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'Art. 189 del D.L. 30.04.1992 N° 295 - Nuovo Codice della Strada - e successive modificazioni (omissione di soccorso).
- ◆ in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI o di regate veliche.
- ◆ per controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCAuto del veicolo indicato in polizza.

4. *gestione del sinistro*

L'Assicurato, dopo aver presentato alla Compagnia la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio oppure hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti secondo giurisdizione ordinaria, segnalandone immediatamente il nominativo alla Compagnia.

Essa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

La medesima procedura si pone in essere per la scelta da parte dell'Assicurato e per l'assunzione in carico delle relative spese ed oneri da parte della Compagnia, dei periti e consulenti.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria oppure raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Compagnia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Compagnia.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra Assicurato e Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Compagnia avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

b) Responsabilità civile dei trasportati

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione,



esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

c) Ricorso terzi da incendio

La Compagnia, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 300.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

d) R.C. da inquinamento

La Compagnia risponde dei danni cagionati a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo, dei liquidi necessari al suo funzionamento. La garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è in circolazione ai sensi della Legge 24.12.1969 n° 990 e fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro.

e) Rottura cristalli

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi fino a € 500,00 per evento.

f) Danni da incendio in occasione di manifestazione di piazza

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o natante assicurato in conseguenza di incendio provocato da terzi e verificatosi contestualmente in occasione di manifestazioni di piazza aventi caratteristiche di tumulto popolare.

g) Spese di recupero, custodia e rimpatrio

Qualora in seguito a sinistri RCAuto, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Compagnia rimborsa le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.

Si precisa che è sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di € 1.000,00.

h) Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione

Ad integrazione di quanto previsto in polizza, la Compagnia rimborsa, fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro, le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo o natante causati dal trasporto di vittime della circolazione o della navigazione e permanenza in acqua. Il trasporto deve essere adeguatamente comprovato.

i) Trasporto in ambulanza e simili

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza (o altro mezzo di soccorso in caso di navigazione) del conducente e/o dei trasportati del veicolo o natante assicurato in polizza, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso, in seguito a incidente da circolazione o navigazione/giacenza in acqua.

La garanzia è prestata con il massimo di € 1.000,00 per evento.

l) Imbrattamento della tappezzeria

La Compagnia rimborsa i danni che si verifichino all'interno dei veicoli assicurati a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali o per soccorso di infermi e infortunati.



m) Perdita delle chiavi

La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza di € 200,00 per evento, le spese sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

n) Spese di immatricolazione, assicurazione RCAuto, tassa automobilistica

Qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Compagnia rimborsa:

- le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a € 400,00 per evento;
- la quota parte di premio RCAuto, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
- la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

o) Ripristino airbag

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la sostituzione dell'airbag in conseguenza dell'attivazione dello stesso dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi fino a € 500,00 per evento.

p) Rimborso delle spese di noleggio

In caso di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per il noleggio di altro veicolo, col massimo di € 25,00 per ogni giorno e di € 250,00 per ogni sinistro, a partire dal giorno successivo dell'evento fino al giorno precedente la data del rilascio del veicolo.

Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio.

Art. 19 – Servizi di assistenza

La Compagnia, per il tramite di società di assistenza ad essa contrattualmente legata, presta inoltre i seguenti servizi:

- A) **alle persone ferite**: rientro del paziente, trasferimento verso un altro centro ospedaliero, consulenza medica e diagnosi, accompagnatore medico, viaggio andata e ritorno di un familiare, spese mediche e ospedaliere fino a € 2.500,00 per sinistro, eventualmente quale anticipo di altra copertura assicurativa, trasporto della salma;
- B) **alle persone sane**: rientro alla residenza abituale, proseguimento del viaggio, interprete o avvocato all'estero;
- C) **al veicolo**: auto in sostituzione - invio pezzi di ricambio - spese alberghiere - anticipo di fondi;

entro limiti e secondo le disposizioni evidenziati nello stampato unito al presente capitolato e di cui forma parte integrante.



CAPITOLO 04

Sinistri

Art. 20 – Modalità della denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'Art. 5 DL 23.12.1976 N° 857, convertito con modificazioni nella Legge 26.02.1977 N° 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto dal modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di inadempimento la Compagnia ha diritto di ridurre la propria prestazione in ragione del pregiudizio sofferto e, di conseguenza, ha diritto di rivalersi nella stessa misura verso l'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 21 – Gestione delle vertenze

La Compagnia assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali e tecnici ed avvalendosi di tutte le azioni e diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Compagnia lo richiedano.

Art. 22 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

Art. 23 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Compagnia, o persona da essa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle parti,
- b. fra due periti, nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo tra loro ed anche prima a richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle parti - sono



demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 24 – Mandato dei periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, causa, natura e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non comunicate alla Compagnia, nonché verificare se le parti hanno adempiuto agli impegni assunti in base alle disposizioni di polizza;
3. verificare l'esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate, secondo i criteri tutti di polizza;
4. procedere alla stima e liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio e quant'altro formi oggetto della prestazione assicurativa.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 23 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 25 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avviene solo quando l'Assicurato non dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti nel capitolato per quanto concerne il dolo.

Art. 26 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso promosso dalla Compagnia, questa rimborserà al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 27 – Ispezioni tecnico amministrative.

La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli di carattere sia tecnico che amministrativo: per esse l'Assicurato e/o il Contraente sono tenuti a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

CONTRAENTE

COMPAGNIA

Le clausole tutte della presente polizza sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

CONTRAENTE

COMPAGNIA

**POLIZZA ARD - AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL' ENTE****SCHEMA DI FRONTESPIZIO DI POLIZZA ARD VEICOLI DELL'ENTE**

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

Ord.	Raggruppamenti	Somme assicurate	Premio Inc/furto	Premio kasko	Premio totale
01	AUTOVETTURE				
02	SCUOLABUS				
03	MOTOCARRI				
04	AUTOCARRI				
05	CICLOMOTORI, MOTOCICLI,				
06	MACCHINE OPERATRICI				
07	MACCHINE AGRICOLE				
08	VEICOLI SPECIALI				
TOTALI					

ELENCO VEICOLI ASSICURATI

Ord.	Targa	Tipo veicolo/natante	Uso	Anno immatr.	Valore
01					
TOTALE					

CRITERIO ASSICURATIVO

VALORE A NUOVO	per le partite 0
VALORE REALE	per la partita tutte

FORMA DELL'ASSICURAZIONE

VALORE INTERO	per le partite tutte
A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	per le partite 0

Le somme sopra riportate hanno carattere meramente indicativo;
in fase di gara ciascun Comune le adatterà alle proprie esigenze.



CAPITOLO 01

Definizioni

ASSICURATO

È il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

È il contratto di assicurazione.

COMPAGNIA

È l'impresa assicuratrice, ovvero _____ ASSICURAZIONI.

CONTRAENTE

È il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie agli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

COSE

Sia gli oggetti e beni materiali che gli animali.

DANNI

Morte, lesioni personali, danneggiamento a cose.

DIPENDENTI

Sono le persone che al momento del sinistro sono iscritte nel libro paga tenuto dal Contraente a norma di legge.

ENTE

È la Pubblica Amministrazione. Sinonimo nella fattispecie di Contraente.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

EVENTI ATMOSFERICI

Sono: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine e forza del vento, compreso il bagnamento direttamente causato dalla violenza di detti eventi.

EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono: scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio organizzato.

FRANCHIGIA

È la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice Penale).



Agli effetti della assicurazione, sono contemplati i seguenti casi di furto:

a) con rottura o scasso

è il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura o protezione degli insediamenti, dei locali e dei mobili in cui si trovano le cose assicurate, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri degli insediamenti e/o dei locali medesimi.

b) con chiave falsa e simili

è il furto commesso mediante apertura delle serrature o degli altri congegni di chiusura delle porte di accesso, finestre, mobili, cassaforti ecc., con chiavi false, grimaldelli ed altri simili arnesi. Agli effetti assicurativi equivale all'uso di chiavi false anche l'utilizzo di chiavi vere sottratte o perdute dall'Assicurato e/o dalle persone che legittimamente le detengono, a condizione che la sottrazione o lo smarrimento vengano denunciati alla Pubblica Autorità entro 24 ore dal momento in cui la circostanza viene a conoscenza degli interessati.

Questi si impegnano alla sostituzione delle serrature aperte dalle chiavi sottratte o smarrite nel più breve tempo possibile, comunque non oltre le 48 ore dalla presa conoscenza del fatto.

GUASTI

Sono qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo e/o ad un impianto di funzionare regolarmente.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento (inclusi lo schiacciamento e la rottura) di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

È la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

KASKO

Collisione del veicolo assicurato con altri veicoli, urto contro ostacoli sia fissi che in movimento, ribaltamento, uscita di strada, avvenute durante la circolazione tanto su area pubblica che privata, il traino sia attivo che passivo, le manovre a spinta o a mano.

Rientra nell'accezione di kasko anche il contatto del veicolo assicurato con corpi, fluidi, liquidi e sostanze in genere fuoriusciti da altri veicoli.

NATANTE

Struttura galleggiante in grado di spostarsi sull'acqua con mezzi propri, azionata a remi, a vela o a motore.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

È ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

POLIZZA

È il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

È la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.



PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

È una forma di assicurazione dei danni a beni materiali ed immateriali: la somma assicurata rappresenta la massima esposizione della Compagnia in caso di sinistro, con esplicita esclusione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA

È la sottrazione di cose mediante violenza alla persona e/o minaccia.

RISARCIMENTO

È la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

RISCHIO

È la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

È la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

VALORE A NUOVO

È un criterio di valutazione delle cose assicurate così articolato:

- ⇒ *per i fabbricati* è il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo soltanto il valore dell'area;
- ⇒ *per il contenuto* è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di montaggio e fiscali;
- ⇒ *per le cose particolari* è il costo del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o tecniche necessarie per l'integrale ripristino delle cose assicurate allo stato precedente il sinistro;
- ⇒ *per i valori* è pari al valore nominale delle cose assicurate, salvo quanto previsto per il "valore artistico".

VALORE REALE

È un criterio di valutazione delle cose assicurate (alternativo al "valore a nuovo"). Si determina applicando agli importi risultanti dalle stime effettuate col criterio dello stesso valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione:

- ⇒ *per i fabbricati* al grado di vetustà, allo stato e al modo di conservazione, all'ubicazione, alla destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- ⇒ *per il contenuto* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza;
- ⇒ *per le cose particolari* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di conservazione, adozione di nuovi ritrovati ed ogni altra circostanza.



VEICOLO

Autovetture, autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, ciclomotori, motocicli, motocarrozette, macchine agricole, macchine operatrici e, più in generale qualsiasi mezzo per trasporto di persone e/o cose semovente o manovrabile a mano.

Rientrano nella definizione di veicolo - e pertanto sono ricompresi in garanzia - anche: impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato (purché ad esso incorporati o validamente fissati), nonché gli accessori in genere, ivi inclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ – Rischio base assicurato

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
- o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;



- p) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
- q) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.

La garanzia comprende inoltre:

- proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
- l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

Si precisa che dalla copertura assicurativa sono escluse tutte le attività esercitate in forma societaria e consortile, quelle di natura sanitaria.



CAPITOLO 02

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 CC).

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni scambiate tra Contraente, Assicurato e Compagnia devono avvenire per iscritto nelle forme consentite (fax, e.mail o raccomandata).

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

**Art. 7 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Cessazione del rischio

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 CC) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata.

La Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

La presente polizza non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 23 - Legge 18/04/2005 N° 62.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

È competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



CAPITOLO 03

Norme che regolano l'assicurazione A.R.D. veicoli dell'ente

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti provocati ai veicoli nella proprietà e/o disponibilità del Contraente da uno dei seguenti eventi:

- a. incendio, azione del fulmine, scoppi, esplosioni ed implosioni in genere, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate;
- b. furto o rapina (consumati o tentati, totali o parziali) compresi i danni prodotti al veicolo/ natante nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina;
- c. kasko quale definito nel capitolo 1;
- d. eventi sociopolitici quali definiti nel capitolo 1;
- e. eventi atmosferici e calamità naturali quali definite nel capitolo 1;

qualunque sia la causa che ha determinato il fatto, salvo le esclusioni del successivo Art. 15. e con le precisazioni degli Art. 16 e seguenti.

Si precisa che se l'assicurazione riguarda **un natante**, tutti i termini che in polizza citano "veicolo/" e "circolazione" devono intendersi riferiti a "natante" e "navigazione e/o giacenza in acqua (comprese acque interne)".

Art. 14 – Esclusioni

Sono esclusi - salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi - i danni:

- a. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e verifiche, nonché, più in generale, all'utilizzo illegittimo da parte del conducente;
- b. avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni vigenti al momento del sinistro, oppure guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti;
- c. determinati da vizi di costruzione;
- d. limitatamente alla sola garanzia kasko sono esclusi i danni riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche e dai teloni di copertura se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi del presente capitolo.

Art. 15 – Precisazioni in ordine alle garanzie prestate

Le parti si danno reciprocamente atto delle seguenti precisazioni:

- a. la Compagnia si impegna, ad ogni rinnovo annuale, ad adeguare il valore di ciascun veicolo a quello di mercato, e a procedere alla riduzione del premio;
- b. la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente e/o dell'Assicurato.

**Art. 16 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, di tutti i Paesi dell'Unione Europea, di tutti gli stati aderenti al sistema della Carta Verde.

Art. 17 – Garanzie accessorie**a) Spese di recupero, custodia e rimpatrio**

Qualora in seguito a sinistri indennizzabili in base alla presente polizza, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Compagnia rimborsa le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.

Si precisa che è sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di € 1.000,00.

b) Rimborso delle spese di noleggio

In caso di eventi indennizzabili in base alla presente polizza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per il noleggio di altro veicolo, col massimo di € 25,00 per ogni giorno e di € 250,00 per ogni sinistro, a partire dal giorno successivo dell'evento fino al giorno precedente la data del rilascio del veicolo.

Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio.



CAPITOLO 04

Norme particolari di funzionamento

Art. 18 – Forma e criterio dell'assicurazione

Premesso che:

- a. nel concetto di *forma dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:
 - valore intero
 - primo rischio assoluto
- b. nel concetto di *criterio dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:
 - valore a nuovo
 - valore reale

le parti convengono che i rischi, garantiti con la presente polizza, vengano trasferiti con propri forma e criterio, secondo quando stabilito nel frontespizio della polizza stessa.

Art. 19 – Tipologia della prestazione assicurativa

Le garanzie di polizza sono prestate:

a	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per l'intera gamma delle prestazioni, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche, di NON avere in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione di primo rischio).
b	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per le garanzie non previste dai contratti in corso, ma solo dopo l'esaurimento delle somme ivi assicurate, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche di AVERE in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione mista di secondo rischio e di primo rischio per differenza nelle condizioni).

Art. 20 – Regolazione del premio

Il premio è calcolato sulla base dei seguenti elementi variabili:

RISCHIO	ELEMENTO VARIABILE
ARD veicoli dell'Ente	Inserimento ed esclusione di veicoli

Il premio viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- inserimento ed esclusione di veicoli;
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

**b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati**

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

c) Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

d) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

e) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 21 – Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 22 – Colpa grave

Si precisa che la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 23 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile per sinistri dei quali fossero ritenuti responsabili l'Assicurato, i dipendenti del Contraente, gli Amministratori dell'Ente nonché tutti coloro che - indipendentemente da qualsiasi rapporto col Contraente medesimo - occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.



Art. 24 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Il Contraente, mediante apposita documentazione probatoria di tipo amministrativo, individua gli interessi di terzi (beni e/o persone) che intende tutelare con le assicurazioni del presente capitolato speciale.

Art. 25 – Variazione nella figura del Contraente

In caso di variazione della personalità giuridica dell'Amministrazione Contraente per fusione, accorpamento, suddivisione o altri motivi - dipendenti o meno da prescrizioni legislative - i rapporti assicurativi dipendenti dal presente capitolato hanno efficacia fino al momento in cui la/e nuova/e Amministrazione/i, opportunamente costituita/e e legittimata/e, subentra in toto al Contraente.

Questi si impegna a comunicare alla Compagnia la prossima variazione entro 60 giorni dall'avvenuta delibera o dall'emanazione o promulgazione di provvedimenti, norme, leggi in base alle quali avviene la variazione.

Compagnia e Contraente/Assicurato si impegnano a rinegoziare il capitolato e tutti i rapporti esistenti nell'ambito della nuova realtà venutasi a creare.

Ove non fosse possibile la prosecuzione del rapporto, il capitolato e le polizze da essa dipendenti cesseranno al termine del periodo di assicurazione in corso al momento della variazione, fermo restando quanto pattuito in merito all'eventuale regolazione del premio.



CAPITOLO 05

Sinistri

Art. 26 – Adempimenti a carico dell'Assicurato e/o del Contraente

In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente devono:

- a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia.
- b. avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando sono venuti a conoscenza del sinistro.
- c. dichiarare per iscritto il sinistro stesso all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si è verificato, precisando in particolare il momento di inizio del fatto, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia.

Ciò non è richiesto per i danni kasko.

- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro salvo quanto disposto dall'Art. 1914 del Codice Civile.

Art. 27 – Adempimenti a carico della Compagnia

Ricevuta la denuncia del sinistro la Compagnia si impegna ad accelerare per quanto possibile tutte le operazioni e procedure inerenti la valutazione e l'accertamento del danno, concordando con l'Assicurato tempi e modalità di intervento.

Art. 28 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

Art. 29 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Compagnia, o persona da essa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata (ovvero il consulente);
oppure, a richiesta di una delle parti,
- b. fra due periti, nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo tra loro ed anche prima a richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle parti - sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.



Art. 30 – Mandato dei periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, causa, natura e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non comunicate alla Compagnia, nonché verificare se le parti hanno adempiuto agli impegni assunti in polizza;
3. verificare l'esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate, secondo i criteri tutti di polizza;
4. procedere alla stima e liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio e quant'altro formi oggetto della prestazione assicurativa.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 29 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 31 – Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo veicolo e/o natante assicurato, secondo le seguenti norme.

- a. il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l'avvertenza che:
 1. il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo/natante, fino ad un massimo del 40% (salvo quanto disposto dalla successiva lettera e.);
 2. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
- b. l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale (ovvero il valore reale) del veicolo/natante al momento del sinistro.
- c. per la determinazione del valore commerciale si terrà conto della media aritmetica delle valutazioni dei bollettini Eurotax. Per i veicoli non più considerati da Eurotax il valore del veicolo/natante verrà determinato tenendo conto di ogni circostanza concomitante, ivi inclusi incentivi commerciali delle case produttrici al momento del sinistro.
- d. l'IVA concorre a formare l'indennizzo se ed in quanto non risulti - totalmente o parzialmente - deducibile da parte dell'Assicurato.
- e. non si applicherà alcun degrado d'uso se il sinistro si verifica entro un anno dalla prima immatricolazione del veicolo o natante assicurato.

Art. 32 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispettivo contratto indipendentemente considerato.

Qualora partita per partita la somma delle indennità - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.



Art. 33 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avviene solo quando l'Assicurato non dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti nel capitolato per quanto concerne il dolo.

Art. 34 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso promosso dalla Compagnia, questa rimborserà al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso.

La regolazione del premio prevista in polizza dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione.

Art. 35 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato o il Contraente deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Le cose rubate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra Assicurato e Compagnia.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 36 – Ispezioni tecnico amministrative

La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli di carattere sia tecnico che amministrativo: per esse l'Assicurato e/o il Contraente sono tenuti a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 37 – Sinistri fuori Italia

Per i sinistri avvenuti fuori dai confini di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, Compagnia e Contraente possono concordare che l'intervento della Compagnia stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso al Contraente (in euro) delle somme dovute per risarcimento a terzi.

Resta inteso che l'ammontare ed il versamento delle citate somme dovranno essere debitamente documentati e che sia accertata la responsabilità dell'Assicurato e/o del Contraente secondo la legislazione del Paese in cui si è verificato il sinistro o in cui dovrà eseguirsi l'obbligazione.

CONTRAENTE

COMPAGNIA

Le clausole tutte della presente polizza sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

CONTRAENTE

COMPAGNIA



**POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI DI TERZI
(kasko Amministratori e Dipendenti Comunali)**

**SCHEMA DI FRONTESPIZIO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI
E AMMINISTRATORI IN MISSIONE**

Amministrazione Comunale:	COMUNE di
Indirizzo: Via	n° CAP
Codice Fiscale:	Partita IVA
Tel.	Fax
E.mail	

BENI E SOMME DA GARANTIRE

MASSIMALE ASSICURATO fino a € 15.000,00 con il massimo del valore commerciale del veicolo	Percorrenza preventivata Km 5.000 o 10.000
---	---

CRITERIO ASSICURATIVO

VALORE A NUOVO	per le partite
VALORE REALE	per la partita
FORMA DELL'ASSICURAZIONE	
VALORE INTERO	per le partite
A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	per le partite tutte

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA

Agli effetti dell'Art. 20 di polizza, si da' e prende atto che:

Dichiarazione - indicare sì o no	
Sulle cose assicurate NON esistono altre assicurazioni	
Sulle cose assicurate ESISTONO altre assicurazioni	

RIEPILOGO DELLE LIMITAZIONI AL RISARCIMENTO

Norma	Descrizione	Scoperto	Franchigia	Max indenn.
Art.16/d	Soccorso stradale			€ 250,00

Le somme sopra riportate hanno carattere meramente indicativo;
in fase di gara ciascun Comune le adatterà alle proprie esigenze.



CAPITOLO 01

Definizioni

ASSICURATO

È il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

È il contratto di assicurazione.

COMPAGNIA

È l'impresa assicuratrice, ovvero _____ ASSICURAZIONI.

CONTRAENTE

È il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie agli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

COSE

Sia gli oggetti e beni materiali che gli animali.

DANNI

Morte, lesioni personali, danneggiamento a cose.

DIPENDENTI

Sono le persone che al momento del sinistro sono iscritte nel libro paga tenuto dal Contraente a norma di legge.

ENTE

È la Pubblica Amministrazione. Sinonimo nella fattispecie di Contraente.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

EVENTI ATMOSFERICI

Sono: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine e forza del vento, compreso il bagnamento direttamente causato dalla violenza di detti eventi.

EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono: scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio organizzato.

FRANCHIGIA

È la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice Penale).



Agli effetti della assicurazione, sono contemplati i seguenti casi di furto:

a) con rottura o scasso

è il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura o protezione degli insediamenti, dei locali e dei mobili in cui si trovano le cose assicurate, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri degli insediamenti e/o dei locali medesimi.

b) con chiave falsa e simili

è il furto commesso mediante apertura delle serrature o degli altri congegni di chiusura delle porte di accesso, finestre, mobili, casseforti ecc, con chiavi false, grimaldelli ed altri simili arnesi. Agli effetti assicurativi equivale all'uso di chiavi false anche l'utilizzo di chiavi vere sottratte o perdute dall'Assicurato e/o dalle persone che legittimamente le detengono, a condizione che la sottrazione o lo smarrimento vengano denunciati alla Pubblica Autorità entro 24 ore dal momento in cui la circostanza viene a conoscenza degli interessati. Questi si impegnano alla sostituzione delle serrature aperte dalle chiavi sottratte o smarrite nel più breve tempo possibile, comunque non oltre le 48 ore dalla presa conoscenza del fatto.

GUASTI

Sono qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo e/o ad un impianto di funzionare regolarmente.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento (inclusi lo schiacciamento e la rottura) di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

È la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

KASKO

Collisione del veicolo assicurato con altri veicoli, urto contro ostacoli sia fissi che in movimento, ribaltamento, uscita di strada, avvenute durante la circolazione tanto su area pubblica che privata, il traino sia attivo che passivo, le manovre a spinta o a mano.

Rientra nell'accezione di kasko anche il contatto del veicolo assicurato con corpi, fluidi, liquidi e sostanze in genere fuoriusciti da altri veicoli.

NATANTE

Struttura galleggiante in grado di spostarsi sull'acqua con mezzi propri, azionata a remi, a vela o a motore.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

È ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

POLIZZA

È il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

È la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.



PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

È una forma di assicurazione dei danni a beni materiali ed immateriali: la somma assicurata rappresenta la massima esposizione della Compagnia in caso di sinistro, con esplicita esclusione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA

È la sottrazione di cose mediante violenza alla persona e/o minaccia.

RISARCIMENTO

È la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

RISCHIO

È la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

È la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

VALORE A NUOVO

È un criterio di valutazione delle cose assicurate così articolato:

- ⇒ *per i fabbricati* è il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo soltanto il valore dell'area;
- ⇒ *per il contenuto* è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di montaggio e fiscali;
- ⇒ *per le cose particolari* è il costo del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o tecniche necessarie per l'integrale ripristino delle cose assicurate allo stato precedente il sinistro;
- ⇒ *per i valori* è pari al valore nominale delle cose assicurate, salvo quanto previsto per il "valore artistico".

VALORE REALE

È un criterio di valutazione delle cose assicurate (alternativo al "valore a nuovo"). Si determina applicando agli importi risultanti dalle stime effettuate col criterio dello stesso valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione:

- ⇒ *per i fabbricati* al grado di vetustà, allo stato e al modo di conservazione, all'ubicazione, alla destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- ⇒ *per il contenuto* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza;
- ⇒ *per le cose particolari* al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di conservazione, adozione di nuovi ritrovati ed ogni altra circostanza.

VEICOLO

Autovetture, autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, ciclomotori, motocicli, motocarrozette, macchine agricole, macchine operatrici e, più in generale qualsiasi mezzo per trasporto di persone e/o cose semovente o manovrabile a mano.



Rientrano nella definizione di veicolo - e pertanto sono ricompresi in garanzia - anche: impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato (purché ad esso incorporati o validamente fissati), nonché gli accessori in genere, ivi inclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ – Rischio base assicurato

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
- o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- p) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;



- q) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.
La garanzia comprende inoltre:
 - proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
 - l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

Si precisa che dalla copertura assicurativa sono escluse tutte le attività esercitate in forma societaria e consortile, quelle di natura sanitaria.



CAPITOLO 02

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 CC).

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni scambiate tra Contraente, Assicurato e Compagnia devono avvenire per iscritto nelle forme consentite (fax, e.mail o raccomandata).

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

**Art. 7 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Cessazione del rischio

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 CC) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata.

La Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

La presente polizza non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 23 - Legge 18/04/2005 N° 62.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

È competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



CAPITOLO 03

Norme che regolano l'assicurazione A.R.D. veicoli di terzi

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti provocati ai veicoli assicurati da uno dei seguenti eventi:

- a. incendio, azione del fulmine, scoppi, esplosioni ed implosioni in genere, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate;
- b. furto o rapina (consumati o tentati, totali o parziali) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina;
- c. kasko quale definito nel capitolo 1;
- d. eventi sociopolitici quali definiti nel capitolo 1;
- e. eventi atmosferici e calamità naturali quali definite nel capitolo 1;

qualunque sia la causa che ha determinato il fatto, salvo le esclusioni del successivo Art. 14 e con le precisazioni degli Art. 15 e seguenti.

Art. 14 – Esclusioni

Sono esclusi - salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi - i danni:

- a. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e verifiche, nonché, più in generale, all'utilizzo illegittimo da parte del conducente;
- b. avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni vigenti al momento del sinistro, oppure guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti;
- c. determinati da vizi di costruzione;
- d. limitatamente alla sola garanzia kasko sono esclusi i danni riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche e dai teloni di copertura se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi del presente capitolo;
- e. originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- f. causati dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 15 – Delimitazione dell'assicurazione

La garanzia è prestata sulle autovetture utilizzate da amministratori, segretario, dirigenti e dipendenti del Contraente purché non intestate al PRA al Contraente medesimo.

La garanzia opera per i soli rischi conseguenti all'uso di dette autovetture per conto e/o su autorizzazione del Contraente e a patto che siano condotte da amministratori, segretario, dirigenti e dipendenti.

Sono pertanto comprese anche le trasferte e le missioni nonché la partecipazione a riunioni, manifestazioni ed ogni altra attività inerente la carica, mansione e/o funzione del singolo amministratore, segretario, dirigente e dipendente (che non necessariamente comportano una trasferta o una missione).



Art. 16 – Precisazioni in ordine alle garanzie prestate

Le parti si danno reciprocamente atto delle seguenti precisazioni:

- a. sono considerati “autovettura” anche i veicoli immatricolati come autocarro pur essendo adibiti ad uso privato, come - ad esempio - i fuoristrada ed i pick-up;
- b. la garanzia è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO fino alla concorrenza, per ciascun veicolo, della somma indicata in polizza. In ogni caso non potrà essere indennizzata una somma superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- c. Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva identificazione dei veicoli e delle persone che li utilizzano. Per ottenere tali elementi ed anche agli effetti del computo del premio di cui al successivo Art. 17 si farà riferimento alle risultanze dei registri o dei documenti equipollenti dai quali risulti in modo certo:
 - data e luogo della trasferta/missione/riunione ecc.
 - generalità dell'amministratore, segretario, dirigente o dipendente autorizzato all'uso del proprio veicolo, con indicazione della targa del veicolo medesimo;
 - chilometri percorsi.

Detti registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati dal Contraente e messi a disposizione in qualsiasi momento degli incaricati dalla Compagnia di effettuare accertamenti e controlli.

- d. Soccorso stradale. La Compagnia, fino alla concorrenza di € 250,00 per ogni sinistro indennizzabile, rimborsa anche le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato all'officina più vicina, sempre che analoga garanzia non sia già prestata dall'assicuratore RCAuto.

Art. 17 – Elementi per la determinazione del premio

L'elemento convenzionale preso a base per la determinazione del premio è il chilometraggio complessivo dei veicoli assicurati quali risultanti dai registri o dai documenti equipollenti di cui al precedente Art. 16 lettera c.

Resta inteso che:

- a. gli Amministratori, il Segretario ed i Dirigenti del Contraente non necessitano di autorizzazioni all'uso di veicoli nella loro disponibilità per conto del Contraente medesimo;
- b. relativamente agli Amministratori, al Segretario ed ai Dirigenti del Contraente la garanzia opera anche nel tragitto compiuto per allontanarsi dalla propria abitazione, purché la destinazione siano il posto di lavoro o gli altri luoghi nei quali si svolgono le attività di cui all'Art. 13. Analogamente dicasi per i viaggi di rientro;
- c. la partecipazione a riunioni, manifestazioni ed ogni altra attività inerente la carica, mansione e/o funzione del singolo amministratore, segretario, dirigente e dipendente che non comporti una trasferta o una missione è inclusa nella garanzia ab origine, purché adeguatamente provata e per la quale venga fornita l'indicazione del chilometraggio;
- d. sono considerati Dirigenti anche i responsabili di area o di servizio che, ai sensi delle vigenti disposizioni, svolgono le funzioni della dirigenza negli enti che non la prevedono in pianta organica.

Art. 18 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, di tutti i Paesi dell'Unione Europea, nonché di tutti gli stati aderenti al sistema della Carta Verde.



CAPITOLO 04

Norme particolari di funzionamento

Art. 19 – Forma e criterio dell'assicurazione

Premesso che

a. nel concetto di *forma dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:

- valore intero
- primo rischio assoluto

b. nel concetto di *criterio dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:

- valore a nuovo
- valore reale

le parti convengono che i rischi, garantiti con la presente polizza, vengano trasferiti con propri forma e criterio, secondo quando stabilito nel frontespizio della polizza stessa.

Art. 20 – Tipologia della prestazione assicurativa

Le garanzie di polizza sono prestate:

a	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per l'intera gamma delle prestazioni, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche, di NON avere in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione di primo rischio).
b	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per le garanzie non previste dai contratti in corso, ma solo dopo l'esaurimento delle somme ivi assicurate, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche di AVERE in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione mista di secondo rischio e di primo rischio per differenza nelle condizioni).

Art. 21 – Regolazione del premio

Il premio è calcolato sulla base dei seguenti elementi variabili:

RISCHIO	ELEMENTO VARIABILE
ARD veicoli di terzi	chilometri percorsi

Il premio viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- chilometri percorsi;
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

**b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati**

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

c) Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

d) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del Dlgs n. 196 del 30/06/2003, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 22 – Identificazione cose assicurate

La Compagnia rinuncia alla preventiva identificazione delle cose assicurate.

Il Contraente dichiara tuttavia di essere in grado - in qualunque momento - di dimostrare la qualità e quantità dei beni garantiti con documentazione probante, sia essa amministrativa, fiscale o di altra natura.

Art. 23 – Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 24 – Colpa grave

Si precisa che la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 25 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile per sinistri dei quali fossero ritenuti responsabili l'Assicurato, i dipendenti del Contraente, gli Amministratori dell'Ente nonché tutti coloro che - indipendentemente da qualsiasi rapporto col Contraente medesimo - occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.



Art. 26 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Il Contraente, mediante apposita documentazione probatoria di tipo amministrativo, individua gli interessi di terzi (beni e/o persone) che intende tutelare con le assicurazioni del presente capitolato speciale.

Art. 27 – Variazione nella figura del Contraente

In caso di variazione della personalità giuridica dell'Amministrazione Contraente per fusione, accorpamento, suddivisione o altri motivi - dipendenti o meno da prescrizioni legislative - i rapporti assicurativi dipendenti dal presente capitolato hanno efficacia fino al momento in cui la/e nuova/e Amministrazione/i, opportunamente costituita/e e legittimata/e, subentra in toto al Contraente.

Questi si impegna a comunicare alla Compagnia la prossima variazione entro 60 giorni dall'avvenuta delibera o dall'emanazione o promulgazione di provvedimenti, norme, leggi in base alle quali avviene la variazione.

Compagnia e Contraente/Assicurato si impegnano a rinegoziare il capitolato e tutti i rapporti esistenti nell'ambito della nuova realtà venutasi a creare.

Ove non fosse possibile la prosecuzione del rapporto, il capitolato e le polizze da essa dipendenti cesseranno al termine del periodo di assicurazione in corso al momento della variazione, fermo restando quanto pattuito in merito all'eventuale regolazione del premio.



CAPITOLO 05

Sinistri

Art. 28 – Adempimenti a carico dell'Assicurato e/o del Contraente

In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente devono:

- a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia.
- b. avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando sono venuti a conoscenza del sinistro.
- c. dichiarare per iscritto il sinistro stesso all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si è verificato, precisando in particolare il momento di inizio del fatto, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia.

Ciò non è richiesto per i danni kasko.

- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro salvo quanto disposto dall'Art. 1914 del Codice Civile.

Art. 29 – Adempimenti a carico della Compagnia

Ricevuta la denuncia del sinistro la Compagnia si impegna ad accelerare per quanto possibile tutte le operazioni e procedure inerenti la valutazione e l'accertamento del danno, concordando con l'Assicurato tempi e modalità di intervento.

Art. 30 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

Art. 31 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Compagnia, o persona da essa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata (ovvero il consulente);

oppure, a richiesta di una delle parti,

- b. fra due periti, nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo tra loro ed anche prima a richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle parti - sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.



Art. 32 – Mandato dei periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, causa, natura e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non comunicate alla Compagnia, nonché verificare se le parti hanno adempiuto agli impegni assunti in polizza;
3. verificare l'esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate, secondo i criteri tutti di polizza;
4. procedere alla stima e liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio e quant'altro formi oggetto della prestazione assicurativa.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 31 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 33 – Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo veicolo e/o natante assicurato, secondo le seguenti norme.

- a. il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l'avvertenza che:
 1. il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo/natante, fino ad un massimo del 40% (salvo quanto disposto dalla successiva lettera e.);
 2. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
- b. l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale (ovvero il valore reale) del veicolo/natante al momento del sinistro.
- c. per la determinazione del valore commerciale si terrà conto della media aritmetica delle valutazioni dei bollettini Eurotax. Per i veicoli non più considerati da Eurotax il valore del veicolo/natante verrà determinato tenendo conto di ogni circostanza concomitante, ivi inclusi incentivi commerciali delle case produttrici al momento del sinistro.
- d. l'I.V.A. concorre a formare l'indennizzo se ed in quanto non risulti - totalmente o parzialmente - deducibile da parte dell'Assicurato.
- e. non si applicherà alcun degrado d'uso se il sinistro si verifica entro un anno dalla prima immatricolazione del veicolo o natante assicurato.

Art. 34 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispettivo contratto indipendentemente considerato.



Qualora partita per partita la somma delle indennità - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 35 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avviene solo quando l'Assicurato non dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti nel capitolato per quanto concerne il dolo.

Art. 36 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso promosso dalla Compagnia, questa rimborserà al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso.

La regolazione del premio di polizza dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione.

Art. 37 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato o il Contraente deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Le cose rubate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra Assicurato e Compagnia.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 38 – Ispezioni tecnico amministrative

La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli di carattere sia tecnico che amministrativo: per esse l'Assicurato e/o il Contraente sono tenuti a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 39 – Sinistri fuori Italia

Per i sinistri avvenuti fuori dai confini di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, Compagnia e Contraente possono concordare che l'intervento della Compagnia stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso al Contraente (in Euro) delle somme dovute per risarcimento a terzi.



Resta inteso che l'ammontare ed il versamento delle citate somme dovranno essere debitamente documentati e che sia accertata la responsabilità dell'Assicurato e/o del Contraente secondo la legislazione del Paese in cui si è verificato il sinistro o in cui dovrà eseguirsi l'obbligazione.

CONTRAENTE

COMPAGNIA

Le clausole tutte della presente polizza sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

CONTRAENTE

COMPAGNIA